

V. ITALIA

1) El Estado y la Iglesia Católica³¹

La ocupación de Roma y su provincia con la justificación de la necesidad de defender el orden público, según se recoge en la carta dirigida por Vittore Emanuele II a Pio IX el 8 de septiembre de 1871, supuso la desaparición de los Estados Pontificios y su anexión al Reino de Italia mediante el plebiscito de 2 de octubre de 1871. A partir de esta fecha se abre un largo periodo de crisis entre la Santa Sede y el Estado Italiano. El Papa se considera prisionero en el Vaticano y rechaza reconocer al Estado.

Con los Pactos de Letran firmados en 1929 entre Mussolini y el Papa PioXI se pone fin a los desacuerdos entre las dos Instituciones y se establece un orden nuevo por el que el Vaticano pasa a ser un Estado soberano, el Papa reconoce al estado Italiano y el catolicismo pasa a ser la religión del Estado.

La constitución 1948, aunque mantiene en el Art.7,2º que las relaciones Estado-Iglesia se rigen por los Pactos de Letran, reconoce que el Estado y de la Iglesia católica son independientes y soberanos (Art. 7,1º). El Estado considera a la Iglesia como un a Institución con soberanía independiente y con facultades para su propia organización y ordenamiento jurídico.

En 1984 la Reforma del Concordato de Letran concluyo con la firma de un conjunto de Acuerdos denominados los «Acuerdos de Villa Madama», que constituyen un nuevo Concordato. Por este nuevo Acuerdo se suprime el principio de considerar al Catolicismo como la religión del Estado a la vez que las relaciones Estado-Iglesia dejan de tener un perfil estático y pasan a un nuevo sistema de negociación permanente con el fin de mejorar el sentimiento religioso de los ciudadanos de religión católica.

Sin embargo debido a que los principios del catolicismo son parte del patrimonio histórico del pueblo italiano, hay algunos

aspectos en los que la Iglesia Católica sigue manteniendo una fuerte influencia como son la enseñanza de la religión católica en las escuelas, la asistencia espiritual al personal de instituciones del Estado (policía, ejercito, hospitales, etc.).

2) Las relaciones del Estado con las Comunidades religiosas no católicas

El Art. 8 de la Constitución establece que las confesiones distintas a la católica regularán, mediante ley, sus relaciones con el Estado sobre la base de Acuerdos con sus respectivos representantes. Estos acuerdos les conceden el derecho a tener sus representantes religiosos, asegurar la instrucción religiosa de los alumnos en la escuelas públicas y a celebrar matrimonios con reconocimiento civil. Así mismo se benefician de las misma financiación pública que la Iglesia Católica.

Las Comunidades religiosa que no tiene firmado Acuerdo con el Estado se rigen por la ley de 24 de junio de 1929 sobre cultos admitidos. El reconocimiento de un culto en aplicación de esta ley constituye el paso previo par la firma de un Acuerdo con el Estado.

3) Laicidad

La Corte Constitucional de acuerdo con las sentencias n.203 de 1989 y n.13 de 1991³² considera calificar a la Republica Italiana como un «Estado laico» que aunque no ignora la religión y sus instituciones, asegura la libertad de todas las religiones y la igualdad de todos los ciudadanos, sin distinción de creencias religiosas.

V.1. DISPOSICIONES FUNDAMENTALES RELATIVAS A LAS RELACIONES IGLESIA-ESTADO

V.1.1. CONSTITUCIÓN DE LA REPUBLICA ITALIANA (1947)

PRINCIPIOS FUNDAMENTALES³³

Artículo 3.

Todos los ciudadanos tienen igualdad de derechos sociales y son iguales ante la ley, sin distinción de sexo, de raza, de lengua, de religión, de opiniones políticas y de condiciones personales y sociales.

.....

Artículo 7.

El Estado y la Iglesia católica son, cada uno en su propio ámbito, independientes y soberanos.

Sus relaciones se regulan por los Pactos de Letrán. La modificación de tales Pactos, aceptada por ambas partes, no requiere procedimiento de revisión Constitucional.

Artículo 8.

Todas las confesiones religiosas gozan de igual libertad ante la ley.

Las confesiones religiosas distintas de la católica tienen derecho a organizarse según sus propios estatutos, siempre que no estén en contradicción con el ordenamiento jurídico italiano.

Sus relaciones con el Estado se regularán por leyes basadas en el común acuerdo con los respectivos representantes.

PARTE PRIMERA

DERECHOS Y DEBERES DE LOS CIUDADANOS TÍTULO I - RELACIONES CIVILES

Artículo 19.

Todos tienen derecho a profesar libremente su propia fe religiosa en cualquier forma, individual o asociada, realizar propaganda y ejercer en privado o en público el culto, siempre que no se trate de ritos contrarios a las buenas costumbres.

³¹ Fuente: *Enciclopedia Giuridica*. Istituto della Enciclopedia Italiana. Fondata da Giovanni Treccani. Roma. 1993.

³² En el apartado V.3. Jurisprudencia se recogen las referencias de las sentencias.

³³ Fuente: *Las Constituciones de los Estados de la Unión Europea*. CEPC., Madrid, 1996.

Artículo 20.

El carácter eclesiástico y la finalidad religiosa o de culto de una asociación o institución no pueden ser causa de especiales limitaciones legislativas, ni de especiales gravámenes fiscales para su constitución y capacidad jurídica o para su forma de actividad.

Título V**LAS REGIONES, LAS PROVINCIAS,
LOS MUNICIPIOS³⁴**

Art. 117 (con le modifiche introdotte dalla legge costituzionale n.3 del 18 ottobre 2001)

La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.

Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:

- a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea;
- b) immigrazione;
- c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;
- d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi;
- e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; perequazione delle risorse finanziarie;
- f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione del Parlamento europeo;
- g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali;
- h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale;
- i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;
- l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa;
- m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;
- n) norme generali sull'istruzione;
- o) previdenza sociale;
- p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane;
- q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;
- r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno;

s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali. Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; previdenza complementare e integrativa; armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.

Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato.

Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempimento.

La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle Regioni.

La potestà regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra materia. I Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite.

Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive.

La legge regionale ratifica le intese della Regione con altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni.

Nelle materie di sua competenza la Regione può concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinate da leggi dello Stato.

V.1.2. LEGGE 23 AGOSTO 1988, N. 400**DISCIPLINA DELL'ATTIVITÀ DI GOVERNO E ORDINAMENTO DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
DEI MINISTRI.³⁵****Capo I
Gli Organi del Governo****Art. 2**

Attribuzioni del Consiglio dei ministri

3. Sono sottoposti alla deliberazione del Consiglio dei Ministri:

- i) gli atti concernenti i rapporti tra lo Stato e la Chiesa cattolica di cui all'articolo 7 della Costituzione;
- l) gli atti concernenti i rapporti previsti dall'articolo 8 della Costituzione;

³⁴ Fuente: <http://www.palazzochigi.it/Governo/Constituzione/principi.html>

³⁵ Norme in rete (NIR) [>>](http://www.nir.it)

V.2. LEGISLACIÓN

V.2.1. EL ESTADO Y LA IGLESIA CATÓLICA

V.2.1.1. LOS PACTOS DE LETRÁN (1929) Y NORMAS POSTERIORES HASTA 1984

LEYES

LEGGE 27 Maggio 1929, n. 810. Esecuzione del Trattato, dei quattro allegati annessi c del Concordato, sottoscritti in Roma, fra la Santa Sede e l'Italia, l'11 febbraio 1929
Pubblicata in: Gazzetta Ufficiale n. 130 del 05.06.1929

LEGGE 27 Maggio 1929, n. 847. Disposizioni per l'applicazione del Concordato dell'11 febbraio 1929 tra la Santa Sede e l'Italia, nella parte relativa al matrimonio.
Pubblicata in: Gazzetta Ufficiale n. 133 del 8 giugno 1929

LEGGE 27 Maggio 1929, n. 848. Disposizioni sugli enti ecclesiastici e sulle amministrazioni civili dei patrimoni destinati a fini di culto.
Pubblicata in: Gazzetta Ufficiale n. 133 del 8 giugno 1929

LEGGE 30 Dicembre 1929, n. 2328. Conversione in legge del R. Decreto-legge 3 ottobre 1929, n. 1882, concernente l'estensione delle disposizioni dell'art. 2 della legge 27 maggio 1929, n. 810, alle opere occorrenti per la sistemazione della rappresentanza diplomatica del Regno d'Italia presso la Santa Sede.
Pubblicata in: Gazzetta Ufficiale n. 25 del 31 gennaio 1930

LEGGE 12 Giugno 1931, n. 917. Conversione in legge del R. Decreto-legge 20 marzo 1930, n. 301, concernente provvedimenti per la costruzione e ricostruzione di edifici di culto, assistenza e beneficenza, educazione ed istruzione dell'archidiosi di Messina.
Pubblicata in: Gazzetta Ufficiale n. 178 del 4 agosto 1931

LEGGE 13 Aprile 1933, n. 379. Esecutorietà della convenzione con dichiarazione annessa, stipulata in Roma, fra la Santa Sede e l'Italia, il 6 settembre 1932, per la notificazione degli atti in materia civile e commerciale.
Pubblicata in: Gazzetta Ufficiale n. 107 del 8 maggio 1933

LEGGE 18 Aprile 1935, n. 931. Conversione in legge del R. Decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1178, concernente il consolidamento del contributo statale per le congrue al clero.
Pubblicata in: Gazzetta Ufficiale n. 144 del 21 giugno 1935

LEGGE 16 Gennaio 1936, n. 77. Servizio dell'assistenza spirituale presso le Forze Armate dello Stato.
Pubblicata in: Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1 febbraio 1936

LEGGE 30 Novembre 1939, n. 1887. Approvazione della Convenzione fra la Santa Sede e il Governo italiano stipulata il 13 giugno 1939 per l'applicazione dell'art. 29, lettera g), del Concordato dell'11 febbraio 1929.
Pubblicata in: Gazzetta Ufficiale n. 298 del 26 dicembre 1939

LEGGE 02 Ottobre 1942, n. 1252. Concessione di agevolazioni tributarie a favore della Santa Sede.
Pubblicata in: Gazzetta Ufficiale n. 262 del 5 novembre 1942

LEGGE 21 Marzo 1950, n. 178. Ratifica dell'accordo fra la Santa Sede e l'Italia per una nuova delimitazione della zona

extraterritoriale costituita dalle Ville pontificie in Castel Gandolfo-Albano Laziale, concluso nel Palazzo Apostolico Vaticano il 24 aprile 1948
Pubblicata in: G.U. n. 99, 29.04.1950

LEGGE 13 Giugno 1952, n. 680. Ratifica ed esecuzione dell'accordo fra la Santa Sede e l'Italia per gli impianti Radio-Vaticani a Santa Maria di Galeria ed a Castel Romano, concluso nel Palazzo Apostolico Vaticano l'8 ottobre 1951
Pubblicata in: G.U. n. 150, 01.07.1952

LEGGE 31 Luglio 1956, n. 1006. Abrogazione dell'art.2 del testo unico di legge sulla liquidazione e concessione dei supplementi di congrua, degli onorari e degli assegni per spese di culto al clero, approvato con regio decreto 29 gennaio 1931, n. 227.
Pubblicata in: G.U. n. 228, 10.09.1956

LEGGE 01 Giugno 1961, n. 512. Stato giuridico, avanzamento e trattamento economico del personale dell'assistenza spirituale alle Forze Armate dello Stato
Pubblicata in: G.U. n. 159, 30.06.1961

LEGGE 05 Luglio 1961, n. 579. Istituzione di un fondo per l'assicurazione di invalidità e vecchiaia del clero
Pubblicata in: G.U. n. 178, 20.07.1961

LEGGE 18 Aprile 1962, n. 168. Nuove norme relative alla costruzione e ricostruzione di edifici di culto
Pubblicata in: G.U. n. 111, 30.04.1962

LEGGE 06 Dicembre 1971, n. 1055. Integrazione della legge 28 luglio 1967, n. 669, sull'estensione dell'assicurazione contro le malattie in favore dei sacerdoti di culto cattolico e dei ministri delle altre confessioni religiose.
Pubblicata in: G.U. n. 317, 16.12.1971

LEGGE 12 Aprile 1973, n. 196. Ratifica ed esecuzione della convenzione monetaria tra la Repubblica Italiana e lo Stato della Città del Vaticano, conclusa nella Città del Vaticano il 9 agosto 1971.
Pubblicata in: G.U. n. 125, 16.05.1973

LEGGE 17 Giugno 1973, n. 444. Modifiche e integrazioni della legge 18 aprile 1962, n.168, concernente la costruzione e ricostruzione di edifici di culto.
Pubblicata in: G.U. n. 194, 28.07.1973

LEGGE 25 Marzo 1982, n. 107. Ulteriori modifiche alla legge 26 luglio 1974, n. 343, recante norme sulla liquidazione e concessione dei supplementi di congrua e degli assegni per spese di culto al clero.
Pubblicata in: G.U. n. 88, 31.03.1982

LEGGE 25 Ottobre 1982, n. 884. Ratifica ed esecuzione dello scambio di note tra il Governo italiano e la Santa Sede sull'ampliamento del cimitero civile di Albano, effettuato a Roma il 23 gennaio 1981.
Pubblicata in: G.U. n. 333, 03.12.1982

DECRETOS

REGIO DECRETO 17 Giugno 1929, n. 1146. Istituzione di una regia ambasciata presso la Santa Sede
Publicato in: Gazzetta Ufficiale n. 160, 11 07 1929

REGIO DECRETO 09 Giugno 1930, n. 1182. Esecuzione delle seguenti convenzioni stipulate tra la Santa Sede e il Regno d'Italia in dipendenza del Trattato del Laterano dell' 11 febbraio 1929: 1 convenzione per la esecuzione dei servizi postali, firmata in Roma il 29 luglio 1929; 2 Convenzione per la esecuzione dei servizi telegrafici e telefonici, firmata in Roma il 188 novembre 1929; 3 Convenzione per disciplinare la circolazione degli autoveicoli nei territori dello Stato della Città del Vaticano e del Regno d'Italia, firmata in Roma il 28 novembre...

REGIO DECRETO 27 Ottobre 1932, n. 1422. Esecuzione del protocollo stipulato in Roma il 6 settembre 1932 fra la Santa Sede e il Governo del Regno d'Italia per l'esecuzione dell'art. x del Trattato Lateranense.
Publicato in: Gazzetta Ufficiale n. 261 del 12 novembre 1932

REGIO DECRETO 05 Luglio 1934, n. 1350. Esecutorietà della convenzione ferroviaria stipulata fra la Santa Sede e l'Italia il 20 dicembre 1933
Publicato in: G.U. n. 199, 28.08.1934

REGIO DECRETO 19 Ottobre 1934, n. 1725. Approvazione della convenzione ospedaliera fra la Santa Sede e l'Italia.
Publicato in: Gazzetta Ufficiale n. 258 del 3 novembre 1934

REGIO DECRETO 16 Giugno 1938, n. 1055. Approvazione della convenzione stipulata in Roma, fra la Santa Sede e il Regno d'Italia, il 28 aprile 16938-xvi, concernente il servizio di polizia mortuaria.
Publicato in: Gazzetta Ufficiale n.168 del 26 luglio 1938

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 Settembre 1973, n. 601. Disciplina delle agevolazioni tributarie.
Publicato in: G.U. N. 268 Suppl. Ord 16.10.1973.

LEGGE 27 maggio 1929 n. 810
 (publicata sulla Gazzetta Ufficiale del 5 giugno 1929 n. 130 - S. O.)

Esecuzione del Trattato, dei quattro allegati annessi C del Concordato, sottoscritti in Roma, fra la Santa Sede e l'Italia, l'11 febbraio 1929

Art. 1

Piena ed intera esecuzione è data al Trattato, ai quattro allegati annessi, e al Concordato, sottoscritti in Roma, fra la Santa Sede e l'Italia, l'11 febbraio 1929

Art. 2

Le opere e le espropriazioni da compiersi in esecuzione del Trattato e del Concordato sono dichiarate di pubblica utilità.

Per le espropriazioni da compiersi entro i limiti del piano regolatore di Roma sono applicabili le norme vigenti per le espropriazioni dipendenti dall'esecuzione del piano stesso.

La indennità dovuta agli espropriandi sarà determinata in base a stima redatta dai competenti uffici dell'Amministrazione dei lavori pubblici ed approvata dal Ministro.

In caso di mancata accettazione della stima da parte del

proprietari, la indennità sarà fissata inappellabilmente da un collegio di tre membri, dei quali uno sarà nominato dal Ministro per i lavori pubblici, uno dall'interessato e il terzo dal primo presidente della Corte di appello di Roma.

Qualora l'interessato, dopo aver negata l'accettazione della indennità, ometta di designare il suo rappresentante entro un mese dall'avvenuta opposizione alla stima, questa s'intenderà definitivamente accettata.

Art. 3

Con regio decreto su proposta del Ministro per le finanze, saranno adottati i provvedimenti finanziari occorrenti per l'esecuzione del Trattato e del Concordato, e saranno introdotte in bilancio le necessarie variazioni.

Art. 4

La presente legge entrerà in vigore con lo scambio delle ratifiche del Trattato e del Concordato.

TRATTATO FRA LA SANTA SEDE E L'ITALIA

In nome della Santissima Trinità

Premesso:

Che la Santa Sede e l'Italia hanno riconosciuto la convenienza di eliminare ogni ragione di dissidio fra loro esistente con l'addivenire ad una sistemazione definitiva dei reciproci rapporti, che sia conforme a giustizia ed alla dignità delle due Alte Parti e che, assicurando alla Santa Sede in modo stabile una condizione di fatto e di diritto la quale Le garantisca l'assoluta indipendenza per l'adempimento della Sua alta missione nel mondo, consenta alla Santa Sede stessa di riconoscere composta in modo definitivo ed irrevocabile la «questione romana», sorta nel 1870 con l'annessione di Roma al Regno d'Italia sotto la dinastia di Casa Savoia;

Che dovendosi, per assicurare alla Santa Sede l'assoluta e visibile indipendenza, garantirle una sovranità indiscutibile pur nel campo internazionale, si è ravvisata la necessità di costituire, con particolari modalità, la Città del Vaticano, riconoscendo sulla medesima alla Santa Sede la piena proprietà e l'esclusiva ed assoluta potestà e giurisdizione sovrana;

Sua Santità il Sommo Pontefice Pio XI e Sua Maestà Vittorio Emanuele III, Re d'Italia, hanno risoluto di stipulare un Trattato, nominando a tale effetto due Plenipotenziari, cioè, per parte di Sua Santità, Sua Eminenza Reverendissima il signor Cardinale Pietro Gasparri, Suo Segretario di Stato, e, per parte di Sua Maestà, Sua Eccellenza il signor Cavaliere Benito Mussolini, Primo Ministro e Capo del Governo; i quali, scambiati i loro rispettivi pieni poteri e trovati in buona e dovuta forma, hanno convenuto negli articoli seguenti:

Art. 1.

L'Italia riconosce e riafferma il principio consacrato nell'art. 1 dello Statuto del Regno 4 marzo 1848, pel quale la religione cattolica, apostolica e romana è la sola religione dello Stato.

Art. 2.

L'Italia riconosce la sovranità della Santa Sede nel campo internazionale come attributo inerente alla sua natura, in conformità alla sua tradizione ed alle esigenze della sua missione nel mondo.

Art. 3.

L'Italia riconosce alla Santa Sede la piena proprietà e la esclusiva ed assoluta potestà e giurisdizione sovrana sul Vaticano, com'è attualmente costituito, con tutte le sue pertinenze e dotazioni, creandosi per tal modo la Città del Vaticano per gli speciali fini e con le modalità di cui al presente Trattato. I

confini di detta Città sono indicati nella pianta che costituisce l'allegato 1 del presente Trattato, del quale forma parte integrante.

Resta peraltro inteso che la Piazza di San Pietro, pur facendo parte della Città del Vaticano, continuerà ad essere normalmente aperta al pubblico e soggetta ai poteri di polizia delle autorità italiane; le quali si arresteranno ai piedi della scalinata della Basilica, sebbene questa continui ad essere destinata al culto pubblico, e si asterranno perciò dal montare ed accedere alla detta Basilica, salvo che siano invitate ad intervenire dall'autorità competente.

Quando la Santa Sede, in vista di particolari funzioni, credesse di sottrarre temporaneamente la piazza di San Pietro al libero transito del pubblico, le autorità italiane, a meno che non fossero invitate dall'autorità competente a rimanere, si ritireranno al di là delle linee esterne del colonnato berniniano e del loro prolungamento.

Art. 4.

La sovranità e la giurisdizione esclusiva, che l'Italia riconosce alla Santa Sede sulla Città del Vaticano, importa che nella medesima non possa esplicarsi alcuna ingerenza da parte del Governo italiano e che non vi sia altra autorità che quella della Santa Sede.

Art. 5.

Per l'esecuzione di quanto è stabilito nell'articolo precedente, prima dell'entrata in vigore del presente Trattato, il territorio costituente la Città del Vaticano dovrà essere, a cura del Governo italiano, reso libero da ogni vincolo e da eventuali occupatori. La Santa Sede provvederà a chiuderne gli accessi, recingendo le parti aperte, tranne la piazza di San Pietro.

Resta per altro convenuto che, per quanto riflette gli immobili ivi esistenti, appartenenti ad istituti od enti religiosi, provvederà direttamente la Santa Sede a regolare i suoi rapporti con questi, disinteressandosene lo Stato italiano.

Art. 6.

L'Italia provvederà, a mezzo degli accordi occorrenti con gli enti interessati, che alla Città del Vaticano sia assicurata un'adeguata dotazione di acque in proprietà.

Provvederà, inoltre, alla comunicazione con le ferrovie dello Stato mediante la costruzione di una stazione ferroviaria nella Città del Vaticano, nella località indicata nell'allegata pianta (allegato 1) e mediante la circolazione di veicoli propri del Vaticano sulle ferrovie italiane.

Provvederà altresì al collegamento, direttamente anche cogli altri Stati, dei servizi telegrafici, telefonici, radiotelegrafici, radiotelefonici e postali nella Città del Vaticano.

Provvederà infine anche al coordinamento degli altri servizi pubblici.

A tutto quanto sopra si provvederà a spese dello Stato italiano e nel termine di un anno dall'entrata in vigore del presente Trattato.

La Santa Sede provvederà, a sue spese, alla sistemazione degli accessi del Vaticano già esistenti e degli altri che in seguito credesse di aprire.

Saranno presi accordi tra la Santa Sede e lo Stato italiano per la circolazione nel territorio di quest'ultimo dei veicoli terrestri e degli aeromobili della Città del Vaticano.

Art. 7.

Nel territorio italiano intorno alla Città del Vaticano il Governo si impegna a non permettere nuove costruzioni, che costituiscano introspetto, ed a provvedere, per lo stesso fine, alla parziale demolizione di quelle già esistenti da Porta Cavalleggeri e lungo la via Aurelia ed il viale Vaticano. In conformità alle norme del diritto internazionale, è vietato agli

aeromobili di qualsiasi specie di trasvolare sul territorio del Vaticano.

Nella piazza Rusticucci e nelle zone adiacenti al colonnato, ove non si estende la extraterritorialità di cui all'art. 15, qualsiasi mutamento edilizio o stradale, che possa interessare la Città del Vaticano, si farà di comune accordo.

Art. 8.

L'Italia, considerando sacra ed inviolabile la persona del Sommo Pontefice, dichiara punibile l'attentato contro di Essa e la provocazione a commetterlo con le stesse pene stabilite per l'attentato e la provocazione a commetterlo contro la persona del Presidente della Repubblica.

Le offese e le ingiurie pubbliche commesse nel territorio Italiano contro la persona del Sommo Pontefice con discorsi, con fatti e con scritti, sono punite come le offese e le ingiurie alla persona del Presidente della Repubblica.

Art. 9.

In conformità alle norme del diritto internazionale sono soggette alla sovranità della Santa Sede tutte le persone aventi stabile residenza nella Città del Vaticano. Tale residenza non si perde per il semplice fatto di una temporanea dimora altrove, non accompagnata dalla perdita dell'abitazione nella Città stessa o da altre circostanze comprovanti l'abbandono di detta residenza.

Cessando di essere soggette alla sovranità della Santa Sede, le persone menzionate nel comma precedente, ove a termini della legge italiana, indipendentemente dalle circostanze di fatto sopra previste, non siano da ritenere munite di altra cittadinanza, saranno in Italia considerate senz'altro cittadini italiani.

Alle persone stesse, mentre sono soggette alla sovranità della Santa Sede, saranno applicabili nel territorio della Repubblica italiana, anche nelle materie in cui deve essere osservata la legge personale (quando non siano regolate da norme emanate dalla Santa Sede), quelle della legislazione italiana, e, ove si tratti di persona che sia da ritenere munita di altra cittadinanza, quelle dello Stato cui essa appartiene.

Art. 10.

I dignitari della Chiesa e le persone appartenenti alla Corte Pontificia, che verranno indicati in un elenco da concordarsi fra le Alte Parti contraenti, anche quando non fossero cittadini del Vaticano, saranno sempre ed in ogni caso rispetto all'Italia esenti dal servizio militare, dalla giuria e da ogni prestazione di carattere personale.

Questa disposizione si applica pure ai funzionari di ruolo dichiarati dalla Santa Sede indispensabili, addetti in modo stabile e con stipendio fisso agli uffici della Santa Sede, nonché ai dicasteri ed agli uffici indicati appresso negli artt. 13, 14, 15 e 16, esistenti fuori della Città del Vaticano. Tali funzionari saranno indicati in altro elenco, da concordarsi come sopra è detto e che annualmente sarà aggiornato dalla Santa Sede.

Gli ecclesiastici che, per ragione di ufficio, partecipano fuori della Città del Vaticano all'emanazione degli atti della Santa Sede, non sono soggetti per cagione di essi a nessun impedimento, investigazione o molestia da parte delle autorità italiane.

Ogni persona straniera investita di ufficio ecclesiastico in Roma gode delle garanzie personali competenti ai cittadini italiani in virtù delle leggi della Repubblica.

Art. 11.

Gli enti centrali della Chiesa Cattolica sono esenti da ogni ingerenza da parte dello Stato italiano (salvo le disposizioni delle leggi italiane concernenti gli acquisti dei corpi morali), nonché dalla conversione nei riguardi dei beni immobili.

Art. 12.

L'Italia riconosce alla Santa Sede il diritto di legazione attivo e passivo secondo le regole generali del diritto internazionale

Gli inviati dei Governi esteri presso la Santa Sede continuano a godere nella Repubblica di tutte le prerogative ed immunità, che spettano agli agenti diplomatici secondo il diritto internazionale, e le loro sedi potranno continuare a rimanere nel territorio italiano godendo delle immunità loro dovute a norma del diritto internazionale, anche se i loro Stati non abbiano rapporti diplomatici con l'Italia.

Resta inteso che l'Italia si impegna a lasciare sempre ed in ogni caso libera la corrispondenza da tutti gli Stati, compresi i belligeranti, alla Santa Sede e viceversa, nonché il libero accesso dei Vescovi di tutto il mondo alla Sede Apostolica.

Le Alte Parti contraenti si impegnano a stabilire fra loro normali rapporti diplomatici, mediante accreditamento di un Ambasciatore italiano presso la Santa Sede e di un Nunzio pontificio presso l'Italia, il quale sarà il decano del Corpo diplomatico, a termini del diritto consuetudinario riconosciuto dal Congresso di Vienna con atto del 9 giugno 1815.

Per effetto della riconosciuta sovranità e senza pregiudizio di quanto è disposto nel successivo art. 19, i diplomatici della Santa Sede ed i corrieri spediti in nome del Sommo Pontefice godono nel territorio italiano, anche in tempo di guerra, dello stesso trattamento dovuto ai diplomatici ed ai corrieri di gabinetto degli altri Governi esteri, secondo le norme del diritto internazionale.

Art. 13.

L'Italia riconosce alla Santa Sede la piena proprietà delle Basiliche patriarcali di San Giovanni in Laterano, di Santa Maria Maggiore e di San Paolo, cogli edifici annessi (allegato II, 1, 2 e 3).

Lo Stato trasferisce alla Santa Sede la libera gestione ed amministrazione della detta Basilica di San Paolo e dell'annesso Monastero, versando altresì alla Santa Sede i capitali corrispondenti alle somme stanziare annualmente nel bilancio del Ministero della pubblica istruzione per la detta Basilica.

Resta del pari inteso che la Santa Sede è libera proprietaria del dipendente edificio di San Callisto presso Santa Maria in Trastevere (allegato II, 9).

Art. 14.

L'Italia riconosce alla Santa Sede la piena proprietà del palazzo pontificio di Castel Gandolfo con tutte le dotazioni, attinenze e dipendenze (allegato II, 4), quali ora si trovano già in possesso della Santa Sede medesima, nonché si obbliga a cederle, parimenti in piena proprietà, effettuandone la consegna entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente Trattato, la Villa Barberini in Castel Gandolfo con tutte le dotazioni attinenze e dipendenze (II, 5).

Per integrare la proprietà degli immobili siti nel lato nord del Colle Gianicolense appartenenti Ala Sacra Congregazione di Propaganda Fide e ad altri Istituti ecclesiastici e prospicienti verso i palazzi vaticani, lo Stato si impegna a trasferire alla Santa Sede od agli enti che saranno da Essa indicati gli immobili di proprietà dello Stato o di terzi esistenti in detta zona. Gli immobili appartenenti alla detta Congregazione e ad altri Istituti e quelli da trasferire sono indicati nell'allegata pianta (allegato II, 12).

L'Italia, infine, trasferisce alla Santa Sede in piena e libera proprietà gli edifici ex-conventuali in Roma annessi alla Basilica dei Santi XII Apostoli ed alle chiese di Sant'Andrea della Valle e di San Carlo ai Catinari, con tutti gli annessi e dipendenze (allegato III, 3, 4 e 5), e da consegnarsi liberi da occupatori entro un anno dall'entrata in vigore del presente Trattato.

Art. 15.

Gli immobili indicati nell'art. 13 e negli alinea primo e secondo dell'art. 14, nonché i palazzi della Dataria, della Cancelleria, di Propaganda Fide in Piazza di Spagna, il palazzo del Sant'Offizio ed adiacenze, quello dei Convertendi (ora Congregazione per la Chiesa Orientale) in piazza Scossacavalli, il palazzo del Vicariato (allegato II, 6, 7, 8, 10 e 11), e gli altri edifici nei quali la Santa Sede in avvenire crederà di sistemare altri suoi Dicasteri, benché facenti parte del territorio dello Stato italiano, godranno delle immunità riconosciute dal diritto internazionale alle sedi degli agenti diplomatici di Stati esteri.

Le stesse immunità si applicano pure nei riguardi delle altre chiese, anche fuori di Roma, durante il tempo in cui vengono nelle medesime, senza essere aperte al pubblico, celebrate funzioni coll'intervento del Sommo Pontefice.

Art. 16.

Gli immobili indicati nei tre articoli precedenti, nonché quelli adibiti a sedi dei seguenti Istituti pontifici, Università Gregoriana, Istituto Biblico, Orientale, Archeologico, Seminario Russo, Collegio Lombardo, i due palazzi di Sant'Apollinare e la Casa degli esercizi per il Clero di San Giovanni e Paolo (allegato III, 1, 1-bis, 2, 6, 7, 8), non saranno mai assoggettati a vincoli o ad espropriazioni per causa di pubblica utilità, se non previo accordo con la Santa Sede, e saranno esenti da tributi sia ordinari chè straordinari tanto verso lo Stato quanto verso qualsiasi altro ente.

E' in facoltà della Santa Sede di dare a tutti i suddetti immobili, indicati nel presente articolo e nei tre articoli precedenti, l'assetto che creda, senza bisogno di autorizzazioni o consensi da parte di autorità governative, provinciali e comunali Italiane, le quali possono all'uopo fare sicuro assegnamento sulle nobili tradizioni artistiche che vanta la Chiesa Cattolica.

Art. 17.

Le retribuzioni, di qualsiasi natura, dovute dalla Santa Sede, dagli altri enti centrali della Chiesa Cattolica e dagli enti gestiti direttamente dalla Santa Sede anche fuori di Roma, a dignità, impiegati e salariati, anche non stabili, saranno nel territorio italiano esenti, a decorrere dal 1° gennaio 1929, da qualsiasi tributo tanto verso lo Stato quanto verso ogni altro ente.

Art. 18.

I tesori d'arte e di scienza esistenti nella Città del Vaticano e nel Palazzo Lateranense rimarranno visibili agli studiosi ed ai visitatori, pur essendo riservata alla Santa Sede piena libertà di regolare l'accesso del pubblico.

Art. 19.

I diplomatici e gli inviati della Santa Sede, i diplomatici e gli inviati dei Governi esteri presso la Santa Sede e i dignitari della Chiesa provenienti dall'estero diretti alla Città del Vaticano e muniti di passaporti degli Stati di provenienza, vistati dai rappresentanti pontifici all'estero, potranno senz'altra formalità accedere alla medesima attraverso il territorio italiano. Altrettanto dicasi per le suddette persone, le quali munite di regolare passaporto pontificio si recheranno dalla Città del Vaticano all'estero.

Art. 20.

Le merci provenienti dall'estero e dirette alla Città del Vaticano, o, fuori della medesima, ad istituzioni od uffici della Santa Sede, saranno sempre ammesse da qualunque punto del confine italiano ed in qualunque porto della Repubblica al transito per il territorio italiano con piena esenzione dai diritti doganali e daziari.

Art. 21.

Tutti i Cardinali godono in Italia degli onori dovuti ai Principi del sangue: quelli residenti in Roma, anche fuori della Città del Vaticano, sono, a tutti gli effetti, cittadini della medesima.

Durante la vacanza della Sede Pontificia, l'Italia provvede in modo speciale a che non sia ostacolato il libero transito ed accesso dei Cardinali attraverso il territorio italiano al Vaticano, e che non si ponga impedimento o limitazione alla libertà personale dei medesimi.

Cura, inoltre, l'Italia che nel suo territorio all'intorno della Città del Vaticano non vengano commessi atti, che comunque possano turbare le adunanze del Conclave.

Le dette norme valgono anche Per i Conclavi che si tenessero fuori della Città del Vaticano, nonché per i Concili presieduti dal Sommo Pontefice o dai suoi Legati e nei riguardi dei Vescovi chiamati a parteciparvi.

Art. 22.

A richiesta della Santa Sede e per delegazione che potrà essere data dalla medesima o nei singoli casi o in modo permanente, l'Italia provvederà nel suo territorio alla punizione dei delitti che venissero commessi nella Città del Vaticano, salvo quando l'autore del delitto si sia rifugiato nel territorio italiano, nel qual caso si procederà senz'altro contro di lui a norma delle leggi italiane.

La Santa Sede consegnerà allo Stato italiano le persone, che si fossero rifugiate nella Città del Vaticano, imputate di atti, commessi nel territorio italiano, che siano ritenuti delittuosi dalle leggi di ambedue gli Stati.

Analogamente si provvederà per le persone imputate di delitti che si fossero rifugiate negli immobili dichiarati immuni nell'art. 15, a meno che i preposti ai detti immobili preferiscano invitare gli agenti italiani ad entrarvi per arrestarle.

Art. 23.

Per l'esecuzione nella Repubblica delle sentenze emanate dai tribunali della Città del Vaticano si applicheranno le norme del diritto internazionale.

Avranno invece senz'altro piena efficacia giuridica, anche a tutti gli effetti civili, in Italia le sentenze ed i provvedimenti emanati da autorità ecclesiastiche ed ufficialmente comunicati alle autorità civili, circa persone ecclesiastiche o religiose e concernenti materie spirituali o disciplinari.

Art. 24.

La Santa Sede, in relazione alla sovranità che Le compete anche nel campo internazionale, dichiara che Essa vuole rimanere e rimarrà estranea alle competizioni temporali fra gli altri Stati ed ai Congressi internazionali indetti per tale oggetto, a meno che le parti contendenti facciano concorde appello alla sua missione di pace, riservandosi in ogni caso di far valere la sua potestà morale e spirituale.

In conseguenza di ciò la Città del Vaticano sarà sempre ed in ogni caso considerata territorio neutrale ed inviolabile.

Art. 25.

Con speciale convenzione sottoscritta unitamente al presente Trattato, la quale costituisce l'Allegato IV al medesimo e ne forma parte integrante, si provvede alla liquidazione dei crediti della Santa Sede verso l'Italia.

Art. 26.

La Santa Sede ritiene che con gli accordi, i quali sono oggi sottoscritti, Le viene assicurato adeguatamente quanto Le occorre per provvedere con la dovuta libertà ed indipendenza al governo pastorale della Diocesi di Roma e della Chiesa Cattolica in Italia e nel mondo; dichiara definitivamente ed irre-

vocabilmente composta e quindi eliminata la « questione romana » e riconosce il Regno d'Italia sotto la dinastia di Casa Savoia con Roma capitale dello Stato italiano.

Alla sua volta l'Italia riconosce lo Stato della Città del Vaticano sotto la sovranità del Sommo Pontefice.

E' abrogata la legge 13 maggio 1871, n. 214, e qualunque altra disposizione contraria al presente Trattato.

Art. 27.

Il presente Trattato, non oltre quattro mesi dalla firma, sarà sottoposto alla ratifica del Sommo Pontefice e del Re d'Italia ed entrerà in vigore all'atto stesso dello scambio delle ratifiche.

Seguono:

Allegato I: Pianta del territorio dello Stato della Città del Vaticano.

Allegato II: Pianta degli immobili. con privilegio di extraterritorialità e con esenzione da espropriazione e da tributi (Tavole XII).

Allegato III: Pianta degli Immobili esenti da espropriazione e da tributi (Tavole VIII).

Allegato IV: Convenzione finanziaria. (Si omettono le piante allegate).

ALLEGATO IV. - CONVENZIONE FINANZIARIA

In nome della Santissima Trinità

Si premette:

Che la Santa Sede e l'Italia, a seguito della stipulazione del Trattato, col quale è stata definitivamente composta la « questione romana », hanno ritenuto necessario regolare con una convenzione distinta, ma formante parte integrante del medesimo, i loro rapporti finanziari;

Che il Sommo Pontefice, considerando da un lato i danni ingenti subiti dalla Sede Apostolica per la perdita del patrimonio di San Pietro, costituito dagli antichi Stati Pontifici, e dei beni degli enti ecclesiastici, e dall'altro i bisogni sempre crescenti della Chiesa pur soltanto nella città di Roma, e tuttavia avendo anche presente la situazione finanziaria dello Stato e le condizioni economiche del popolo italiano specialmente dopo la guerra, ha ritenuto di limitare allo stretto necessario la richiesta di indennizzo, domandando una somma, parte in contanti e parte in consolidato, la quale è in valore di molto inferiore a quella che a tutt'oggi lo Stato avrebbe dovuto sborsare alla Santa Sede medesima anche solo in esecuzione dell'impegno assunto con la legge 13 maggio 1871;

Che lo Stato italiano, apprezzando i paterni sentimenti del Sommo Pontefice, ha creduto doveroso aderire alla richiesta del pagamento di detta somma;

Le due Alte Parti, rappresentate dai medesimi Plenipotenziari, hanno convenuto:

L'Italia si obbliga a versare, allo scambio delle ratifiche del Trattato, alla Santa Sede la somma di lire 750.000.000 (settecento cinquanta milioni) ed a consegnare contemporaneamente alla medesima tanto consolidato italiano 5 per cento al portatore (col cupone scadente al 30 giugno p.v.) del valore nominale di lire italiane 1.000.000.000 (un miliardo).

La Santa Sede dichiara di accettare quanto sopra a definitiva sistemazione dei suoi rapporti finanziari con l'Italia in dipendenza degli avvenimenti del 1870.

Tutti gli atti da compiere per l'esecuzione del Trattato, della presente Convenzione e del Concordato, saranno esenti da ogni tributo.

Ultima modifica: 15/06/2006

LEGGE 27 MAGGIO 1929, n. 847 (GU n. 133 del 08/06/1929)

Disposizioni per l'applicazione del Concordato dell'11 febbraio 1929 tra la Santa Sede e l'Italia, nella parte relativa al matrimonio. (Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 133 del 8 giugno 1929)

Preambolo

Vittorio Emanuele III

Per grazia di Dio e per volontà della Nazione Re d'Italia Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Capo I. Modificazioni al Titolo V del Libro I del Codice Civile.

Art. 1.

L'età per contrarre matrimonio, indicata nell'art. 55 del codice civile, è ridotta a sedici anni compiuti per l'uomo e a quattordici anni compiuti per la donna.

Art. 2.

Quando concorrano gravi motivi, oltre che dagli impedimenti indicati nell'art. 68 del Codice Civile, può essere altresì accordata dispensa dagli impedimenti indicati negli articoli 57, 60 e 62 del Codice Civile.

La dispensa è accordata dal Re o dalle autorità a ciò delegate.

Art. 3.

L'art. 63 del codice civile è così modificato:

– Il minore non può contrarre matrimonio senza il consenso del genitore che esercita la patria potestà o senza il consenso del tutore.

– Per il matrimonio dei figli naturali legalmente riconosciuti si richiede il consenso del genitore che esercita la tutela e, in mancanza, del tutore.

– Per il matrimonio dei figli naturali non riconosciuti si richiede il consenso del tutore.

– Al matrimonio del figlio adottivo è necessario anche il consenso dell'adottante.

L'art. 67 è così modificato:

– Qualora sia negato il consenso, il matrimonio può, per gravi motivi, essere autorizzato dal Procuratore Generale presso la Corte di Appello.

Art. 4.

Sono abrogati gli articoli 64, 65, 66, l'ultimo comma dell'art. 128 del Codice Civile, e ogni altra disposizione contraria all'art. 3 della presente legge.

Capo II. Disposizioni relative ai matrimoni celebrati davanti i ministri del culto cattolico.

Art. 5.

Il matrimonio celebrato davanti un ministro del culto cattolico, secondo le norme del Diritto Canonico, produce, dal giorno della celebrazione, gli stessi effetti del matrimonio civile, quando sia trascritto nei registri dello stato civile secondo le disposizioni degli articoli 9 e seguenti.

Art. 6.

Le pubblicazioni debbono essere fatte a norma degli articoli 70 e seguenti del Codice Civile e degli articoli 65 e seguenti del R. Decreto 15 novembre 1865, n. 2602, per l'ordinamento dello stato civile.

La richiesta delle pubblicazioni, oltre che dalle persone indicate nell'art. 73 del Codice Civile, deve esser fatta anche dal parroco, davanti al quale il matrimonio sarà celebrato.

Art. 7.

Trascorsi tre giorni successivi alla seconda ovvero all'unica pubblicazione, l'ufficiale dello stato civile, ove non gli sia stata notificata alcuna opposizione e nulla gli consti ostare al matrimonio, rilascia un certificato, in cui dichiara che non risulta l'esistenza di cause, le quali si oppongono alla celebrazione di un matrimonio valido agli effetti civili.

Qualora gli sia stato notificata opposizione a norma dell'art. 89 del codice civile, l'ufficiale dello stato civile non può rilasciare il certificato e deve comunicare al parroco la opposizione.

L'autorità giudiziaria decide sull'opposizione soltanto quando questa sia fondata su alcuna delle cause indicate negli articoli 56 e 61 prima parte del codice civile. In ogni altro caso pronuncia sentenza di non luogo a deliberare.

Art. 8.

Il ministro del culto, davanti al quale è celebrato il matrimonio, deve spiegare agli sposi gli effetti civili del matrimonio, dando lettura degli articoli 130, 131 e 132 del Codice Civile.

L'atto di matrimonio è compilato immediatamente dopo la celebrazione, in doppio originale. Uno di questi viene subito trasmesso all'ufficiale dello stato civile del comune in cui il matrimonio è stato celebrato e, in ogni caso, non oltre cinque giorni dalla celebrazione.

Art. 9.

L'ufficiale dello stato civile, ricevuto l'atto di matrimonio, ne cura la trascrizione nei registri dello stato civile, in modo che risultino le seguenti indicazioni:

Il nome e cognome, l'età e la professione, il luogo di nascita, il domicilio o la residenza degli sposi;

Il nome e cognome, il domicilio o la residenza dei loro genitori;

La data delle eseguite pubblicazioni o il decreto di dispensa;

Il luogo e la data in cui seguì la celebrazione del matrimonio;

Il nome e cognome del parroco o di chi altri per lui abbia assistito alla celebrazione del matrimonio.

L'ufficiale dello stato civile deve dare avviso al procuratore del re nei casi e per gli effetti indicati nell'art. 104 del r. Decreto 15 novembre 1865 per l'ordinamento dello stato civile.

Art. 10.

Se l'atto di matrimonio non sia stato trasmesso in originale, ovvero se questo non contenga le indicazioni prescritte dall'art. 9 e la menzione dell'eseguita lettura degli articoli 130, 131 e 132 del Codice Civile prescritta dall'articolo 8, l'ufficiale dello stato civile sospende la trascrizione e rinvia l'atto per la sua regolarizzazione.

Quando l'atto sia regolare, la trascrizione deve essere eseguita entro ventiquattro ore dal ricevimento, e nelle successive ventiquattro ore deve esserne trasmessa notizia al parroco, con l'indicazione della data, in cui è stata effettuata.

Art. 11.

La trascrizione dell'atto riconosciuto regolare deve essere eseguita, quando sia stato rilasciato il certificato di cui all'art. 7, anche se l'ufficiale dello stato civile abbia notizia di qualcuna delle circostanze indicate nell'articolo seguente, ma in tal caso egli deve prontamente informarne il procuratore del re, il quale, ove occorra, provvede a norma dell'art. 16.

Art. 12.

Quando la celebrazione del matrimonio non sia stata preceduta dal rilascio del certificato di cui all'art. 7, si fa egualmente luogo alla trascrizione, tranne nei casi seguenti:

1/a se anche una sola delle persone unite in matrimonio risulti legata da altro matrimonio valido agli effetti civili, da qualunque forma celebrato;

2/a se le persone unite in matrimonio risultino già legate tra loro da matrimonio valido agli effetti civili, in qualunque forma celebrato;

3/a se il matrimonio sia stato contratto da un interdetto per infermità di mente.

Art. 13.

Se la celebrazione del matrimonio non sia stata preceduta dalle pubblicazioni o dalla dispensa, la trascrizione può aver luogo soltanto dopo l'accertamento che non esiste alcuna delle circostanze indicate nel precedente art. 12.

A questo scopo l'ufficiale dello stato civile, oltre a richiedere i documenti occorrenti e a fare indagini che riterrà opportune, affigge alla porta della casa comunale avviso della celebrazione del matrimonio da trascrivere, con l'indicazione delle generalità degli sposi, della data, del luogo di celebrazione e del ministro del culto davanti al quale è avvenuta.

L'avviso resterà affisso per dieci giorni consecutivi, durante i quali possono opporsi alla trascrizione del matrimonio per una delle cause indicate nel precedente art. 12, coloro che, a norma del codice civile, avrebbero potuto fare opposizione al matrimonio.

L'opposizione sospende la trascrizione ed è regolata, dalle disposizioni degli articoli 89 e seguenti del codice civile, in quanto applicabili.

Art. 14.

La trascrizione dell'atto di matrimonio che per qualsiasi causa sia stata omessa può essere richiesta in ogni tempo da chiunque vi abbia interesse, quando le condizioni stabilite dalla legge sussistevano al momento della celebrazione del matrimonio e non siano venute meno successivamente.

La trascrizione può essere richiesta anche nel caso preveduto nel n. 3 dell'art. 12, se la coabitazione continuò per tre mesi dopo revocata l'interdizione.

Qualora la trascrizione sia richiesta trascorsi i cinque giorni dalla celebrazione, essa non pregiudica i diritti legittimamente acquisiti dai terzi.

Art. 15.

Se l'ufficiale dello stato civile non creda di poter procedere alla trascrizione, si osserva la disposizione dell'art. 75 del Codice Civile.

Art. 16.

La trascrizione del matrimonio può essere impugnata per una delle cause menzionate nell'art. 12 della presente legge.

A tali impugnazioni si applicano le disposizioni degli articoli 104, 112, 113 e 114 del Codice Civile.

Art. 17.

La sentenza del tribunale ecclesiastico, che pronuncia la nullità del matrimonio, o il provvedimento, col quale è accordata la dispensa dal matrimonio rato e non consumato, dopo che sia intervenuto il decreto del Supremo Tribunale della Segnatura, preveduto dall'art. 34 del Concordato dell'11 febbraio 1929, fra l'Italia e la Santa Sede, sono presentati in forma autentica alla Corte di Appello della circoscrizione a cui appartiene il comune, presso il quale fu trascritto l'atto di celebrazione del matrimonio.

La Corte di Appello, con ordinanza pronunciata in camera di consiglio, rende esecutiva la sentenza o il provvedimento di dispensa del matrimonio celebrato davanti un ministro del culto cattolico e trascritto nel registro dello stato civile e ne ordina l'annotazione a margine dell'atto di matrimonio.

Art. 18.

La disposizione dell'art. 116 del Codice Civile è applicabile anche nel caso di annullamento della trascrizione del matrimonio, e in quello in cui, a sensi del precedente articolo 17, venga resa esecutiva la sentenza che dichiara la nullità del matrimonio celebrato davanti al ministro del culto cattolico.

Art. 19.

Le disposizioni del Codice Civile relative alla separazione dei coniugi restano ferme anche per i matrimoni celebrati davanti un ministro del culto cattolico, quando siano stati trascritti.

La pendenza del giudizio di nullità davanti i tribunali ecclesiastici, può essere richiesta al tribunale civile la separazione temporanea dei coniugi a norma dell'art. 115 del Codice Civile. La domanda può essere proposta dal pubblico ministero, se ambedue i coniugi o uno di essi sia minore di età. La sentenza di separazione, quando sia passata la cosa giudicata, è comunicata all'autorità ecclesiastica.

Capo III. Disposizioni generali e transitorie.

Art. 20.

Agli effetti dell'art. 124 del Codice Civile è parificato alla celebrazione del matrimonio il rilascio del certificato di cui all'art. 7.

Incorre nella multa stabilita nell'art. 124 del Codice Civile l'ufficiale dello stato civile, che ometta di eseguire prontamente la trascrizione dell'atto di matrimonio, quando ricorrano le condizioni previste dalla legge, o che esegua la trascrizione quando questa non sia ammessa.

Art. 21.

La trascrizione del matrimonio celebrato davanti un ministro del culto cattolico anteriormente all'entrata in vigore della presente legge può essere disposta dalla Corte di Appello su ricorso di entrambe le parti, con ordinanza pronunciata in camera di consiglio, dopo di aver accertato che al tempo del matrimonio sussistevano le condizioni richieste dal Codice Civile per contrarre matrimonio, e che posteriormente non si sia verificata alcuna delle circostanze indicate nel precedente art. 12.

Operata la trascrizione, gli effetti civili del matrimonio si producono dal giorno della medesima.

Art. 22.

Nel caso in cui sia stata o venga pronunciata la nullità del matrimonio celebrato davanti un ministro del culto cattolico prima dell'attuazione della presente legge, la sentenza produce il suo effetto anche riguardo al matrimonio civile contratto fra le stesse persone, quando, osservate le formalità di cui all'art. 17 della presente legge, la Corte di Appello, su domanda di una delle parti, abbia accertato che la nullità fu pronunciata per una causa ammessa anche dal Codice Civile.

La dispensa dal matrimonio rato e non consumato, quando siano osservate le formalità di cui al medesimo art. 17, produce, sulla domanda di ambedue le parti, lo scioglimento del matrimonio civile contratto fra le stesse persone prima dell'entrata in vigore della presente legge.

Art. 23.

Nulla è innovato alla delegazione contenuta nell'art. 3 della legge 24 dicembre 1925, n. 2260, anche per le norme relative al matrimonio.

La presente legge andrà in vigore sessanta giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserita nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del

Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 27 maggio 1929

Vittorio Emanuele

Mussolini - Rocco.

Visto, il guardasigilli: Rocco.

LEGGE 27 MAGGIO 1929, n.847

Disposizioni per l'applicazione del Concordato del 11 febbraio 1929 fra la Santa Sede e l'Italia, nella parte relativa al matrimonio

(Pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* 8 giugno 1929, n. 133)

La presente legge cesserà di spiegare ogni effetto dalla data di entrata in vigore della emananda legge di attuazione dell'art. 8 dell'Accordo del 18 febbraio 1984; si veda il relativo disegno di legge, infra, p. 347 s. è fatta salva la disciplina transitoria (dettata dalla lett. c), n. 4, del Protocollo addizionale, infra, p. 245) per i matrimoni celebrati anteriormente all'entrata in vigore dell'Accordo.

(1) Si riproduce il testo dell'art. 34 del concordato del 1929:

art. 34. Lo Stato italiano, volendo ridonare all'istituto del matrimonio, che è base della famiglia, dignità conforme alle tradizioni cattoliche del suo popolo, riconosce al sacramento del matrimonio, disciplinato dal diritto canonico, gli effetti civili.

Le pubblicazioni del matrimonio come sopra saranno effettuate, oltre che nella chiesa parrocchiale, anche nella casa comunale.

Subito dopo la celebrazione il parroco spiegherà ai coniugi gli effetti civili del matrimonio, dando lettura degli articoli del codice civile riguardanti i diritti ed i doveri dei coniugi e redigerà l'atto di matrimonio, del quale entro cinque giorni trasmetterà copia integrale al comune, affinché venga trascritto nei registri dello stato civile.

Le cause concernenti la nullità del matrimonio [e la dispensa dal matrimonio rato e non consumato] sono riservate alla competenza dei tribunali e dei dicasteri ecclesiastici.

[I provvedimenti e] le sentenze relative, quando siano divenute definitive, saranno portate al Supremo Tribunale della Segnatura, il quale controllerà se siano state rispettate le norme del diritto canonico relative alla competenza del giudice, alla citazione ed alla legittima rappresentanza o contumacia delle parti.

[I provvedimenti e] le sentenze relative, quando siano divenute definitive coi relativi decreti del Supremo Tribunale della Segnatura saranno trasmessi alla Corte di appello dello Stato competente per territorio, la quale, con ordinanze emesse in camera di consiglio, li renderà esecutivi agli effetti civili ed ordinerà che siano annotati nei registri dello stato civile a margine dell'atto di matrimonio.

Quanto alle cause di separazione personale, la Santa Sede consente che siano giudicate dall'autorità giudiziaria civile».

CAPO I. Modificazioni al Titolo V del Libro I del Codice Civile.

1-4.....(1).

(1) Abrogati dall'art. 115 disp. trans. c.c. vigente.

CAPO II. Disposizioni relative ai matrimoni celebrati davanti i ministri del culto cattolico.

5. Il matrimonio celebrato davanti un ministro del culto cattolico, secondo le norme del diritto canonico, produce, dal giorno della celebrazione, gli stessi effetti.

6. Le pubblicazioni debbono essere fatte a norma degli artt. 70 e seguenti del codice civile e degli artt. 65 e ss. del R.D. 15 novembre 1865, n. 2602, per l'ordinamento dello stato civile (1).

La richiesta delle pubblicazioni, oltre che dalle persone indicate nell'art. 73 del codice Civile (2), deve esser fatta anche dal parroco, davanti al quale il matrimonio sarà celebrato.

(1) Vedi ora artt. 93 ss. c.c. vigente (infra, p. 628 s.) ed artt. 95 ss. R.D. 9 luglio 1939, n. 1238.

(2) Ora, art. 96 c.c. vigente (infra, p. 629).

7. Trascorsi tre giorni successivi alla seconda ovvero all'unica pubblicazione, l'ufficiale dello stato civile, ove non gli sia stata notificata alcuna opposizione e nulla gli consti ostare al matrimonio, rilascia un certificato, in cui dichiara che non risulta l'esistenza di cause, le quali si oppongano alla celebrazione di un matrimonio valido agli effetti civili.

Qualora gli sia stata notificata opposizione a norma dell'art. 89 del codice civile (1), l'ufficiale dello stato civile non può rilasciare il certificato e deve comunicare al parroco la opposizione.

L'autorità giudiziaria decide sull'opposizione soltanto quando questa sia fondata su alcuna delle cause indicate negli artt. 56 e 61 prima parte del codice civile (2). In ogni altro caso pronuncia sentenza di non luogo a deliberare (3).

(1) Ora, art. 103 c.c. vigente (infra, p. 631 s.).

(2) Ora, artt. 85 e 86 c.c. vigente (infra, p. 626).

(3) La Corte costituzionale con sentenza 24 febbraio-1° marzo 1971, n. 31, ha dichiarato non fondata la questione di legittimità del terzo ed ultimo comma; successivamente, con sentenza 13 gennaio-2 febbraio 1982, n. 16, ha dichiarato l'illegittimità parziale del terzo comma; da ultimo, con ordinanza 30 settembre-8 ottobre 1987, n. 313 ha disposto la restituzione degli atti al giudice a quo perché riesamini la rilevanza della questione alla luce dello jus superveniens (Accordo 18 febbraio 1984, art. 8 e Protocollo addizionale, n. 4). Vedasi infra, p. 676, p. 687, p. 697.

8. Il ministro del culto, davanti al quale è celebrato il matrimonio deve spiegare agli sposi gli effetti civili del matrimonio, dando lettura degli artt. 130, 131 e 132 del codice civile (1).

L'atto di matrimonio è compilato immediatamente dopo la celebrazione, in doppio originale. Uno di

questi viene subito trasmesso all'ufficiale dello stato civile del comune in cui il matrimonio è stato

celebrato e, in ogni caso, non oltre cinque giorni dalla celebrazione.

(1) Ora, artt. 143, 144 e 147 c.c. vigente (infra, p. 638 s.).

9. L'ufficiale dello stato civile, ricevuto l'atto di matrimonio, ne cura la trascrizione nei registri dello stato civile, in modo che risultino le seguenti indicazioni:

il nome e cognome, l'età e la Professione, il luogo di nascita, il domicilio o la residenza degli sposi;

il nome e cognome, il domicilio o la residenza dei loro genitori;

la data delle eseguite pubblicazioni o il decreto di dispensa;

il luogo e la data in cui seguì la celebrazione del matrimonio;

il nome e cognome del parroco o di chi altri per lui abbia assistito alla celebrazione del matrimonio.

L'ufficiale dello stato civile deve dare avviso al procuratore della Repubblica nei casi e per gli effetti indicati nell'art. 104 del R.D. 15 novembre 1865 per l'ordinamento dello stato civile (1).

(1) Ora, art. 132 R.D. 9 luglio 1939, n. 1238.

10. Se l'atto di matrimonio non sia stato trasmesso in originale, ovvero se questo non contenga le indicazioni prescrit-

te dall'art. 9 e la menzione dell'eseguita lettura degli artt. 130, 131 e 132 del codice civile (1) prescritta dall'art. 8, l'ufficiale dello stato civile sospende la trascrizione e rinvia l'atto per la sua regolarizzazione.

Quando l'atto sia regolare, la trascrizione deve essere eseguita entro ventiquattro ore dal ricevimento, e nelle successive ventiquattro ore deve esserne trasmessa notizia al parroco con l'indicazione della data, in cui è stata effettuata.

(1) Ora, art. 143, 144 e 147 c.c. vigente (infra, p. 638 s.).

11. La trascrizione dell'atto riconosciuto regolare deve essere eseguita, quando sia stato rilasciato il certificato di cui all'art. 7, anche se l'ufficiale dello stato civile abbia notizia di qualcuna delle circostanze indicate nell'articolo seguente, ma in tal caso egli deve prontamente informare il procuratore della Repubblica, il quale, ove occorra, provvede a norma dell'art. 16.

12. Quando la celebrazione del matrimonio non sia stata preceduta dal rilascio del certificato di cui all'art. 7, si fa egualmente luogo alla trascrizione, tranne nei casi seguenti:

1) se anche una sola delle persone unite in matrimonio risulti legata da altro matrimonio valido agli effetti civili, in qualunque forma celebrato;

2) se le persone unite in matrimonio risultino già legate tra loro da matrimonio valido agli effetti civili, in qualunque forma celebrato;

3) se il matrimonio sia stato contratto da un interdetto per infermità di mente (1).

(1) La Corte costituzionale con sentenza 13 gennaio-2 febbraio 1982, n. 16, ne ha dichiarato la parziale illegittimità. Vedasi infra, p. 687.

13. Se la celebrazione del matrimonio non sia stata preceduta dalle pubblicazioni o dalla dispensa, la trascrizione può aver luogo soltanto dopo l'accertamento che non esiste alcuna delle circostanze indicate nel precedente art. 12.

A questo scopo l'ufficiale dello stato civile, oltre a richiedere i documenti occorrenti e a fare le indagini che riterrà opportune, affigge alla porta della casa comunale avviso della celebrazione del matrimonio da trascrivere, con l'indicazione delle generalità degli sposi, della data, del luogo di celebrazione e del Ministro del culto avanti al quale è avvenuta.

L'avviso resterà affisso per dieci giorni consecutivi, durante i quali possono opporsi alla trascrizione del matrimonio, o, per una delle cause indicate nel precedente art. 12, coloro che, a norma del codice civile, avrebbero potuto fare opposizione al matrimonio.

L'opposizione sospende la trascrizione ed è regolata dalle disposizioni degli artt. 89 e seguenti del codice civile civ. (1), in quanto applicabili.

(1) Ora, artt. 102 s. c.c. vigente (infra, p. 631 s.).

14. La trascrizione dell'atto di matrimonio che per qualsiasi causa sia stata omessa può essere richiesta in ogni tempo da chiunque vi abbia interesse, quando le condizioni stabilite dalla legge sussistevano al momento della celebrazione del matrimonio e non siano venute meno successivamente.

La trascrizione può essere richiesta anche nel caso preveduto nel n. 3 dell'art. 12, se la coabitazione continuò per tre mesi (1) dopo revocata l'interdizione.

Qualora la trascrizione sia richiesta trascorsi i cinque giorni dalla celebrazione, essa non pregiudica i diritti legittimamente acquisiti dai terzi.

(1) Ora un anno, a norma dell'art. 119 c.c. vigente (infra, p. 633).

15. Se l'ufficiale dello stato civile non creda di poter procedere alla trascrizione, si osserva la disposizione dell'art. 75 del codice civile

(1) Ora, art. 98 c.c. vigente (infra, p. 630).

16. La trascrizione del matrimonio può essere impugnata per una delle cause menzionate nell'art. 12 della presente legge.

A tali impugnazioni si applicano le disposizioni degli artt. 104, 112, 113 e 114 del codice civile (1).

(1) Ora, artt. 117, 119, 124 e 125 c.c. vigente (infra, p. 632 s.). Con sentenza 24 febbraio-1° marzo 1971, n. 32, la Corte costituzionale ne ha dichiarato la parziale illegittimità. Vedasi infra, p. 677.

17. La sentenza del tribunale ecclesiastico, che pronuncia la nullità del matrimonio, [o il provvedimento, col quale è accordata la dispensa dal matrimonio rato e non consumato], dopo che sia intervenuto il decreto del Supremo Tribunale della Segnatura, preveduto dall'art. 34 del Concordato dell'11 febbraio 1929, fra l'Italia e la Santa Sede, sono presentati in forma autentica alla Corte di appello della circoscrizione a cui appartiene il comune, presso il quale fu trascritto l'atto di celebrazione del matrimonio.

La Corte di appello, con ordinanza pronunciata in camera di consiglio, rende esecutiva la sentenza [o il provvedimento di dispensa dal matrimonio celebrato davanti un ministro del culto cattolico e trascritto nel registro dello stato civile] e ne ordina la annotazione a margine dell'atto di matrimonio (1).

(1) La Corte costituzionale con sentenza 22 gennaio-2 febbraio 1982, n. 18, ne ha dichiarato la parziale illegittimità (infra, p. 688 s.). Si vedano, inoltre, le pronunzie n. 34 del 1971, n. 176 del 1973, n. 169 del 1974, n. 1 e n. 2 del 1977, n. 17 e n. 138 del 1982, infra, rispettivamente alle pp. 677, 679 s., 680, 683, 684, 687 s., 690 s.).

Con riguardo all'ultimo comma, si vedano l'articolo unico della legge 10 febbraio 1982, n. 34, per la modifica delle annotazioni da riportare negli estratti per riassunto degli atti di nascita, nonché la legge 12 giugno 1930, n. 826, in materia di esenzioni fiscali degli atti del procedimento.

18. La disposizione dell'art. 116 del codice civile (1) è applicabile anche nel caso di annullamento della trascrizione del matrimonio, e in quello in cui, a sensi del precedente art. 17, venga resa esecutiva la sentenza che dichiara la nullità del matrimonio celebrato davanti al ministro del culto cattolico.

(1) Ora, art. 128 c.c. vigente (infra, p. 635 s.).

19. Le disposizioni del codice civile relative alla separazione dei coniugi restano ferme anche per i matrimoni celebrati davanti un ministro del culto cattolico, quando siano stati trascritti.

In pendenza del giudizio di nullità davanti i tribunali ecclesiastici, può essere richiesta al tribunale civile la separazione temporanea dei coniugi a norma dell'art. 115 del codice civile (1). La domanda può essere proposta dal pubblico ministero, se ambedue i coniugi o uno di essi sia minore di età. La sentenza di separazione, quando sia passata in cosa giudicata, è comunicata all'autorità ecclesiastica.

(1) Ora, art. 126 c.c. vigente (infra, p. 635).

CAPO III. Disposizioni generali e transitorie.

20. Agli effetti dell'art. 124 del codice civile (1) è parificato alla celebrazione del matrimonio il rilascio del certificato di cui all'art. 7.

Incorre nella multa stabilita nell'art. 124 del codice civile (1) l'ufficiale dello stato civile, che ometta di eseguire prontamente la trascrizione dell'atto di matrimonio, quando ricorrano le condizioni previste dalla legge, o che esegua la trascrizione quando questa non sia ammessa.

(1) Ora, artt. 136 e 137 c.c. vigente (infra, p. 637).

21. La trascrizione del matrimonio celebrato davanti un ministro del culto cattolico anteriormente all'entrata in vigore della presente legge può essere disposta dalla Corte di appello su ricorso di entrambe le parti, con ordinanza pronunciata in camera di consiglio, dopo di aver accertato che al tempo del matrimonio sussistevano le condizioni richieste dal codice civile per contrarre matrimonio, e che posteriormente non siasi

verificata alcuna delle circostanze indicate nel precedente art. 12.

Operata la trascrizione, gli effetti civili del matrimonio si producono dal giorno della medesima (1).

(1) Si veda la legge 12 giugno 1930, n. 826.

22. Nel caso, in cui sia stata o venga pronunciata la nullità del matrimonio celebrato davanti un ministro del culto cattolico prima dell'attuazione della presente legge, la sentenza produce il suo effetto anche riguardo al matrimonio civile contratto fra le stesse persone, quando, osservate le formalità di cui all'art. 17 della presente legge, la Corte di appello, su domanda di una delle parti, abbia accertato che la nullità fu pronunciata per una causa ammessa anche nel codice civile (1).

[La dispensa dal matrimonio rato e non consumato, quando siano osservate le formalità di cui al medesimo art. 17, produce, sulla domanda di ambedue le Parti, lo scioglimento del matrimonio civile contratto fra le stesse persone prima dell'entrata in vigore della presente legge].

(1) Si veda la legge 12 giugno 1930, n. 826.

23. Nulla è innovato alla delegazione contenuta nell'art. 3 della legge 24 dicembre 1925, n. 2260, anche per le norme relative al matrimonio.

LEGGE 27 MAGGIO 1929, n. 848 (GU n. 133 del 08/06/1929)

Disposizioni sugli enti ecclesiastici e sulle amministrazioni civili dei patrimoni destinati a fini di culto. (Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 133 del 8 giugno 1929)

Preambolo

Vittorio Emanuele III

Per grazia di Dio e per volontà della Nazione Re d'Italia
Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Capo I. Norme circa le nomine a uffici e benefici ecclesiastici.

Art. 1.

Qualora il ministro per la giustizia e gli affari di culto ritenga che ragioni di carattere politico ostino alla nomina di un arcivescovo o di un vescovo o di un coadiutore arcivescovile o vescovile con diritto di futura successione, sottopone il caso al Consiglio dei Ministri e quindi fa riservatamente le opportune comunicazioni all'autorità ecclesiastica, indicando tali ragioni, allo scopo di ottenere altra designazione, sulla quale sia possibile raggiungere l'accordo, ai termini dell'art. 19 del Concordato fra lo Stato italiano e la Santa Sede.

Art. 2.

Le nomine degli ecclesiastici investiti di benefici aventi cura d'anime e dei loro coadiutori con diritto di futura successione hanno corso e sono produttive di tutti gli effetti civili, quando, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della nomina, il procuratore generale della Corte di Appello non abbia fatto alcuna osservazione in contrario. Qualora il procuratore generale ritenga che gravi ragioni anche soltanto relative all'esercizio del ministero pastorale in una determinata residenza, si oppongano alla nomina, le comunica riservatamente all'ordinario diocesano, e, in pari tempo, ne informa il ministro per la giustizia e gli affari di culto. Con ciò rimane sospeso il corso della nomina ecclesiastica sino alla risoluzione del dissenso.

Il ministro per la giustizia e gli affari di culto, tenute presenti le eventuali osservazioni dell'autorità ecclesiastica, decide sul mantenimento o meno dell'opposizione.

Ove ritenga fondate le ragioni di opposizione, promuove per la definizione della vertenza, gli opportuni accordi con la Santa Sede, restando riservato all'autorità ecclesiastica l'esercizio della facoltà deferitale dell'art. 21, terzo comma del Concordato.

Art. 3.

Per la nomina dell'ordinario militare la superiore autorità ecclesiastica designa, in via confidenziale, al ministro per la giustizia e gli affari di culto il nome dell'ecclesiastico sul quale potrebbe farsi cadere la scelta.

Qualora il Governo italiano non creda di poter nominare la persona designata, ne dà notizia, a mezzo del ministro per la giustizia e gli affari di culto, all'autorità ecclesiastica ai fini di altra designazione.

Raggiunto l'accordo, la nomina, da parte del Governo italiano, è fatta con decreto reale su proposta del capo del Governo, di concerto con i ministri per la giustizia e gli affari di culto, per la guerra, per la marina e per l'aeronautica.

Nello stesso modo si procede per la nomina del vicario e degli ispettori.

Capo II. Riconoscimento agli effetti civili degli istituti ecclesiastici e degli enti di culto.

Art. 4.

Gli istituti ecclesiastici di qualsiasi natura e gli enti di culto possono essere riconosciuti agli effetti civili con regio decreto, udito il parere del Consiglio di Stato.

Tale riconoscimento importa la capacità di acquistare e di possedere.

Parimenti con regio decreto, udito il parere del Consiglio di Stato, deve essere riconosciuto agli effetti civili ogni mutamento sostanziale nel fine, nella destinazione dei beni e nel modo di esistenza degli istituti e degli enti suddetti.

Trattandosi di enti ecclesiastici, per i quali lo stato è tenuto ad integrare la deficienza dei redditi, tale riconoscimento è necessario altresì per la imposizione, di pensioni anche temporanee.

Art. 5.

Gli istituti ecclesiastici, civilmente riconosciuti, in quanto esercitino attività di carattere educativo, assistenziale o, comunque, di interesse sociale a favore di laici, sono sottoposti alle leggi civili concernenti tali attività.

Art. 6.

Le Chiese appartenenti agli enti ecclesiastici soppressi, contemplate dall'art. 29, lettera a), del Concordato, saranno consegnate all'autorità ecclesiastica, restando revocate le concessioni attuali delle medesime, in qualunque tempo ed a qualunque titolo disposte.

Nessun indennità è dovuta in tale caso ai concessionari, e ad altri usuarii, neppure per miglioramenti tuttora sussistenti, e nonostante convenzione in contrario. Parimenti nessuna indennità è dovuta dai concessionari e dagli usuarii per eventuali deterioramenti dell'edificio e della suppellettile, dipendenti da omessa manutenzione o da qualunque altra causa non dolosa.

Art. 7.

I quadri, le statue, gli arredi e i mobili inservienti al culto, che si trovano nelle chiese indicate nell'articolo precedente, anche se non siano menzionati nei relativi inventari e nei verbali di consegna ai concessionari, si presumono destinati dai fedeli irrevocabilmente al servizio della chiesa, salva prova in contrario.

L'azione di rivendicazione da parte di privati e di enti diversi dallo stato deve essere esercitata, sotto pena di decadenza, entro due anni dalla pubblicazione della presente legge.

Art. 8.

I comuni e le provincie, a cui siano stati conceduti i fabbricati dei conventi soppressi in virtù dell'art. 20 della legge 7 luglio 1866, n. 3036, o di disposizioni analoghe, e che ne siano ancora proprietari, ne rilasceranno senza indennità una congrua parte, se non sia stata già riservata all'atto della cessione o rilasciata posteriormente, da destinarsi a rettoria della Chiesa annessa, quando questa sia stata conservata al pubblico culto.

Capo III. Autorizzazione per gli acquisti di beni.

Art. 9.

Gli istituti ecclesiastici e gli enti di culto di qualsiasi natura non possono acquistare beni immobili, né accettare donazioni, eredità o legati, senza essere autorizzati.

L'autorizzazione è concessa con regio decreto e, quando si tratti di atto, il cui soggetto sia di valore superiore alle lire trecentomila, deve essere udito il consiglio di stato.

Art. 10.

Mancando l'autorizzazione, di cui all'articolo precedente, gli acquisti e le accettazioni, anche fatti per interposta persona, sono nulli.

La dichiarazione di nullità può essere promossa in ogni tempo dal pubblico ministero e da chiunque vi abbia interesse.

Art. 11.

La domanda del rappresentante dell'ente, diretta ad ottenere l'autorizzazione ad accettare una liberalità, rende irrevocabile la dichiarazione del donante.

Pendente il procedimento per ottenere l'autorizzazione, i rappresentanti dell'ente debbono compiere gli atti che tendono a conservarne i diritti.

Capo IV. Tutela per gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione.

Art. 12.

I rappresentanti legali dei benefici ecclesiastici, contemplati nell'art. 30, secondo capoverso, del Concordato, eccettuate le mense vescovili della diocesi di Roma e suburbicarie, i capitoli e le parrocchie di Roma e delle dette diocesi, non possono compiere atti eccedenti l'ordinaria amministrazione, senza l'autorizzazione governativa, da concedersi, sentita l'autorità ecclesiastica, nelle forme che verranno stabilite nel regolamento.

Art. 13.

Per gli effetti dell'articolo precedente si comprendono fra gli atti e contratti eccedenti la ordinaria amministrazione, oltre le alienazioni propriamente dette, le affrancazioni volontarie di censi e di canoni, i mutui, gli atterramenti di piante di alto fusto, le esazioni e gli impieghi di capitali, le locazioni ultranovennali d'immobili, le liti, sia attive che passive, attinenti alla consistenza patrimoniale degli enti.

Art. 14.

Quando l'investito di un beneficio contemplato nell'articolo 30, secondo capoverso, del Concordato rifiuti o trascuri di compiere qualche atto, che si ritenga vantaggioso per l'ente, e per il quale occorre l'autorizzazione governativa, il ministro per la giustizia e gli affari di culto, presi accordi con l'autori-

tà ecclesiastica, può disporre che altra persona assuma rappresentanza dell'ente, nei limiti e per la definizione di tali atti.

Uguale provvedimento deve adottarsi in caso di conflitto d'interessi fra il beneficiario e l'investito.

Art. 15.

Le Chiese sono giuridicamente rappresentate dall'ordinario diocesano, dal parroco, dal rettore o dal sacerdote che, sotto qualsiasi denominazione o titolo, sia legittimamente ad esse preposto. I medesimi ne tengono anche l'amministrazione, ove non esistano le fabbricerie.

Sotto il nome di fabbriceria si comprendono tutte le amministrazioni le quali, con varie denominazioni, di fabbriche, opere, maramme, cappelle, ecc., provvedono, in forza delle disposizioni vigenti all'amministrazione dei beni delle chiese ed alla manutenzione dei rispettivi edifici.

Ove esistano le fabbricerie, queste provvedono all'amministrazione del patrimonio e dei redditi delle Chiese ed alla manutenzione dei rispettivi edifici, senza alcuna ingerenza nei servizi di culto.

Due o più fabbricerie dello stesso comune possono essere riunite in una sola, conservandosi distinte gestioni per ciascuna chiesa.

Art. 16.

La vigilanza e la tutela sull'amministrazione delle Chiese aventi una fabbriceria sono esercitate dal ministro per la giustizia e gli affari di culto, d'intesa con l'autorità ecclesiastica, nei modi e con le forme stabilite dai regolamenti.

Art. 17.

Le attribuzioni ora spettanti allo stato rispetto alle confraternite rimangono limitate alle confraternite, che non abbiano scopo esclusivo o prevalente di culto, e sono devolute al ministro per la giustizia e gli affari di culto, salva l'ingerenza dell'autorità ecclesiastica per quanto concerne gli scopi di culto.

I modi e le forme dell'esercizio di tali attribuzioni sono determinati con regolamento.

Capo V. Amministrazione civile dei patrimoni destinati a fine di culto.

Art. 18.

Gli economati generali ed i subeconomati dei benefici vacanti sono soppressi.

I patrimoni degli economati generali dei benefici vacanti e dei fondi di religione dei territori annessi al Regno in virtù delle leggi 26 settembre 1920, n. 1322, e 19 dicembre 1920, 1778, e del r. Decreto-legge 22 febbraio 1924, n. 211, sono riuniti in un patrimonio unico, che è destinato a sovvenire il clero particolarmente benemerito e bisognoso, a favorire scopi di culto, di beneficenza e di istruzione.

I redditi di tali patrimoni saranno congruamente integrati con appositi stanziamenti nel bilancio del ministero della grazia e giustizia e degli affari di culto.

Art. 19.

L'amministrazione del patrimonio riunito dei soppressi economati generali dei benefici vacanti e dei fondi di religione menzionati nell'articolo precedente, dei patrimoni del fondo per il culto e del fondo speciale per usi di beneficenza e di religione della città di Roma, è concentrata nel ministero della giustizia e degli affari di culto e sarà tenuta con distinta gestione e bilanci separati dall'attuale amministrazione generale del fondo per il culto che, col relativo personale ora in servizio, costituirà una direzione generale del ministero medesimo.

Il suindicato fondo speciale per la città di Roma conserva le proprie finalità ai termini delle leggi vigenti ed ha un proprio consiglio di amministrazione.

Per gli altri patrimoni riuniti vi sarà un unico consiglio di amministrazione, con le attribuzioni che saranno determinate con regolamento.

I componenti dei due consigli suddetti saranno nominati con regio decreto, su proposta del ministro guardasigilli e per metà su designazione dell'autorità ecclesiastica.

Art. 20.

Il bilancio preventivo ed il resoconto annuale per le amministrazioni indicate nell'articolo precedente sono sottoposti all'approvazione del Parlamento, unitamente agli stati di previsione dell'entrata e della spesa e ai consuntivi del ministero della giustizia e degli affari di culto.

Alle amministrazioni stesse sono applicabili le disposizioni che regolano le amministrazioni dello Stato.

Capo VI. Disposizioni generali.

Art. 21.

Per l'esercizio delle funzioni riservate allo Stato in materia di culto è costituito presso ogni procura generale del Re delle Corti di Appello un ufficio per gli affari di culto alla diretta dipendenza del procuratore generale.

Le norme per la costituzione ed il funzionamento di tali uffici saranno stabilite con regio Decreto, su proposta del ministro per la giustizia e gli affari di culto, di concerto con quello per le finanze.

La spesa occorrente per gli uffici suddetti è a carico dello Stato.

Art. 22.

Entro tre anni dalla entrata in vigore della presente legge dovrà essere compilato, a cura degli uffici per gli affari di culto, il registro inventario contenente gli stati patrimoniali degli istituti ecclesiastici e degli enti di culto di qualsiasi natura esistenti nella rispettiva circoscrizione, secondo le norme da stabilirsi nel regolamento.

Il registro inventario deve essere tenuto perfettamente aggiornato, mediante le annotazioni di tutte le variazioni che si verificano nella consistenza patrimoniale dei singoli enti, e che risultino, sia dal raffronto dei verbali di consegna, sia per atti di alienazione o di acquisto.

Art. 23.

Dal giorno successivo all'entrata in vigore del Concordato cessa qualsiasi onere a carico dei soppressi economati generali dei benefici vacanti per assegni o per altre corrisposte a favore degli economi spirituali.

Dalla medesima data cessa, in relazione all'abolizione della sovrana regalia del terzo pensionabile, l'obbligo del soppresso economato generale dei benefici vacanti di palermo di corrispondere le pensioni dal medesimo ora pagate sul fondo del terzo pensionabile inassegnato. Tali pensioni passano a carico delle mense della Sicilia gravate dalla tassa del terzo pensionabile, e sono ripartite fra le medesime, in proporzione della parte inassegnata risultante alla data stessa per ogni mensa.

Art. 24.

Le liquidazioni dei supplementi di congrua e di altri assegni a favore degli ecclesiastici dei territori annessi al regno, che saranno nominati dopo l'entrata in vigore della presente legge, saranno eseguite secondo le disposizioni legislative e regolamentari, vigenti per il clero delle antiche provincie del regno e mantenute in vigore con la presente legge.

Agli ecclesiastici ed agli insegnanti dei seminari teologici dei territori annessi, che, all'attuazione della presente legge, siano in posizione di servizio attivo o di riposo, è conservato il trattamento economico di attività di servizio e di quiescenza stabilito dalle norme del cessato regime austro-ungarico fino ad ora in vigore.

Art. 25.

L'attuale trattamento economico del clero diviene definitivo anche per i miglioramenti che le disposizioni finora emanate considerano come temporanei.

Tutti gli assegni, attualmente dovuti al clero dall'amministrazione generale del fondo per il culto con decorrenza dalla data del riconoscimento civile degli aventi diritto, saranno invece corrisposti dalla data della provvista ecclesiastica.

Con decreto del ministro per le finanze, da emettersi di concerto col ministro per la giustizia e gli affari di culto, saranno determinate, per i relativi stanziamenti in bilancio, le somme, che annualmente il tesoro dello stato dovrà corrispondere al fondo per il culto e al fondo di religione e beneficenza per la città di Roma, per far fronte agli oneri suddetti.

Art. 26.

La quota di concorso, di cui agli articoli 31 della legge 7 luglio 1866, n. 3036, e 20 della legge 15 agosto 1867, numero 3818, è abolita a datare dal 1 luglio 1929.

Per i supplementi di congrua, già approvati alla data di pubblicazione della presente legge, l'eliminazione della quota di concorso dal passivo della relativa liquidazione viene effettuata soltanto in occasione del passaggio del beneficio a nuovo titolare o di altra modificazione della liquidazione consentita dalla legge.

Il tesoro dello Stato corrisponderà all'amministrazione del fondo per il culto un contributo annuo pari all'importo dell'entrata accertata, per quota di concorso, nell'esercizio finanziario 1928-29.

Con decreto del ministro per le finanze sarà provveduto alle occorrenti variazioni nei bilanci del ministero delle finanze e dell'amministrazione del fondo per il culto.

Capo VII. Disposizioni transitorie.

Art. 27.

Le case e le comunità religiose attualmente dotate di personalità giuridica devono regolarizzare la loro rappresentanza, in conformità delle disposizioni del Concordato, con la nomina di rappresentanti aventi la cittadinanza italiana e il domicilio nel regno.

Art. 28.

Ai titolari o reggenti dei subeconomi dei benefici vacanti, soppressi a norma dell'art. 18 della presente legge, può essere concessa una indennità, per una volta tanto, nella misura che sarà stabilita con regio decreto, su proposta del ministro per la giustizia e gli affari di culto di concerto col ministro per le finanze.

Art. 29.

Il personale attualmente in servizio presso l'amministrazione generale del fondo per il culto conserva il proprio ruolo separato, che sarà determinato in modo definitivo con decreto reale su proposta del ministro per la giustizia e gli affari di culto, di concerto con quello per le finanze, in modo che la relativa spesa sia inferiore di un quarto a quella che occorrerebbe per tutto il personale previsto dall'attuale ruolo provvisorio indicato nella tabella n. 19, allegato ii, e 14, allegato iv, del r. Decreto 11 novembre 1923, n. 2395, nonché dall'art. 1 della legge 14 aprile 1927, n. 514.

I posti, che si renderanno vacanti nel ruolo definitivo a cominciare dall'ultimo grado, non saranno coperti e andranno in aumento dei corrispondenti posti del ruolo generale del ministero della giustizia e degli affari di culto.

Art. 30.

Il personale degli uffici per gli affari di culto presso le procure generali delle Corti d'Appello sarà costituito con quello attualmente in servizio presso i regi economati generali dei benefici vacanti.

Ai posti, che, nel primo assetto di tali uffici, non sia possibile ricoprire col personale medesimo, possono essere nominati, anche in deroga alle vigenti norme sull'ordinamento gerarchico e lo stato giuridico del personale statale, previo parere del consiglio di amministrazione, i funzionari che ne facciano domanda entro tre mesi dalla presente legge comunque in servizio presso il ministero della giustizia e degli affari di culto od appartenenti all'amministrazione generale del fondo per il culto, a quella della Santa Casa di Loreto, o alla regia delegazione per l'amministrazione civile delle reali Basiliche Palatine pugliesi, nonché i subeconomi dei benefici vacanti, che cessano dalle loro funzioni.

Ai posti che ancora rimarranno disponibili si provvederà mediante concorsi, ai sensi delle vigenti norme.

Art. 31.

Fino a quando non siano definitivamente costituiti gli uffici per gli affari di culto indicati nell'art. 21, gli attuali economati generali dei benefici vacanti nelle antiche provincie del regno, e le prefetture nei territori annessi eserciteranno provvisoriamente le attribuzioni demandate agli uffici medesimi.

A decorrere dal 1 luglio 1929 alle spese occorrenti per i regi economati su menzionati si provvederà a carico dello Stato, con apposito stanziamento da iscriversi nel bilancio del ministero della giustizia e degli affari di culto.

Sino alla completa attuazione del Concordato, e non oltre un triennio, il ministro per la giustizia e gli affari di culto è autorizzato a trattenere al ministero, con funzioni amministrative, un magistrato di grado non inferiore a consigliere di corte di cassazione o equiparato.

Art. 32.

Con regi decreti, su proposta del ministro per la giustizia e gli affari di culto, di concerto con quello per le finanze, saranno stabilite le norme:

A) Per l'approvazione dei rendiconti consuntivi della fabbricerie, che non fossero stati approvati al momento dell'entrata in vigore della presente legge;

B) Per l'approvazione dei conti giudiziari dei cessati subeconomi dei benefici vacanti non presentati alla corte dei conti alla data di attuazione della presente legge, nonché i conti di chiusura delle gestioni subeconomiche.

Capo VIII. Disposizioni finali.

Art. 33.

È data facoltà al governo del re di provvedere, con regio decreto, all'iscrizione nel bilancio del ministero della giustizia e degli affari di culto, per l'esercizio in corso, dei nuovi stanziamenti necessari per le spese dipendenti dall'esecuzione della presente legge, e a introdurre nei bilanci degli economati generali dei benefici vacanti le variazioni occorrenti per il loro assestamento.

Art. 34.

Il governo del re è altresì autorizzato:

a) A modificare, in quanto occorra, le vigenti disposizioni legislative in materia ecclesiastica, anche per coordinarle con quelle del Trattato con la Santa Sede, del Concordato e della presente legge;

b) Ad emanare tutte le norme per la completa attuazione della presente legge;

c) A riunire in testi unici tanto le disposizioni legislative quanto quelle regolamentari in materia ecclesiastica.

Art. 35.

Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie alla presente legge.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello stato, sia inserita nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

V.2.1.2. LOS ACUERDOS DE VILLA MADAMA DE 18 DE FEBRERO DE 1984 Y NORMATIVA DE DESARROLLO

LEGGE 25 Marzo 1985, n. 121. Ratifica ed esecuzione dell'Accordo, con protocollo addizionale, firmato a Roma il 18 febbraio 1984, che apporta modificazioni al Concordato Lateranense dell'11 febbraio 1929, tra la Repubblica Italiana e la Santa Sede.

Pubblicata in: G.U. N. 85 Suppl. Ord. 10.04.1985.

LEGGE 20 Maggio 1985, n. 206. Ratifica ed esecuzione del protocollo, firmato a Roma il 15 novembre 1984, che approva le norme per la disciplina della materia degli enti e beni ecclesiastici formulate dalla commissione paritetica istituita dall'articolo 7, n. 6, dell'Accordo, con protocollo addizionale, del 18 febbraio 1984 che ha apportato modificazioni al Concordato Lateranense del 1929 tra lo Stato Italiano e la Santa Sede.

Pubblicata in: G.U. N. 123 Suppl. Ord. 27.05.1985.

LEGGE 20 Maggio 1985, n. 222. Disposizioni sugli enti e beni ecclesiastici in Italia e per il sostentamento del clero cattolico in servizio nelle diocesi.

Pubblicata in: G.U. N. 129 Suppl. Ord. 03.06.1985

LEGGE 11 Luglio 1986, n. 390. Disciplina delle concessioni e delle locazioni di beni immobili demaniali e patrimoniali dello Stato in favore di enti o istituti culturali, degli enti pubblici territoriali, delle unità sanitarie locali, di ordini religiosi e degli enti ecclesiastici.

Pubblicata in: G.U. N. 170 24.07.1986

LEGGE 18 luglio 2003, n. 186. Norme sullo stato giuridico degli insegnanti di religione cattolica degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado.

Pubblicata in: G.U. N° 170 24 Luglio 2003

LEGGE 01 Agosto 2003, n. 206. Disposizioni per il riconoscimento della funzione sociale svolta dagli oratori e dagli enti che svolgono attività similari e per la valorizzazione del loro ruolo.

Pubblicata in: G.U. N. 181, 06.08.2003

LEGGE 19 Agosto 2003, n. 244. Ratifica ed esecuzione della convenzione di sicurezza sociale tra la Santa Sede e la Repubblica Italiana, fatta a Città del Vaticano il 16 giugno 2000.

Pubblicata in: G.U. N. 203 02.09.2003

DECRETOS

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 Dicembre 1985, n. 751. Esecuzione dell'intesa tra l'autorità scolastica italiana e la Conferenza Episcopale Italiana per l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche.
Pubblicato in: G.U. N. 299, 20.12.1985

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 Dicembre 1985, n. 792. Riconoscimento come giorni festivi di festività religiose determinate d'intesa tra la Repubblica Italiana e la Santa Sede ai sensi dell'art. 6 dell'accordo, con protocollo addizionale, firmato a Roma il 18 febbraio 1984 e ratificato con legge 25 marzo 1985, n. 121.
Pubblicato in: G.U. N. 306, 31.12.1985

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 giugno 1986, n. 539. Approvazione delle specifiche ed autonome attività educative in ordine all'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche materne.
Pubblicato in: G.U. ?

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 Febbraio 1987, n. 33. Approvazione del Regolamento di esecuzione della legge 20 maggio 1985, n. 222, recante disposizioni sugli enti e beni ecclesiastici in Italia e per il sostentamento del clero cattolico in servizio nelle diocesi.
Pubblicato in: G.U. N. 41, 19.02.1987

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 08 Maggio 1987, n. 204. Approvazione delle «specifiche e autonome attività di insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche elementari».
Pubblicato in: G.U. N. 119, 25.05.1987

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA. 21 luglio 1987, n. 339. Approvazione del programma di insegnamento della religione cattolica nella scuola media pubblica nelle scuole secondarie superiori pubbliche, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte
Pubblicato in: G.U. ?

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 luglio 1987, n. 350. Approvazione del programma di insegnamento della religione cattolica nella scuola media pubblica.
Pubblicato in: G.U. ?

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 Giugno 1990, n. 202. Esecuzione dell'intesa tra l'autorità scolastica italiana e la Conferenza Episcopale Italiana per l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche, che modifica l'intesa del 14 dicembre 1985, resa esecutiva in Italia con Decreto del presidente della Repubblica 16 dicembre 1985, n. 751.
Pubblicato in: G.U. N. 172 25.07.1990

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 Gennaio 1991, n. 92. Esecuzione dell'intesa fra il ministro dell'interno e il presidente della Conferenza Episcopale Italiana, firmata il 21 dicembre 1990, che stabilisce le modalità per assicurare l'assistenza spirituale al personale della polizia di Stato.
Pubblicato in: G.U. N. 68 21.03.1991

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 02 Febbraio 1994, n. 175. Approvazione dell'intesa Italia-Santa Sede per il riconoscimento dei titoli accademici pontifici.
Pubblicato in: G.U. N. 62 16.03.1994

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 Settembre 1996, n. 571. Esecuzione dell'intesa fra il ministro per i beni culturali e ambientali ed il presidente della Conferenza Episcopale Italiana, firmata il 13 settembre 1996, relativa alla tutela dei beni culturali di interesse religioso appartenenti ad enti e istituzioni ecclesiastiche.
Pubblicato in: G.U. N. 262 08.11.1996

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 02 Febbraio 1994, n. 175 Approvazione dell'intesa Italia-Santa Sede per il riconoscimento dei titoli accademici pontifici.
Pubblicato in: G.U. N. 62 16.03.1994

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1 Settembre 1999, n. 337. Regolamento recante modifiche al decreto del presidente della Repubblica 13 febbraio 1998, n. 33, in materia di enti e beni ecclesiastici
Pubblicato in: G.U. N. 230 30.09.1999

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 ottobre 1999, n. 421. Esecuzione dell'intesa sull'assistenza spirituale al personale della polizia di Stato di religione cattolica, firmata il 9 settembre 1999.
Pubblicato in: G.U. N°?

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 maggio 2000, n. 189. Esecuzione dell'intesa fra il ministro per i beni e le attività culturali e il presidente della Conferenza Episcopale Italiana, firmata il 18 aprile 2000.
Pubblicato in: G.U. N°?

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 marzo 2004, n. 121. Approvazione degli obiettivi specifici di apprendimento propri dell'insegnamento della religione cattolica nelle scuole dell'infanzia.
Pubblicato in: G.U. N°?

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 marzo 2004, n. 122. Approvazione degli obiettivi specifici di apprendimento propri dell'insegnamento della religione cattolica nelle scuole primarie.
Pubblicato in: G.U. N°?

DECRETO MINISTERIALE 08 ottobre 2004. Assistenza spirituale al personale della polizia di Stato
Pubblicato in: G.U. N°?

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 OTTOBRE 2004, N. 305. Approvazione di obiettivi specifici di apprendimento propri dell'insegnamento della religione cattolica nelle scuole secondarie di I grado
Pubblicato in: G.U. N°?

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 04 Febbraio 2005, n. 78. Esecuzione dell'intesa tra il ministro per i beni e le attività culturali ed il presidente della Conferenza Episcopale Italiana, firmata il 26 gennaio 2005, relativa alla tutela dei beni culturali di interesse religioso appartenenti a enti e istituzioni ecclesiastiche.
Pubblicato in: G.U. N. 103, 05.05.2005

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 Gennaio 2006, n.39 Approvazione degli obiettivi specifici di apprendimento per l'insegnamento della religione cattolica negli istituti statali e paritari del secondo ciclo.
Pubblicato in: G.U. N. 38 15.02.2006

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI

MINISTRI 30 Gennaio 2006. Ripartizione della quota dell'otto per mille, per l'anno 2005.

Publicato in: G.U. N. 54 06.03.2006

LEGGE 25 marzo 1985, n. 121

Ratifica ed esecuzione dell'accordo, con protocollo addizionale, firmato a Roma il 18 febbraio 1984, che apporta modificazioni al Concordato lateranense dell'11 febbraio 1929, tra la Repubblica italiana e la Santa Sede.

1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'accordo, con protocollo addizionale, firmato a Roma il 18 febbraio 1984, che apporta modificazioni al Concordato lateranense dell'11 febbraio 1929, tra la Repubblica italiana e la Santa Sede.

2. Piena e intera esecuzione e' data all'accordo con protocollo addizionale di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' all'articolo 13, n. 1, dell'accordo stesso.

ACCORDO

**LA SANTA SEDE
E LA REPUBBLICA ITALIANA**

Tenuto conto del processo di trasformazione politica e sociale verificatosi in Italia negli ultimi decenni e degli sviluppi promossi nella Chiesa dal Concilio Vaticano II;

avendo presenti, da parte della Repubblica italiana, i principi sanciti dalla sua Costituzione, e, da parte della Santa Sede, le dichiarazioni del Concilio Ecumenico Vaticano II circa la liberta' religiosa e i rapporti fra la Chiesa e la comunita' politica, nonche' la nuova codificazione del diritto canonico;

considerato inoltre che, in forza del secondo comma dell'articolo 7 della Costituzione della Repubblica italiana, i rapporti tra lo Stato e la Chiesa cattolica sono regolati dai Patti lateranensi, i quali per altro possono essere modificati di comune accordo dalle due Parti senza che cio' richieda procedimenti di revisione costituzionale;

hanno riconosciuto l'opportunita' di addivenire alle seguenti modificazioni consensuali del Concordato lateranense:

Articolo 1.

La Repubblica italiana e la Santa Sede riaffermano che lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani, impegnandosi al pieno rispetto di tale principio nei loro rapporti ed alla reciproca collaborazione per la promozione dell'uomo e il bene del Paese.

Art. 2.

1. La Repubblica italiana riconosce alla Chiesa cattolica la piena liberta' di svolgere la sua missione pastorale, educativa e caritativa, di evangelizzazione e di santificazione. In particolare e' assicurata alla Chiesa la liberta' di organizzazione, di pubblico esercizio del culto, di esercizio del magistero e del ministero spirituale nonche' della giurisdizione in materia ecclesiastica.

2. E' ugualmente assicurata la reciproca liberta' di comunicazione e di corrispondenza fra la Santa Sede, la Conferenza Episcopale Italiana, le Conferenze episcopali regionali, i Vescovi, il clero e i fedeli, cosı' come la liberta' di pubblicazione e diffusione degli atti e documenti relativi alla missione della Chiesa.

3. E' garantita ai cattolici e alle loro associazioni e organizzazioni la piena liberta' di riunione e di manifestazione del pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione.

4. La Repubblica italiana riconosce il particolare significato che Roma, sede vescovile del Sommo Pontefice, ha per la cattolici.

Art. 3.

1. La circoscrizione delle diocesi e delle parrocchie e' liberamente determinata dall'autorita' ecclesiastica. La Santa Sede si impegna a non includere alcuna parte del territorio italiano in una diocesi la cui sede vescovile si trovi nel territorio di altro Stato.

2. La nomina dei titolari di uffici ecclesiastici e' liberamente effettuata dall'autorita' ecclesiastica. Quest'ultima da comunicazione alle competenti autorita' civili della nomina degli Arcivescovi e Vescovi diocesani, dei Coadiutori, degli Abati e Prelati con giurisdizione territoriale, cosı' come dei Parroci e dei titolari degli altri uffici ecclesiastici rilevanti per l'ordinamento dello Stato.

3. Salvo che per la diocesi di Roma e per quelle suburbicarie, non saranno nominati agli uffici di cui al presente articolo, ecclesiastici che non siano cittadini italiani.

Art. 4.

1. I sacerdoti, i diaconi ed i religiosi che hanno emesso i voti hanno facolta' di ottenere, a loro richiesta, di essere esonerati dal servizio militare oppure assegnati al servizio civile sostitutivo.

2. In caso di mobilitazione generale gli ecclesiastici non assegnati alla cura d'anime sono chiamati ad esercitare il ministero religioso fra le truppe, oppure, subordinatamente, assegnati ai servizi sanitari.

3. Gli studenti di teologia, quelli degli ultimi due anni di propedeutica alla teologia ed i novizi degli istituti di vita consacrata e delle societa' di vita apostolica possono usufruire degli stessi rinvii dal servizio militare accordati agli studenti delle universita' italiane.

4. Gli ecclesiastici non sono tenuti a dare a magistrati o ad altra autorita' informazioni su persone o materie di cui siano venuti a conoscenza per ragione del loro ministero.

Art. 5.

1. Gli edifici aperti al culto non possono essere requisiti, occupati, espropriati o demoliti se non per gravi ragioni e previo accordo con la competente autorita' ecclesiastica.

2. Salvo i casi di urgente necessita', la forza pubblica non potra' entrare, per l'esercizio delle sue funzioni, negli edifici aperti al culto, senza averne dato previo avviso all'autorita' ecclesiastica.

3. L'autorita' civile terra' conto delle esigenze religiose delle popolazioni, fatte presenti dalla competente autorita' ecclesiastica, per quanto concerne la costruzione di nuovi edifici di culto cattolico e delle pertinenti opere parrocchiali.

Art. 6.

La Repubblica italiana riconosce come giorni festivi tutte le domeniche e le altre festivitа' religiose determinate d'intesa fra le Parti.

Art. 7.

1. La Repubblica italiana, richiamandosi al principio enunciato dall'articolo 20 della Costituzione, riafferma che il carattere ecclesiastico e il fine di religione o di culto di una associazione o istituzione non possono essere causa di speciali limitazioni legislative, ne di speciali gravami fiscali per la sua costituzione, capacita' giuridica e ogni forma di attivita'.

2. Ferma restando la personalita' giuridica degli enti ecclesiastici che ne sono attualmente provvisti, la Repubblica italiana, su domanda dell'autorita' ecclesiastica o con il suo assenso, continuera' a riconoscere la personalita' giuridica degli

enti ecclesiastici aventi sede in Italia, eretti o approvati secondo le norme del diritto canonico, i quali abbiano finalità di religione o di culto.

Analogamente si procederà per il riconoscimento agli effetti civili di ogni mutamento sostanziale degli enti medesimi.

3. Agli effetti tributari gli enti ecclesiastici aventi fine di religione o di culto, come pure le attività dirette a tali scopi, sono equiparati a quelli aventi fine di beneficenza o di istruzione.

Le attività diverse da quelle di religione o di culto, svolte dagli enti ecclesiastici, sono soggette, nel rispetto della struttura e della finalità di tali enti, alle leggi dello Stato concernenti tali attività e al regime tributario previsto per le medesime.

4. Gli edifici aperti al culto, le pubblicazioni di atti, le affissioni all'interno o all'ingresso degli edifici di culto o ecclesiastici, e le collette effettuate nei predetti edifici, continueranno ad essere soggetti al regime vigente.

5. L'amministrazione dei beni appartenenti agli enti ecclesiastici è soggetta ai controlli previsti dal diritto canonico. Gli acquisti di questi enti sono però soggetti anche ai controlli previsti dalle leggi italiane per gli acquisti delle persone giuridiche.

6. All'atto della firma del presente Accordo, le Parti istituiscono una Commissione paritetica per la formulazione delle norme da sottoporre alla loro approvazione per la disciplina di tutta la materia degli enti e beni ecclesiastici e per la revisione degli impegni finanziari dello Stato italiano e degli interventi del medesimo nella gestione patrimoniale degli enti ecclesiastici.

In via transitoria e fino all'entrata in vigore della nuova disciplina restano applicabili gli articoli 17, comma terzo, 18, 27, 29 e 30 del precedente testo concordatario.

Art. 8.

1. Sono riconosciuti gli effetti civili ai matrimoni contratti secondo le norme del diritto canonico, a condizione che l'atto relativo sia trascritto nei registri dello stato civile, previa pubblicazioni nella casa comunale. Subito dopo la celebrazione, il parroco o il suo delegato spiegherà ai contraenti gli effetti civili del matrimonio, dando lettura degli articoli del codice civile riguardanti i diritti e i doveri dei coniugi, e redigerà quindi, in doppio originale, l'atto di matrimonio, nel quale potranno essere inserite le dichiarazioni dei coniugi consentite secondo la legge civile.

La Santa Sede prende atto che la trascrizione non potrà avere luogo:

- a) quando gli sposi non rispondano ai requisiti della legge civile circa l'età richiesta per la celebrazione;
- b) quando sussiste fra gli sposi un impedimento che la legge civile considera inderogabile.

La trascrizione è tuttavia ammessa quando, secondo la legge civile, l'azione di nullità o di annullamento non potrebbe essere più proposta.

La richiesta di trascrizione è fatta, per iscritto, dal parroco del luogo dove il matrimonio è stato celebrato, non oltre i cinque giorni dalla celebrazione. L'ufficiale dello stato civile, ove sussistano le condizioni per la trascrizione, la effettua entro ventiquattro ore dal ricevimento dell'atto e ne dà notizia al parroco.

Il matrimonio ha effetti civili dal momento della celebrazione, anche se l'ufficiale dello stato civile, per qualsiasi ragione, abbia effettuato la trascrizione oltre il termine prescritto.

La trascrizione può essere effettuata anche posteriormente su richiesta dei due contraenti, o anche di uno di essi, con la conoscenza e senza l'opposizione dell'altro, sempre che entrambi abbiano conservato ininterrottamente lo stato libero dal momento della celebrazione a quello della richiesta di trascrizione,

e senza pregiudizio dei diritti legittimamente acquisiti dai terzi.

2. Le sentenze di nullità di matrimonio pronunciate dai tribunali ecclesiastici, che siano munite del decreto di esecutività del superiore organo ecclesiastico di controllo, sono, su domanda della parti o di una di esse, dichiarate efficaci nella Repubblica italiana con sentenza della corte d'appello competente, quando questa accerti:

a) che il giudice ecclesiastico era il giudice competente a conoscere della causa in quanto matrimonio celebrato in conformità del presente articolo;

b) che nel procedimento davanti ai tribunali ecclesiastici è stato assicurato alle parti il diritto di agire e di resistere in giudizio in modo non difforme dai principi fondamentali dell'ordinamento italiano;

c) che ricorrono le altre condizioni richieste dalla legislazione italiana per la dichiarazione di efficacia delle sentenze straniere.

La corte d'appello potrà, nella sentenza intesa a rendere esecutiva una sentenza canonica, statuire provvedimenti economici provvisori a favore di uno dei coniugi il cui matrimonio sia stato dichiarato nullo, rimandando le parti al giudice competente per la decisione sulla materia.

3. Nell'accedere al presente regolamento della materia matrimoniale la Santa Sede sente l'esigenza di riaffermare il valore immutato della dottrina cattolica sul matrimonio e la sollecitudine della Chiesa per la dignità ed i valori della famiglia, fondamento della società.

Art. 9.

1. La Repubblica italiana, in conformità al principio della libertà della scuola e dell'insegnamento e nei termini previsti dalla propria Costituzione, garantisce alla Chiesa cattolica il diritto di istituire liberamente scuole di ogni ordine e grado e istituti di educazione.

A tali scuole che ottengano la parità e' assicurata piena libertà, ed ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni delle scuole dello Stato e degli altri enti territoriali anche per quanto concerne l'esame di Stato.

2. La Repubblica italiana, riconoscendo il valore della cultura religiosa e tenendo conto che i principi del cattolicesimo fanno parte del patrimonio storico del popolo italiano, continuerà ad assicurare, nel quadro delle finalità della scuola, l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche non universitarie di ogni ordine e grado.

Nel rispetto della libertà di coscienza e della responsabilità educativa dei genitori, e' garantito a ciascuno il diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi di detto insegnamento.

All'atto dell'iscrizione gli studenti o i loro genitori eserciteranno tale diritto, su richiesta dell'autorità scolastica, senza che la loro scelta possa dar luogo ad alcuna forma di discriminazione.

Art. 10.

1. Gli istituti universitari, i seminari, le accademie, i collegi e gli altri istituti per ecclesiastici e religiosi o per la formazione nelle discipline ecclesiastiche, istituiti secondo il diritto canonico, continueranno a dipendere unicamente dall'autorità ecclesiastica.

2. I titoli accademici in teologia e nelle altre discipline ecclesiastiche, determinate d'accordo tra le Parti, conferiti dalle Facoltà approvate dalla Santa Sede, sono riconosciuti dallo Stato.

Sono parimenti riconosciuti i diplomi conseguiti nelle Scuole vaticane di paleografia, diplomatica e archivistica e di biblioteconomia.

3. Le nomine dei docenti dell'Università Cattolica del Sacro Cuore e dei dipendenti istituti sono subordinate al gradi-

mento, sotto il profilo religioso, della competente autorità ecclesiastica.

Art. 11.

1. La Repubblica italiana assicura che l'appartenenza alle forze armate, alla polizia, o ad altri servizi assimilati, la degenza in ospedali, case di cura o di assistenza pubbliche, la permanenza negli istituti di prevenzione e pena non possono dar luogo ad alcun impedimento nell'esercizio della libertà religiosa e nell'adempimento delle pratiche di culto dei cattolici.

2. L'assistenza spirituale ai medesimi è assicurata da ecclesiastici nominati dalle autorità italiane competenti su designazione dell'autorità ecclesiastica e secondo lo stato giuridico, l'organico e le modalità stabiliti d'intesa fra tali autorità.

Art. 12.

1. La Santa Sede e la Repubblica italiana, nel rispettivo ordine, collaborano per la tutela del patrimonio storico ed artistico.

Al fine di armonizzare l'applicazione della legge italiana con le esigenze di carattere religioso, gli organi competenti delle due Parti concorderanno opportune disposizioni per la salvaguardia, la valorizzazione e il godimento dei beni culturali d'interesse religioso appartenenti ad enti e istituzioni ecclesiastiche.

La conservazione e la consultazione degli archivi d'interesse storico e delle biblioteche dei medesimi enti e istituzioni saranno favorite e agevolate sulla base di intese tra i competenti organi delle due Parti.

2. La Santa Sede conserva la disponibilità delle catacombe cristiane esistenti nel suolo di Roma e nelle altre parti del territorio italiano con l'onere conseguente della custodia, della manutenzione e della conservazione, rinunciando alla disponibilità delle altre catacombe.

Con l'osservanza delle leggi dello Stato e fatti salvi gli eventuali diritti di terzi, la Santa Sede può procedere agli scavi occorrenti ed al trasferimento delle sacre reliquie.

Art. 13.

1. Le disposizioni precedenti costituiscono modificazioni del Concordato lateranense accettate dalle due Parti, ed entreranno in vigore alla data dello scambio degli strumenti di ratifica. Salvo quanto previsto dall'articolo 7, n. 6, le disposizioni del Concordato stesso non riprodotte nel presente testo sono abrogate.

2. Ulteriori materie per le quali si manifesti l'esigenza di collaborazione tra la Chiesa cattolica e lo Stato potranno essere regolate sia con nuovi accordi tra le due Parti sia con intese tra le competenti autorità dello Stato e la Conferenza Episcopale Italiana.

Art. 14.

Se in avvenire sorgessero difficoltà di interpretazione o di applicazione delle disposizioni precedenti, la Santa Sede e la Repubblica italiana affideranno la ricerca di un'amichevole soluzione ad una Commissione paritetica da loro nominata.

Roma, diciotto febbraio millenovecentotantaquattro.
Agostino Card. Casaroli Bettino Craxi

Allegato.

PROTOCOLLO ADDIZIONALE

Al momento della firma dell'Accordo che apporta modificazioni al Concordato lateranense la Santa Sede e la Repubblica italiana, desiderosa di assicurare con opportune precisazioni la migliore applicazione dei Fatti lateranensi e delle convenute modificazioni, e di evitare ogni difficoltà di interpretazione, dichiarano di comune intesa:

1. In relazione all'articolo 1

Si considera non più in vigore il principio, originariamente richiamato dai Patti lateranensi, della religione cattolica come sola religione dello Stato italiano.

2. In relazione all'articolo 4

a) Con riferimento al n. 2, si considerano in cura d'anime gli ordinari, i parroci, i vicari parrocchiali, i rettori di chiese aperte al culto ed i sacerdoti stabilmente addetti ai servizi di assistenza spirituale di cui all'articolo 11.

b) La Repubblica italiana assicura che l'autorità giudiziaria darà comunicazione all'autorità ecclesiastica competente per territorio dei procedimenti penali promossi a carico di ecclesiastici.

c) La Santa Sede prende occasione dalla modificazione del Concordato lateranense per dichiararsi d'accordo, senza pregiudizio dell'ordinamento canonico, con l'interpretazione che lo Stato italiano dà dell'articolo 23, secondo comma, del Trattato lateranense, secondo la quale gli effetti civili delle sentenze e dei provvedimenti emanati da autorità ecclesiastiche, previsti da tale disposizione, vanno intesi in armonia con i diritti costituzionalmente garantiti ai cittadini italiani.

3. In relazione all'articolo 7

a) La Repubblica italiana assicura che resterà escluso l'obbligo per gli enti ecclesiastici di procedere alla conversione di beni immobili, salvo accordi presi di volta in volta tra le competenti autorità governative ed ecclesiastiche, qualora ricorrano particolari ragioni.

b) La Commissione paritetica, di cui al n. 6, dovrà terminare i suoi lavori entro e non oltre sei mesi dalla firma del presente Accordo.

4. In relazione all'articolo 8

a) Ai fini dell'applicazione del n. 1, lettera b), si intendono come impedimenti inderogabili della legge civile:

1) l'essere uno dei contraenti interdetto per infermità di mente;

2) la sussistenza tra gli sposi di altro matrimonio valido agli effetti civili;

3) gli impedimenti derivanti da delitto o da affinità in linea retta.

b) Con riferimento al n. 2, ai fini dell'applicazione degli articoli 796 e 797 del codice italiano di procedura civile, si dovrà tener conto della specificità dell'ordinamento canonico dal quale è regolato il vincolo matrimoniale, che in esso ha avuto origine. In particolare:

1) si dovrà tener conto che i richiami fatti dalla legge italiana alla legge del luogo in cui si è svolto il giudizio si intendono fatti al diritto canonico;

2) si considera sentenza passata in giudicato la sentenza che sia divenuta esecutiva secondo il diritto canonico;

3) si intende che in ogni caso non si procederà al riesame del merito.

c) Le disposizioni del n. 2 si applicano anche ai matrimoni celebrati, prima dell'entrata in vigore del presente Accordo, in conformità alle norme dell'articolo 34 del Concordato lateranense e della legge 27 maggio 1929, n. 847, per i quali non sia stato iniziato il procedimento dinanzi all'autorità giudiziaria civile, previsto dalle norme stesse.

5. In relazione all'articolo 9

a) L'insegnamento della religione cattolica nelle scuole indicate al n. 2 è impartito - in conformità alla dottrina della Chiesa e nel rispetto della libertà di coscienza degli alunni - da insegnanti che siano riconosciuti idonei dall'autorità ecclesiastica, nominati, d'intesa con essa, dall'autorità scolastica.

Nelle scuole materne ed elementari detto insegnamento può

essere impartito dall'insegnante di classe, riconosciuto idoneo dall'autorità ecclesiastica, che sia disposto a svolgerlo.

b) Con successiva intesa tra le competenti autorità scolastiche e la Conferenza Episcopale Italiana verranno determinati:

- 1) i programmi dell'insegnamento della religione cattolica per i diversi ordini e gradi delle scuole pubbliche;
- 2) le modalità di organizzazione di tale insegnamento, anche in relazione alla collocazione nel quadro degli orari delle lezioni;
- 3) i criteri per la scelta dei libri di testo;
- 4) i profili della qualificazione professionale degli insegnanti.

c) Le disposizioni di tale articolo non pregiudicano il regime vigente nelle regioni di confine nelle quali la materia è disciplinata da norme particolari.

6. In relazione all'articolo 10

La Repubblica italiana, nell'interpretazione del n. 3 - che non innova l'articolo 38 del Concordato dell'11 febbraio 1929 - si atterrà alla sentenza 195/1972 della Corte costituzionale relativa al medesimo articolo.

7. In relazione all'articolo 13, n. 1

Le Parti procederanno ad opportune consultazioni per l'attuazione, nel rispettivo ordine, delle disposizioni del presente Accordo.

Il presente Protocollo addizionale fa parte integrante dell'Accordo che apporta modificazioni al Concordato lateranense contestualmente firmato tra la Santa Sede e la Repubblica italiana.

Roma, diciotto febbraio millenovecentottantaquattro.
Agostino Card. Casaroli Bettino Craxi

LEGGE 20 maggio 1985, n. 222

Disposizioni sugli enti e beni ecclesiastici in Italia e per il sostentamento del clero cattolico in servizio nelle diocesi.

TITOLO I

Enti ecclesiastici civilmente riconosciuti

Art. 1.

Gli enti costituiti o approvati dall'autorità ecclesiastica, aventi sede in Italia, i quali abbiano fine di religione o di culto, possono essere riconosciuti come persone giuridiche agli effetti civili con decreto del Presidente della Repubblica, udito il parere del Consiglio di Stato.

Art. 2.

Sono considerati aventi fine di religione o di culto gli enti che fanno parte della costituzione gerarchica della Chiesa, gli istituti religiosi e i seminari.

Per altre persone giuridiche canoniche, per le fondazioni e in genere per gli enti ecclesiastici che non abbiano personalità giuridica nell'ordinamento della Chiesa, il fine di religione o di culto è accertato di volta in volta, in conformità alle disposizioni dell'articolo 16.

L'accertamento di cui al comma precedente è diretto a verificare che il fine di religione o di culto sia costitutivo ed essenziale dell'ente, anche se connesso a finalità di carattere caritativo previste dal diritto canonico.

Art. 3.

Il riconoscimento della personalità giuridica è concesso su domanda di chi rappresenta l'ente secondo il diritto canonico, previo assenso dell'autorità ecclesiastica competente, ovvero su domanda di questa.

Art. 4.

Gli enti ecclesiastici che hanno la personalità giuridica nell'ordinamento dello Stato assumono la qualifica di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti.

Art. 5.

Gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti devono iscriversi nel registro delle persone giuridiche.

Nel registro, con le indicazioni prescritte dagli articoli 33 e 34 del codice civile, devono risultare le norme di funzionamento e i poteri degli organi di rappresentanza dell'ente. Agli enti ecclesiastici non può comunque essere fatto, ai fini della registrazione, un trattamento diverso da quello previsto per le persone giuridiche private.

I provvedimenti previsti dagli articoli 19 e 20 delle presenti norme sono trasmessi d'ufficio per l'iscrizione nel registro delle persone giuridiche.

Art. 6.

Gli enti ecclesiastici già riconosciuti devono richiedere l'iscrizione nel registro delle persone giuridiche entro due anni dalla entrata in vigore delle presenti norme.

La Conferenza episcopale italiana deve richiedere l'iscrizione entro il 30 settembre 1986.

Gli Istituti per il sostentamento del clero, le diocesi e le parrocchie devono richiedere l'iscrizione entro il 31 dicembre 1989.

Decorsi tali termini, gli enti ecclesiastici di cui ai commi precedenti potranno concludere negozi giuridici solo previa iscrizione nel registro predetto.

Art. 7.

Gli istituti religiosi e le società di vita apostolica non possono essere riconosciuti se non hanno la sede principale in Italia.

Le province italiane di istituti religiosi e di società di vita apostolica non possono essere riconosciuti se non sono rappresentati, giuridicamente e di fatto, da cittadini italiani aventi il domicilio in Italia. Questa disposizione non si applica alle case generalizie e alle procure degli istituti religiosi e delle società di vita apostolica.

Resta salvo quanto dispone l'articolo 9.

Art. 8.

Gli istituti religiosi di diritto diocesano possono essere riconosciuti soltanto previo assenso della Santa Sede e sempre che sussistano garanzie di stabilità.

Art. 9.

Le società di vita apostolica e le associazioni pubbliche di fedeli possono essere riconosciute soltanto previo assenso della Santa Sede e sempre che non abbiano carattere locale.

Art. 10.

Le associazioni costituite o approvate dall'autorità ecclesiastica non riconoscibili a norma dell'articolo precedente, possono essere riconosciute alle condizioni previste dal codice civile.

Esse restano in tutto regolate dalle leggi civili, salvi la competenza dell'autorità ecclesiastica circa la loro attività di religione o di culto e i poteri della medesima in ordine agli organi statuari.

In ogni caso è applicabile l'articolo 3 delle presenti norme.

Art. 11.

Il riconoscimento delle chiese è ammesso solo se aperte al culto pubblico e non annesse ad altro ente ecclesiastico, e sempre che siano fornite dei mezzi sufficienti per la manutenzione e la officatura.

Art. 12.

Le fondazioni di culto possono essere riconosciute quando risultino la sufficienza dei mezzi per il raggiungimento dei fini e la rispondenza alle esigenze religiose della popolazione.

Art. 13.

La Conferenza episcopale italiana acquista la personalità giuridica civile, quale ente ecclesiastico, con l'entrata in vigore delle presenti norme.

Art. 14.

Dal 1° gennaio 1987, su richiesta dell'autorità ecclesiastica competente, può essere revocato il riconoscimento civile ai capitoli cattedrali o collegiali non più rispondenti a particolari esigenze o tradizioni religiose e culturali della popolazione.

Nuovi capitoli possono essere civilmente riconosciuti solo a seguito di soppressione o fusione di capitoli già esistenti o di revoca del loro riconoscimento civile.

Art. 15.

Gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti possono svolgere attività diverse da quelle di religione o di culto, alle condizioni previste dall'articolo 7, n. 3, secondo comma, dell'accordo del 18 febbraio 1984.

Art. 16.

Agli effetti delle leggi civili si considerano comunque:

a) attività di religione o di culto quelle dirette all'esercizio del culto e alla cura delle anime, alla formazione del clero e dei religiosi, a scopi missionari, alla catechesi, all'educazione cristiana;

b) attività diverse da quelle di religione o di culto quelle di assistenza e beneficenza, istruzione, educazione e cultura e, in ogni caso, le attività commerciali o a scopo di lucro.

Art. 17.

Per gli acquisti degli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti si applicano le disposizioni delle leggi civili relative alle persone giuridiche.

Art. 18.

Ai fini dell'invalidità o inefficacia di negozi giuridici posti in essere da enti ecclesiastici non possono essere opposte a terzi, che non ne fossero a conoscenza, le limitazioni dei poteri di rappresentanza o l'omissione di controlli canonici che non risultino dal codice di diritto canonico o dal registro delle persone giuridiche.

Art. 19.

Ogni mutamento sostanziale nel fine, nella destinazione dei beni e nel modo di esistenza di un ente ecclesiastico civilmente riconosciuto acquista efficacia civile mediante riconoscimento con decreto del Presidente della Repubblica, udito il parere del Consiglio di Stato.

In caso di mutamento che faccia perdere all'ente uno dei requisiti prescritti per il suo riconoscimento può essere revocato il riconoscimento stesso con decreto del Presidente della Repubblica, sentita l'autorità ecclesiastica e udito il parere del Consiglio di Stato.

Art. 20.

La soppressione degli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti e la loro estinzione per altre cause hanno efficacia civile mediante l'iscrizione nel registro delle persone giuridiche del provvedimento dell'autorità ecclesiastica competente che sopprime l'ente o ne dichiara l'avvenuta estinzione.

L'autorità ecclesiastica competente trasmette il provvedimento al Ministro dell'interno che, con proprio decreto, dispone l'iscrizione di cui al primo comma e provvede alla devoluzione dei beni dell'ente soppresso o estinto.

Tale devoluzione avviene secondo quanto prevede il provvedimento ecclesiastico, salvi in ogni caso la volontà dei disponenti, i diritti dei terzi e le disposizioni statutarie, e osservate, in caso di trasferimento ad altro ente, le leggi civili relative agli acquisti delle persone giuridiche.

TITOLO II

Beni ecclesiastici e sostentamento del clero**Art. 21.**

In ogni diocesi viene eretto, entro il 30 settembre 1986, con decreto del Vescovo diocesano, l'Istituto per il sostentamento del clero previsto dal canone 1274 del codice di diritto canonico.

Mediante accordo tra i Vescovi interessati, possono essere costituiti Istituti a carattere interdiocesano, equiparati, ai fini delle presenti norme, a quelli diocesani.

La Conferenza episcopale italiana erige, entro lo stesso termine, l'Istituto centrale per il sostentamento del clero, che ha il fine di integrare le risorse degli Istituti di cui ai commi precedenti.

Art. 22.

L'Istituto centrale e gli altri Istituti per il sostentamento del clero acquistano la personalità giuridica civile dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto del Ministro dell'interno, che conferisce ad essi la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto.

Il decreto è emanato entro sessanta giorni dalla data di ricezione dei relativi provvedimenti canonici.

La procedura di cui ai commi precedenti si applica anche al riconoscimento civile dei decreti canonici di fusione di Istituti diocesani o di separazione di Istituti a carattere interdiocesano emanati entro il 30 settembre 1989.

Art. 23.

Lo statuto di ciascun Istituto per il sostentamento del clero è emanato dal Vescovo diocesano in conformità alle disposizioni della Conferenza episcopale italiana.

In ogni caso, almeno un terzo dei membri del consiglio di amministrazione di ciascun Istituto è composto da rappresentanti designati dal clero diocesano su base elettiva.

Art. 24.

Dal 1° gennaio 1987 ogni Istituto provvede, in conformità allo statuto, ad assicurare, nella misura periodicamente determinata dalla Conferenza episcopale italiana, il congruo e dignitoso sostentamento del clero che svolge servizio in favore della diocesi, salvo quanto previsto dall'articolo 51.

Si intende per servizio svolto in favore della diocesi, ai sensi del canone 1274, paragrafo 1, del codice di diritto canonico, l'esercizio del ministero come definito nelle disposizioni emanate dalla Conferenza episcopale italiana.

I sacerdoti che svolgono tale servizio hanno diritto a ricevere la remunerazione per il proprio sostentamento, nella misura indicata nel primo comma, da parte degli enti di cui agli articoli 33, lettera a) e 34, primo comma, per quanto da ciascuno di essi dovuto.

Art. 25.

La remunerazione di cui agli articoli 24, 33, lettera a) e 34 è equiparata, ai soli fini fiscali, al reddito da lavoro dipendente.

L'Istituto centrale opera, su tale remunerazione, le ritenute fiscali e versa anche, per i sacerdoti che vi siano tenuti, i contributi previdenziali e assistenziali previsti dalle leggi vigenti.

Art. 26.

Gli istituti religiosi, le loro province e case civilmente riconosciuti, possono, per ciascuno dei propri membri che prestando continuamente opera in attività commerciali svolte dall'ente, dedurre, ai fini della determinazione del reddito di impresa, se inerente alla sua produzione e in sostituzione degli altri costi e oneri relativi alla prestazione d'opera, ad eccezione di quelli previdenziali, un importo pari all'ammontare del limite minimo annuo previsto per le pensioni corrisposte dal Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti dell'Istituto nazionale di previdenza sociale (1/b).

Con decreto del Ministro delle finanze è determinata la documentazione necessaria per il riconoscimento di tali deduzioni.

Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano dal periodo di imposta successivo a quello di entrata in vigore delle presenti norme.

Art. 27.

L'Istituto centrale e gli altri Istituti per il sostentamento del clero possono svolgere anche funzioni previdenziali integrative autonome per il clero.

Gli Istituti diocesani destinano, in conformità ad apposite norme statutarie, una quota delle proprie risorse per sovvenire alle necessità che si manifestino nei casi di abbandono della vita ecclesiastica da parte di coloro che non abbiano altre fonti sufficienti di reddito.

Art. 28.

Con il decreto di erezione di ciascun Istituto sono contestualmente estinti la mensa vescovile, i benefici capitolari, parrocchiali, vicariali curati o comunque denominati, esistenti nella diocesi, e i loro patrimoni sono trasferiti di diritto all'Istituto stesso, restando peraltro estinti i diritti attribuiti ai beneficiari dal canone 1473 del codice di diritto canonico del 1917.

Con il decreto predetto o con decreto integrativo sono elencati i benefici estinti a norma del comma precedente.

Il riconoscimento civile dei provvedimenti canonici di cui ai commi precedenti avviene con le modalità e nei termini previsti dall'articolo 22.

L'Istituto succede ai benefici estinti in tutti i rapporti attivi e passivi.

Art. 29.

Con provvedimenti dell'autorità ecclesiastica competente, vengono determinate entro il 30 settembre 1986, la sede e la denominazione delle diocesi e delle parrocchie costituite nell'ordinamento canonico.

Tali enti acquistano la personalità giuridica civile dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto del Ministro dell'interno che conferisce alle singole diocesi e parrocchie la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto.

Il decreto è emanato entro sessanta giorni dalla data di ricezione dei relativi provvedimenti canonici.

Con provvedimenti del Vescovo diocesano gli edifici di culto, gli episcopi, le case canoniche, gli immobili adibiti ad attività educative o caritative o ad altre attività pastorali, i beni destinati interamente all'adempimento di oneri di culto ed ogni altro bene o attività che non fa parte della dote redditizia del beneficio, trasferiti all'Istituto a norma dell'articolo 28, sono individuati e assegnati a diocesi, parrocchie e capitoli non soppressi.

Art. 30.

Con l'acquisto, da parte della parrocchia, della personalità giuridica a norma dell'articolo 29, si estingue, ove esistente, la personalità giuridica della chiesa parrocchiale e il suo patrimonio è trasferito di diritto alla parrocchia, che succede all'ente estinto in tutti i rapporti attivi e passivi.

Con il provvedimento di cui al primo comma dell'articolo 29, l'autorità ecclesiastica competente comunica anche l'elenco delle chiese parrocchiali estinte.

Tali enti perdono la personalità giuridica civile dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto del Ministro dell'interno, che priva le singole chiese parrocchiali della qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto.

Il decreto è emanato entro sessanta giorni dalla data di ricezione dei relativi provvedimenti canonici.

Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche all'estinzione di chiese cattedrali e al trasferimento dei loro patrimoni alle rispettive diocesi qualora la autorità ecclesiastica adotti i relativi provvedimenti canonici.

Art. 31.

Fino al 31 dicembre 1989 i trasferimenti di cui agli artt. 22, terzo comma, 28, 29, 30 e tutti gli atti e adempimenti necessari a norma di legge sono esenti da ogni tributo e onere.

Le trascrizioni e le volture catastali relative ai trasferimenti degli artt. 28 e 30 avvengono sulla base dei decreti ministeriali di cui ai medesimi articoli senza necessità di ulteriori atti o documentazione, salve, per le iscrizioni tavolari, le indicazioni previste dalle leggi vigenti in materia.

Nelle diocesi per il cui territorio vige il catasto con il sistema tavolare, i decreti di cui all'art.28 possono provvedere alla ripartizione dei beni immobili degli enti estinti tra l'Istituto diocesano per il sostentamento del clero e gli altri enti indicati nell'art. 29, ultimo comma, che ad essi succedono.

Analogamente si procede per i trasferimenti di cui agli artt. 55 e 69.

Art. 32.

Le liberalità disposte con atto anteriore all'1 luglio 1987 a favore di un beneficio ecclesiastico sono devolute all'Istituto diocesano per il sostentamento del clero, qualora la successione si apra dopo l'estinzione del beneficio o la donazione non sia stata da questo accettata prima dell'estinzione.

Analogamente le liberalità disposte a favore di una chiesa parrocchiale o cattedrale sono devolute rispettivamente alla parrocchia o diocesi che ad essa succede a norma dell'articolo 30.

Art. 33.

I sacerdoti di cui all'articolo 24 comunicano annualmente all'Istituto diocesano per il sostentamento del clero:

- a) la remunerazione che, secondo le norme stabilite dal Vescovo diocesano, sentito il Consiglio presbiterale, ricevono dagli enti ecclesiastici presso i quali esercitano il ministero;
- b) gli stipendi eventualmente ad essi corrisposti da altri soggetti.

Art. 34.

L'Istituto verifica, per ciascun sacerdote, i dati ricevuti a norma dell'articolo 33. Qualora la somma dei proventi di cui al medesimo articolo non raggiunga la misura determinata dalla Conferenza episcopale italiana a norma dell'articolo 24, primo comma, l'Istituto stabilisce la integrazione spettante, dandone comunicazione all'interessato.

La Conferenza episcopale italiana stabilisce procedure accelerate di composizione o di ricorso contro i provvedimenti dell'Istituto. Tali procedure devono assicurare un'adeguata rap-

presentanza del clero negli organi competenti per la composizione o la definizione dei ricorsi.

Contro le decisioni di tali organi sono ammessi il ricorso gerarchico al Vescovo diocesano e gli ulteriori rimedi previsti dal diritto canonico.

I ricorsi non hanno effetto sospensivo, salvo il disposto del canone 1737, paragrafo 3, del codice di diritto canonico.

Art. 35.

Gli Istituti diocesani per il sostentamento del clero provvedono all'integrazione di cui all'articolo 34 con i redditi del proprio patrimonio.

Qualora tali redditi risultino insufficienti, gli Istituti richiedono all'Istituto centrale la somma residua necessaria ad assicurare ad ogni sacerdote la remunerazione nella misura stabilita.

Parte degli eventuali avanzi di gestione è versata all'Istituto centrale nella misura periodicamente stabilita dalla Conferenza episcopale italiana.

Art. 36.

Per le alienazioni e per gli altri negozi di cui al canone 1295 del codice di diritto canonico, di valore almeno tre volte superiore a quello massimo stabilito dalla Conferenza episcopale italiana ai sensi del canone 1292, paragrafi 1 e 2, l'Istituto diocesano per il sostentamento del clero dovrà produrre alla Santa Sede il parere della Conferenza episcopale italiana ai fini della prescritta autorizzazione.

Art. 37.

L'Istituto per il sostentamento del clero che intende vendere, a soggetti diversi da quelli indicati nel terzo comma, un immobile per un prezzo superiore a lire 1.500 milioni, deve darne, con atto notificato, comunicazione al Prefetto della provincia nella quale è ubicato l'immobile, dichiarando il prezzo e specificando le modalità di pagamento e le altre condizioni essenziali alle quali la vendita dovrebbe essere conclusa.

Entro sei mesi dalla ricezione della proposta, il Prefetto comunica all'Istituto, con atto notificato, se e quale ente tra quelli indicati al successivo comma intende acquistare il bene per le proprie finalità istituzionali, alle condizioni previste nella proposta di vendita, trasmettendo contestualmente copia autentica della deliberazione di acquisto alle medesime condizioni da parte dell'ente pubblico.

Il Prefetto, nel caso di più enti interessati all'acquisto, sceglie secondo il seguente ordine di priorità: Stato, comune, università degli studi, regione, provincia.

Il relativo contratto di vendita è stipulato entro due mesi dalla notifica della comunicazione di cui al secondo comma.

Il pagamento del prezzo, qualora acquirente sia un ente pubblico diverso dallo Stato, deve avvenire entro due mesi dalla stipulazione del contratto, salva diversa pattuizione.

Qualora acquirente sia lo Stato, il prezzo di vendita deve essere pagato, salva diversa pattuizione, nella misura del quaranta per cento entro due mesi dalla data di registrazione del decreto di approvazione del contratto, e, per la parte residua, entro quattro mesi da tale data.

Le somme pagate dall'acquirente oltre tre mesi dalla notificazione di cui al secondo comma, sono rivalutate, salva diversa pattuizione, a norma dell'articolo 38.

Qualora la comunicazione di cui al secondo comma non sia notificata entro il termine di decadenza ivi previsto, l'Istituto può vendere liberamente l'immobile a prezzo non inferiore e a condizioni non diverse rispetto a quelli comunicati al Prefetto.

Il contratto di vendita stipulato in violazione dell'obbligo di cui al primo comma, ovvero per un prezzo inferiore o a condizioni diverse rispetto a quelli comunicati al Prefetto, è nullo.

Le disposizioni precedenti non si applicano quando:

- a) acquirente del bene sia un ente ecclesiastico;
- b) esistano diritti di prelazione, sempre che i soggetti titolari li esercitino.

La comunicazione di cui al primo comma deve essere rinnovata qualora la vendita a soggetti diversi da quelli indicati al terzo comma avvenga dopo tre anni dalla data di notificazione.

Art. 38.

Le somme di cui al primo e settimo comma dell'articolo precedente sono rivalutate in misura pari alla variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati verificatasi:

- a) nel caso del primo comma, tra il mese precedente l'entrata in vigore delle presenti norme e quello di comunicazione della proposta;
- b) nel caso del settimo comma, tra il mese precedente il termine ivi indicato e quello del pagamento.

Art. 39.

L'Istituto centrale per il sostentamento del clero è amministrato da un consiglio composto per almeno un terzo dei suoi membri da rappresentanti designati dal clero secondo modalità che verranno stabilite dalla Conferenza episcopale italiana.

Il presidente e gli altri componenti sono designati dalla Conferenza episcopale italiana.

Art. 40.

Le entrate dell'Istituto centrale per il sostentamento del clero sono costituite principalmente dalle oblazioni versate a norma dell'articolo 46 e dalle somme di cui all'articolo 41, secondo comma.

Art. 41.

La Conferenza episcopale italiana determina annualmente le destinazioni delle somme ricevute ai sensi dell'articolo 47 nell'ambito delle sole finalità previste dall'articolo 48. Le somme che la Conferenza episcopale italiana destina al sostentamento del clero sono trasferite all'Istituto centrale.

Art. 42.

Ogni Istituto per il sostentamento del clero, prima dell'inizio di ciascun esercizio, comunica all'Istituto centrale il proprio stato di previsione, corredato dalla richiesta di integrazione di cui all'articolo 35, secondo comma.

L'Istituto centrale, verificati i dati dello stato di previsione, provvede alle erogazioni necessarie.

Art. 43.

Ogni Istituto per il sostentamento del clero, alla chiusura di ciascun esercizio, invia all'Istituto centrale una relazione consuntiva, nella quale devono essere indicati in particolare i criteri e le modalità di corresponsione ai singoli sacerdoti delle somme ricevute a norma dell'articolo 35.

Art. 44.

La Conferenza episcopale italiana trasmette annualmente all'autorità statale competente un rendiconto relativo alla effettiva utilizzazione delle somme di cui agli articoli 46, 47 e 50, terzo comma, e lo pubblica sull'organo ufficiale della stessa Conferenza.

Tale rendiconto deve comunque precisare:

- a) il numero dei sacerdoti che svolgono servizio in favore delle diocesi;
- b) la somma stabilita dalla Conferenza per il loro dignitoso sostentamento;

c) l'ammontare complessivo delle somme di cui agli articoli 46 e 47 destinate al sostentamento del clero;

d) il numero dei sacerdoti a cui con tali somme è stata assicurata l'intera remunerazione;

e) il numero dei sacerdoti a cui con tali somme è stata assicurata una integrazione;

f) l'ammontare delle ritenute fiscali e dei versamenti previdenziali e assistenziali operati ai sensi dell'articolo 25;

g) gli interventi finanziari dell'Istituto centrale a favore dei singoli Istituti per il sostentamento del clero;

h) gli interventi operati per le altre finalità previste dall'articolo 48.

La Conferenza episcopale italiana provvede a diffondere adeguata informazione sul contenuto di tale rendiconto e sugli scopi ai quali ha destinato le somme di cui all'articolo 47.

Art. 45.

Le disposizioni vigenti in materia di imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili appartenenti ai benefici ecclesiastici si applicano agli immobili appartenenti agli Istituti per il sostentamento del clero.

Art. 46.

A decorrere dal periodo d'imposta 1989 le persone fisiche possono dedurre dal proprio reddito complessivo le erogazioni liberali in denaro, fino all'importo di lire due milioni, a favore dell'Istituto centrale per il sostentamento del clero della Chiesa cattolica italiana.

Le relative modalità sono determinate con decreto del Ministro delle finanze.

Art. 47.

Le somme da corrispondere a far tempo dall'1 gennaio 1987 e sino a tutto il 1989 alla Conferenza episcopale italiana e al Fondo edifici di culto in forza delle presenti norme sono iscritte in appositi capitoli dello stato di previsione del Ministero del tesoro, verso contestuale soppressione del capitolo n. 4493 del medesimo stato di previsione, dei capitoli n. 2001, n. 2002, n. 2031 e n. 2071 dello stato di previsione del Ministero dell'interno, nonché del capitolo n. 7871 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici.

A decorrere dall'anno finanziario 1990 una quota pari all'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, liquidata dagli uffici sulla base delle dichiarazioni annuali, è destinata, in parte, a scopi di interesse sociale o di carattere umanitario a diretta gestione statale e, in parte, a scopi di carattere religioso a diretta gestione della Chiesa cattolica.

Le destinazioni di cui al comma precedente vengono stabilite sulla base delle scelte espresse dai contribuenti in sede di dichiarazione annuale dei redditi. In caso di scelte non espresse da parte dei contribuenti, la destinazione si stabilisce in proporzione alle scelte espresse.

Per gli anni finanziari 1990, 1991 e 1992 lo Stato corrisponde, entro il mese di marzo di ciascun anno, alla Conferenza episcopale italiana, a titolo di anticipo e salvo conguaglio complessivo entro il mese di giugno 1996, una somma pari al contributo alla stessa corrisposto nell'anno 1989, a norma dell'articolo 50.

A decorrere dall'anno finanziario 1993, lo Stato corrisponde annualmente, entro il mese di giugno, alla Conferenza episcopale italiana, a titolo di anticipo e salvo conguaglio entro il mese di gennaio del terzo periodo d'imposta successivo, una somma calcolata sull'importo liquidato dagli uffici sulla base delle dichiarazioni annuali relative al terzo periodo d'imposta precedente con destinazione alla Chiesa cattolica.

Art. 48.

Le quote di cui all'articolo 47, secondo comma, sono utilizzate: dallo Stato per interventi straordinari per fame nel mondo,

calamità naturali, assistenza ai rifugiati, conservazione di beni culturali; dalla Chiesa cattolica per esigenze di culto della popolazione, sostentamento del clero, interventi caritativi a favore della collettività nazionale o di paesi del terzo mondo.

Art. 49.

Al termine di ogni triennio successivo al 1989, una apposita commissione paritetica, nominata dall'autorità governativa e dalla Conferenza episcopale italiana, procede alla revisione dell'importo deducibile di cui all'articolo 46 e alla valutazione del gettito della quota IRPEF di cui all'articolo 47, al fine di predisporre eventuali modifiche.

Art. 50.

I contributi e concorsi nelle spese a favore delle Amministrazioni del Fondo per il culto e del Fondo di beneficenza e religione nella città di Roma di cui al capitolo n. 4493 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1984, gli assegni al personale ecclesiastico ex palatino, le spese concernenti l'inventario degli stati patrimoniali degli istituti ecclesiastici e il contributo per integrare i redditi dei Patrimoni riuniti ex economali destinati a sovvenire il clero particolarmente benemerito e bisognoso e a favorire scopi di culto, di beneficenza e di istruzione, iscritti, rispettivamente, ai capitoli n. 2001, n. 2002, n. 2031 e n. 2071 dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 1984, nonché le spese di concorso dello Stato nella costruzione e ricostruzione di chiese di cui al capitolo n. 7871 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per l'anno finanziario 1984, sono corrisposti, per gli anni a finanziari 1985 e 1986, negli stessi importi risultanti dalle previsioni finali dei predetti capitoli per l'anno 1984, al netto di eventuali riassegnazioni per il pagamento di residui passivi perenti.

Lo stanziamento del suddetto capitolo n. 4493 dello stato di previsione del Ministero del tesoro sarà comunque integrato dell'importo necessario per assicurare negli anni 1985 e 1986 le maggiorazioni conseguenti alle variazioni dell'indennità integrativa speciale, di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324 (2), e successive modificazioni e integrazioni, che si registrano negli anni medesimi.

Per gli anni 1985 e 1986 i suddetti contributi, concorsi, assegni e spese continuano ad essere corrisposti nelle misure di cui al comma precedente, rispettivamente alle Amministrazioni del Fondo per il culto, del Fondo di beneficenza e religione nella città di Roma e dei

Patrimoni riuniti ex economali, nonché al Ministero dei lavori pubblici per la costruzione e la ricostruzione di chiese.

Per ciascuno degli anni 1987, 1988 e 1989 gli stessi contributi, concorsi, assegni e spese, aumentati del 5 per cento, rispetto all'importo dell'anno precedente, sono invece corrisposti alla Conferenza episcopale italiana, ad eccezione della somma di lire 3.500 milioni annui che verrà corrisposta, a decorrere dall'anno 1987, al Fondo edifici di culto di cui all'articolo 55 delle presenti norme.

Le erogazioni alla Conferenza episcopale italiana, da effettuarsi in unica soluzione entro il 20 gennaio di ciascun anno, avvengono secondo modalità che sono determinate con decreto del Ministro del tesoro. Tali modalità devono, comunque, consentire l'adempimento degli obblighi di cui al successivo articolo 51 e il finanziamento dell'attività per il sostentamento del clero dell'Istituto di cui all'articolo 21, terzo comma.

Resta a carico del bilancio dello Stato il pagamento delle residue annualità dei limiti di impegno iscritti, sino a tutto l'anno finanziario 1984, sul capitolo n. 7872 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici.

Art. 51.

Le disposizioni di cui al regio decreto 29 gennaio 1931, n. 227

(3), e successive modifiche e integrazioni, sono abrogate dal 1° gennaio 1985, salvo quanto stabilito nel precedente articolo 50.

Le somme liquidate per l'anno 1984 a titolo di supplemento di congrua, onorari e spese di culto continuano ad essere corrisposte, in favore dei medesimi titolari, nel medesimo ammontare e con il medesimo regime fiscale, previdenziale e assistenziale per il periodo 1° gennaio 1985-31 dicembre 1986, aumentate delle maggiorazioni di cui al primo comma del precedente articolo 50 conseguenti alle variazioni dell'indennità integrativa speciale per gli anni 1985 e 1986. Il pagamento viene effettuato in rate mensili posticipate con cadenza il giorno 25 di ciascun mese e il giorno 20 del mese di dicembre.

L'Ordinario diocesano, in caso di mutamenti della titolarità o di estinzione di uffici ecclesiastici, chiede al Prefetto della provincia competente per territorio la modifica della intestazione dei relativi titoli di spesa in favore di altro sacerdote che svolga servizio per la diocesi.

Per gli anni 1987, 1988 e 1989 la Conferenza episcopale italiana assume, in conformità al titolo II delle presenti norme, tutti gli impegni e oneri ai quali facevano fronte i contributi e concorsi che vengono ad essa corrisposti ai sensi dell'articolo 50, terzo comma; assicurando in particolare la remunerazione dei titolari degli uffici ecclesiastici congruati.

Nei medesimi anni potrà essere avviato il nuovo sistema di sostentamento del clero anche per gli altri sacerdoti che svolgono servizio in favore della diocesi, a norma dell'articolo 24.

Dal 1° gennaio 1990 le disposizioni del titolo II delle presenti norme si applicano, comunque, a tutti i sacerdoti che svolgono servizio in favore della diocesi.

Art. 52.

Lo Stato continua ad esercitare fino al 31 dicembre 1986 la tutela per gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione dei benefici ecclesiastici.

Dall'1 gennaio 1987 e fino al 31 dicembre 1989, i benefici eventualmente ancora esistenti non possono effettuare alienazioni di beni e altri atti eccedenti l'ordinaria amministrazione senza i provvedimenti canonici di autorizzazione. I contratti di vendita devono contenere gli estremi di tale autorizzazione, che determina anche le modalità di reimpiego delle somme ricavate.

Art. 53.

Gli impegni finanziari per la costruzione di edifici di culto cattolico e delle pertinenti opere parrocchiali sono determinati dalle autorità civili competenti secondo le disposizioni delle leggi 22 ottobre 1971, n. 865, e 28 gennaio 1977, n. 10, e successive modificazioni.

Gli edifici di culto e le pertinenti opere parrocchiali di cui al primo comma, costruiti con contributi regionali e comunali, non possono essere sottratti alla loro destinazione, neppure per effetto di alienazione, se non sono decorsi venti anni dalla erogazione del contributo.

Il vincolo è trascritto nei registri immobiliari. Esso può essere estinto prima del compimento del termine, d'intesa tra autorità ecclesiastica e autorità civile erogante, previa restituzione delle somme percepite a titolo di contributo, in proporzione alla riduzione del termine, e con rivalutazione determinata con le modalità di cui all'articolo 38.

Gli atti e i negozi che comportino violazione del vincolo sono nulli.

TITOLO III

Fondo edifici di culto

Art. 54.

Il Fondo per il culto e il Fondo di beneficenza e religione nella città di Roma sono soppressi dall'1 gennaio 1987.

Dalla stessa data sono sopresse anche le Aziende speciali di culto destinate, sotto varie denominazioni, a scopi di culto, di beneficenza e di religione, attualmente gestite dalle Prefetture della Repubblica.

Fino a tale data i predetti Fondi e Aziende continuano ad essere regolati dalle disposizioni vigenti.

Art. 55.

Il patrimonio degli ex economati dei benefici vacanti e dei fondi di religione di cui all'articolo 18 della legge 27 maggio 1929, n. 848, del Fondo per il culto, del Fondo di beneficenza e religione nella città di Roma e delle Aziende speciali di culto, denominate Fondo clero veneto - gestione clero curato, Fondo clero veneto - gestione grande cartella, Azienda speciale di culto della Toscana, Patrimonio ecclesiastico di Grosseto, è riunito dall'1 gennaio, 1987 in patrimonio unico con la denominazione di Fondo edifici di culto.

Il Fondo edifici di culto succede in tutti i rapporti attivi e passivi degli enti, aziende e patrimoni predetti.

Art. 56.

Il Fondo edifici di culto ha personalità giuridica ed è amministrato in base alle norme che regolano le gestioni patrimoniali dello Stato con i privilegi, le esenzioni e le agevolazioni fiscali ad esse riconosciute.

Art. 57.

L'amministrazione del Fondo edifici di culto è affidata al Ministero dell'interno, che la esercita a mezzo della Direzione generale degli affari dei culti e, nell'ambito provinciale, a mezzo dei prefetti.

Il Ministro dell'interno ha la rappresentanza giuridica del Fondo.

Il Ministro è coadiuvato da un consiglio di amministrazione, nominato su sua proposta dal Presidente della Repubblica, e composto da:

- il Presidente, designato dal Ministro dell'interno;
- il Direttore generale degli affari dei culti;
- 2 componenti designati dal Ministro dell'interno;
- 1 componente designato dal Ministro dei lavori pubblici;
- 1 componente designato dal Ministro per i beni culturali e ambientali;
- 3 componenti designati dalla Conferenza episcopale italiana.

Le attribuzioni del consiglio di amministrazione sono determinate con apposito regolamento.

Art. 58.

I proventi del patrimonio del Fondo edifici di culto, integrati nella misura di cui al terzo comma dell'articolo 50, sono utilizzati per la conservazione, il restauro, la tutela e la valorizzazione degli edifici di culto appartenenti al Fondo, nonché per gli altri oneri posti a carico del Fondo stesso.

La progettazione e l'esecuzione delle relative opere edilizie sono affidate, salve le competenze del Ministero per i beni culturali e ambientali, al Ministero dei lavori pubblici.

Art. 59.

Il bilancio preventivo e quello consuntivo del Fondo edifici di culto sono sottoposti all'approvazione del Parlamento in allegato, rispettivamente, allo stato di previsione e al consuntivo del Ministero dell'interno.

Art. 60.

Sono estinti, dal 1° gennaio 1987, i rapporti perpetui reali e personali in forza dei quali il Fondo edifici di culto, quale successore dei Fondi soppressi di cui al precedente articolo 54 e dei patrimoni di cui all'articolo 55, ha diritto di riscuotere canoni enfiteutici, censi, livelli e altre prestazioni in denaro o

in derrate di ammontare non superiore a lire sessantamila annue.

L'equivalente in denaro delle prestazioni in derrate è determinato con i criteri di cui all'articolo 1, secondo comma (7), della legge 22 luglio 1966, n. 607 (7).

Gli uffici percettori chiudono le relative partite contabili, senza oneri per i debitori, dandone comunicazione agli obbligati e agli uffici interessati.

Art. 61.

Il Fondo edifici di culto, con effetto dal 1° gennaio 1987, affranca i canoni enfiteutici perpetui o temporanei la cui spesa grava sui bilanci dei Fondi, delle aziende e dei patrimoni soppressi di cui agli articoli 54 e 55, mediante il pagamento di una somma corrispondente a quindici volte il loro valore.

L'equivalente in denaro delle prestazioni in derrate è determinato con i criteri di cui all'articolo 1, secondo comma, della legge 22 luglio 1966, n. 607 (7).

Art. 62.

I contratti di locazione di immobili siti in Roma, Trento e Trieste a vantaggio del clero officiante, il cui onere grava sui bilanci del Fondo di beneficenza e religione nella città di Roma e dei Patrimoni riuniti ex economali, sono risolti a decorrere dal 1° gennaio 1987, salva la facoltà degli attuali beneficiari di succedere nei relativi contratti assumendone gli oneri.

In tali casi ad essi è liquidata una somma pari a cinque volte il canone annuo corrisposto aumentato del dieci per cento a titolo di contributo per le spese di volturazione e registrazione dei contratti.

Art. 63.

L'affrancazione di tutte le altre prestazioni che gravano sui Fondi, aziende e patrimoni soppressi, di cui agli articoli 54 e 55, sotto qualsiasi forma determinate, si effettua mediante il pagamento di una somma pari a dieci volte la misura delle prestazioni stesse.

Art. 64.

I soggetti, nei cui confronti si procede alle affrancazioni previste dagli articoli precedenti, devono comunicare, entro trenta giorni dalla notifica del relativo provvedimento, l'eventuale rifiuto dell'indennizzo.

In caso di rifiuto si applica il procedimento di cui agli articoli 2 e seguenti della legge 22 luglio 1966, n. 607 (7).

Art. 65.

Il Fondo edifici di culto può alienare gli immobili adibiti ad uso di civile abitazione secondo le norme che disciplinano la gestione dei beni disponibili dello Stato e degli enti ad esso assimilati, investendo il ricavato in deroga all'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2.

TITOLO IV

Disposizioni finali

Art. 66.

Il clero addetto alle chiese della Santa Sindone e di Superga in Torino, del Pantheon e del Sudario in Roma, alle cappelle annesse ai palazzi ex reali di Roma, Torino, Firenze, Napoli, Genova, alla tenuta di San Rossore, all'oratorio entro il palazzo ex reale di Venezia, alle cappelle annesse ai palazzi di dimora e di villeggiatura degli ex sovrani e dell'ex famiglia reale e alle chiese parrocchiali di San Gottardo al palazzo in Milano, di San Francesco di Paola in Napoli e di San Pietro in Palermo, è nominato liberamente, secondo il diritto canonico comune, dalla autorità a ecclesiastica competente.

Art. 67.

Al clero di cui all'articolo 66 in servizio al momento della entrata in vigore delle presenti norme viene conservato, a titolo di assegno vitalizio personale, l'emolumento di cui attualmente fruisce, rivalutabile nella stessa misura percentuale prevista per i dipendenti dello Stato dal relativo accordo triennale.

I salariati addetti alla Basilica di San Francesco di Paola in Napoli alla data del 1° luglio 1984, e che continuano nelle proprie mansioni alla data di entrata in vigore delle presenti norme, sono mantenuti in servizio.

Art. 68.

Le chiese, le cappelle e l'oratorio di cui all'articolo 66 continuano ad appartenere agli enti che ne sono attualmente proprietari.

Art. 69.

I patrimoni della Basilica di San Francesco di Paola in Napoli, della cappella di San Pietro nel palazzo ex reale di Palermo e della chiesa di San Gottardo annessa al palazzo ex reale di Milano sono trasferiti, con i relativi oneri, al Fondo edifici di culto.

Art. 70.

Le spese conseguenti all'attuazione degli articoli 67 e 69 gravano sul bilancio del Fondo edifici di culto, eccetto quelle attualmente a carico del bilancio della Presidenza della Repubblica.

Art. 71.

Le confraternite non aventi scopo esclusivo o prevalente di culto continuano ad essere disciplinate dalla legge dello Stato, salva la competenza dell'autorità ecclesiastica per quanto riguarda le attività dirette a scopi di culto.

Per le confraternite esistenti al 7 giugno 1929, per le quali non sia stato ancora emanato il decreto previsto dal primo comma dell'articolo 77 del regolamento approvato con regio decreto 2 dicembre 1929, n. 2262 (9), restano in vigore le disposizioni del medesimo articolo.

Art. 72.

Le fabbricerie esistenti continuano ad essere disciplinate dagli articoli 15 e 16 della legge 27 maggio 1929, n. 848 (10), e dalle altre disposizioni che le riguardano. Gli articoli da 33 a 51 e l'articolo 55 del regolamento approvato con regio decreto 2 dicembre 1929, n. 2262 (11), nonché il regio decreto 26 settembre 1935, numero 2032 (12), e successive modificazioni, restano applicabili fino all'entrata in vigore delle disposizioni per l'attuazione delle presenti norme.

Entro il 31 dicembre 1989, previa intesa tra la Conferenza episcopale italiana e il Ministro dell'interno, con decreto del Presidente della Repubblica, udito il parere del Consiglio di Stato, può essere disposta la soppressione di fabbricerie anche fuori dei casi previsti dalle disposizioni vigenti, ferma restando la destinazione dei beni a norma dell'articolo 1 del regio decreto 26 settembre 1935, n. 2032 (12).

Art. 73.

Le cessioni e ripartizioni previste dall'articolo 27 del Concordato dell'11 febbraio 1929 e dagli articoli 6, 7 e 8 della legge 27 maggio 1929, n. 848 (10), in quanto non siano state ancora eseguite, continuano ad essere disciplinate dalle disposizioni vigenti.

Art. 74.

Sono abrogate, se non espressamente richiamate, le disposizioni della legge 27 maggio 1929, n. 848 (10), e successive

modificazioni, e delle leggi 18 dicembre 1952, n. 2522 (13), 18 aprile 1962, n. 168 (14), e successive modifiche e integrazioni, e le altre disposizioni legislative e regolamentari incompatibili con le presenti norme.

Art. 75.

Le presenti norme entrano in vigore nell'ordinamento dello Stato e in quello della Chiesa con la contestuale pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e negli Acta Apostolicae Sedis.

L'autorità statale e l'autorità ecclesiastica competenti emanano, nei rispettivi ordinamenti, le disposizioni per la loro attuazione.

Per le disposizioni di cui al precedente comma relative al titolo II delle presenti norme, l'autorità competente nell'ordinamento canonico è la Conferenza episcopale italiana.

LEGGE 18 luglio 2003, n. 186. - Norme sullo stato giuridico degli insegnanti di religione cattolica degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado. (G.U. N° 170 24 Luglio 2003)

Articolo 1

Ruoli degli insegnanti di religione cattolica.

1. Ai fini dell'insegnamento della religione cattolica nelle scuole statali di ogni ordine e grado, quale previsto dall'Accordo che apporta modificazioni al Concordato lateranense e relativo Protocollo addizionale, reso esecutivo ai sensi della legge 25 marzo 1985, n. 121, e dall'Intesa tra il Ministro della pubblica istruzione e il Presidente della Conferenza episcopale italiana, resa esecutiva con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1985, n. 751, e successive modificazioni, sono istituiti due distinti ruoli regionali, articolati per ambiti territoriali corrispondenti alle diocesi, del personale docente e corrispondenti ai cicli scolastici previsti dall'ordinamento.

2. Agli insegnanti di religione cattolica inseriti nei ruoli di cui al comma 1 si applicano, salvo quanto stabilito dalla presente legge, le norme di stato giuridico e il trattamento economico previsti dal testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, di seguito denominato «testo unico», e dalla contrattazione collettiva.

3. Nella scuola dell'infanzia e nella scuola elementare l'insegnamento della religione cattolica può essere affidato ai docenti di sezione o di classe riconosciuti idonei dalla competente autorità ecclesiastica, ai sensi del punto 2.6 della Intesa di cui al comma 1, e successive modificazioni, che siano disposti a svolgerlo.

Articolo 2

Dotazioni organiche dei posti per l'insegnamento della religione cattolica.

1. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la funzione pubblica, è stabilita la consistenza della dotazione organica degli insegnanti di religione cattolica, articolata su base regionale, determinata nella misura del 70 per cento dei posti d'insegnamento complessivamente funzionanti.

2. Le dotazioni organiche per l'insegnamento della religione cattolica nella scuola secondaria sono stabilite dal dirigente dell'ufficio scolastico regionale, nell'ambito dell'organico complessivo di ciascuna regione, nella misura del 70 per cento dei posti funzionanti nel territorio di pertinenza di ciascuna diocesi.

3. Le dotazioni organiche per l'insegnamento della religione

cattolica nella scuola dell'infanzia e nella scuola elementare sono stabilite dal dirigente dell'ufficio scolastico regionale, nell'ambito dell'organico complessivo di ciascuna regione, nella misura del 70 per cento dei posti funzionanti nel territorio di pertinenza di ciascuna diocesi, tenuto conto di quanto previsto all'articolo 1, comma 3. In sede di prima applicazione della presente legge, le predette dotazioni organiche sono stabilite nella misura del 70 per cento dei posti funzionanti nell'anno scolastico precedente quello in corso alla data di entrata in vigore della medesima legge.

Articolo 3

Accesso ai ruoli

1. L'accesso ai ruoli di cui all'articolo 1 avviene, previo superamento di concorsi per titoli ed esami, intendendo per titoli quelli previsti al punto 4 dell'Intesa di cui all'articolo 1, comma 1, e successive modificazioni, per i posti annualmente disponibili nelle dotazioni organiche di cui all'articolo 2, commi 2 e 3.

2. I concorsi per titoli ed esami sono indetti su base regionale, con frequenza triennale, dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con possibilità di svolgimento in più sedi decentrate, in relazione al numero dei concorrenti, ai sensi dell'articolo 400, comma 01, del testo unico, e successive modificazioni. Qualora, in ragione dell'esiguo numero dei candidati, si ponga l'esigenza di contenere gli oneri relativi al funzionamento delle commissioni giudicatrici, il Ministero dispone l'aggregazione territoriale dei concorsi, indicando l'ufficio scolastico regionale che deve curare l'espletamento dei concorsi così accorpatisi.

3. I titoli di qualificazione professionale per partecipare ai concorsi sono quelli stabiliti al punto 4 dell'Intesa di cui all'articolo 1, comma 1, e successive modificazioni.

4. Ciascun candidato deve inoltre essere in possesso del riconoscimento di idoneità di cui al numero 5, lettera a), del Protocollo addizionale di cui all'articolo 1, comma 1, rilasciato dall'ordinario diocesano competente per territorio e può concorrere soltanto per i posti disponibili nel territorio di pertinenza della diocesi.

5. Relativamente alle prove di esame, fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 5, comma 2, della presente legge, si applicano le disposizioni dell'articolo 400, comma 6, del testo unico, che prevedono l'accertamento della preparazione culturale generale e didattica come quadro di riferimento complessivo, e con esclusione dei contenuti specifici dell'insegnamento della religione cattolica.

6. Le commissioni giudicatrici dei concorsi per titoli ed esami sono presiedute da un professore universitario o da un dirigente scolastico o da un ispettore tecnico, e composte da due docenti a tempo indeterminato, con almeno cinque anni di anzianità, titolari di insegnamento pertinente con l'accertamento di cui al comma 5. Il presidente e i componenti delle commissioni giudicatrici sono nominati dal dirigente regionale e scelti nell'ambito della regione in cui si svolgono i concorsi.

7. Le commissioni compilano l'elenco di coloro che hanno superato il concorso, valutando, oltre al risultato delle prove, esclusivamente i titoli di cui al comma 3. Il dirigente regionale approva l'elenco ed invia all'ordinario diocesano competente per territorio i nominativi di coloro che si trovano in posizione utile per occupare i posti delle dotazioni organiche di cui all'articolo 2, commi 2 e 3.

Dall'elenco dei docenti che hanno superato il concorso il dirigente regionale attinge per segnalare all'ordinario diocesano i nominativi necessari per coprire i posti che si rendano eventualmente vacanti nelle dotazioni organiche durante il periodo di validità del concorso.

8. L'assunzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato è disposta dal dirigente regionale, d'intesa con l'ordina-

rio diocesano competente per territorio, ai sensi del numero 5, lettera a), del Protocollo addizionale di cui all'articolo 1, comma 1, e del punto 2.5 dell'Intesa di cui al medesimo articolo 1, comma 1, nell'ambito del regime autorizzatorio in materia di assunzioni previsto dall'articolo 39, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.

9. Ai motivi di risoluzione del rapporto di lavoro previsti dalle disposizioni vigenti si aggiunge la revoca dell'idoneità da parte dell'ordinario diocesano competente per territorio divenuta esecutiva a norma dell'ordinamento canonico, purché non si fruisca della mobilità professionale o della diversa utilizzazione o mobilità collettiva, di cui all'articolo 4, comma 3.

10. Per tutti i posti non coperti da insegnanti con contratto di lavoro a tempo indeterminato, si provvede mediante contratti di lavoro a tempo determinato stipulati dai dirigenti scolastici, su indicazione del dirigente regionale, d'intesa con l'ordinario diocesano competente per territorio.

Articolo 4 **Mobilità**

1. Agli insegnanti di religione cattolica inseriti nei ruoli di cui all'articolo 1, comma 1, si applicano le disposizioni vigenti in materia di mobilità professionale nel comparto del personale della scuola limitatamente ai passaggi, per il medesimo insegnamento, da un ciclo ad altro di scuola. Tale mobilità professionale è subordinata all'inclusione nell'elenco di cui all'articolo 3, comma 7, relativo al ciclo di scuola richiesto, al riconoscimento di idoneità rilasciato dall'ordinario diocesano competente per territorio ed all'intesa con il medesimo ordinario.

2. La mobilità territoriale degli insegnanti di religione cattolica è subordinata al possesso del riconoscimento di idoneità rilasciato dall'ordinario diocesano competente per territorio e all'intesa con il medesimo ordinario.

3. L'insegnante di religione cattolica con contratto di lavoro a tempo indeterminato, al quale sia stata revocata l'idoneità, ovvero che si trovi in situazione di esubero a seguito di contrazione dei posti di insegnamento, può fruire della mobilità professionale nel comparto del personale della scuola, con le modalità previste dalle disposizioni vigenti e subordinatamente al possesso dei requisiti prescritti per l'insegnamento richiesto, ed ha altresì titolo a partecipare alle procedure di diversa utilizzazione e di mobilità collettiva previste dall'articolo 33 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Articolo 5 **Disposizioni transitorie e finali**

1. Il primo concorso per titoli ed esami, intendendo per titolo anche il servizio prestato nell'insegnamento della religione cattolica, che sarà bandito dopo la data di entrata in vigore della presente legge, è riservato agli insegnanti di religione cattolica che abbiano prestato continuativamente servizio per almeno quattro anni nel corso degli ultimi dieci anni e per un orario complessivamente non inferiore alla metà di quello d'obbligo anche in ordini e gradi scolastici diversi, e siano in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 3, commi 3 e 4.

2. Il programma di esame del primo concorso è volto unicamente all'accertamento della conoscenza dell'ordinamento scolastico, degli orientamenti didattici e pedagogici relativi agli ordini e ai gradi di scuola ai quali si riferisce il concorso e degli elementi essenziali della legislazione scolastica.

3. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata una spesa pari a 261.840 euro per l'anno 2003. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente uti-

lizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

5. Restano ferme le potestà legislative e amministrative delle province autonome di Trento e di Bolzano in materia di scuola dell'infanzia e di istruzione elementare e secondaria, ai sensi dello Statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige e delle relative norme di attuazione. Resta altresì fermo quanto previsto dal numero 5, lettera c), del Protocollo addizionale di cui all'articolo 1, comma 1, della presente legge.

Articolo 6 **Copertura finanziaria**

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, ad eccezione di quelli di cui all'articolo 5, valutati in 7.418.903 euro per l'anno 2003 ed in 19.289.150 euro a decorrere dall'anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio dell'attuazione della presente legge, anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, e trasmette alle Camere, corredati da apposite relazioni, gli eventuali decreti emanati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, n. 2), della medesima legge n. 468 del 1978, e successive modificazioni.

P.R. 13 febbraio 1987, n. 33

Approvazione del regolamento di esecuzione della legge 20 maggio 1985, n. 222, recante disposizioni sugli enti e beni ecclesiastici in Italia e per il sostentamento del clero cattolico in servizio nelle diocesi.

aggiornata al 5.08.2002

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visto l'art. 7 dell'accordo di modificazioni del Concordato Lateranense con la Santa Sede, firmato a Roma il 18 febbraio 1984, e ratificato con la legge 25 marzo 1985, n. 121;

Visto l'art. 75 della legge 20 maggio 1985, n. 222, recante disposizioni sugli enti e beni ecclesiastici in Italia e per il sostentamento del clero cattolico in servizio nelle diocesi;

Visto il testo predisposto dalla commissione per il regolamento di attuazione della legge sugli enti e beni ecclesiastici, istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 febbraio 1987;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Emana il seguente decreto:

1. È approvato l'accluso regolamento di esecuzione della legge 20 maggio 1985, n. 222, recante disposizioni sugli enti e beni ecclesiastici in Italia e per il sostentamento del clero cattolico in servizio nelle diocesi. 2. Le disposizioni del predetto regolamento entrano in vigore il giorno successivo a quello della loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Regolamento di esecuzione della legge 20 maggio 1985, n. 222, recante disposizioni sugli enti e beni ecclesiastici in Italia e per il sostentamento del clero cattolico in servizio nelle diocesi

Articolo 1

1. Nel presente regolamento l'espressione legge senza specificazioni indica la legge 20 maggio 1985, n. 222.

Articolo 2

1. La domanda di riconoscimento prevista dall'art. 3 della legge è diretta al Ministro dell'interno ed è presentata alla prefettura della provincia in cui l'ente ha sede. In essa devono essere indicati la denominazione, la natura e i fini dell'ente, la sede e la persona che lo rappresenta.

2. Alla domanda sono allegati: a) il provvedimento canonico di erezione o di approvazione dell'ente o copia autentica di esso; b) i documenti da cui risulti il fine dell'ente e le norme statutarie relative alla sua struttura salvo che si tratti di enti di cui all'articolo 2, comma primo, della legge; c) i documenti utili a dimostrare la sussistenza dei requisiti generali e speciali stabiliti dalla legge per il riconoscimento.

3. L'atto di assenso, prescritto dagli articoli 3, 8 e 9 della legge, può essere allegato alla domanda o scritto in calce alla medesima.

Articolo 3

1. Il possesso dei requisiti previsti dagli articoli 7, commi primo e secondo, 11 e 12 della legge è documentato allegando alla domanda gli attestati della Santa Sede o di altra autorità ecclesiastica competente, salvo che si tratti di requisiti risultanti in modo certo da altro documento allegato.

2. Alla domanda di riconoscimento degli enti di cui agli articoli 8, 11 e 12 della legge sono allegati i documenti comprovanti i mezzi per lo svolgimento dell'attività dell'ente; per gli istituti religiosi di diritto diocesano è altresì allegata alla domanda una relazione sulla situazione economico-finanziaria e sull'attività svolta nell'ultimo quinquennio o nel minor periodo di esistenza dell'ente.

3. Alla domanda di riconoscimento delle società di vita apostolica e delle associazioni pubbliche di fedeli è allegata una relazione sulla diffusione dell'ente e delle sue attività.

Articolo 4

1. Il prefetto istruisce la domanda di riconoscimento e acquisisce, se necessario, ulteriori elementi rivolgendo diretta richiesta all'ente, all'autorità ecclesiastica o ad organi della pubblica amministrazione, anche se abbiano sede nel territorio di altra provincia; trasmette quindi gli atti con il proprio parere al Ministro dell'interno, dando contestuale notizia agli interessati dell'avvenuta trasmissione.

2. Il prefetto territorialmente non competente che riceve la domanda di riconoscimento la trasmette, per gli adempimenti di cui al comma 1, al prefetto competente, dandone notizia agli interessati.

Articolo 5

1. Il decreto del Presidente della Repubblica di riconoscimento della personalità giuridica o il provvedimento di non accoglimento della domanda è comunicato al rappresentante dell'ente e all'autorità ecclesiastica che ha chiesto il riconoscimento o vi ha dato l'assenso.

Articolo 6

1. La domanda di riconoscimento delle associazioni di cui all'art. 10 della legge è presentata all'autorità statale o regionale competente per il riconoscimento, corredata dai documenti richiesti dalle leggi civili per il riconoscimento delle persone

giuridiche. 2. Alla domanda è altresì allegato l'atto di costituzione o approvazione dell'autorità ecclesiastica dal quale risultino anche i poteri dell'autorità medesima in ordine agli organi statuari. 3. Per l'assenso dell'autorità ecclesiastica si applica la disposizione dell'art. 2, comma 3.

Articolo 7

1. La domanda di revoca del riconoscimento civile di un capitolo cattedrale o collegiale a norma dell'art. 14, comma primo, della legge è presentata, rispettivamente dalla Santa Sede o dal vescovo diocesano, al Ministro dell'interno, con l'indicazione dei motivi che giustificano la richiesta e della destinazione che l'autorità ecclesiastica intende dare ai beni del capitolo.

2. La domanda di revoca tiene luogo del provvedimento ecclesiastico di cui all'art. 20, comma terzo, della legge.

3. Il provvedimento è adottato con decreto del Presidente della Repubblica, udito il Consiglio di Stato.

Articolo 8

1. L'ente ecclesiastico che svolge attività per le quali sia prescritta dalle leggi tributarie la tenuta di scritture contabili deve osservare le norme circa tali scritture relative alle specifiche attività esercitate.

Articolo 9

1. La domanda per ottenere l'autorizzazione ad acquistare immobili o ad accettare donazioni o eredità o a conseguire legati è accompagnata:

a) dal certificato della cancelleria del tribunale competente da cui risultino l'iscrizione nel registro delle persone giuridiche, le generalità del legale rappresentante nonché l'esistenza di eventuali limitazioni del potere di rappresentanza;

b) dalla deliberazione del competente organo dell'ente relativa all'acquisto qualora tale organo sia diverso dal legale rappresentante;

c) dal contratto relativo all'acquisto o dall'atto pubblico contenente la dichiarazione del donante, ovvero dal verbale di pubblicazione del testamento;

d) dalla perizia giurata descrittiva ed estimativa dei beni;

e) dalla indicazione delle somme di denaro e dall'elenco dei beni mobili oggetto della donazione, dell'eredità o del legato;

f) dall'autorizzazione della competente autorità ecclesiastica ove prescritta;

g) da ogni altro elemento utile a documentare l'opportunità dell'acquisto e la destinazione dei beni.

2. Nell'istruire la domanda a termini delle leggi civili il prefetto acquisisce le informazioni e gli elementi ritenuti opportuni nonché il parere dei competenti uffici tecnici erariali e, ove occorra, di altri uffici tecnici dello Stato in ordine al valore dei beni rivolgendo diretta richiesta agli organi della pubblica amministrazione, anche se abbiano sede nel territorio di altra provincia.

3. I pareri di cui al comma 2 sono comunicati al prefetto entro novanta giorni dal ricevimento della richiesta.

Articolo 10

1. Per gli acquisti delle persone giuridiche soggette al vescovo diocesano la domanda di autorizzazione di cui al precedente art. 9 deve essere corredata dall'autorizzazione della Santa Sede o del vescovo ovvero dall'attestazione del medesimo che nessuna autorizzazione è richiesta.

2. Per gli acquisti degli istituti religiosi e delle società di vita apostolica la domanda di autorizzazione deve essere corredata dall'autorizzazione della Santa Sede o del superiore competente ovvero dall'attestazione del medesimo che nessuna autorizzazione è richiesta.

Articolo 11

1. La Conferenza episcopale italiana comunica al Ministero dell'interno le deliberazioni adottate in attuazione dei canoni 1277, 1292, paragrafo 2, e 1295 del codice di diritto canonico entro trenta giorni dalla loro promulgazione; comunica altresì il limite di valore stabilito dalla Santa Sede ai sensi del canone 638, paragrafo 3, del codice di diritto canonico.

2. Chiunque vi abbia interesse può richiedere alla prefettura del luogo in cui risiede copia delle deliberazioni indicate nel comma 1, vigenti al momento della richiesta.

Articolo 12

1. Ai fini del riconoscimento agli effetti civili dei mutamenti previsti dall'art. 19, comma primo, della legge si provvede su domanda dell'autorità ecclesiastica che li ha disposti o approvati, ovvero del legale rappresentante dell'ente con l'assenso dell'autorità ecclesiastica.

2. La domanda è indirizzata al Ministro dell'interno con l'indicazione dei motivi che hanno reso necessario o utile il mutamento. Essa è corredata da copia autentica del provvedimento ecclesiastico che ha disposto o approvato il mutamento, e da copia autentica della eventuale delibera degli organi dell'ente.

3. La domanda è presentata al prefetto della provincia in cui l'ente ha sede.

Articolo 13

1. Il decreto del Presidente della Repubblica previsto dall'art. 19, comma secondo, della legge è emanato su proposta del Ministro dell'interno.

2. Il Ministro comunica all'autorità ecclesiastica competente gli elementi da cui risulta che è venuto meno qualcuno dei requisiti prescritti per il riconoscimento dell'ente.

Articolo 14

1. Ai fini del riconoscimento agli effetti civili dei provvedimenti canonici di cui agli articoli 21, commi primo e secondo, e 29, comma primo, della legge adottati dall'autorità ecclesiastica dopo il 30 settembre 1986, e di quelli di cui all'art. 22, comma terzo, della legge adottati dall'autorità ecclesiastica dopo il 30 settembre 1989, si applicano le procedure ordinarie previste per il riconoscimento, la trasformazione, la soppressione degli enti ecclesiastici.

Articolo 15

1. L'iscrizione nel registro delle persone giuridiche degli enti ecclesiastici è effettuata su richiesta del legale rappresentante secondo le modalità previste dagli articoli 24 e seguenti delle disposizioni di attuazione del codice civile.

2. Per gli enti facenti parte della costituzione gerarchica della Chiesa lo statuto è sostituito dal decreto canonico di erezione da cui risultino la denominazione, la natura e la sede dell'ente.

3. Gli elementi di cui al comma 2 possono risultare anche da una dichiarazione dell'autorità ecclesiastica integrativa del decreto canonico di erezione.

4. Per gli altri enti ecclesiastici, ove manchi uno statuto approvato agli effetti civili e contenente le norme di funzionamento dell'ente e i poteri degli organi di rappresentanza, deve essere prodotto un attestato della Santa Sede o del vescovo diocesano dal quale risultino tali elementi.

5. In luogo del decreto di riconoscimento può essere allegato alla domanda un attestato del Ministro dell'interno da cui risulti che l'ente aveva il possesso della personalità giuridica civile in epoca anteriore al 7 giugno 1929.

6. Nell'attestato il Ministro indica gli elementi che dimostrano il possesso della personalità giuridica civile da parte dell'ente, dà atto dell'assenso dell'autorità ecclesiastica e dichiara che non è intervenuta alcuna causa di estinzione di tale personalità.

Articolo 16

1. L'Istituto centrale e gli istituti diocesani per il sostentamento del clero comunicano, rispettivamente al Ministro dell'interno e al prefetto competente, la composizione del consiglio di amministrazione e le successive variazioni, indicando anche quali siano i membri designati dal clero.

Articolo 17

1. A decorrere dal 1 gennaio 1987 il trattamento tributario delle remunerazioni erogate ai sacerdoti che svolgono servizio in favore delle diocesi è regolato ai sensi dell'art. 25 della legge e del presente articolo.

2. L'Istituto centrale per il sostentamento del clero, sulla base delle comunicazioni ricevute dagli istituti diocesani, determina entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello in cui le remunerazioni sono state corrisposte, secondo la tabella delle aliquote in vigore per il relativo periodo di imposta, l'ammontare dell'imposta dovuta da ciascun soggetto indicato dagli istituti diocesani applicando, a richiesta dell'interessato, le detrazioni d'imposta di cui agli articoli 15 e 16 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni, ove spettanti. Il versamento delle ritenute è effettuato, annualmente, alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato di Roma entro il 15 aprile successivo alla determinazione dell'imposta dovuta e con le modalità stabilite nel decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni.

3. L'Istituto centrale per il sostentamento del clero rilascia ai soggetti di cui al comma 1, il certificato previsto dall'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, entro il termine indicato dall'art. 16, ultimo comma, della legge 13 aprile 1977, n. 114. Nel certificato deve essere indicato l'istituto diocesano che gestisce la posizione retributiva del soggetto interessato.

4. L'Istituto centrale per il sostentamento del clero è altresì tenuto a presentare la dichiarazione dei sostituti d'imposta ai sensi degli articoli 7 e 9, quarto comma, del decreto indicato al comma 3, intendendosi per pagamenti fatti nell'anno precedente l'importo delle remunerazioni corrisposte e comunicate ai sensi del comma 2.

Articolo 18

1. I provvedimenti canonici che determinano la denominazione e la sede delle diocesi devono indicare anche i confini territoriali delle circoscrizioni delle medesime.

Articolo 19

1. Le domande in carta libera di trascrizione, di voltura catastale o di iscrizione tavolare relative ai trasferimenti di cui all'art. 31, comma primo, della legge sono presentate dal legale rappresentante dell'ente al quale i beni sono trasferiti.

2. Alla domanda è allegata copia del decreto ministeriale di cui agli articoli 22, 28, 29, comma secondo, e 30 della legge, con gli estremi della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

3. Le domande di voltura catastale o di iscrizione tavolare devono contenere l'indicazione dell'ente da cui il bene proviene e gli estremi delle partite catastali dei beni oggetto del trasferimento.

4. Le domande relative ai trasferimenti a termini dell'art. 29, comma quarto, della legge sono corredate anche da copia autentica del provvedimento del vescovo diocesano. Le conseguenti trascrizioni, volture catastali o iscrizioni tavolari sono effettuate sulla base di tale provvedimento.

5. In tutte le fasi delle procedure di trascrizione, voltura catastale o iscrizione tavolare, le esenzioni da ogni tributo ed onere di cui all'art. 31, comma primo, della legge sono subordinate all'espressa richiesta del legale rappresentante dell'ente al quale i beni sono trasferiti.

Articolo 20

1. Il rendiconto previsto dall'art. 44 della legge è trasmesso dalla Conferenza episcopale italiana al Ministro dell'interno entro il mese di luglio dell'anno successivo a quello di esercizio.

Articolo 21

1. Il Ministro dell'interno, entro trenta giorni dal ricevimento del rendiconto di cui al precedente art. 20, ne trasmette copia, con propria relazione, ai Ministri del tesoro e delle finanze.

Articolo 22

1. Le amministrazioni competenti provvedono ad emanare le disposizioni di attuazione dell'art. 47, commi secondo e terzo, della legge in relazione alle diverse modalità previste dalle leggi relative all'imposta sul reddito delle persone fisiche, nonché le modalità di versamento delle somme previste dai commi quarto e quinto del medesimo articolo.

Articolo 23

1. Le quote di cui all'art. 47, comma secondo, della legge sono utilizzate dallo Stato a norma dell'art. 48 della legge secondo criteri e priorità stabiliti entro il 30 settembre di ogni anno dal Consiglio dei Ministri, udite le competenti commissioni parlamentari.

Articolo 24

1. La commissione paritetica di cui all'art. 49 della legge è composta da sei membri nominati per metà dalla Conferenza episcopale italiana e per metà dal Presidente del Consiglio dei Ministri.

2. I membri della commissione sono nominati entro il 30 novembre dell'ultimo anno di ciascun triennio.

Articolo 25

1. La trascrizione del vincolo di cui all'art. 53, comma terzo, della legge è richiesta dall'autorità civile erogante entro sessanta giorni dalla erogazione del contributo.

2. La rivalutazione prevista da tale disposizione è operata sulla base della variazione accertata dall'ISTAT dell'indice di cui all'art. 38 della legge, verificatasi tra il mese precedente l'erogazione del contributo e quello di restituzione delle somme.

Articolo 26

1. I componenti del consiglio di amministrazione del Fondo edifici di culto designati ai sensi dell'art. 57 della legge durano in carica quattro anni e non possono essere immediatamente confermati più di una volta.

2. Venendo a mancare entro il quadriennio un componente del consiglio il nuovo componente resta in carica sino al compimento di tale quadriennio.

3. In caso di assenza o di impedimento del presidente, le relative funzioni sono esercitate dal direttore generale degli affari dei culti.

4. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario della carriera direttiva amministrativa dell'Amministrazione civile dell'interno con qualifica non superiore a vice prefetto e non inferiore a direttore di sezione, nominato con decreto del Ministro dell'interno.

Articolo 27

1. Sono sottoposti al consiglio di amministrazione del Fondo edifici di culto, oltre agli atti indicati da disposizioni di leggi e di regolamenti:

a) i progetti di bilancio preventivo e le proposte di variazione in corso di esercizio;

b) i programmi di massima concernenti la conservazione, il restauro, la tutela e la valorizzazione del patrimonio;

c) gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione;

d) la determinazione nei casi non previsti dagli articoli 61, 62 e 63 della legge, delle modalità e delle misure delle liquidazioni e affrancazioni;

e) le determinazioni relative all'applicazione degli articoli 65, 67 e 70 della legge;

f) ogni altra questione sulla quale il Ministro dell'interno ritenga opportuno sentire il consiglio stesso.

Articolo 28

1. Le trascrizioni, le volture catastali o le iscrizioni tavolari relative al trasferimento dei patrimoni di cui agli articoli 55 e 69 della legge sono richieste, per delega del Ministro dell'interno, dai prefetti delle province in cui si trovano i beni da trasferire. 2. Le domande devono contenere l'indicazione dell'ente da cui il bene proviene, nonché, ai fini delle volture o iscrizioni tavolari, gli estremi delle partite catastali dei beni oggetto del trasferimento.

Articolo 29

1. Chiunque abbia in concessione o in uso, anche di fatto, edifici di culto o altri immobili in cui si trovino arredi sacri, mobili, preziosi e comunque beni di interesse storico, bibliografico, archivistico, artistico, archeologico o monumentale di proprietà del Fondo edifici di culto risponde della diligente custodia e conservazione degli stessi.

2. Copia dei registri inventari di tali beni è conservata dal Ministero dell'interno, dalla prefettura e dall'ufficio dell'Amministrazione per i beni culturali ed ambientali competenti per territorio.

3. Le variazioni da effettuare, per qualsiasi motivo, nei registri inventari sono comunicate alle suindicate amministrazioni.

Articolo 30

1. I beni culturali di proprietà del Fondo edifici di culto non possono essere utilizzati per fini diversi da quelli cui sono destinati senza l'autorizzazione del Ministero dell'interno.

2. L'autorizzazione può essere data, sentito il consiglio di amministrazione del Fondo edifici di culto, quando ricorrano ragioni o circostanze di particolare rilevanza, nazionale od internazionale, sotto il profilo culturale od artistico.

3. L'inosservanza del divieto di cui al comma 1 del presente articolo comporta l'obbligo di immediata restituzione del bene, salvo il risarcimento in favore del Fondo edifici di culto dei danni eventualmente subiti dal bene stesso.

4. Vanno in ogni caso osservate le norme di tutela, conservazione e valorizzazione dei beni culturali.

Articolo 31

1. L'utilizzo di beni immobili di proprietà del Fondo edifici di culto per fini diversi da quelli per i quali il Ministro dell'interno li ha concessi o li ha dati in locazione e la violazione del divieto di subconcessione o sublocazione determinano la decadenza della concessione e la risoluzione del contratto di locazione.

Articolo 32

1. Il prefetto provvede alla ordinaria amministrazione dei beni del Fondo edifici di culto esistenti nella provincia ed alla riscossione dei crediti.

2. I pagamenti in favore del Fondo edifici di culto vengono effettuati mediante versamento sul conto corrente postale intestato alla sezione di tesoreria provinciale, che ne cura l'accreditamento alla contabilità speciale intestata al Prefetto della provincia.

3. Al termine di ogni trimestre le somme riscosse sono trasferite a cura del prefetto alla Direzione generale degli affari

dei culti mediante vaglia del Tesoro, corredato da un prospetto indicante:

- a) i debitori;
- b) la natura e l'entità del debito;
- c) l'ammontare delle somme versate;
- d) il periodo cui si riferisce il versamento;
- e) l'imputazione al capitolo di entrata del bilancio del Fondo edifici di culto.

Articolo 33

1. I prelevamenti dai fondi di riserva iscritti nel bilancio del Fondo edifici di culto sono disposti con decreto del Ministro dell'interno.

2. L'avanzo o il disavanzo di gestione determinato alla chiusura del conto consuntivo dell'anno finanziario precedente viene iscritto nel bilancio di previsione dell'anno successivo in sede di assestamento.

3. L'avanzo viene destinato a finanziare spese istituzionali del Fondo edifici di culto o gli eventuali disavanzi di gestione degli anni finanziari precedenti.

Articolo 34

1. La nomina e le gestioni del cassiere e del consegnatario del Fondo edifici di culto sono regolate dalle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1979, numero 718.

2. Il cassiere provvede anche alla custodia dei titoli mobiliari di proprietà del Fondo edifici di culto.

3. Il direttore generale degli affari dei culti può disporre il deposito dei titoli medesimi presso un istituto bancario di diritto pubblico o una banca di interesse nazionale.

Articolo 35

1. Le fabbricere delle chiese cattedrali e di quelle dichiarate di rilevante interesse storico o artistico sono composte da sette membri, nominati per un triennio, due dal vescovo diocesano e cinque dal Ministro dell'interno sentito il vescovo stesso. Esse sono rette da uno statuto approvato con decreto del Ministro dell'interno, sentito il vescovo diocesano.

2. Le altre fabbricere sono composte dal parroco o rettore della chiesa e da altri quattro membri nominati per un triennio dal prefetto, d'intesa con il vescovo diocesano. Esse sono rette da un proprio regolamento approvato dal prefetto sentito il vescovo diocesano.

3. Il presidente è eletto tra i membri della fabbrica a norma dello statuto o regolamento ed è nominato con decreto del Ministro dell'interno o del prefetto, secondo la distinzione di cui ai commi 1 e 2.

4. Tutti i componenti prestano la loro opera gratuitamente.

Articolo 36

1. Non può essere nominato fabbricere chi ha rapporti d'interesse proprio o del coniuge o dei parenti o affini sino al quarto grado con la fabbrica.

2. Non possono essere contemporaneamente membri della stessa fabbrica coniugi o parenti o affini entro il terzo grado.

Articolo 37

1. Spetta alla fabbrica, senza alcuna ingerenza nei servizi di culto:

a) provvedere alle spese di manutenzione e di restauro della chiesa e degli stabili annessi e all'amministrazione dei beni patrimoniali e delle offerte a ciò destinati;

b) amministrare i beni patrimoniali destinati a spese di ufficiatura e di culto, salvo, per quanto riguarda l'erogazione delle relative rendite, il disposto dei successivi commi;

c) provvedere alle spese per arredi, suppellettili ed impianti necessari alla chiesa e alla sacrestia e ad ogni altra spesa che grava per statuto sul bilancio della fabbrica.

2. Le rendite destinate a spese di ufficiatura e di culto sono iscritte nel bilancio della fabbrica fra le partite di giro e vengono annualmente versate a chi rappresenta la chiesa o l'ente a cui la chiesa è annessa.

3. Delle rendite con destinazione indeterminata o mista viene conservata per i fini di culto, ed erogata a norma del comma 2, una quota pari alla percentuale media delle somme effettivamente impiegate per detti fini nel quinquennio 1981-1985 o, in mancanza della relativa documentazione, una quota pari al cinquanta per cento delle rendite stesse.

Articolo 38

1. Il presidente della fabbrica:

a) annualmente predispone e sottopone al consiglio, per l'approvazione, il bilancio preventivo ed il conto consuntivo;

b) esegue le delibere del consiglio ed eroga le spese deliberate;

c) in caso di urgenza adotta i provvedimenti necessari e ne riferisce per la ratifica al consiglio nella prima adunanza utile;

d) promuove, da parte del rappresentante legale della chiesa o dell'ente cui questa è annessa, la tutela dei diritti relativi ai beni della chiesa amministrati dalla fabbrica.

Articolo 39

1. Il Presidente della fabbrica trasmette al prefetto entro il 30 novembre dell'anno precedente il bilancio di previsione dell'anno successivo. Inoltre trasmette al prefetto entro il 31 marzo di ciascun anno il conto consuntivo dell'anno precedente. Il bilancio di previsione ed il conto consuntivo, prima dell'invio al prefetto, debbono essere approvati dal consiglio.

2. Il prefetto, sentito il vescovo diocesano, può formulare osservazioni entro trenta giorni.

3. Il prefetto, qualora siano accertate, anche a mezzo di ispezioni dallo stesso disposte, gravi irregolarità nell'amministrazione ovvero l'impossibilità per la fabbrica di continuare a funzionare: a) ove ricorrano motivi di urgente necessità può, sentito il vescovo diocesano, sospendere la fabbrica affidandone la provvisoria gestione ad un suo commissario; b) in ogni caso riferisce al Ministro dell'interno, il quale, sentito il vescovo diocesano ed udito il Consiglio di Stato, può sciogliere la fabbrica e nominare un commissario straordinario.

4. Nel caso previsto dalla lettera b) del comma 3, l'amministrazione straordinaria non può eccedere il termine di sei mesi, prorogabile, in casi eccezionali, fino ad un anno, termine entro il quale la fabbrica deve essere ricostituita.

Articolo 40

1. La fabbrica non può compiere atti eccedenti l'ordinaria amministrazione senza l'autorizzazione governativa, da concedersi sentita la competente autorità ecclesiastica.

2. La relativa istanza è presentata al prefetto dal presidente della fabbrica, corredata dalla delibera del consiglio, dall'autorizzazione dell'autorità ecclesiastica e da tutti gli altri documenti giustificativi.

3. L'autorizzazione alle fabbricere a compiere atti eccedenti l'ordinaria amministrazione è rilasciata dal prefetto, entro novanta giorni dalla domanda.

Articolo 41

1. La fabbrica, che sia persona giuridica, continua ad amministrare i beni di sua proprietà e quelli di cui all'art. 37, anche se la chiesa perde la personalità giuridica a norma dell'art. 30 della legge o per altra causa. Alla soppressione della

fabbriceria che non disponga più di tali beni si provvede con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno d'intesa col vescovo diocesano, udito il Consiglio di Stato.

2. La fabbriceria, che non sia persona giuridica, cessa di esistere se la chiesa perde la personalità giuridica ovvero se non vi sono più beni da amministrare a norma dell'art. 37. L'estinzione è accertata con decreto del Ministro dell'interno.

Disposizioni transitorie

Articolo 42

1. Fino alle scadenze stabilite dall'art. 6 della legge per gli enti di cui al medesimo articolo non ancora iscritti nel registro delle persone giuridiche il certificato previsto dall'art. 9, lettera a), del presente regolamento è sostituito da una certificazione della competente autorità ecclesiastica.

Articolo 43

1. La domanda di iscrizione nel registro delle persone giuridiche presentata dagli enti di cui agli articoli 22 e 29 della

legge è corredata da copia del decreto del Ministro dell'interno che conferisce ad essi la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto, con l'indicazione degli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Articolo 44

1. Le domande dirette ad ottenere l'autorizzazione governativa per gli acquisti, presentate da un beneficio ecclesiastico o da una chiesa parrocchiale o cattedrale, hanno efficacia per l'ente che a norma degli articoli 28 e 30 della legge succede all'ente estinto.

2. Le liberalità disposte con atto anteriore al 1 luglio 1987 a favore di un beneficio ecclesiastico da costituire, sono devolute all'Istituto per il sostentamento del clero della stessa diocesi.

Articolo 45

1. Le fabbricerie trasmettono al Ministro dell'interno, per il tramite della prefettura, uno statuto redatto in conformità alle norme del presente regolamento, entro un anno dalla sua entrata in vigore.

2. In caso di inadempimento il prefetto nomina un commissario straordinario con il compito di redigere lo statuto

V.2.2. EL ESTADO Y LAS CONFESIONES RELIGIOSAS NO CATÓLICAS

LEGGE 24 Giugno 1929, n. 1159. Disposizioni sull'esercizio dei culti ammessi nello Stato e sul matrimonio celebrato davanti ai ministri dei culti medesimi.

(Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 164 del 16 luglio 1929)

REGIO DECRETO 28 Febbraio 1930, n. 289. Norme per l'attuazione della legge 24 giugno 1929, n. 1159, sui culti ammessi nello Stato e per il coordinamento di essa con le altre leggi dello Stato.

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 87 del 12 aprile 1930

LEGGE 05 Luglio 1961, n. 580. Istituzione di un fondo per l'assicurazione di invalidità e vecchiaia dei ministri di culti diversi dalla religione cattolica

Pubblicata in: G.U. N. 178, 20.07.1961

LEGGE 22 Dicembre 1973, n. 903. Istituzione del fondo di previdenza del clero e dei ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica e nuova disciplina dei relativi trattamenti pensionistici.

Pubblicata in: G.U. N. 9, 10.01.1974

LEGGE 11 Agosto 1984, n. 449. Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e le Chiese rappresentate dalla Tavola Valdese.

Pubblicata in: G.U. N. 222, 13.08.1984

LEGGE 22 Novembre 1988, n. 516. Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione Italiana delle Chiese Cristiane Avventiste del Settimo Giorno.

Pubblicata in: G.U. N. 283 Suppl. Ord. 02.12.1988

LEGGE 22 Novembre 1988, n. 517. Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e le Assemblee di Dio in Italia.

Pubblicata in: G.U. N. 283 Suppl. Ord., 02.12.1988.

LEGGE 08 Marzo 1989, n. 101. Norme per la regolazione dei

rapporti tra lo Stato e l'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane.

Pubblicata in: G.U. N. 69 Suppl. Ord., 23.03.1989

LEGGE 05 Ottobre 1993, n. 409. Integrazione dell'intesa tra il Governo della Repubblica Italiana e la Tavola Valdese, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione.

Pubblicata in: G.U. N. 239 11.10.1993

LEGGE 12 Aprile 1995, n. 116. Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione Cristiana Evangelica Battista d'Italia (UCEBI).

Pubblicata in: G.U. N. 94 Suppl. Ord. 22.04.1995

LEGGE 29 Novembre 1995, n. 520. Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Chiesa Evangelica Luterana in Italia (CELI).

Pubblicata in: G.U. N. 286 Suppl. Ord. 07.12.1995

LEGGE 20 Dicembre 1996, n. 637. Modifica dell'intesa tra il Governo della Repubblica Italiana e l'Unione Italiana delle Chiese Cristiane Avventiste del 7 Giorno, in attuazione dell'articolo 8, comma terzo, della Costituzione.

Pubblicata in: G.U. N. 299 21.12.1996

LEGGE 20 Dicembre 1996, n. 638. Modifica dell'intesa tra il Governo della Repubblica Italiana e l'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, in attuazione dell'articolo 8, comma terzo, della Costituzione.

Pubblicata in: G.U. N. 299 21.12.1996

Intesa tra la Repubblica Italiana e la Congregazione Cristiana dei Testimoni di Geova
Roma, 20 marzo 2000

Intesa tra la Repubblica Italiana e l'Unione Budista Italiana
Roma, 20 marzo 2000

LEGGE 24 GIUGNO 1929, n. 1159 (GU n. 164 del 16/07/1929). Disposizioni sull'esercizio dei culti ammessi nello stato e sul matrimonio celebrato davanti ai ministri dei culti medesimi.

Preambolo

Vittorio Emanuele III
Per grazia di Dio e per volontà della Nazione
Re d'Italia
Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Sono ammessi nel Regno culti diversi dalla religione Cattolica, Apostolica e Romana, purchè non professino principi e non seguano riti contrari all'ordine pubblico o al buon costume.

L'esercizio, anche pubblico, di tali culti è libero.

Art. 2.

Gli istituti dei culti diversi dalla religione dello Stato possono essere eretti in ente morale, con regio decreto su proposta del ministro per la giustizia e gli affari di culto, di concerto col ministro per l'interno, uditi il Consiglio di Stato e il Consiglio dei Ministri.

Essi sono soggetti alle leggi civili concernenti l'autorizzazione governativa per gli acquisti e per l'alienazione dei beni dei corpi morali.

Norme speciali per l'esercizio della vigilanza e del controllo da parte dello Stato possono inoltre essere stabilite nel decreto di erezione in ente morale.

Art. 3.

Le nomine dei ministri dei culti diversi dalla religione dello Stato debbono essere notificate al ministero della giustizia e degli affari di culto per l'approvazione.

Nessun effetto civile può essere riconosciuto agli atti del proprio ministero compiuti da tali ministri di culto, se la loro nomina non abbia ottenuto l'approvazione governativa.

Art. 4.

La differenza di culto non forma eccezione al godimento dei diritti civili e politici ed alla ammissibilità alle cariche civili e militari.

Art. 5.

La discussione in materia religiosa è pienamente libera.

Art. 6.

I genitori o che ne fa le veci possono chiedere la dispensa per i propri figli dal frequentare i corsi di istruzione religiosa nelle scuole pubbliche.

Art. 7.

Il matrimonio celebrato davanti ad alcuno dei ministri di culto indicati nel precedente art. 3 produce dal giorno della celebrazione gli stessi effetti del matrimonio celebrato davanti l'ufficiale dello stato civile, quando siano osservate le disposizioni degli articoli seguenti.

Art. 8.

Chi intende celebrare il matrimonio davanti alcuno dei ministri di culto, indicati nel precedente art. 3, deve dichiararlo all'ufficiale dello stato civile, che sarebbe competente a celebrare il matrimonio.

L'ufficiale dello stato civile, dopo che siano state adempiute tutte le formalità preliminari e, dopo avere accertato che nul-

la si oppone alla celebrazione del matrimonio secondo le norme del codice civile, rilascia autorizzazione scritta con indicazione del ministro del culto davanti al quale la celebrazione deve aver luogo e della data del provvedimento, con cui la nomina di questi venne approvata a termini dell'art. 3.

Art. 9.

Il ministro del culto, davanti al quale avviene la celebrazione, deve dare lettura agli sposi degli articoli 130, 131 e 132 del Codice Civile e ricevere, alla presenza di due testimoni idonei, la dichiarazione espressa di entrambi gli sposi, l'uno dopo l'altro, di volersi prendere rispettivamente in marito e moglie, osservata la disposizione dell'art. 95 del Codice Civile.

L'atto di matrimonio dev'essere compilato immediatamente dopo la celebrazione, redatto in lingua italiana nelle forme stabilite dagli articoli 352 e 353 del Codice Civile per gli atti dello stato civile e deve contenere le indicazioni richieste nell'art. 10 della presente legge.

L'atto, così compilato, sarà subito trasmesso in originale all'ufficiale dello stato civile e, in ogni caso, non oltre cinque giorni dalla celebrazione.

Art. 10.

L'ufficiale dello stato civile, ricevuto l'atto di matrimonio, ne cura, entro le ventiquattro ore, la trascrizione nei registri dello stato civile, in modo che risultino le seguenti indicazioni:

Il nome e cognome, l'età e la professione, il luogo di nascita, il domicilio o la residenza degli sposi;

il nome e cognome, il domicilio o la residenza dei loro genitori;

la data delle eseguite pubblicazioni o il decreto di dispensa; la data del decreto di dispensa, ove sia stata concessa, da alcuno degli impedimenti di legge;

il luogo e la data in cui seguì la celebrazione del matrimonio;

il nome e il cognome del ministro del culto dinanzi al quale seguì la celebrazione del matrimonio.

L'ufficiale dello stato civile deve dare avviso al procuratore del re, nei casi e per gli effetti indicati nell'art. 104 del r. Decreto 15 novembre 1865, n. 2602, per l'ordinamento dello stato civile.

Art. 11.

Al matrimonio celebrato davanti al ministro di un culto ammesso nello stato e debitamente trascritto nei registri dello stato civile si applicano, anche per quanto riguarda le domande di nullità, tutte le disposizioni riflettenti il matrimonio celebrato davanti all'ufficiale dello stato civile.

Art. 12.

Agli effetti dell'art. 124 del codice civile è parificato alla celebrazione del matrimonio il rilascio dell'autorizzazione prevista nell'art. 8 della presente legge incorre nella multa stabilita nell'art. 124 del codice civile l'ufficiale dello stato civile che omette di eseguire la trascrizione dell'atto di matrimonio, entro il termine indicato nell'art. 10 della presente legge.

Art. 13.

Gli articoli 7 a 12 della presente legge entreranno in vigore sessanta giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Art. 14.

Il governo del Re. Ha facoltà di emanare le norme per l'attuazione della presente legge, e per il suo coordinamento con le altre leggi dello stato, e di rivedere le norme legislative esistenti che disciplinano i culti acattolici.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserita nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 24 giugno 1929

Vittorio Emanuele

Mussolini - Rocco.

Visto, il guardasigilli: Rocco.

REGIO DECRETO 28 FEBBRAIO 1930, N. 289 (GU n. 087 del 12/04/1930)

Norme per l'attuazione della legge 24 giugno 1929, n. 1159, sui culti ammessi nello Stato e per il coordinamento di essa con le altre leggi dello Stato.

Preambolo

Vittorio Emanuele III

Per grazia di Dio e per volontà della Nazione

Re d'Italia

Visto l'art. 3, n. 1, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

In virtù delle facoltà a noi delegate dall'art. 14 della legge 24 giugno 1929, n. 1159;

Udito il consiglio dei ministri;

Sulla proposta del guardasigilli, ministro segretario di Stato per la Giustizia e gli Affari di Culto, di concerto con i ministri segretari di Stato per l'Interno, per le Finanze, per la Guerra e per l'Educazione Nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Per l'esercizio pubblico dei culti ammessi nel regno, i fedeli di ciascun culto possono avere un proprio tempio od oratorio.

L'apertura di un tempio od oratorio al culto deve essere chiesta dal ministro del rispettivo culto, la cui nomina sia stata debitamente approvata a termini dell'art. 3 della legge, con domanda diretta al ministro per la Giustizia e gli Affari di Culto e corredata dei documenti atti a provare che il tempio od oratorio è necessario per soddisfare effettivi bisogni religiosi di importanti nuclei di fedeli ed è fornito di mezzi sufficienti per sostenere le spese di manutenzione.

L'apertura è autorizzata con decreto reale emanato su proposta del ministro per la Giustizia e gli Affari di Culto di concerto con quello per l'Interno.

Art. 2.

I fedeli di un culto ammesso nel regno possono, senza preventiva autorizzazione dell'autorità governativa, tenere negli edifici, aperti al culto a norma dell'articolo precedente, riunioni pubbliche per il compimento di cerimonie religiose o di altri atti di culto, a condizione che la riunione sia presieduta od autorizzata da un ministro di culto, la cui nomina sia stata debitamente approvata a termini dell'art. 3 della legge.

In tutti gli altri casi si applicano le norme comuni per le riunioni pubbliche.

Art. 3.

I ministri di un culto ammesso nel regno, la nomina dei quali sia stata approvata a termini dell'art. 3 della legge, possono pubblicare ed affiggere nell'interno ed alle porte esterne degli edifici destinati al proprio culto gli atti riguardanti il governo spirituale dei fedeli, senza particolare licenza dell'autorità di pubblica sicurezza e con esenzione da tasse.

Tali atti debbono essere sempre scritti in lingua italiana, salva la facoltà di aggiungere, accanto al testo italiano, la traduzione in altre lingue.

Art. 4.

I ministri di un culto ammesso nel regno, la nomina dei quali sia stata approvata a termini dell'art. 3 della legge, possono, senza alcuna ingerenza delle autorità civili, eseguire collette nell'interno ed all'ingresso degli edifici destinati al proprio culto.

Art. 5.

I ministri dei culti ammessi nel regno possono essere autorizzati a frequentare i luoghi di cura e di ritiro per prestare l'assistenza religiosa ai ricoverati che la domandino.

L'autorizzazione è data da chi è preposto alla direzione amministrativa del luogo di cura o di ritiro e deve indicare le modalità e le cautele con cui l'assistenza deve essere prestata.

Art. 6.

I ministri dei culti ammessi nel regno possono essere autorizzati a prestare l'assistenza religiosa agli internati negli istituti di prevenzione e di pena, ogni qualvolta ne siano richiesti dagli internati stessi o dai familiari o da chi abbia la tutela giuridica dei medesimi, sotto l'osservanza delle norme contenute nei regolamenti speciali per detti istituti.

Art. 7.

In caso di mobilitazione delle forze armate dello stato, i ministri di un culto ammesso nel regno, la nomina dei quali sia stata approvata a termini dell'art. 3 della legge, possono essere dispensati dalla chiamata alle armi su attestazione del procuratore generale del re presso la corte d'appello il quale dichiara che l'opera loro è assolutamente indispensabile e insostituibile per l'assistenza religiosa dei fedeli affidati alle loro cure.

Art. 8.

In caso di mobilitazione delle forze armate dello stato, l'assistenza religiosa dei militari a cattolici, da esercitarsi da ministri di culto ammesso nel regno, la nomina dei quali sia stata approvata a termini dell'art. 3 della legge, può essere autorizzata dall'autorità militare cui è stata affidata la suprema direzione delle operazioni belliche.

Alla stessa autorità spetta di stabilire le norme e le cautele con le quali tale assistenza può essere esercitata.

Art. 9.

Gli studenti delle scuole teologiche, riconosciute dallo stato, dei culti diversi dalla religione cattolica, o delle scuole rabbiniche, ugualmente riconosciute, possono in tempo di pace essere ammessi al beneficio del ritardo del servizio alle armi ai sensi degli articoli 98 e 100 del testo unico delle leggi sul reclutamento del regio esercito approvato con r. Decreto 5 agosto 1927, n. 1437, per coloro che frequentano corsi di studi nelle scuole stesse equiparabili a quelli delle università o dell'ultimo anno delle scuole medie di grado superiore.

Art. 10.

L'erezione in ente morale degli istituti dei culti diversi dalla religione dello stato può essere chiesta da qualsiasi interessato con domanda diretta al ministro per la giustizia e gli affari di culto.

La domanda è presentata all'ufficio di culto presso la procura generale della corte d'appello e deve essere corredata del testo dello statuto dell'ente da cui risultino lo scopo, gli organi dell'amministrazione, le norme di funzionamento di esso, i mezzi finanziari dei quali dispone per il raggiungimento dei propri fini.

Con il decreto di erezione può stabilirsi che il legittimo rappresentante dell'ente sia cittadino italiano. In ogni caso, però il legittimo rappresentante dell'ente deve avere il domicilio nel regno.

Art. 11.

Ove lo statuto di un istituto dei culti diversi dalla religione dello stato non vi provveda, si deve nel decreto di erezione dell'istituto stesso in ente morale disporre circa le finalità alle quali saranno devoluti i beni dell'ente, in caso di estinzione del medesimo per qualsiasi causa.

Di regola devono essere preferite le finalità di istruzione, di educazione o di beneficenza a favore dei naturali del luogo in cui l'ente svolge la propria azione.

Art. 12.

Relativamente agli atti compiuti nell'interesse di istituti, eretti in ente morale, dei culti ammessi nello stato, il fine di culto è, a tutti gli effetti tributari, equiparato a quello di beneficenza e di istruzione.

Art. 13.

Oltre alle norme speciali stabilite nel decreto di erezione in ente morale, gli istituti dei culti diversi dalla religione dello stato sono soggetti alla vigilanza ed alla tutela governativa.

Tutte le attribuzioni spettanti allo stato sugli istituti sopra menzionati sono esercitate dal ministro per la giustizia e gli affari di culto e dagli organi dal medesimo dipendenti.

Art. 14.

La vigilanza governativa di cui all'articolo precedente include la facoltà di ordinare visite ed ispezioni agli istituti indicati nell'articolo stesso.

Quando siano accertate, comunque, gravi irregolarità nell'amministrazione di tali istituti ovvero quando l'amministrazione non sia in grado di funzionare, il ministro per la Giustizia e gli Affari di Culto può sciogliere l'amministrazione medesima e nominare un commissario governativo per la temporanea gestione.

Art. 15.

In qualunque tempo, con decreto reale, su proposta del ministro per la Giustizia e gli Affari di Culto, udito il Consiglio di Stato, può essere dichiarata la nullità di atti o deliberazioni degli istituti indicati nell'art. 13, quando contengano violazioni di leggi o di regolamenti.

Art. 16.

Gli istituti indicati nell'art. 13 non possono acquistare beni immobili, né accettare donazioni, eredità o legati senza preventiva autorizzazione.

L'autorizzazione è chiesta con domanda del legale rappresentante dell'ente diretta al ministro per la giustizia e gli affari di culto e corredata dei documenti necessari e del riassunto dello stato patrimoniale dell'ente stesso.

La domanda è presentata all'ufficio di culto presso la procura generale della corte d'appello, il quale, completata la istruttoria e sentito l'avviso del prefetto della provincia, trasmette gli atti al ministro per la giustizia e gli affari di culto.

L'autorizzazione è concessa con regio decreto su proposta del ministro per la Giustizia e gli Affari di Culto.

Deve richiedersi il parere del Consiglio di Stato se si tratti di atti il cui oggetto abbia valore superiore alle 300.000 lire.

Art. 17.

Nel caso che manchi l'autorizzazione di cui all'articolo precedente, gli acquisti e le accettazioni anche fatti per interposta persona sono nulli.

La dichiarazione di nullità può essere promossa in ogni tempo dal pubblico ministero o da chiunque vi abbia interesse.

Art. 18.

Le domande intese ad ottenere, ai sensi dell'art. 2 della

legge, l'autorizzazione governativa per gli atti e contratti costituenti alienazioni di beni, debbono essere presentate dai legali rappresentanti degli istituti agli uffici per gli affari di culto presso le procure generali del Re delle Corti d'Appello e dirette al ministro per la Giustizia e gli Affari di Culto.

Fra gli atti o contratti, per i quali è necessaria l'autorizzazione governativa, si comprendono, oltre le alienazioni propriamente dette, le affrancazioni di censi e di canoni, i mutui, gli atterramenti di piante di alto fusto, le esazioni e gli impieghi di capitali, le locazioni ultranovennali di immobili, le liti, sia attive che passive, attinenti alla consistenza patrimoniale dell'istituto.

Art. 19.

Il ministro per la Giustizia e gli Affari di Culto provvede con proprio decreto concedendo o negando l'autorizzazione.

Deve essere sentito il Consiglio di Stato ogni qualvolta per motivate ragioni di urgenza o di evidente utilità si richiede la dispensa dai pubblici incanti per vendita di beni di un valore eccedente le l. 75.000, ovvero quando l'autorizzazione concerna vendita a pubblici incanti di beni o uno degli altri atti o contratti indicati nel capoverso dell'articolo precedente per un valore eccedente le l. 300.000, eccettuato il caso che si compiano in forza di disposizioni tassative di leggi o di sentenza passata in cosa giudicata.

Spetta agli uffici di culto presso le procure generali del re delle corti d'appello di provvedere in ordine alla domanda per l'autorizzazione di che trattasi, quando si riferisca a vendite o al altri atti e contratti suindicati concernenti oggetto per un valore non superiore a l. 100.000, o non superiore alle l. 20.000 se si chiede la dispensa dai pubblici incanti.

Avverso le deliberazioni negative dell'ufficio per gli affari di culto è ammesso il ricorso al ministro per la Giustizia e gli Affari di Culto entro trenta giorni dalla notizia della deliberazione stessa.

Art. 20.

L'approvazione delle nomine dei ministri di culto, di cui all'art. 3 della legge, è chiesta con domanda diretta al ministro per la Giustizia e gli Affari di Culto dal ministro di culto interessato.

La domanda è presentata all'ufficio per gli affari di culto presso la procura generale del Re delle Corti d'Appello e deve essere corredata dell'atto, in originale od in copia autentica, di nomina, dei documenti atti a provare che la nomina stessa è avvenuta secondo le norme che regolano il culto cui il ministro appartiene.

Qualora il culto non sia, o per erezione dei suoi istituti in ente morale od altrimenti, già noto al governo, debbono essere fornite anche notizie circa la denominazione di esso, i suoi scopi, i suoi riti, i mezzi finanziari dei quali dispone, i nomi degli amministratori, l'autorità ecclesiastica superiore da cui dipende.

Art. 21.

Gli uffici per gli affari di culto, assunte le altre informazioni necessarie per completare l'istruttoria e sentito il prefetto della provincia in cui il ministro del culto esercita il suo ufficio, trasmettono gli atti al ministero della giustizia e degli affari di culto.

L'approvazione della nomina è data con decreto del ministro per la giustizia e gli affari di culto.

Nel caso in cui i seguaci del culto, cui appartiene il ministro di culto che chiede l'approvazione della propria nomina, siano nella maggioranza cittadini italiani oppure nel caso in cui al ministro del culto spetti la facoltà di celebrare matrimoni religiosi dei propri fedeli con effetti civili, a termini dell'art. 7 della legge, il ministro del culto deve avere la cittadinanza italiana e saper parlare la lingua italiana.

Art. 22.

Copia del decreto ministeriale di approvazione della nomina dei ministri di culto è comunicata agli uffici per gli affari di culto presso le procure generali del re delle corti d'appello, i quali ne trasmettono immediatamente copia all'ufficio dello stato civile del comune in cui il ministro del culto ha la propria residenza per ragione del proprio ufficio.

Gli atti del proprio ministero compiuti dai ministri di culto sono operativi agli effetti civili dalla data del decreto ministeriale di approvazione della nomina dei ministri medesimi.

Art. 23.

I genitori, o chi ne fa le veci, i quali non desiderano che sia impartita ai loro figli l'istruzione religiosa nelle scuole pubbliche, debbono farne apposita dichiarazione scritta al capo dell'istituto all'inizio dell'anno scolastico.

Quando il numero degli scolari lo giustifichi e quando per fondati motivi non possa esservi adibito il tempio, i padri di famiglia professanti un culto diversi dalla religione dello stato possono ottenere che sia messo a loro disposizione qualche locale scolastico per l'insegnamento religioso dei loro figli: la domanda è diretta al provveditore agli studi, il quale, udito il consiglio scolastico, può provvedere direttamente in senso favorevole. In caso diverso e sempre quando lo creda, ne riferisce al ministero dell'educazione nazionale, che decide di concerto con quello della giustizia e degli affari di culto. Nel provvedimento di concessione dei locali si devono determinare i giorni e le ore nei quali l'insegnamento deve essere impartito e le opportune cautele.

Art. 24.

Quando il numero degli alunni lo giustifichi, gli istituti, eretti in ente morale, dei culti diversi dalla religione dello stato possono essere autorizzati ad aprire, per i fedeli del rispettivo culto, scuole elementari da considerarsi, a termini delle disposizioni speciali vigenti, a sgravio totale o parziale degli obblighi delle amministrazioni scolastiche e dei comuni.

Ogni provvedimento in proposito spetta al ministro per l'educazione nazionale, che lo adotta di concerto con quello per la giustizia e gli affari di culto.

Art. 25.

L'autorizzazione che l'ufficiale dello stato civile rilascia, a termini dell'art. 8 della legge, al ministro di un culto diverso dalla religione dello stato per la celebrazione di un matrimonio, comprende la facoltà nel ministro stesso di delegare, in caso di legittimo impedimento, il ministro di culto che legalmente lo sostituisce nell'ufficio, se però la nomina del medesimo è stata debitamente approvata a sensi dell'art. 3 della legge.

Nella delega, che deve essere fatta per iscritto, il ministro delegante deve far menzione dell'autorizzazione ricevuta e dell'impedimento sopravvenuto e deve indicare il ministro delegato e la data del provvedimento di approvazione della nomina dello stesso.

L'atto di delega deve essere allegato all'originale dell'atto di matrimonio da trasmettersi all'ufficiale dello stato civile.

Art. 26.

Se gli sposi domiciliavano risiedono in comune diverso da quello di residenza del ministro di culto, innanzi al quale intendono celebrare il matrimonio, e si trasferiscono in questo ultimo comune per la celebrazione, l'ufficiale dello stato civile della loro residenza richiede della celebrazione del matrimonio l'ufficiale dello stato civile del comune di residenza del ministro di culto e l'autorizzazione di cui all'articolo precedente è data da quest'ultimo ufficiale di stato civile.

Se, invece, il ministro di culto si trasferisce nel comune del

domicilio o della residenza degli sposi per celebrare il matrimonio, l'autorizzazione gli è data dall'ufficiale dello stato civile del comune stesso, dopo che si sarà fatto conoscere al medesimo con la esibizione degli occorrenti documenti e della copia del provvedimento di approvazione della sua nomina, a sensi dell'art. 3 della legge.

Art. 27.

La trasmissione dell'originale dell'atto di matrimonio è fatta dal ministro di culto che lo celebra all'ufficiale dello stato civile da cui fu rilasciata la relativa autorizzazione. Della ricezione dell'atto dev'essere data assicurazione al mittente.

Nel caso previsto dal primo comma dell'articolo precedente l'ufficiale dello stato civile che rilasciò l'autorizzazione trasmette copia autentica dell'atto all'ufficiale da cui venne la richiesta.

Avvenuta la trascrizione dell'atto di matrimonio nel registro dello stato civile, l'ufficiale che vi procedette ne dà notizia, con l'indicazione della data in cui avvenne, al ministro di culto che celebrò il matrimonio.

In margine dei registri di matrimonio, parte ii, serie a, deve prendersi nota della trasmissione di tale notizia.

Art. 28.

Il ministri dei culti ammessi nello stato non possono rilasciare copie né certificati degli atti di matrimonio celebrati davanti a loro.

Disposizioni transitorie.**Art. 29.**

I templi ed oratori dei culti diversi dalla religione dello stato che erano aperti al culto pubblico all'entrata in vigore della legge sull'esercizio dei culti stessi e gli istituti che erano eretti in ente morale sono dispensati dal provvedersi di una nuova autorizzazione o di un nuovo riconoscimento agli effetti civili.

Agli effetti del ritardo per gli studenti nel soddisfare gli obblighi militari di leva stabilito nell'art. 9, si considerano riconosciuti dallo stato i colleghi rabbinici di firenze, di livorno e di rodi e le facoltà teologiche valdese, battista, metodista episcopale e wesleyana di roma.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del regno d'italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

L. 11 agosto 1984, n. 449

Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e le chiese rappresentate dalla Tavola valdese
aggiornata al 5.08.2002

1. I rapporti tra lo Stato e le chiese rappresentate dalla Tavola valdese sono regolati dalle disposizioni degli articoli che seguono, sulla base della intesa stipulata il 21 febbraio 1984, allegata alla presente legge.

Dalla data di entrata in vigore della presente legge cessano pertanto di avere efficacia ed applicabilità nei confronti delle chiese rappresentate dalla Tavola valdese, degli istituti ed opere che ne fanno parte e degli organi e persone che le costituiscono, le disposizioni della legge 24 giugno 1929, n. 1159, e del regio decreto 28 febbraio 1930, n. 289

2. La Repubblica italiana dà atto dell'autonomia e della indipendenza dell'ordinamento valdese.

La Repubblica italiana, richiamandosi ai diritti di libertà

garantiti dalla Costituzione, riconosce che le nomine dei ministri di culto, la organizzazione ecclesiastica e la giurisdizione in materia ecclesiastica, nell'ambito dell'ordinamento valdese, si svolgono senza alcuna ingerenza statale.

La Repubblica italiana prende atto che la Tavola valdese, gli organi e gli istituti delle chiese che essa rappresenta continueranno a non fare ricorso, per l'esecuzione di provvedimenti da essi presi in materia disciplinare o spirituale, agli organi dello Stato.

3. La Repubblica italiana, accogliendo la richiesta della Tavola valdese, provvede a cancellare dal bilancio dello Stato il capitolo delle spese fisse relativo all'assegno perpetuo per il mantenimento del culto valdese, previsto, a titolo di risarcimento di danni anteriormente subiti, dal regio viglietto 29 aprile 1843, ora corrisposto nella misura di lire 7.754,75 annue.

4. La Repubblica italiana prende atto che la Tavola valdese, nella convinzione che la fede non necessita di tutela penale diretta, riafferma il principio che la tutela penale in materia religiosa deve essere attuata solamente attraverso la protezione dell'esercizio dei diritti di libertà riconosciuti e garantiti dalla Costituzione, e non mediante la tutela specifica del sentimento religioso.

5. I militari, aventi parte nelle chiese rappresentate dalla Tavola valdese, hanno diritto di partecipare, nei giorni e nelle ore fissate, alle attività religiose ed ecclesiastiche evangeliche che si svolgono nelle località dove essi risiedono per ragioni del loro servizio militare.

Ove nelle predette località non sia in atto alcuna attività di culto evangelico, i ministri iscritti nei ruoli tenuti dalla Tavola valdese e competenti per territorio sono autorizzati a svolgere riunioni di culto, per i militari interessati, nei locali predisposti di intesa con il comando da cui detti militari dipendono.

In caso di decesso in servizio di militari aventi parte nelle chiese rappresentate dalla Tavola valdese, il comando militare competente adotta le misure per assistere che il funerale segua secondo la liturgia evangelica.

I pastori iscritti nei ruoli tenuti dalla Tavola valdese che prestano servizio militare sono posti in condizione di poter svolgere, unitamente agli obblighi di servizio, anche il loro ministero di assistenza spirituale nei confronti dei militari che lo richiedono.

Gli oneri finanziari per lo svolgimento delle suddette forme di assistenza spirituale sono a carico degli organi ecclesiastici competenti.

6. L'assistenza spirituale dei ricoverati aventi parte nelle chiese rappresentate dalla Tavola valdese o di altri ricoverati che ne facciano richiesta, negli istituti ospedalieri, nelle case di cura o di riposo e nei pensionati, è assicurata tramite ministri iscritti nei ruoli tenuti dalla Tavola valdese.

L'accesso di tali ministri ai predetti istituti è a tal fine libero e senza limitazioni di orario.

Le direzioni di tali istituti sono tenute a trasmettere ai suddetti ministri di culto le richieste di assistenza spirituale ricevute dai ricoverati.

Gli oneri finanziari per lo svolgimento della predetta assistenza spirituale sono a carico degli organi ecclesiastici competenti.

7. Gli ospedali evangelici esistenti in Genova, Napoli, Pometto, Torino, Torre Pellice non sono tenuti a disporre il servizio di assistenza religiosa previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 128.

Nel rispetto della libertà di coscienza dei ricoverati e delle loro famiglie, l'assistenza spirituale ai ricoverati di qualsiasi

confessione religiosa è assicurata nei detti ospedali, senza limiti di orario, a cura della direzione dell'ospedale, tramite gli organi di ciascuna confessione religiosa e ad esclusivo carico dei medesimi.

8. Negli istituti penitenziari è assicurata l'assistenza spirituale tramite ministri del culto designati dalla Tavola valdese.

A tal fine la Tavola valdese notifica all'autorità competente i nominativi dei ministri di culto, iscritti nei ruoli dalla Tavola valdese e competenti per territorio, responsabili dall'assistenza spirituale negli istituti penitenziari ricadenti nella circoscrizione delle predette autorità statali competenti. Tali ministri responsabili sono compresi tra i soggetti che possono visitare i medesimi istituti senza particolare autorizzazione.

L'assistenza spirituale è svolta nei suddetti istituti a richiesta dei detenuti o delle loro famiglie o ad iniziativa dei ministri di culto.

Il direttore dell'istituto informa di ogni richiesta proveniente dai detenuti il ministro di culto responsabile, competente per territorio.

Gli oneri finanziari per lo svolgimento della suddetta assistenza spirituale sono a carico degli organi ecclesiastici competenti.

9. La Repubblica italiana prende atto che la Tavola valdese, nella convinzione che l'educazione e la formazione religiosa dei fanciulli e della gioventù sono di specifica competenza delle famiglie e delle chiese, non richiede di svolgere nelle scuole gestite dallo Stato o da altri enti pubblici, per quanti hanno parte nelle chiese da essa rappresentate, l'insegnamento di catechesi o di dottrina religiosa o pratiche di culto.

La Repubblica italiana, nell'assicurare l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche, materne, elementari, medie e secondarie superiori, riconosce agli alunni di dette scuole, al fine di garantire la libertà di coscienza di tutti, il diritto di non avvalersi delle pratiche e dell'insegnamento religioso per loro dichiarazione, se maggiorenni, o altrimenti per dichiarazione di uno dei loro genitori o tutori.

Per dare reale efficacia all'attuazione di tale diritto, l'ordinamento scolastico provvede a che l'insegnamento religioso ed ogni eventuale pratica religiosa, nelle classi in cui sono presenti alunni che hanno dichiarato di non avvalersene, non abbiano luogo in occasione dell'insegnamento di altre materie, né secondo orari che abbiano per i detti alunni effetti comunque discriminanti.

10. La Repubblica italiana, allo scopo di garantire che la scuola pubblica sia centro di promozione culturale, sociale e civile aperto all'apporto di tutte le componenti della società, assicura alle chiese rappresentate dalla Tavola valdese il diritto di rispondere alle eventuali richieste provenienti dagli alunni, dalle loro famiglie o dagli organi scolastici, in ordini allo studio del fatto religioso e delle sue implicazioni. Le modalità sono concordate con gli organi previsti dall'ordinamento scolastico. Gli oneri finanziari sono a carico degli organi ecclesiastici competenti.

11. La Repubblica italiana, attesa la pluralità dei sistemi di celebrazione cui si ispira il suo ordinamento, riconosce gli effetti civili ai matrimoni celebrati secondo le norme dell'ordinamento valdese, a condizione che l'atto relativo sia trascritto nei registri dello stato civile, previe pubblicazioni alla casa comunale.

Coloro che intendono celebrare il matrimonio secondo le norme dell'ordinamento valdese debbono comunicare tale intenzione all'ufficiale dello stato civile al quale richiedono le pubblicazioni.

L'ufficiale dello stato civile, il quale abbia proceduto alle

pubblicazioni richieste dai nubendi, accerta che nulla si oppone alla celebrazione del matrimonio secondo le vigenti norme di legge e ne dà attestazione in un nulla osta che rilascia ai nubendi in duplice originale. Il nulla osta, oltre a precisare che la celebrazione nuziale seguirà secondo le norme dell'ordinamento valdese e nel comune indicato dai nubendi, deve altresì attestare che ad essi sono stati spiegati, dal predetto ufficiale, i diritti e i doveri dei coniugi, dando ad essi lettura degli articoli del codice civile al riguardo.

Il ministro di culto, davanti al quale ha luogo la celebrazione nuziale, allega il nulla osta rilasciato dall'ufficiale dello stato civile all'atto di matrimonio che egli redige in duplice originale subito dopo la celebrazione.

La trasmissione di un originale dell'atto di matrimonio per la trascrizione è fatta dal ministro di culto, davanti al quale è avvenuta la celebrazione, all'ufficiale dello stato civile del comune del luogo non oltre i cinque giorni dalla celebrazione. L'ufficiale dello stato civile, constatata la regolarità dell'atto e l'autenticità del nulla osta allegatovi, effettua la trascrizione entro le ventiquattro ore dal ricevimento dell'atto e ne dà notizia al ministro di culto.

Il matrimonio ha effetti civili dal momento della celebrazione anche se l'ufficiale dello stato civile, che ha ricevuto l'atto, abbia omissis di effettuare la trascrizione nel termine prescritto.

12. Ferma restando la responsabilità giuridica degli enti ecclesiastici valdesi aventi fini di culto, istruzione e beneficenza e attualmente riconosciuti per antico possesso di stato, quali la Tavola valdese e i quindici Concistori delle chiese delle Valli valdesi, e salvo quanto previsto dal successivo art. 13, la Repubblica italiana riconosce la personalità giuridica degli enti ecclesiastici aventi congiuntamente i tre suddetti fini, su richiesta della Tavola valdese che allega, quale documentazione sufficiente a dare titolo al riconoscimento, la delibera sinodale motivata con cui l'ente è stato eretto in istituto autonomo nell'ambito dell'ordinamento valdese.

Sulla base della documentazione ad essi fornita, i competenti organi statali verificano la rispondenza dell'ente, di cui si chiede il riconoscimento della personalità giuridica, al carattere ecclesiastico ed ai tre predetti fini.

Le attività di istruzione o di beneficenza svolte dagli enti ecclesiastici sopra menzionati sono soggette, nel rispetto dell'autonomia e dei fini degli enti che le svolgono, alle leggi dello Stato concernenti le stesse attività svolte da enti non ecclesiastici.

Gli acquisti di beni immobili, l'accettazione di donazioni ed eredità ed il conseguimento di legati sono soggetti all'autorizzazione prevista dalle leggi civili per gli acquisti delle persone giuridiche.

La gestione ordinaria e gli atti di straordinaria amministrazione dei predetti enti ecclesiastici si svolgono sotto il controllo e con l'approvazione della Tavola valdese senza ingerenza da parte dello Stato, delle regioni o altri enti territoriali, stante che non ricorrono oneri di mantenimento a carico dei medesimi.

La notifica dell'avvenuta revoca dell'erezione in istituto autonomo, da parte del Sinodo, determina la cessazione con provvedimento statale della personalità giuridica dell'ente ecclesiastico e la devoluzione del suo patrimonio all'ente morale indicato nella medesima delibera sinodale.

Il mutamento dei fini dell'ente comporta la revoca del riconoscimento della personalità giuridica dell'ente medesimo.

Gli enti di cui al presente articolo nonché quelli di cui al successivo articolo 13 sono soggetti al regime tributario previsto dalle leggi dello Stato.

13. Con l'entrata in vigore della presente legge, l'Istituto artigianelli valdesi, con sede in Torino, ente morale come da

statuto approvato con regio decreto 9 giugno 1895, è soppresso ed il relativo patrimonio è devoluto alla Tavola valdese che di tale ente riassume il fine.

La Fondazione ospedali valdesi di Torre Pellice e Pomaretto, riconosciuta in ente morale con regio decreto 4 luglio 1858, ed il Rifugio Re Carlo Alberto per gli incurabili con sede in Luserna San Giovanni, eretto in ente morale con regio decreto 6 settembre 1902, conservando la personalità giuridica, sono trasformati in istituti autonomi nel quadro dell'ordinamento valdese ai sensi del precedente articolo 12. Tale trasformazione nulla innova quanto ai loro fini, al loro patrimonio ed all'ordinamento del personale dipendente, anche in ordine al trattamento di previdenza e di quiescenza. Tali istituti sono regolati dagli statuti per essi emanati dal Sinodo valdese.

In esecuzione del Patto di integrazione tra le chiese valdesi e metodiste, approvato dal Sinodo valdese e dalla Conferenza metodista nelle rispettive sessioni dell'agosto 1975, l'ente Chiesa evangelica metodista d'Italia (CEMI), civilmente riconosciuto con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1961, n. 602, conservando la personalità giuridica e il proprio patrimonio, è trasformato in istituto autonomo nel quadro dell'ordinamento valdese ai sensi del precedente articolo 12, assume il nome di Opera per le chiese evangeliche metodiste in Italia (OPCEMI) ed è regolato dallo statuto per esso emanato dal Sinodo valdese.

14. È garantita l'autonomia giuridico-amministrativa degli ospedali evangelici di cui al precedente articolo 7, secondo i criteri disposti dall'articolo 1, comma quinto, della legge 12 febbraio 1968, n. 132, e successive modifiche e integrazioni.

15. Le lauree e i diplomi in teologia rilasciati dalla Facoltà valdese di teologia sono riconosciuti dalla Repubblica italiana.

Gli studenti della predetta facoltà possono usufruire degli stessi rinvii dal servizio militare accordati agli studenti delle università statali.

La gestione ed il regolamento della Facoltà, nonché la nomina del personale insegnante, spettano agli organi ecclesiastici competenti ed a loro carico rimangono i relativi oneri finanziari.

16. Nel rispetto delle libertà in tema di religione, le affissioni e la distribuzione di pubblicazioni e stampati relativi alla vita religiosa e alla missione delle chiese rappresentate dalla Tavola valdese, effettuate all'interno ed all'ingresso dei luoghi di culto e degli edifici ecclesiastici utilizzati dalle suddette chiese, nonché le collette ai fini ecclesiastici, avvengono senza autorizzazione né altra ingerenza da parte degli organi dello Stato.

17. La Repubblica italiana e la Tavola valdese collaborano per la tutela e la valorizzazione dei beni culturali afferenti al patrimonio storico, morale e materiale delle chiese rappresentate dalla Tavola valdese, istituendo a tale fine apposite commissioni miste.

Tali commissioni hanno tra l'altro il compito della compilazione e dell'aggiornamento dell'inventario dei beni culturali suddetti.

18. Per la formulazione delle norme di applicazione della presente legge, i competenti organi dello Stato e la Tavola valdese procederanno d'accordo alla elaborazione dei testi relativi.

19. Ogni norma contrastante con la presente legge cessa di avere efficacia, nei confronti delle chiese rappresentate dalla

Tavola valdese, degli istituti ed opere che ne fanno parte e degli organi e persone che le costituiscono, dalla data di entrata in vigore della legge stessa.

20. Le parti sottoporranno a nuovo esame il contenuto dell'allegata intesa al termine del decimo anno dall'entrata in vigore della presente legge.

Ove, nel frattempo, una delle due parti ravvisasse l'opportunità di modifiche al testo dell'allegata intesa, le parti torneranno a convocarsi a tale fine. Alle modifiche si procederà con la stipulazione di una nuova intesa e con la conseguente presentazione al Parlamento di apposito disegno di legge di approvazione, ai sensi dell'articolo 8 della Costituzione.

In occasione di disegni di legge relativi a materie che coinvolgono rapporti delle chiese rappresentate dalla Tavola valdese con lo Stato, verranno promosse previamente, in conformità all'articolo 8 della Costituzione, le intese del caso.

INTESA TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA E LA TAVOLA VALDESE, IN ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 8, COMMA TERZO, DELLA COSTITUZIONE

Articolo 1

Legislazione sui culti ammessi

La Repubblica italiana, nel richiamarsi all'articolo 8 della Costituzione,

e la Tavola valdese, nel considerare la legislazione sui culti ammessi del 1929-1930 non rispettosa della uguale libertà riconosciuta dalla Costituzione a tutte le confessioni religiose e pertanto non idonea a regolare i rapporti tra le chiese da essa rappresentate e lo Stato,

convengono che la legge di approvazione, ai sensi dell'articolo 8 della Costituzione, della presente intesa sostituisce ad ogni effetto, nei confronti delle chiese rappresentate dalla Tavola valdese, la suindicata legislazione.

Le parti pertanto concordano nel precisare che, a partire dalla data di entrata in vigore della legge predetta, le disposizioni della legge 24 giugno 1929, n. 1159 e del regio decreto 28 febbraio 1930, n. 289, cessano di avere efficacia ed applicabilità nei confronti delle chiese rappresentate dalla Tavola valdese, degli istituti ed opere che ne fanno parte e degli organi e persone che le costituiscono.

Articolo 2

Libertà in tema di religione

La Repubblica italiana dà atto dell'autonomia e della indipendenza dell'ordinamento valdese.

La Repubblica italiana, richiamandosi ai diritti di libertà garantiti dalla Costituzione, riconosce che le nomine dei ministri di culto, la organizzazione ecclesiastica e la giurisdizione in materia ecclesiastica, nell'ambito dell'ordinamento valdese, si svolgono senza alcuna ingerenza statale.

La Tavola valdese dichiara che essa, gli organi e gli istituti delle chiese che essa rappresenta continueranno a non fare ricorso, per l'esecuzione di provvedimenti da essi presi in materia disciplinare o spirituale, agli organi dello Stato.

Articolo 3

Oneri di culto

La Repubblica italiana, accogliendo la richiesta della Tavola valdese, provvede a cancellare dallo stato di previsione della spesa dello Stato il capitolo delle spese fisse relativo all'assegno perpetuo per il mantenimento del culto valdese, previsto, a titolo di risarcimento di danni anteriormente subiti, dal regio viglietto 29 aprile 1843, ora corrisposto nella misura di lire 7.754,75 annue.

Articolo 4

Tutela penale

La Tavola valdese, nella convinzione che la fede non necessita di tutela penale diretta, riafferma il principio che la tutela penale in materia religiosa deve essere attuata solamente attraverso la protezione dell'esercizio dei diritti di libertà riconosciuti e garantiti dalla Costituzione, e non mediante la tutela specifica del sentimento religioso.

La Repubblica italiana prende atto di tale affermazione.

Articolo 5

Assistenza spirituale ai militari in tempo di pace

I militari, aventi parte nelle chiese rappresentate dalla Tavola valdese, hanno diritto di partecipare, nei giorni e nelle ore fissate, alle attività religiose ed ecclesiastiche evangeliche che si svolgono nelle località dove essi risiedono per ragioni del loro servizio militare.

Ove nelle predette località non sia in atto alcuna attività di culto evangelico, i ministri iscritti nei ruoli tenuti dalla Tavola valdese e competenti per territorio sono autorizzati a svolgere riunioni di culto, per i militari interessati, nei locali predisposti di intesa con il comando da cui detti militari dipendono.

In caso di decesso in servizio di militari aventi parte nelle chiese rappresentate dalla Tavola valdese, il comando militare competente adotta le misure per assicurare che il funerale segua secondo la liturgia evangelica.

I pastori iscritti nei ruoli tenuti dalla Tavola valdese che prestano servizio militare sono posti in condizione di poter svolgere, unitamente agli obblighi di servizio, anche il loro ministero di assistenza spirituale nei confronti dei militari che lo richiedono.

Gli oneri finanziari per lo svolgimento delle suddette forme di assistenza spirituale sono a carico degli organi ecclesiastici competenti.

Articolo 6

Assistenza spirituale negli istituti di cura e di riposo

L'assistenza spirituale dei ricoverati aventi parte nelle chiese rappresentate dalla Tavola valdese o di altri ricoverati che ne facciano richiesta, negli istituti ospedalieri, nelle case di cura o di riposo e nei pensionati, è assicurata tramite ministri iscritti nei ruoli tenuti dalla Tavola valdese.

L'accesso di tali ministri ai predetti istituti è a tal fine libero e senza limitazioni di orario.

Le direzioni di tali istituti sono tenute a trasmettere ai suddetti ministri di culto le richieste di assistenza spirituale ricevute dai ricoverati.

Gli oneri finanziari per lo svolgimento della predetta assistenza spirituale sono a carico degli organi ecclesiastici competenti.

Articolo 7

Assistenza spirituale negli ospedali evangelici

Gli ospedali evangelici esistenti in Genova, Napoli, Pomarito, Torino, Torre Pellice non sono tenuti a disporre il servizio di assistenza religiosa previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 128.

Nel rispetto della libertà di coscienza dei ricoverati e delle loro famiglie, l'assistenza spirituale ai ricoverati di qualsiasi confessione religiosa è assicurata nei detti ospedali, senza limiti di orario, a cura della direzione dell'ospedale, tramite gli organi di ciascuna confessione religiosa e ad esclusivo carico dei medesimi.

Articolo 8

Assistenza spirituale negli istituti penitenziari

Negli istituti penitenziari è assicurata l'assistenza spirituale tramite ministri di culto designati dalla Tavola valdese.

A tal fine la Tavola valdese notifica all'autorità competente i nominativi dei ministri di culto, iscritti nei ruoli tenuti dalla Tavola valdese e competenti per territorio, responsabili della assistenza spirituale negli istituti penitenziari ricadenti nella circoscrizione delle predette autorità statali competenti. Tali ministri responsabili sono compresi tra i soggetti che possono visitare i medesimi istituti senza particolare autorizzazione.

L'assistenza spirituale è svolta nei suddetti istituti a richiesta dei detenuti o delle loro famiglie o ad iniziativa dei ministri di culto.

Il direttore dell'istituto informa di ogni richiesta proveniente dai detenuti il ministro di culto responsabile, competente per territorio.

Gli oneri finanziari per lo svolgimento della suddetta assistenza spirituale sono a carico degli organi ecclesiastici.

Articolo 9

Istruzione religiosa nelle scuole

La Tavola valdese, nella convinzione che l'educazione e la formazione religiosa dei fanciulli e della gioventù sono di specifica competenza delle famiglie e delle chiese, non richiede di svolgere nelle scuole gestite dallo Stato o da altri enti pubblici, per quanti hanno parte nelle chiese da essa rappresentate, l'insegnamento di catechesi o di dottrina religiosa o pratiche di culto.

La Tavola valdese prende atto tuttavia che la Repubblica italiana, nell'assicurare l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche, materne, elementari, medie e secondarie superiori, riconosce agli alunni di dette scuole, al fine di garantire la libertà di coscienza di tutti, il diritto di non avvalersi delle pratiche e dell'insegnamento religioso per loro dichiarazione, se maggiorenni, o altrimenti per dichiarazione di uno dei loro genitori o tutori.

La Tavola valdese prende altresì atto che, per dare reale efficacia all'attuazione di tale diritto, l'ordinamento scolastico provvede a che l'insegnamento religioso ed ogni eventuale pratica religiosa, nelle classi in cui sono presenti alunni che hanno dichiarato di non avvalersene, non abbiano luogo in occasione dell'insegnamento di altre materie, né secondo orari che abbiano per i detti alunni effetti comunque discriminanti.

Articolo 10

Scuole

La Repubblica italiana, allo scopo di garantire che la scuola pubblica sia centro di promozione culturale, sociale e civile aperto all'apporto di tutte le componenti della società, assicura alle chiese rappresentate dalla Tavola valdese il diritto di rispondere alle eventuali richieste provenienti dagli alunni, dalle loro famiglie o dagli organi scolastici, in ordine allo studio del fatto religioso e delle sue implicazioni. Le modalità sono concordate con gli organi previsti dall'ordinamento scolastico. Gli oneri finanziari sono a carico degli organi ecclesiastici competenti.

Articolo 11

Matrimonio

La Repubblica italiana, attesa la pluralità dei sistemi di celebrazione cui si ispira il suo ordinamento, riconosce gli effetti civili ai matrimoni celebrati secondo le norme dell'ordinamento valdese, a condizione che l'atto relativo sia trascritto nei registri dello stato civile, previe pubblicazioni alla casa comunale.

Coloro che intendono celebrare il matrimonio secondo le norme dell'ordinamento valdese debbono comunicare tale intenzione all'ufficiale dello stato civile al quale richiedono le pubblicazioni.

L'ufficiale dello stato civile, il quale abbia proceduto alle pubblicazioni richieste dai nubendi, accerta che nulla si oppone alla celebrazione del matrimonio secondo le vigenti norme di

legge e ne dà attestazione in un nulla osta che rilascia ai nubendi in duplice originale. Il nulla osta, oltre a precisare che la celebrazione nuziale seguirà secondo le norme dell'ordinamento valdese e nel comune indicato dai nubendi, deve altresì attestare che ad essi sono stati spiegati, dal predetto ufficiale, i diritti e i doveri dei coniugi, dando ad essi lettura degli articoli del codice civile al riguardo.

Il ministro di culto, davanti al quale ha luogo la celebrazione nuziale, allega il nulla osta rilasciato dall'ufficiale dello stato civile all'atto di matrimonio che egli redige in duplice originale subito dopo la celebrazione.

La trasmissione di un originale dell'atto di matrimonio per la trascrizione è fatta dal ministro di culto, davanti al quale è avvenuta la celebrazione, all'ufficiale dello stato civile del comune del luogo non oltre i cinque giorni dalla celebrazione. L'ufficiale dello stato civile, constatata la regolarità dell'atto e l'autenticità del nulla osta allegatovi, effettua la trascrizione entro le ventiquattro ore dal ricevimento dell'atto e ne dà notizia al ministro di culto.

Il matrimonio ha effetti civili dal momento della celebrazione anche se l'ufficiale dello stato civile, che ha ricevuto l'atto, abbia ommesso di effettuare la trascrizione nel termine prescritto.

Articolo 12

Enti ecclesiastici

Ferma restando la personalità giuridica degli enti ecclesiastici valdesi aventi fini di culto, istruzione e beneficenza e attualmente riconosciuti per antico possesso di stato, quali la Tavola valdese e i quindici Concistori delle chiese delle Valli valdesi, e salvo quanto previsto dal successivo articolo 13, la Repubblica italiana riconosce la personalità giuridica degli enti ecclesiastici aventi congiuntamente i tre suddetti fini, su richiesta della Tavola valdese che allega, quale documentazione sufficiente a dare titolo al riconoscimento, la delibera sinodale motivata con cui l'ente è stato eretto in istituto autonomo nell'ambito dell'ordinamento valdese.

Sulla base della documentazione ad essi fornita, i competenti organi statali verificano la personalità giuridica, al carattere ecclesiastico ed ai tre predetti fini.

Le attività di istruzione o di beneficenza svolte dagli enti ecclesiastici sopra menzionati, sono soggette, nel rispetto dell'autonomia e dei fini degli enti che le svolgono, alle leggi dello Stato concernenti le stesse attività svolte da enti non ecclesiastici.

Gli acquisti di beni immobili, l'accettazione di donazioni ed eredità ed il conseguimento di legati sono soggetti alla autorizzazione prevista dalle leggi civili per gli acquisti delle persone giuridiche.

La gestione ordinaria e gli atti di straordinaria amministrazione dei predetti enti ecclesiastici si svolgono sotto il controllo e con l'approvazione della Tavola valdese senza ingerenza da parte dello Stato, delle regioni o altri enti territoriali, stante che non ricorrono oneri di mantenimento a carico dei medesimi.

La notifica dell'avvenuta revoca dell'erezione in istituto autonomo, da parte del Sinodo, determina la cessazione con provvedimento statale della personalità giuridica dell'ente ecclesiastico e la devoluzione del suo patrimonio all'ente morale indicato nella medesima delibera sinodale.

Il mutamento dei fini dell'ente comporta la revoca del riconoscimento della personalità giuridica dell'ente.

Gli enti di cui al presente articolo sono soggetti al regime tributario previsto dalle leggi dello Stato.

Articolo 13

Enti particolari

On l'entrata in vigore della legge di approvazione, ai sensi dell'articolo 8 della Costituzione, della presente Intesa, l'Isti-

tuto artigianelli valdesi con sede in Torino, ente morale come da statuto approvato con regio decreto 9 giugno 1895, è soppresso ed il relativo patrimonio è devoluto alla Tavola valdese che di tale ente riassume il fine.

La Fondazione ospedali valdesi di Torre Pellice e Pomaretto, riconosciuta in ente morale con regio decreto 4 luglio 1858, ed il Rifugio Re Carlo Alberto per gli incurabili con sede in Luserna San Giovanni, eretto in ente morale con regio decreto 6 settembre 1902, conservando la personalità giuridica, sono trasformati in istituti autonomi nel quadro dell'ordinamento valdese ai sensi del precedente articolo 12. Tale trasformazione nulla innova quanto ai loro fini, al loro patrimonio ed all'ordinamento del personale dipendente, anche in ordine al trattamento di previdenza e di quiescenza. Tali istituti sono regolati dagli statuti per essi emanati dal Sinodo valdese.

In esecuzione del Patto di integrazione tra le chiese valdesi e metodiste, approvato dal Sinodo valdese e dalla Conferenza metodista nelle rispettive sessioni dell'agosto 1975, l'ente Chiesa evangelica metodista d'Italia (CEMI), civilmente riconosciuto con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1961, n. 602, conservando la personalità giuridica e il proprio patrimonio è trasformato in istituto autonomo nel quadro dell'ordinamento valdese ai sensi del precedente articolo 12, assume il nome di Opera per le chiese evangeliche metodiste in Italia (OPCEMI) ed è regolato dallo statuto per esso emanato dal Sinodo valdese.

Articolo 14

Ospedali evangelici

È garantita l'autonomia giuridico-amministrativa degli ospedali evangelici di cui al precedente articolo 7, secondo i criteri disposti dall'articolo 1, comma quinto, della legge 12 febbraio 1968, n. 132, e successive modifiche e integrazioni.

Articolo 15

Facoltà di teologia

Le lauree e i diplomi in teologia rilasciati dalla Facoltà valdese di teologia sono riconosciuti dalla Repubblica italiana.

Gli studenti della predetta Facoltà possono usufruire degli stessi rinvii dal servizio militare accordati agli studenti delle Università statali.

La gestione ed il regolamento della Facoltà, nonché la nomina del personale insegnante, spettano agli organi ecclesiastici competenti ed a loro carico rimangono i relativi oneri finanziari.

Articolo 16

Affissioni, collette

Nel rispetto delle libertà in tema di religione, le affissioni e la distribuzione di pubblicazioni e stampati relativi alla vita religiosa e alla missione delle chiese rappresentate dalla Tavola valdese, effettuate all'interno ed all'ingresso dei luoghi di culto e degli edifici ecclesiastici utilizzati dalle suddette chiese, nonché le collette ai fini ecclesiastici, avvengono senza autorizzazione né altra ingerenza da parte degli organi dello Stato.

Articolo 17

Patrimonio culturale

La Repubblica italiana e la Tavola valdese si impegnano a collaborare per la tutela e la valorizzazione dei beni culturali afferenti al patrimonio storico, morale e materiale delle chiese rappresentate dalla Tavola valdese, istituendo a tale fine apposite commissioni miste.

Tali commissioni hanno tra l'altro il compito della compilazione e dell'aggiornamento dell'inventario dei beni culturali suddetti.

Articolo 18

Norme di applicazione

Per la formulazione delle norme di applicazione della legge di approvazione, ai sensi dell'articolo 8 della Costituzione, della presente Intesa, i competenti organi dello Stato e la Tavola valdese procederanno d'accordo alla elaborazione dei testi relativi.

Articolo 19

Disposizioni in contrasto con l'Intesa

Ogni norma contrastante con la presente Intesa cessa di avere efficacia, nei confronti delle chiese rappresentate dalla Tavola valdese, degli istituti ed opere che ne fanno parte e degli organi e persone che le costituiscono, dalla data di entrata in vigore della legge di approvazione, ai sensi dell'articolo 8 della Costituzione, dell'Intesa stessa.

Articolo 20

Modificazioni e future intese

Le parti sottoporranno a nuovo esame il contenuto della presente Intesa al termine del decimo anno dall'entrata in vigore della legge di approvazione, ai sensi dell'articolo 8 della Costituzione, dell'Intesa stessa.

Ove, nel frattempo, una delle due parti ravvisasse la opportunità di modifiche al testo della presente Intesa, le parti torneranno a convocarsi a tale fine. Alle modifiche si procederà con la stipulazione di una nuova intesa e con la conseguente presentazione al Parlamento di apposito disegno di legge di approvazione, ai sensi dell'articolo 8 della Costituzione.

In occasione di disegni di legge relativi a materie che coinvolgono rapporti delle chiese rappresentate dalla Tavola valdese con lo Stato, verranno promosse previamente, in conformità all'articolo 8 della Costituzione, le intese del caso.

Articolo 21

Norma finale

Il Governo presenterà al Parlamento apposito disegno di legge di approvazione della presente Intesa, ai sensi dell'articolo 8 della Costituzione.

Roma, addì 21 febbraio 1984.

L. 5 ottobre 1993, n. 409

Integrazione dell'intesa tra il Governo della Repubblica italiana e la Tavola valdese, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione.

[Aggiornata al 5.08.2002]

Art.1.

Rapporti finanziari tra lo Stato e la Tavola valdese.

1. I rapporti finanziari tra lo Stato e le Chiese rappresentate dalla Tavola valdese sono regolati dalle disposizioni degli articoli seguenti, sulla base dell'intesa stipulata il 25 gennaio 1993, allegata alla presente legge, che integra l'intesa tra lo Stato e la Tavola valdese firmata in data 21 febbraio 1984 ed approvata con legge 11 agosto 1984, n. 449

Art. 2.

Integrazione dell'intesa 1984.

1. La Repubblica italiana e la Tavola valdese, considerato che dopo la stipulazione dell'intesa in data 21 febbraio 1984, approvata con legge 11 agosto 1984, n. 449 (2), ed a seguito delle innovazioni introdotte nei rapporti fra lo Stato e le confessioni religiose, la Camera dei deputati ha approvato il 17 aprile 1985 l'ordine del giorno n. 9/2337/3, inteso a garantire il pluralismo che informa l'ordinamento giuridico italiano, e

considerato che per la sua attuazione è necessario procedere a modificazione della predetta intesa con le forme dell'articolo 20, secondo comma, della legge di approvazione, hanno convenuto di integrarla con le seguenti disposizioni.

Art. 3.

Deduzione agli effetti dell'IRPEF.

1. La Repubblica italiana prende atto che le Chiese rappresentate dalla Tavola valdese intendono provvedere al mantenimento del culto ed al sostentamento dei ministri unicamente a mezzo di offerte volontarie.

2. Premesso quanto stabilito al comma 1, a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, le persone fisiche possono dedurre dal proprio reddito complessivo, agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, le erogazioni liberali in denaro, fino all'importo di L. 2.000.000, a favore della Tavola valdese per i fini di culto, istruzione e beneficenza che le sono propri e per i medesimi fini delle Chiese e degli enti aventi parte nell'ordinamento valdese.

3. Le relative modalità sono determinate con decreto del Ministro delle finanze, previo accordo con la Tavola valdese.

Art. 4.

Ripartizione della quota del gettito dell'IRPEF.

1. A decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, la Tavola valdese concorre con lo Stato, con i soggetti di cui agli articoli 47 della legge 20 maggio 1985, n. 222, 30 della legge 22 novembre 1988, n. 516, e 23 della legge 22 novembre 1988, n. 517, e con gli enti che stipuleranno analoghi accordi, alla ripartizione della quota pari all'otto per mille dell'IRPEF, liquidata dagli uffici sulla base delle dichiarazioni annuali. La Tavola valdese utilizzerà le somme devolute a tale titolo dai contribuenti esclusivamente per interventi sociali, assistenziali, umanitari e culturali in Italia e all'estero sia direttamente, attraverso gli enti aventi parte nell'ordinamento valdese, sia attraverso organismi associativi ed ecumenici a livello nazionale e internazionale.

2. L'attribuzione delle somme di cui al comma 1 viene effettuata sulla base delle scelte espresse dai contribuenti in sede di dichiarazione annuale dei redditi, nel cui modulo le Chiese rappresentate dalla Tavola valdese verranno indicate con la denominazione «Chiesa evangelica valdese (Unione delle Chiese metodiste e valdesi)».

3. La Tavola valdese non partecipa all'attribuzione della quota relativa ai contribuenti che non si sono espressi in merito. Gli importi relativi rimangono di pertinenza dello Stato.

4. A decorrere dal terzo anno successivo a quello di cui al comma 1, lo Stato corrisponderà annualmente, entro il mese di giugno, alla Tavola valdese la somma risultante dall'applicazione del comma 1, calcolata dagli uffici finanziari sulla base delle dichiarazioni annuali relative al terzo periodo d'imposta precedente, con destinazione alle Chiese rappresentate dalla Tavola valdese.

5. La Tavola valdese, entro il mese di luglio dell'anno successivo a quello di esercizio, trasmette al Ministro dell'interno un rendiconto relativo alla utilizzazione delle somme ricevute per fini di cui al comma 1 e ne diffonde adeguata informazione.

6. Il rendiconto di cui al comma 5 dovrà precisare gli interventi effettuati in Italia e all'estero ed i soggetti attraverso i quali tali interventi siano stati eventualmente operati, con specificazione delle somme attribuite a ciascun intervento.

7. Il Ministro dell'interno, entro trenta giorni dal ricevimento del rendiconto di cui ai commi 5 e 6, ne trasmette copia, con propria relazione, ai Ministri del tesoro e delle finanze

Art. 5.

Commissione paritetica.

1. Su richiesta di una delle due parti, al fine di predisporre eventuali modifiche, si potrà procedere alla revisione dell'importo deducibile di cui all'articolo 3 e dell'aliquota IRPEF di cui all'articolo 4 ad opera di una apposita commissione paritetica nominata dall'autorità governativa e dalla Tavola valdese.

Art. 6.

Norma di copertura.

1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 3, valutato in lire 1.700 milioni per l'anno 1994 ed in annue lire 1.100 milioni a decorrere dall'anno 1995, si provvede mediante parziale utilizzo delle proiezioni per gli anni 1994 e 1995 dell'accantonamento relativo al Ministero del tesoro iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1993.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Allegato

Integrazione dell'intesa tra il Governo della Repubblica italiana e la Tavola valdese, in attuazione dell'articolo 8, comma terzo, della Costituzione

Articolo 1

Integrazione dell'intesa 1984

La Repubblica italiana e la Tavola valdese, considerato che dopo la stipulazione dell'intesa 21 febbraio 1984, approvata con legge 11 agosto 1984, n. 449, ed a seguito delle innovazioni introdotte nei rapporti fra lo Stato e le confessioni religiose, la Camera dei deputati ha approvato il 17 aprile 1985 l'ordine del giorno n. 9/2337/3, inteso a garantire il pluralismo che informa l'ordinamento giuridico italiano, e considerato che per la sua attuazione è necessario procedere a modificazione della predetta intesa con le forme dell'articolo 20, secondo comma, della legge di approvazione, convengono di integrarla con le seguenti disposizioni.

Articolo 2

Deduzione agli effetti dell'IRPEF

1. La Repubblica italiana prende atto che le chiese rappresentate dalla Tavola valdese intendono provvedere al mantenimento del culto ed al sostentamento dei ministri unicamente a mezzo di offerte volontarie.

2. Ciò premesso, a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di approvazione della presente intesa, le persone fisiche possono dedurre dal proprio reddito complessivo, agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, le erogazioni liberali in denaro, fino all'importo di lire 2.000.000, a favore della Tavola valdese per i fini di culto, istruzione e beneficenza che le sono propri e per i medesimi fini delle Chiese e degli enti aventi parte nell'ordinamento valdese.

3. Le relative modalità sono determinate con decreto del Ministro delle finanze previo accordo con la Tavola valdese.

Articolo 3

Ripartizione della quota del gettito dell'IRPEF

1. A decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di approvazione della presente intesa, la Tavola valdese concorre con lo Stato, con i soggetti di cui agli articoli 47 della legge 20 maggio 1985, n. 222, 30 della legge 22 novembre 1988, n. 516, e 23 della legge 22 novembre 1988, n. 517, e con gli enti che stipuleranno analo-

ghi accordi, alla ripartizione della quota pari all'otto per mille dell'IRPEF, liquidata dagli uffici sulla base delle dichiarazioni annuali. La Tavola valdese utilizzerà le somme devolute a tale titolo dai contribuenti esclusivamente per interventi sociali, assistenziali, umanitari e culturali in Italia e all'estero e ciò sia direttamente, attraverso gli enti aventi parte nell'ordinamento valdese, sia attraverso organismi associativi ed ecumenici a livello nazionale e internazionale.

2. L'attribuzione delle somme di cui al comma 1 viene effettuata sulla base delle scelte espresse dai contribuenti in sede di dichiarazione annuale dei redditi, nel cui modulo le chiese rappresentate dalla Tavola valdese verranno indicate con la denominazione «Chiesa evangelica valdese (Unione delle Chiese metodiste e valdesi)».

3. La Tavola non partecipa ad attribuzione della quota relativa ai contribuenti che non si sono espressi in merito. Gli importi relativi rimangono di pertinenza dello Stato.

4. A decorrere dal terzo anno successivo a quello di cui al precedente comma 1 lo Stato corrisponderà annualmente, entro il mese di giugno, alla Tavola valdese la somma risultante dall'applicazione del comma 1, calcolata dagli uffici finanziari sulla base delle dichiarazioni annuali relative al terzo periodo d'imposta precedente, con destinazione alle Chiese rappresentate dalla Tavola valdese.

5. La Tavola valdese, entro il mese di luglio dell'anno suc-

cessivo a quello di esercizio, trasmette al Ministro dell'interno un rendiconto relativo alla utilizzazione delle somme ricevute per fini di cui al comma 1 e ne diffonde adeguata informazione.

6. Tale rendiconto dovrà precisare gli interventi effettuati in Italia e all'estero ed i soggetti attraverso i quali tali interventi siano stati eventualmente operati con specificazione delle somme attribuite a ciascun intervento.

7. Il Ministro dell'interno, entro trenta giorni dal ricevimento del rendiconto di cui ai due commi precedenti, ne trasmette copia, con propria relazione, ai Ministri del tesoro e delle finanze.

Articolo 4 Commissione paritetica

Su richiesta di una delle due parti, al fine di predisporre eventuali modifiche, si potrà procedere alla revisione dell'importo deducibile di cui all'articolo 2 e dell'aliquota IRPEF di cui all'articolo 3, ad opera di una apposita commissione paritetica nominata dall'autorità governativa e dalla Tavola valdese.

Articolo 5 Norma finale

Il Governo presenterà al Parlamento apposito disegno di legge di approvazione della presente intesa ai sensi dell'articolo 8 della Costituzione.

V.2.3. LEGISLACIÓN REGIONAL

Legge 15 marzo 1997, n. 59

«**Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa**»

Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 63 del 17 marzo 1997

Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112

«Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59»

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 92 del 21 aprile 1998 - Supplemento Ordinario n. 77

REGIONE: ABRUZZI

LEGGE REGIONALE 19 novembre 2003, n. 20

Modifiche ed integrazioni alla L.R. 17.4.2003, n. 7 (Legge Finanziaria regionale 2003).

BU Abruzzi n. 036 del 05/12/2003

LEGGE REGIONALE 27 dicembre 2002, n. 33

Contributi per il completamento ed il restauro conservativo di immobili adibiti, nell'esercizio del ministero pastorale, ad attività ricreative e culturali che non abbiano fine di lucro.

BU Abruzzi n. 032 del 30/12/2002

LEGGE REGIONALE 19 dicembre 2001, n. 74

Modifiche ed integrazioni alla L.R. 16.3.1988, n. 29: Disciplina urbanistica dei servizi religiosi.

BU Abruzzi n. 028 del 24/12/2001

LEGGE REGIONALE 14 marzo 2000, n. 35

Contributo per il restauro della chiesa S. Michele Arcangelo - S. Angelo in Pescocanale frazione di Capistrello (L'Aquila)

BU Abruzzi n. 010 BIS del 31/03/2000

LEGGE REGIONALE 23 marzo 2000, n. 44

Contributo per il restauro della chiesa SS. Annunziata di Tagliacozzo (AQ)

BU Abruzzi n. 012 del 12/04/2000

LEGGE REGIONALE 23 marzo 2000, n. 50

Contributo per il restauro e il ripristino dell'organo antico della chiesa parrocchiale di S. Rocco in Guardia Vomano (TE). Ecologia

BU Abruzzi n. 012 del 12/04/2000

LEGGE REGIONALE 18 maggio 2000, n. 89

Erogazione di contributi straordinari per la manutenzione straordinaria di chiese nella regione Abruzzo.

BU Abruzzi n. 018 del 28/06/2000

LEGGE REGIONALE 9 agosto 1999, n. 61

Salvaguardia e valorizzazione dei beni culturali e organizzazione in sistema dei musei locali. Ecologia.

BU Abruzzi n. 034 del 31/08/1999

LEGGE REGIONALE 14 settembre 1999, n. 73

Contributo per la costruzione di un campanile presso la Chiesa Madonna del Perpetuo Soccorso in Trasacco.

BU Abruzzi n. 037 del 24/09/1999

LEGGE REGIONALE 14 settembre 1999, n. 75

Contributo per intervento di manutenzione straordinario alla Chiesa SS. Maria dell'Assunta di Lentella (CH).

BU Abruzzi n. 037 del 24/09/1999

LEGGE REGIONALE 21 settembre 1999, n. 81

Modifiche integrazioni e rifinanziamento della Legge Regionale n. 138 del 6.12.1997 «Interventi relativi alla manutenzione ed alla ristrutturazione del patrimonio storico-artistico non statale». Ecologia

BU Abruzzi n. 039 del 13/10/1999

LEGGE REGIONALE 29 novembre 1999, n. 116
Contributo straordinario alla parrocchia si S. Flaviano in Basciano per lavori urgenti di manutenzione della Chiesa rurale della Madonna delle grazie. Ecologia
BU Abruzzi n. 049 del 15/12/1999

LEGGE REGIONALE 29 novembre 1999, n. 127
Contributo per il restauro degli organi antichi nelle chiese di S. Maria Apparente di Campotosto e di San Felice Martire di Poggio Picenze. Ecologia
BU Abruzzi n. 049 del 15/12/1999

LEGGE REGIONALE 29 novembre 1999, n. 130
Contributo per intervento di manutenzione straordinaria sulla chiesa di San Sabino di Furci (Ch).
BU Abruzzi n. 049 del 15/12/1999

LEGGE REGIONALE 5 maggio 1998, n. 38
Contributo per la ricostruzione della torre campanaria della Cattedrale di S. Maria Maggiore in Guardiagrele e della Chiesa di S. Maria Maggiore di Vasto. Ecologia
GU n. 001 SERIE SPECIALE N. 3 del 02/01/1999 - BU Abruzzi n. 008 BIS del 22/05/1998

LEGGE REGIONALE 12 giugno 1998, n. 49
Modifica alla legge regionale 23 dicembre 1997, n. 148 concernente: Contributi per il restauro e la manutenzione di edifici destinati al culto.
GU n. 003 SERIE SPECIALE N. 3 del 16/01/1999 - BU Abruzzi n. 012 del 30/06/1998

LEGGE REGIONALE 12 agosto 1998, n. 72
Organizzazione dell'esercizio delle funzioni amministrative a livello locale. Ecologia
GU n. 022 SERIE SPECIALE N. 3 del 05/06/1999 - BU Abruzzi n. 020 del 08/09/1998

LEGGE REGIONALE 25 novembre 1998, n. 139
Interventi in materia di conservazione degli edifici stabilmente destinati al culto.
GU n. 032 SERIE SPECIALE N. 3 del 14/08/1999 - BU Abruzzi n. 031 del 04/12/1998

LEGGE REGIONALE 2 agosto 1997, n. 79
Contributi per restauro dell'organo della chiesa di S. Giovina in Lanciano e dell'organo della chiesa di S. Lorenzo Martire in San Buono (Chieti). Ecologia
GU n. 051 SERIE SPECIALE N. 3 del 27/12/1997

LEGGE REGIONALE 23 dicembre 1997, n. 148
Contributi per il restauro e per la manutenzione di edifici destinati al culto
GU n. 043 SERIE SPECIALE N. 3 del 07/11/1998 - BU Abruzzi n. 021 del 29/12/1997

LEGGE REGIONALE 11 LUGLIO 1991, n. 32
Intervento a sostegno delle iniziative degli istituti di scienze religiose in Abruzzo
GU n. 050 SERIE SPECIALE N. 3 del 14/12/1991 - BU Abruzzi n. 023 del 23/07/1991

LEGGE REGIONALE 16 MARZO 1988, n. 29
Disciplina urbanistica dei servizi religiosi.
GU n. 038 SERIE SPECIALE N. 3 del 17/09/1988 - BU Abruzzi n. 009 del 11/04/1988

REGIONE: BASILICATA

LEGGE REGIONALE 8 marzo 1999, n. 7
Conferimento di funzioni e compiti amministrativi al sistema delle autonomie locali e funzionali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. Ecologia
GU n. 036 SERIE SPECIALE N. 3 del 11/09/1999 - BU Basilicata n. 017 del 18/03/1999

LEGGE REGIONALE 8 settembre 1998, n. 28
Assestamento al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1998
GU n. 009 SERIE SPECIALE N. 3 del 27/02/1999 - BU Basilicata n. 049 del 10/09/1998

LEGGE REGIONALE 30 DICEMBRE 1995, n. 69
Ulteriori norme in materia di disciplina urbanistica dei servizi religiosi e modifiche alla legge regionale n. 9 del 17 aprile 1987.
GU n. 017 SERIE SPECIALE N. 3 del 04/05/1996 - BU Basilicata n. 001 del 04/01/1996

LEGGE REGIONALE 17 APRILE 1987, n. 9
Disciplina urbanistica dei servizi religiosi.
GU n. 037 SERIE SPECIALE N. 3 del 10/09/1988 - BU Basilicata n. 018 del 21/04/1987

REGIONE: CALABRIA

LEGGE REGIONALE 19 ottobre 2004, n. 25
Statuto della Regione Calabria
GU n. 006 SERIE SPECIALE N. 3 del 12/02/2005 - BU Calabria n. 019 S. STR. N. 6 del 16/10/2004

LEGGE REGIONALE 5 dicembre 2003, n. 23
Realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali nella Regione Calabria (in attuazione della legge n. 328/2000).
GU n. 013 SERIE SPECIALE N. 3 del 27/03/2004 - BU Calabria n. 022 S. STR. N. 4 del 01/12/2003

LEGGE REGIONALE 10 dicembre 2001, n. 36
Disposizioni per la variazione al bilancio annuale 2001 e pluriennale 2001/2003 della Regione (Legge Finanziaria).
GU n. 010 SERIE SPECIALE N. 3 del 09/03/2002 - BU Calabria n. 105 S. STR. N. 1 del 15/12/2001

LEGGE REGIONALE 12 APRILE 1990, n. 21
Norme in materia di edilizia di culto e disciplina urbanistica dei servizi religiosi.
GU n. 040 SERIE SPECIALE N. 3 del 13/10/1990 - BU Calabria n. 031 ED. STRAORD. del 14/04/1990

REGIONE: CAMPANIA

LEGGE REGIONALE 12 novembre 2004, n. 8
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Campania - Legge finanziaria regionale 2004.
GU n. 002 SERIE SPECIALE N. 3 del 15/01/2005 - BU Campania n. 055 del 16/11/2004

REGIONE: EMILIA ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 21 aprile 1999, n. 3
Riforma del sistema regionale e locale. Ecologia
GU n. 018 SERIE SPECIALE N. 3 del 06/05/2000 - BU Emilia Romagna n. 052 del 26/04/1999

LEGGE REGIONALE 5 MAGGIO 1990, n. 43
Partecipazione della regione emilia-romagna alla costituzione del comitato promotore per la raccolta di fondi destinati alla costruzione di un monastero con annessa chiesa di proprietà dell'arcidiocesi di bologna.
GU n. 043 SERIE SPECIALE N. 3 del 03/11/1990 - BU Emilia Romagna n. 041 del 09/05/1990

LEGGE REGIONALE 10 APRILE 1989, n. 12
Disciplina dell'assistenza religiosa nelle strutture di ricovero delle unità sanitarie locali
GU n. 047 SERIE SPECIALE N. 3 del 25/11/1989 - BU Emilia Romagna n. 025 del 13/04/1989

LEGGE REGIONALE 19 MAGGIO 1980, n. 36
Contributo della regione emilia-romagna alla ricostruzione della chiesa dei santi giacomo ed anna di venzone.
BU Emilia Romagna n. 077 del 22/05/1980

REGIONE: FRIULI VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 29 gennaio 2003, n. 1
Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 2003).
GU n. 028 SERIE SPECIALE N. 3 del 12/07/2003 - BU Friuli Venezia Giulia n. 005 S. STR. N. 1 del 29/01/2003

LEGGE REGIONALE 25 gennaio 2002, n. 3
Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 2002).
GU n. 027 SERIE SPECIALE N. 3 del 07/06/2002 - BU Friuli Venezia Giulia n. 004 S. STR. N. 2 del 23/01/2002

REGIONE: LAZIO

LEGGE REGIONALE 16 aprile 2002, n. 8
Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2002 (legge regionale 20 novembre 2001 n. 25 articolo 11).
GU n. 043 SERIE SPECIALE N. 3 del 26/10/2002 - BU Lazio n. 011 S. ORD. N. 8 del 20/04/2002

LEGGE REGIONALE 6 agosto 1999, n. 14
Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo
GU n. 005 SERIE SPECIALE N. 3 del 05/02/2000 - BU Lazio n. 024 S. ORD. N. 2 del 30/08/1999

LEGGE REGIONALE 9 MARZO 1990, n. 27
Contributi sugli oneri di urbanizzazione a favore degli enti religiosi per gli edifici destinati al culto. interventi regionali per il recupero degli edifici di culto aventi importanza storica, artistica od archeologica. Ecologia
GU n. 045 SERIE SPECIALE N. 3 del 17/11/1990 - BU Lazio n. 008 del 20/03/1990

REGIONE: LIGURIA

LEGGE REGIONALE 10 agosto 2004, n. 16
Interventi regionali per la valorizzazione della funzione sociale ed educativa svolta dagli oratori e da enti religiosi che svolgono attività similari.
GU n. 045 SERIE SPECIALE N. 3 del 13/11/2004 - BU Liguria n. 007 del 25/08/2004

LEGGE REGIONALE 22 gennaio 1999, n. 3
Conferimento agli enti locali di funzioni e compiti amministrativi della Regione in materia di edilizia residenziale pubblica, opere pubbliche, espropriazioni, viabilità, trasporti e aree naturali protette. ECOLOGIA
GU n. 029 SERIE SPECIALE N. 3 del 24/07/1999 - BU Liguria n. 003 del 10/02/1999

LEGGE REGIONALE 24 GENNAIO 1985, n. 4
Disciplina urbanistica dei servizi religiosi
GU n. 101 del 30/04/1985 - BU Liguria n. 006 del 06/02/1985

REGIONE: LOMBARDIA

LEGGE REGIONALE 11 marzo 2005, n. 12
Legge per il governo del territorio. Ecologia.
GU n. 028 SERIE SPECIALE N. 3 del 16/07/2005 - BU Lombardia n. 011 S. ORD. N. 1 del 16/03/2005

LEGGE REGIONALE 13 febbraio 2003, n. 1
Riordino della disciplina delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza operanti in Lombardia
GU n. 028 SERIE SPECIALE N. 3 del 12/07/2003 - BU Lombardia n. 007 S. ORD. N. 1 del 13/02/2002

REGIONALE 5 agosto 2002, n. 17
Assestamento al bilancio per l'esercizio finanziario 2002 ed al bilancio pluriennale 2002/2004 a legislazione vigente e programmatico - I provvedimento di variazione con modifiche di leggi regionali.
GU n. 017 SERIE SPECIALE N. 3 del 26/04/2003 - BU Lombardia n. 032 S. ORD. N. 2 del 09/08/2002

LEGGE REGIONALE 5 gennaio 2000, n. 1
Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59. Ecologia
GU n. 024 SERIE SPECIALE N. 3 del 17/06/2000 - BU Lombardia n. 002 S. ORD. N. 1 del 10/01/2000

LEGGE REGIONALE 9 MAGGIO 1992, n. 20
Norme per la realizzazione di edifici di culto e di attrezzature destinate a servizi religiosi.
GU n. 035 SERIE SPECIALE N. 3 del 12/09/1992 - BU Lombardia n. 020 SUPPL. ORD. N. 2 del 14/05/1992

REGIONE: MARCHE

LEGGE REGIONALE 17 maggio 1999, n. 10
Riordino delle funzioni amministrative della Regione e degli Enti locali nei settori dello sviluppo economico ed attività produttive, del territorio, ambiente e infrastrutture, dei servizi alla

persona e alla comunità, nonché dell'ordinamento ed organizzazione amministrativa. Ecología
BU Marche n. 054 del 26/05/1999

LEGGE REGIONALE 24 GENNAIO 1992, n. 12
Disciplina del fondo per le opere di urbanizzazione
GU n. 023 SERIE SPECIALE N. 3 del 13/06/1992 - BU Marche n. 013 del 04/02/1992

REGIONE: MOLISE

LEGGE REGIONALE 29 settembre 1999, n. 34 (GU n. 017 SERIE SPECIALE N. 3 del 29/04/2000 - BU Molise n. 019 del 16/10/1999)

Norme sulla ripartizione delle funzioni e dei compiti amministrativi tra la Regione e gli enti locali, in attuazione dell'art. 3 della legge 8 giugno 1990, n. 142, della legge 15 marzo 1997, n. 59 e del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. Ecologia

GU n. 017 SERIE SPECIALE N. 3 del 29/04/2000 - BU Molise n. 019 del 16/10/1999

LEGGE REGIONALE 21 ottobre 1997, n. 22
Norme per gli edifici di culto e per le attrezzature destinate ai servizi religiosi.

GU n. 007 SERIE SPECIALE N. 3 del 14/02/1998 - BU Molise n. 021 del 31/10/1997

REGIONE: PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 14 maggio 2004, n. 9
Legge finanziaria per l'anno 2004.
GU n. 004 SERIE SPECIALE N. 3 del 29/01/2005 - BU Piemonte n. 019 SUPPL. N. 2 del 18/05/2004

LEGGE REGIONALE 11 novembre 2002, n. 26
Riconoscimento e valorizzazione della funzione educativa, formativa, aggregatrice e sociale svolta dalle Parrocchie, dagli istituti cattolici e dagli altri enti di culto riconosciuti dallo Stato attraverso le attività di oratorio.
BU Piemonte n. 046 del 14/11/2002

LEGGE REGIONALE 26 aprile 2000, n. 44
Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59». Ecologia
GU n. 004 SERIE SPECIALE N. 3 del 03/02/2001 - BU Piemonte n. 018 del 03/05/2000

LEGGE REGIONALE 17 luglio 1997, n. 39
Modificazioni alla legge regionale 7 marzo 1989, n. 15 (Individuazione negli strumenti urbanistici generali di aree destinate ad attrezzature religiose - Utilizzo da parte dei Comuni del fondo derivante dagli oneri di urbanizzazione e contributi regionali per gli interventi relativi agli edifici di culto e pertinenze funzionali all'esercizio del culto stesso).
GU n. 046 SERIE SPECIALE N. 3 del 22/11/1997 - BU Piemonte n. 029 del 23/07/1997

LEGGE REGIONALE 7 MARZO 1989, n. 15
Individuazione negli strumenti urbanistici generali di aree destinate ad attrezzature religiose - utilizzo da parte dei comuni

del fondo derivante dagli oneri di urbanizzazione e contributi regionali per gli interventi relativi agli edifici di culto e pertinenze funzionali all'esercizio del culto stesso.

GU n. 045 SERIE SPECIALE N. 3 del 11/11/1989 - BU Piemonte n. 011 del 15/03/1989

REGIONE: PUGLIA

LEGGE REGIONALE 4 agosto 2004, n. 14
Assestamento e prima variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2004

BU Puglia n. 100 SUPPL. del 06/08/2004

LEGGE REGIONALE 30 novembre 2000, n. 20
Conferimento di funzioni e compiti amministrativi nelle materie delle opere pubbliche, viabilità e trasporti.

GU n. 028 SERIE SPECIALE N. 3 del 28/07/2001 - BU Puglia n. 147 del 13/12/2000

LEGGE REGIONALE 11 dicembre 2000, n. 24
Conferimento di funzioni e compiti amministrativi in materia di artigianato, industria, fiere, mercati e commercio, turismo, sport, promozione culturale, beni culturali, istruzione scolastica, diritto allo studio e formazione professionale.

GU n. 030 SERIE SPECIALE N. 3 del 11/08/2001 - BU Puglia n. 149 S. ORD. del 15/12/2000

LEGGE REGIONALE 4 FEBBRAIO 1994, n. 4
Norme in materia di edilizia di culto e di utilizzazione degli oneri di urbanizzazione. Ecología

GU n. 023 SERIE SPECIALE N. 3 del 11/06/1994 - BU Puglia n. 026 SUPPL. del 15/02/1994

REGIONE: SARDEGNA

LEGGE REGIONALE 15 aprile 1997, n. 13
Disciplina dell'assistenza religiosa nelle strutture di ricovero delle aziende sanitarie

GU n. 040 SERIE SPECIALE N. 3 del 04/10/1997 - BU Sardegna n. 013 del 24/04/1997

LEGGE REGIONALE 25 GENNAIO 1988, n. 4
Riordino delle funzioni socio-assistenziali
GU n. 018 SERIE SPECIALE N. 3 del 30/04/1988 - BU Sardegna n. 005 SUPPL. ORD. N. 1 del 30/01/1988

REGIONE: TOSCANA

LEGGE REGIONALE 1 dicembre 1998, n. 88
Attribuzione agli enti locali e disciplina generale delle funzioni amministrative e dei compiti in materia di urbanistica e pianificazione territoriale, protezione della natura e dell'ambiente, tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti, risorse idriche e difesa del suolo, energia e risorse geotermiche, opere pubbliche, viabilità e trasporti conferite alla Regione dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. Ecologia
GU n. 024 SERIE SPECIALE N. 3 del 19/06/1999 - BU Toscana n. 042 del 10/12/1998

LEGGE REGIONALE 10 MAGGIO 1996, n. 38
Interventi indifferibili e urgenti su beni immobili del patrimonio architettonico della toscana. Ecologia

GU n. 041 SERIE SPECIALE N. 3 del 19/10/1996 - BU Toscana n. 028 del 20/05/1996

LEGGE REGIONALE 7 MAGGIO 1985, n. 53
Assistenza religiosa nelle strutture di ricovero delle unità sanitarie locali. integrazione della legge regionale 24 maggio 1980, n. 71, concernente l'organizzazione delle unità sanitarie locali.
GU n. 264 del 09/11/1985 - BU Toscana n. 024 del 17/05/1985

LEGGE REGIONALE 4 DICEMBRE 1980, n. 89
Norme in materia di musei e di raccolte di enti locali e di interesse locale - delega delle funzioni amministrative agli enti locali'. Ecologia
GU n. 000 del 00/00/0000 - BU Toscana n. 067 del 12/12/1980

REGIONE: UMBRIA

LEGGE REGIONALE 22 dicembre 2003, n. 24
Sistema museale regionale - Salvaguardia e valorizzazione dei beni culturali connessi. Ecologia
(GU n. 015 SERIE SPECIALE N. 3 del 10/04/2004 - BU Umbria n. 054 S. ORD. N. 2 del 24/12/2003)

LEGGE REGIONALE 2 marzo 1999, n. 3
Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi del sistema regionale e locale delle autonomie dell'Umbria in attuazione della legge 15 marzo 1997, n. 59 e del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. Ecologia
GU n. 038 SERIE SPECIALE N. 3 del 25/09/1999 - BU Umbria n. 015 del 10/03/1999

REGIONE: VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE 30 LUGLIO 1985, n. 58
Finanziamento di un programma straordinario di lavori di restauro di edifici monumentali. Ecologia
GU n. 002 SERIE SPECIALE N. 3 del 18/01/1986 - BU Valle d'Aosta n. 020 SUPPL. ORD. N. 2 del 10/09/1985

REGIONE: VENETO

LEGGE REGIONALE 30 gennaio 2004, n. 1
Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2004.
GU n. 024 SERIE SPECIALE N. 3 del 19/06/2004 - BU Veneto n. 012 del 03/02/2004

LEGGE REGIONALE 20 AGOSTO 1987, n. 44
Disciplina del fondo per le opere di urbanizzazione
GU n. 041 SERIE SPECIALE N. 3 del 24/10/1987 - BU Veneto n. 047 del 21/08/1987

LEGGE REGIONALE 27 GIUGNO 1985, n. 61
Norme per l'assetto e l'uso del territorio. Ecologia
GU n. 269 del 15/11/1985 - BU Veneto n. 027 del 28/06/1985

PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO

LEGGE PROVINCIALE 19 febbraio 2001, n. 4
Semplificazione di procedure

GU n. 033 SERIE SPECIALE N. 3 del 01/09/2001 - BU Trentino Alto Adige n. 010 del 06/03/2001

LEGGE PROVINCIALE 14 agosto 2001, n. 9
Disposizioni finanziarie in connessione con l'assestamento del bilancio di previsione della provincia di Bolzano per l'anno finanziario 2001 e per il triennio 2001-2003 e norme legislative collegate
GU n. 015 SERIE SPECIALE N. 3 del 13/04/2002 - BU Trentino Alto Adige n. 034 SUPPL. del 21/08/2001

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

LEGGE PROVINCIALE 23 luglio 2004, n. 7
Disposizioni in materia di istruzione, cultura e pari opportunità
GU n. 048 SERIE SPECIALE N. 3 del 04/12/2004 - BU Trentino Alto Adige n. 031 SUPPL. N. 3 del 03/08/2004

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 25 agosto 2003
Regolamento per la concessione dell'assegno di studio agli studenti frequentanti le scuole a carattere non statale del contributo in conto gestione, in attuazione capo III della legge provinciale 9 novembre 1990, n. 29 (Norme in materia di autonomia e scuole, organi collegiali e diritto allo studio).
GU n. 050 SERIE SPECIALE N. 3 del 20/12/2003 - BU Trentino Alto Adige n. 039 del 30/09/2003

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 20 luglio 1998
Emanazione del nuovo testo del regolamento di attuazione del capo III della legge provinciale 9 novembre 1990, n. 29 in materia di scuole a carattere non statale.
GU n. 008 SERIE SPECIALE N. 3 del 20/02/1999 - BU Trentino Alto Adige n. 034 del 18/08/1998

Legge 15 marzo 1997, n. 59

«Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa»
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 63 del 17 marzo 1997

CAPO I

Art. 1.

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi volti a conferire alle regioni e agli enti locali, ai sensi degli articoli 5, 118 e 128 della Costituzione, funzioni e compiti amministrativi nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi contenuti nella presente legge. Ai fini della presente legge, per «conferimento» si intende trasferimento, delega o attribuzione di funzioni e compiti e per «enti locali» si intendono le province, i comuni, le comunità montane e gli altri enti locali.

2. Sono conferite alle regioni e agli enti locali, nell'osservanza del principio di sussidiarietà di cui all'articolo 4, comma 3, lettera a), della presente legge, anche ai sensi dell'articolo 3 della legge 8 giugno 1990, n. 142, tutte le funzioni e i compiti amministrativi relativi alla cura degli interessi e alla promozione dello sviluppo delle rispettive comunità, nonché tutte le funzioni e i compiti amministrativi localizzabili nei

rispettivi territori in atto esercitati da qualunque organo o amministrazione dello Stato, centrali o periferici, ovvero tramite enti o altri soggetti pubblici.

3. Sono esclusi dall'applicazione dei commi 1 e 2 le funzioni e i compiti riconducibili alle seguenti materie:

a) affari esteri e commercio estero, nonché cooperazione internazionale e attività promozionale all'estero di rilievo nazionale;

b) difesa, forze armate, armi e munizioni, esplosivi e materiale strategico;

c) rapporti tra lo Stato e le confessioni religiose;

d) tutela dei beni culturali e del patrimonio storico artistico;

e) vigilanza sullo stato civile e sull'anagrafe;

f) cittadinanza, immigrazione, rifugiati e asilo politico, estradizione;

g) consultazioni elettorali, elettorato attivo e passivo, propaganda elettorale, consultazioni referendarie escluse quelle regionali;

h) moneta, sistema valutario e perequazione delle risorse finanziarie;

i) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;

l) ordine pubblico e sicurezza pubblica;

m) amministrazione della giustizia;

n) poste e telecomunicazioni;

o) previdenza sociale, eccedenze di personale temporanee e strutturali;

p) ricerca scientifica;

q) istruzione universitaria, ordinamenti scolastici, programmi scolastici, organizzazione generale dell'istruzione scolastica e stato giuridico del personale.

r) vigilanza in materia di lavoro e cooperazione.

4. Sono inoltre esclusi dall'applicazione dei commi 1 e 2:

a) i compiti di regolazione e controllo già attribuiti con legge statale ad apposite autorità indipendenti;

b) i compiti strettamente preordinati alla programmazione, progettazione, esecuzione e manutenzione di grandi reti infrastrutturali dichiarate di interesse nazionale con legge statale;

c) i compiti di rilievo nazionale del sistema di protezione civile, per la difesa del suolo, per la tutela dell'ambiente e della salute, per gli indirizzi, le funzioni e i programmi nel settore dello spettacolo, per la ricerca, la produzione, il trasporto e la distribuzione di energia; gli schemi di decreti legislativi, ai fini della individuazione dei compiti di rilievo nazionale, sono predisposti previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano; in mancanza dell'intesa, il Consiglio dei ministri delibera motivatamente in via definitiva su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri;

d) i compiti esercitati localmente in regime di autonomia funzionale dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e dalle università degli studi;

e) il coordinamento dei rapporti con l'Unione europea e i compiti preordinati ad assicurare l'esecuzione a livello nazionale degli obblighi derivanti dal Trattato sull'Unione europea e dagli accordi internazionali.

5. Resta ferma la disciplina concernente il sistema statistico nazionale, anche ai fini del rispetto degli obblighi derivanti dal Trattato sull'Unione europea e dagli accordi internazionali.

6. La promozione dello sviluppo economico, la valorizzazione dei sistemi produttivi e la promozione della ricerca applicata sono interessi pubblici primari che lo Stato, le regioni, le province, i comuni e gli altri enti locali assicurano nell'ambito delle rispettive competenze, nel rispetto delle esigenze della salute, della sicurezza pubblica e della tutela dell'ambiente.

Art. 2.

1. La disciplina legislativa delle funzioni e dei compiti conferiti alle regioni ai sensi della presente legge spetta alle regioni quando è riconducibile alle materie di cui all'articolo 117, primo comma, della Costituzione. Nelle restanti materie spetta alle regioni il potere di emanare norme attuative ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, della Costituzione.

2. In ogni caso, la disciplina della organizzazione e dello svolgimento delle funzioni e dei compiti amministrativi conferiti ai sensi dell'articolo 1 è disposta, secondo le rispettive competenze e nell'ambito della rispettiva potestà normativa, dalle regioni e dagli enti locali.

Art. 3.

1. Con i decreti legislativi di cui all'articolo 1 sono:

a) individuati tassativamente le funzioni e i compiti da mantenere in capo alle amministrazioni statali, ai sensi e nei limiti di cui all'articolo 1;

b) indicati, nell'ambito di ciascuna materia, le funzioni e i compiti da conferire alle regioni anche ai fini di cui all'articolo 3 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e osservando il principio di sussidiarietà di cui all'articolo 4, comma 3, lettera a), della presente legge, o da conferire agli enti locali territoriali o funzionali ai sensi degli articoli 128 e 118, primo comma, della Costituzione, nonché i criteri di conseguente e contestuale attribuzione e ripartizione tra le regioni, e tra queste e gli enti locali, dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative; il conferimento avviene gradualmente ed entro il periodo massimo di tre anni, assicurando l'effettivo esercizio delle funzioni conferite;

c) individuati le procedure e gli strumenti di raccordo, anche permanente, con eventuale modificazione o nuova costituzione di forme di cooperazione strutturali e funzionali, che consentano la collaborazione e l'azione coordinata tra enti locali, tra regioni e tra i diversi livelli di governo e di amministrazione anche con eventuali interventi sostitutivi nel caso di inadempienza delle regioni e degli enti locali nell'esercizio delle funzioni amministrative ad essi conferite, nonché la presenza e l'intervento, anche unitario, di rappresentanti statali, regionali e locali nelle diverse strutture, necessarie per l'esercizio delle funzioni di raccordo, indirizzo, coordinamento e controllo;

d) soppresse, trasformate o accorpate le strutture centrali e periferiche interessate dal conferimento di funzioni e compiti con le modalità e nei termini di cui all'articolo 7, comma 3, salvaguardando l'integrità di ciascuna regione e l'accesso delle comunità locali alle strutture sovregionali;

e) individuate le modalità e le procedure per il trasferimento del personale statale senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica;

f) previste le modalità e le condizioni con le quali l'amministrazione dello Stato può avvalersi, per la cura di interessi nazionali, di uffici regionali e locali, d'intesa con gli enti interessati o con gli organismi rappresentativi degli stessi;

g) individuate le modalità e le condizioni per il conferimento a idonee strutture organizzative di funzioni e compiti che non richiedano, per la loro natura, l'esercizio esclusivo da parte delle regioni e degli enti locali;

h) previste le modalità e le condizioni per l'accessibilità da parte del singolo cittadino temporaneamente dimorante al di fuori della propria residenza ai servizi di cui voglia o debba usufruire.

2. Speciale normativa è emanata con i decreti legislativi di cui all'articolo 1 per il comune di Campione d'Italia, in considerazione della sua collocazione territoriale separata e della conseguente peculiare realtà istituzionale, socio-economica, valutaria, doganale, fiscale e finanziaria.

Art. 4.

1. Nelle materie di cui all'articolo 117 della Costituzione, le regioni, in conformità ai singoli ordinamenti regionali, conferiscono alle province, ai comuni e agli altri enti locali tutte le funzioni che non richiedono l'unitario esercizio a livello regionale. Al conferimento delle funzioni le regioni provvedono sentite le rappresentanze degli enti locali. Possono altresì essere ascoltati anche gli organi rappresentativi delle autonomie locali ove costituiti dalle leggi regionali.

2. Gli altri compiti e funzioni di cui all'articolo 1, comma 2, della presente legge, vengono conferiti a regioni, province, comuni ed altri enti locali con i decreti legislativi di cui all'articolo 1.

3. I conferimenti di funzioni di cui ai commi 1 e 2 avvengono nell'osservanza dei seguenti principi fondamentali:

a) il principio di sussidiarietà, con l'attribuzione della generalità dei compiti e delle funzioni amministrative ai comuni, alle province e alle comunità montane, secondo le rispettive dimensioni territoriali, associative e organizzative, con l'esclusione delle sole funzioni incompatibili con le dimensioni medesime, attribuendo le responsabilità pubbliche anche al fine di favorire l'assolvimento di funzioni e di compiti di rilevanza sociale da parte delle famiglie, associazioni e comunità, alla autorità territorialmente e funzionalmente più vicina ai cittadini interessati;

b) il principio di completezza, con la attribuzione alla regione dei compiti e delle funzioni amministrative non assegnati ai sensi della lettera a), e delle funzioni di programmazione;

c) il principio di efficienza e di economicità, anche con la soppressione delle funzioni e dei compiti divenuti superflui;

d) il principio di cooperazione tra Stato, regioni ed enti locali anche al fine di garantire un'adeguata partecipazione alle iniziative adottate nell'ambito dell'Unione europea;

e) i principi di responsabilità ed unicità dell'amministrazione, con la conseguente attribuzione ad un unico soggetto delle funzioni e dei compiti connessi, strumentali e complementari, e quello di identificabilità in capo ad un unico soggetto anche associativo della responsabilità di ciascun servizio o attività amministrativa;

f) il principio di omogeneità, tenendo conto in particolare delle funzioni già esercitate con l'attribuzione di funzioni e compiti omogenei allo stesso livello di governo;

g) il principio di adeguatezza, in relazione all'idoneità organizzativa dell'amministrazione ricevente a garantire, anche in forma associata con altri enti, l'esercizio delle funzioni;

h) il principio di differenziazione nell'allocazione delle funzioni in considerazione delle diverse caratteristiche, anche associative, demografiche, territoriali e strutturali degli enti riceventi;

i) il principio della copertura finanziaria e patrimoniale dei costi per l'esercizio delle funzioni amministrative conferite;

l) il principio di autonomia organizzativa e regolamentare e di responsabilità degli enti locali nell'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi ad essi conferiti.

4. Con i decreti legislativi di cui all'articolo 1 il Governo provvede anche a:

a) delegare alle regioni i compiti di programmazione e amministrazione in materia di servizi pubblici di trasporto di interesse regionale e locale; attribuire alle regioni il compito di definire, d'intesa con gli enti locali, il livello dei servizi minimi qualitativamente e quantitativamente sufficienti a soddisfare la domanda di mobilità dei cittadini, servizi i cui costi sono a carico dei bilanci regionali, prevedendo che i costi dei servizi ulteriori rispetto a quelli minimi siano a carico degli enti locali che ne programmino l'esercizio; prevedere che l'attuazione delle deleghe e l'attribuzione delle relative risorse alle regioni siano precedute da appositi accordi di programma tra il Ministro dei trasporti e della navigazione e le regioni me-

desime, semprechè gli stessi accordi siano perfezionati entro il 30 giugno 1999;

b) prevedere che le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, regolino l'esercizio dei servizi con qualsiasi modalità effettuati e in qualsiasi forma affidati, sia in concessione che nei modi di cui agli articoli 22 e 25 della legge 8 giugno 1990, n. 142, mediante contratti di servizio pubblico, che rispettino gli articoli 2 e 3 del regolamento (CEE) n. 1191/69 ed il regolamento (CEE) n. 1893/91, che abbiano caratteristiche di certezza finanziaria e copertura di bilancio e che garantiscano entro il 1o gennaio 2000 il conseguimento di un rapporto di almeno 0,35 tra ricavi da traffico e costi operativi, al netto dei costi di infrastruttura previa applicazione della direttiva 91/440/CEE del Consiglio del 29 luglio 1991 ai trasporti ferroviari di interesse regionale e locale; definire le modalità per incentivare il superamento degli assetti monopolistici nella gestione dei servizi di trasporto urbano e extraurbano e per introdurre regole di concorrenzialità nel periodico affidamento dei servizi; definire le modalità di subentro delle regioni entro il 1o gennaio 2000 con propri autonomi contratti di servizio regionale al contratto di servizio pubblico tra Stato e Ferrovie dello Stato Spa per servizi di interesse locale e regionale;

c) ridefinire, riordinare e razionalizzare, sulla base dei principi e criteri di cui al comma 3 del presente articolo, al comma 1 dell'articolo 12 e agli articoli 14, 17 e 20, comma 5, per quanto possibile individuando momenti decisionali unitari, la disciplina relativa alle attività economiche ed industriali, in particolare per quanto riguarda il sostegno e lo sviluppo delle imprese operanti nell'industria, nel commercio, nell'artigianato, nel comparto agroindustriale e nei servizi alla produzione; per quanto riguarda le politiche regionali, strutturali e di coesione della Unione europea, ivi compresi gli interventi nelle aree depresse del territorio nazionale, la ricerca applicata, l'innovazione tecnologica, la promozione della internazionalizzazione e della competitività delle imprese nel mercato globale e la promozione della razionalizzazione della rete commerciale anche in relazione all'obiettivo del contenimento dei prezzi e dell'efficienza della distribuzione; per quanto riguarda la cooperazione nei settori produttivi e il sostegno dell'occupazione; per quanto riguarda le attività relative alla realizzazione, all'ampliamento, alla ristrutturazione e riconversione degli impianti industriali, all'avvio degli impianti medesimi e alla creazione, ristrutturazione e valorizzazione di aree industriali ecologicamente attrezzate, con particolare riguardo alle dotazioni ed impianti di tutela dell'ambiente, della sicurezza e della salute pubblica.

5. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 3 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e del principio di sussidiarietà di cui al comma 3, lettera a), del presente articolo, ciascuna regione adotta, entro sei mesi dall'emanazione di ciascun decreto legislativo, la legge di puntuale individuazione delle funzioni trasferite o delegate agli enti locali e di quelle mantenute in capo alla regione stessa. Qualora la regione non provveda entro il termine indicato, il Governo è delegato ad emanare, entro i successivi novanta giorni, sentite le regioni inadempienti, uno o più decreti legislativi di ripartizione di funzioni tra regione ed enti locali le cui disposizioni si applicano fino alla data di entrata in vigore della legge regionale.

Art. 5.

1. È istituita una Commissione parlamentare, composta da venti senatori e venti deputati, nominati rispettivamente dai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, su designazione dei gruppi parlamentari.

2. La Commissione elegge tra i propri componenti un presidente, due vicepresidenti e due segretari che insieme con il presidente formano l'ufficio di presidenza. La Commissione si

riunisce per la sua prima seduta entro venti giorni dalla nomina dei suoi componenti, per l'elezione dell'ufficio di presidenza. Sino alla costituzione della Commissione, il parere, ove occorra, viene espresso dalle competenti Commissioni parlamentari.

3. La Commissione ha sede presso la Camera dei deputati. Alle spese necessarie per il funzionamento della Commissione si provvede, in parti uguali, a carico dei bilanci interni di ciascuna delle due Camere.

4. La Commissione:

- a) esprime i pareri previsti dalla presente legge;
- b) verifica periodicamente lo stato di attuazione delle riforme previste dalla presente legge e ne riferisce ogni sei mesi alle Camere.

Art. 6.

1. Sugli schemi di decreto legislativo di cui all'articolo 1 il Governo acquisisce il parere della Commissione di cui all'articolo 5 e della Commissione parlamentare per le questioni regionali, che devono essere espressi entro quaranta giorni dalla ricezione degli schemi stessi. Il Governo acquisisce altresì i pareri della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e della Conferenza Stato-Città e autonomie locali allargata ai rappresentanti delle comunità montane; tali pareri devono essere espressi entro venti giorni dalla ricezione degli schemi stessi. I pareri delle Conferenze sono immediatamente comunicati alle Commissioni parlamentari predette. Decorsi inutilmente i termini previsti dal presente articolo, i decreti legislativi possono essere comunque emanati.

Art. 7.

1. Ai fini della attuazione dei decreti legislativi di cui agli articoli 1, 3 e 4 e con le scadenze temporali e modalità dagli stessi previste, alla puntuale individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative da trasferire, alla loro ripartizione tra le regioni e tra regioni ed enti locali ed ai conseguenti trasferimenti si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti i Ministri interessati e il Ministro del tesoro. Il trasferimento dei beni e delle risorse deve comunque essere congruo rispetto alle competenze trasferite e al contempo deve comportare la parallela soppressione o il ridimensionamento dell'amministrazione statale periferica, in rapporto ad eventuali compiti residui.

2. Sugli schemi dei provvedimenti di cui al comma 1 è acquisito il parere della Commissione di cui all'articolo 5, della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e della Conferenza Stato-Città e autonomie locali allargata ai rappresentanti delle comunità montane. Sugli schemi, inoltre, sono sentiti gli organismi rappresentativi degli enti locali funzionali ed è assicurata la consultazione delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. I pareri devono essere espressi entro trenta giorni dalla richiesta. Decorso inutilmente tale termine i decreti possono comunque essere emanati.

3. Al riordino delle strutture di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), si provvede, con le modalità e i criteri di cui al comma 4-bis dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, introdotto dall'articolo 13, comma 1, della presente legge, entro novanta giorni dalla adozione di ciascun decreto di attuazione di cui al comma 1 del presente articolo. Per i regolamenti di riordino, il parere del Consiglio di Stato è richiesto entro cinquantacinque giorni ed è reso entro trenta giorni dalla richiesta. In ogni caso, trascorso inutilmente il termine di novanta giorni, il regolamento è adottato su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri. In sede di prima emanazione gli schemi di regolamento sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perchè su di essi sia espresso il parere della Commissione di cui all'articolo 5, entro trenta

giorni dalla data della loro trasmissione. Decorso tale termine i regolamenti possono essere comunque emanati.

Art. 8.

1. Gli atti di indirizzo e coordinamento delle funzioni amministrative regionali, gli atti di coordinamento tecnico, nonché le direttive relative all'esercizio delle funzioni delegate, sono adottati previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, o con la singola regione interessata.

2. Qualora nel termine di quarantacinque giorni dalla prima consultazione l'intesa non sia stata raggiunta, gli atti di cui al comma 1 sono adottati con deliberazione del Consiglio dei ministri, previo parere della Commissione parlamentare per le questioni regionali da esprimere entro trenta giorni dalla richiesta.

3. In caso di urgenza il Consiglio dei ministri può provvedere senza l'osservanza delle procedure di cui ai commi 1 e 2. I provvedimenti in tal modo adottati sono sottoposti all'esame degli organi di cui ai commi 1 e 2 entro i successivi quindici giorni. Il Consiglio dei ministri è tenuto a riesaminare i provvedimenti in ordine ai quali siano stati espressi pareri negativi.

4. Gli atti di indirizzo e coordinamento, gli atti di coordinamento tecnico, nonché le direttive adottate con deliberazione del Consiglio dei ministri, sono trasmessi alle competenti Commissioni parlamentari.

5. Sono abrogate le seguenti disposizioni concernenti funzioni di indirizzo e coordinamento dello Stato:

- a) l'articolo 3 della legge 22 luglio 1975, n. 382;
 - b) l'articolo 4, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, il primo comma del medesimo articolo limitatamente alle parole da: «nonchè la funzione di indirizzo» fino a: «n. 382» e alle parole «e con la Comunità economica europea», nonché il terzo comma del medesimo articolo, limitatamente alle parole: «impartisce direttive per l'esercizio delle funzioni amministrative delegate alle regioni, che sono tenute ad osservarle, ed»;
 - c) l'articolo 2, comma 3, lettera d), della legge 23 agosto 1988, n. 400, limitatamente alle parole: «gli atti di indirizzo e coordinamento dell'attività amministrativa delle regioni e, nel rispetto delle disposizioni statutarie, delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano»;
 - d) l'articolo 13, comma 1, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, limitatamente alle parole: «anche per quanto concerne le funzioni statali di indirizzo e coordinamento»;
 - e) l'articolo 1, comma 1, lettera hh), della legge 12 gennaio 1991, n. 13.
6. È soppresso l'ultimo periodo della lettera a) del primo comma dell'articolo 17 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

Art. 9.

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro cinque mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo volto a definire ed ampliare le attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, unificandola, per le materie e i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-Città e autonomie locali. Nell'emanazione del decreto legislativo il Governo si atterrà ai seguenti principi e criteri direttivi:

- a) potenziamento dei poteri e delle funzioni della Conferenza prevedendo la partecipazione della medesima a tutti i processi decisionali di interesse regionale, interregionale ed infraregionale almeno a livello di attività consultiva obbligatoria;
- b) semplificazione delle procedure di raccordo tra Stato e regioni attraverso la concentrazione in capo alla Conferenza di

tutte le attribuzioni relative ai rapporti tra Stato e regioni anche attraverso la soppressione di comitati, commissioni e organi omologhi all'interno delle amministrazioni pubbliche;

c) specificazione delle materie per le quali è obbligatoria l'intesa e della disciplina per i casi di dissenso;

d) definizione delle forme e modalità della partecipazione dei rappresentanti dei comuni, delle province e delle comunità montane.

2. Dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, i pareri richiesti dalla presente legge alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e alla Conferenza Stato-Città e autonomie locali sono espressi dalla Conferenza unificata.

Art. 10.

1. Disposizioni correttive e integrative dei decreti legislativi di cui all'articolo 1 possono essere adottate, con il rispetto dei medesimi criteri e principi direttivi e con le stesse procedure, entro un anno dalla data della loro entrata in vigore.

CAPO II

Art. 11.

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi diretti a:

a) razionalizzare l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei Ministeri, anche attraverso il riordino, la soppressione e la fusione di Ministeri, nonché di amministrazioni centrali anche ad ordinamento autonomo;

b) riordinare gli enti pubblici nazionali operanti in settori diversi dalla assistenza e previdenza, nonché gli enti privati, controllati direttamente o indirettamente dallo Stato, che operano, anche all'estero, nella promozione e nel sostegno pubblico al sistema produttivo nazionale;

c) riordinare e potenziare i meccanismi e gli strumenti di monitoraggio e di valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche;

d) riordinare e razionalizzare gli interventi diretti a promuovere e sostenere il settore della ricerca scientifica e tecnologica nonché gli organismi operanti nel settore stesso.

2. I decreti legislativi sono emanati previo parere della Commissione di cui all'articolo 5, da rendere entro trenta giorni dalla data di trasmissione degli stessi. Decorso tale termine i decreti legislativi possono essere comunque emanati.

3. Disposizioni correttive e integrative ai decreti legislativi possono essere emanate, nel rispetto degli stessi principi e criteri direttivi e con le medesime procedure, entro un anno dalla data della loro entrata in vigore.

4. Anche al fine di conformare le disposizioni del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, alle disposizioni della presente legge e di coordinarle con i decreti legislativi emanati ai sensi del presente capo, ulteriori disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, possono essere emanate entro il 31 dicembre 1997. A tal fine il Governo, in sede di adozione dei decreti legislativi, si attiene ai principi contenuti negli articoli 97 e 98 della Costituzione, ai criteri direttivi di cui all'articolo 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, a partire dal principio della separazione tra compiti e responsabilità di direzione politica e compiti e responsabilità di direzione delle amministrazioni, nonché, ad integrazione, sostituzione o modifica degli stessi ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) completare l'integrazione della disciplina del lavoro pubblico con quella del lavoro privato e la conseguente esten-

sione al lavoro pubblico delle disposizioni del codice civile e delle leggi sui rapporti di lavoro privato nell'impresa; estendere il regime di diritto privato del rapporto di lavoro anche ai dirigenti generali ed equiparati delle amministrazioni pubbliche, mantenendo ferme le altre esclusioni di cui all'articolo 2, commi 4 e 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

b) prevedere per i dirigenti, compresi quelli di cui alla lettera a), l'istituzione di un ruolo unico interministeriale presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, articolato in modo da garantire la necessaria specificità tecnica;

c) semplificare e rendere più spedite le procedure di contrattazione collettiva; riordinare e potenziare l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) cui è conferita la rappresentanza negoziale delle amministrazioni interessate ai fini della sottoscrizione dei contratti collettivi nazionali, anche consentendo forme di associazione tra amministrazioni, ai fini dell'esercizio del potere di indirizzo e direttiva all'ARAN per i contratti dei rispettivi comparti;

d) prevedere che i decreti legislativi e la contrattazione possano distinguere la disciplina relativa ai dirigenti da quella concernente le specifiche tipologie professionali, fatto salvo quanto previsto per la dirigenza del ruolo sanitario di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, e stabiliscano altresì una distinta disciplina per gli altri dipendenti pubblici che svolgano qualificate attività professionali, implicanti l'iscrizione ad albi, oppure tecnico-scientifiche e di ricerca;

e) garantire a tutte le amministrazioni pubbliche autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa nel rispetto dei vincoli di bilancio di ciascuna amministrazione; prevedere che per ciascun ambito di contrattazione collettiva le pubbliche amministrazioni, attraverso loro istanze associative o rappresentative, possano costituire un comitato di settore;

f) prevedere che, prima della definitiva sottoscrizione del contratto collettivo, la quantificazione dei costi contrattuali sia dall'ARAN sottoposta, limitatamente alla certificazione delle compatibilità con gli strumenti di programmazione e di bilancio di cui all'articolo 1-bis della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, alla Corte dei conti, che può richiedere elementi istruttori e di valutazione ad un nucleo di tre esperti, designati, per ciascuna certificazione contrattuale, con provvedimento del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del tesoro; prevedere che la Corte dei conti si pronunci entro il termine di quindici giorni, decorso il quale la certificazione si intende effettuata; prevedere che la certificazione e il testo dell'accordo siano trasmessi al comitato di settore e, nel caso di amministrazioni statali, al Governo; prevedere che, decorsi quindici giorni dalla trasmissione senza rilievi, il presidente del consiglio direttivo dell'ARAN abbia mandato di sottoscrivere il contratto collettivo il quale produce effetti dalla sottoscrizione definitiva; prevedere che, in ogni caso, tutte le procedure necessarie per consentire all'ARAN la sottoscrizione definitiva debbano essere completate entro il termine di quaranta giorni dalla data di sottoscrizione iniziale dell'ipotesi di accordo;

g) devolvere, entro il 30 giugno 1998, al giudice ordinario, tenuto conto di quanto previsto dalla lettera a), tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, ancorché concernenti in via incidentale atti amministrativi presupposti, ai fini della disapplicazione, prevedendo: misure organizzative e processuali anche di carattere generale atte a prevenire disfunzioni dovute al sovraccarico del contenzioso; procedure stragiudiziali di conciliazione e arbitrato; infine, la contestuale estensione della giurisdizione del giudice amministrativo alle controversie aventi ad oggetto diritti patrimoniali consequenziali, ivi comprese quelle

relative al risarcimento del danno, in materia edilizia, urbanistica e di servizi pubblici, prevedendo altresì un regime processuale transitorio per i procedimenti pendenti;

h) prevedere procedure di consultazione delle organizzazioni sindacali firmatarie dei contratti collettivi dei relativi comparti prima dell'adozione degli atti interni di organizzazione aventi riflessi sul rapporto di lavoro;

i) prevedere la definizione da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica di un codice di comportamento dei dipendenti della pubblica amministrazione e le modalità di raccordo con la disciplina contrattuale delle sanzioni disciplinari, nonché l'adozione di codici di comportamento da parte delle singole amministrazioni pubbliche; prevedere la costituzione da parte delle singole amministrazioni di organismi di controllo e consulenza sull'applicazione dei codici e le modalità di raccordo degli organismi stessi con il Dipartimento della funzione pubblica.

5. Il termine di cui all'articolo 2, comma 48, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, è riaperto fino al 31 luglio 1997.

6. Dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 4, sono abrogate tutte le disposizioni in contrasto con i medesimi. Sono apportate le seguenti modificazioni alle disposizioni dell'articolo 2, comma 1, della legge 23 ottobre 1992, n. 421: alla lettera e) le parole: «ai dirigenti generali ed equiparati» sono soppresse; alla lettera i) le parole: «prevedere che nei limiti di cui alla lettera h) la contrattazione sia nazionale e decentrata» sono sostituite dalle seguenti: «prevedere che la struttura della contrattazione, le aree di contrattazione e il rapporto tra i diversi livelli siano definiti in coerenza con quelli del settore privato»; la lettera q) è abrogata; alla lettera t) dopo le parole: «concorsi unici per profilo professionale» sono inserite le seguenti: «, da espletarsi a livello regionale.».

7. Sono abrogati gli articoli 38 e 39 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.

Art. 12.

1. Nell'attuazione della delega di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 11 il Governo si atterrà, oltreché ai principi generali desumibili dalla legge 23 agosto 1988, n. 400, dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) assicurare il collegamento funzionale e operativo della Presidenza del Consiglio dei ministri con le amministrazioni interessate e potenziare, ai sensi dell'articolo 95 della Costituzione, le autonome funzioni di impulso, indirizzo e coordinamento del Presidente del Consiglio dei ministri, con eliminazione, riallocazione e trasferimento delle funzioni e delle risorse concernenti compiti operativi o gestionali in determinati settori, anche in relazione al conferimento di funzioni di cui agli articoli 3 e seguenti;

b) trasferire a Ministeri o ad enti ed organismi autonomi i compiti non direttamente riconducibili alle predette funzioni di impulso, indirizzo e coordinamento del Presidente del Consiglio dei ministri secondo criteri di omogeneità e di efficienza gestionale, ed anche ai fini della riduzione dei costi amministrativi;

c) garantire al personale inquadrato ai sensi dell'articolo 38 della legge 23 agosto 1988, n. 400, il diritto di opzione tra il permanere nei ruoli della Presidenza del Consiglio dei ministri e il transitare nei ruoli dell'amministrazione cui saranno trasferite le competenze;

d) trasferire alla Presidenza del Consiglio dei ministri, per l'eventuale affidamento alla responsabilità dei Ministri senza portafoglio, anche funzioni attribuite a questi ultimi direttamente dalla legge;

e) garantire alla Presidenza del Consiglio dei ministri au-

tonomia organizzativa, regolamentare e finanziaria nell'ambito dello stanziamento previsto ed approvato con le leggi finanziarie e di bilancio dell'anno in corso;

f) procedere alla razionalizzazione e redistribuzione delle competenze tra i Ministeri, tenuto conto delle esigenze derivanti dall'appartenza dello Stato all'Unione europea, dei conferimenti di cui agli articoli 3 e seguenti e dei principi e dei criteri direttivi indicati dall'articolo 4 e dal presente articolo, in ogni caso riducendone il numero, anche con decorrenza differita all'inizio della nuova legislatura;

g) eliminare le duplicazioni organizzative e funzionali, sia all'interno di ciascuna amministrazione, sia fra di esse, sia tra organi amministrativi e organi tecnici, con eventuale trasferimento, riallocazione o unificazione delle funzioni e degli uffici esistenti, e ridisegnare le strutture di primo livello, anche mediante istituzione di dipartimenti o di amministrazioni ad ordinamento autonomo risultanti dalla aggregazione di uffici di diverse amministrazioni, sulla base di criteri di omogeneità, di complementarietà e di organicità;

h) riorganizzare e razionalizzare, sulla base dei medesimi criteri e in coerenza con quanto previsto dal capo I della presente legge, gli organi di rappresentanza periferica dello Stato con funzioni di raccordo, supporto e collaborazione con le regioni e gli enti locali;

i) procedere, d'intesa con le regioni interessate, all'articolazione delle attività decentrate e dei servizi pubblici, in qualunque forma essi siano gestiti o sottoposti al controllo dell'amministrazione centrale dello Stato, in modo che, se organizzati a livello sovregionale, ne sia assicurata la fruibilità alle comunità, considerate unitariamente dal punto di vista regionale. Qualora esigenze organizzative o il rispetto di standard dimensionali impongano l'accorpamento di funzioni amministrative statali con riferimento a dimensioni sovregionali, deve essere comunque fatta salva l'unità di ciascuna regione;

l) riordinare le residue strutture periferiche dei Ministeri, dislocate presso ciascuna provincia, in modo da realizzare l'accorpamento e la concentrazione, sotto il profilo funzionale, organizzativo e logistico, di tutte quelle presso le quali i cittadini effettuano operazioni o pratiche di versamento di debiti o di riscossione di crediti a favore o a carico dell'Erario dello Stato;

m) istituire, anche in parallelo all'evolversi della struttura del bilancio dello Stato ed alla attuazione dell'articolo 14 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, un più razionale collegamento tra gestione finanziaria ed azione amministrativa, organizzando le strutture per funzioni omogenee e per centri di imputazione delle responsabilità;

n) rivedere, senza aggravii di spesa e, per il personale disciplinato dai contratti collettivi nazionali di lavoro, fino ad una specifica disciplina contrattuale, il trattamento economico accessorio degli addetti ad uffici di diretta collaborazione dei Ministri, prevedendo, a fronte delle responsabilità e degli obblighi di reperibilità e disponibilità ad orari disagiati, un unico emolumento, sostitutivo delle ore di lavoro straordinario autorizzabili in via aggiuntiva e dei compensi di incentivazione o similari;

o) diversificare le funzioni di staff e di line, e fornire criteri generali e principi uniformi per la disciplina degli uffici posti alle dirette dipendenze del Ministro, in funzione di supporto e di raccordo tra organo di direzione politica e amministrazione e della necessità di impedire, agli uffici di diretta collaborazione con il Ministro, lo svolgimento di attività amministrative rientranti nelle competenze dei dirigenti ministeriali;

p) garantire la speditezza dell'azione amministrativa e il superamento della frammentazione delle procedure, anche attraverso opportune modalità e idonei strumenti di coordinamento tra uffici, anche istituendo i centri interservizi, sia all'interno

di ciascuna amministrazione, sia fra le diverse amministrazioni; razionalizzare gli organi collegiali esistenti anche mediante soppressione, accorpamento e riduzione del numero dei componenti;

q) istituire servizi centrali per la cura delle funzioni di controllo interno, che dispongano di adeguati servizi di supporto ed operino in collegamento con gli uffici di statistica istituiti ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, prevedendo interventi sostitutivi nei confronti delle singole amministrazioni che non provvedano alla istituzione dei servizi di controllo interno entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo;

r) organizzare le strutture secondo criteri di flessibilità, per consentire sia lo svolgimento dei compiti permanenti, sia il perseguimento di specifici obiettivi e missioni;

s) realizzare gli eventuali processi di mobilità ricorrendo, in via prioritaria, ad accordi di mobilità su base territoriale, ai sensi dell'articolo 35, comma 8, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, prevedendo anche per tutte le amministrazioni centrali interessate dai processi di trasferimento di cui all'articolo 1 della presente legge, nonché di razionalizzazione, riordino e fusione di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a), procedure finalizzate alla riqualificazione professionale per il personale di tutte le qualifiche e i livelli per la copertura dei posti disponibili a seguito della definizione delle piante organiche e con le modalità previste dall'articolo 3, commi 205 e 206, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, fermo restando che le singole amministrazioni provvedono alla copertura degli oneri finanziari attraverso i risparmi di gestione sui propri capitoli di bilancio;

t) prevedere che i processi di riordinamento e razionalizzazione sopra indicati siano accompagnati da adeguati processi formativi che ne agevolino l'attuazione, all'uopo conferendo apposite attribuzioni alla Scuola superiore della pubblica amministrazione; prevedere che, a tal fine, il contingente di personale indicato nel regolamento recante disposizioni per l'organizzazione ed il funzionamento della Scuola superiore sia considerato aggiuntivo rispetto ai contingenti di cui alle tabelle A e B allegate alla legge 23 agosto 1988, n. 400; prevedere che il 50 per cento del contingente medesimo sia riservato al personale in posizione di comando e di fuori ruolo; prevedere che le amministrazioni, se la richiesta di comando è motivata da attività svolte dalla Scuola superiore nel loro interesse, debbano dar corso alla richiesta.

2. Nell'ambito dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri, relativamente alle rubriche non affidate alla responsabilità di Ministri, il Presidente del Consiglio dei ministri può disporre variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, da adottare con decreto del Ministro del tesoro.

3. Il personale di ruolo della Presidenza del Consiglio dei ministri, comunque in servizio da almeno un anno alla data di entrata in vigore della presente legge presso altre amministrazioni pubbliche, enti pubblici non economici ed autorità indipendenti, è, a domanda, inquadrato nei ruoli delle amministrazioni, autorità ed enti pubblici presso i quali presta servizio, ove occorra in soprannumero; le dotazioni organiche di cui alle tabelle A, B e C allegate alla legge 23 agosto 1988, n. 400, sono corrispondentemente ridotte.

Art. 13.

1. All'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente comma:

«4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal decreto legislativo 3

febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono:

a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione;

b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilità eliminando le duplicazioni funzionali;

c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati;

d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche;

e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unità dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali».

2. Gli schemi di regolamento di cui al comma 4-bis dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, introdotto dal comma 1 del presente articolo, sono trasmessi alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica perchè su di essi sia espresso il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia entro trenta giorni dalla data della loro trasmissione. Decorso il termine senza che i pareri siano stati espressi, il Governo adotta comunque i regolamenti.

3. I regolamenti di cui al comma 4-bis dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, introdotto dal comma 1 del presente articolo, sostituiscono, per i soli Ministeri, i decreti di cui all'articolo 6, commi 1 e 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come sostituito dall'articolo 4 del decreto legislativo 23 dicembre 1993, n. 546, fermo restando il comma 4 del predetto articolo 6. I regolamenti già emanati o adottati restano in vigore fino alla emanazione dei regolamenti di cui al citato articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, introdotto dal comma 1 del presente articolo.

Art. 14.

1. Nell'attuazione della delega di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 11, il Governo perseguirà l'obiettivo di una complessiva riduzione dei costi amministrativi e si atterrà, oltrechè ai principi generali desumibili dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, dall'articolo 3, comma 6, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) fusione o soppressione di enti con finalità omologhe o complementari, trasformazione di enti per i quali l'autonomia non sia necessaria o funzionalmente utile in ufficio dello Stato o di altra amministrazione pubblica, ovvero in struttura di università, con il consenso della medesima, ovvero liquidazione degli enti inutili; per i casi di cui alla presente lettera il Governo è tenuto a presentare contestuale piano di utilizzo del personale ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera s), in carico ai suddetti enti;

b) trasformazione in associazioni o in persone giuridiche di diritto privato degli enti che non svolgono funzioni o servizi di rilevante interesse pubblico nonché di altri enti per il cui funzionamento non è necessaria la personalità di diritto pubblico; trasformazione in ente pubblico economico o in società di diritto privato di enti ad alto indice di autonomia finanziaria; per i casi di cui alla presente lettera il Governo è tenuto a presentare contestuale piano di utilizzo del personale ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera s), in carico ai suddetti enti;

c) omogeneità di organizzazione per enti omologhi di comparabile rilevanza, anche sotto il profilo delle procedure di nomina degli organi statutari, e riduzione funzionale del numero di componenti degli organi collegiali;

d) razionalizzazione ed omogeneizzazione dei poteri di vigilanza ministeriale, con esclusione, di norma, di rappresentanti ministeriali negli organi di amministrazione, e nuova disciplina del commissariamento degli enti;

e) contenimento delle spese di funzionamento, anche attraverso ricorso obbligatorio a forme di comune utilizzo di contraenti ovvero di organi, in analogia a quanto previsto dall'articolo 20, comma 7, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

f) programmazione atta a favorire la mobilità e l'ottimale utilizzo delle strutture impiantistiche.

Art. 15.

1. Al fine della realizzazione della rete unitaria delle pubbliche amministrazioni, l'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione è incaricata, per soddisfare esigenze di coordinamento, qualificata competenza e indipendenza di giudizio, di stipulare, nel rispetto delle vigenti norme in materia di scelta del contraente, uno o più contratti-quadro con cui i prestatori dei servizi e delle forniture relativi al trasporto dei dati e all'interoperabilità si impegnano a contrarre con le singole amministrazioni alle condizioni ivi stabilite. Le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, in relazione alle proprie esigenze, sono tenute a stipulare gli atti esecutivi dei predetti contratti-quadro. Gli atti esecutivi non sono soggetti al parere dell'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione e, ove previsto, del Consiglio di Stato. Le amministrazioni non ricomprese tra quelle di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, hanno facoltà di stipulare gli atti esecutivi di cui al presente comma.

2. Gli atti, dati e documenti formati dalla pubblica amministrazione e dai privati con strumenti informatici o telematici, i contratti stipulati nelle medesime forme, nonché la loro archiviazione e trasmissione con strumenti informatici, sono validi e rilevanti a tutti gli effetti di legge. I criteri e le modalità di applicazione del presente comma sono stabiliti, per la pubblica amministrazione e per i privati, con specifici regolamenti da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Gli schemi dei regolamenti sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per l'acquisizione del parere delle competenti Commissioni.

Art. 16.

1. Il Comitato scientifico di cui all'articolo 2, comma 3, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, individua, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sulla base dei criteri stabiliti con decreto del Ministro per la funzione pubblica, previa ricognizione delle attività già espletate ivi comprese quelle relative a progetti in corso, i progetti più strettamente finalizzati alla modernizzazione delle pubbliche amministrazioni, all'efficacia e all'efficienza dei servizi pubblici nel quadro di una ottimizzazione e razionalizzazione dell'utilizzazione delle risorse finanziarie. Il Comitato procede altresì alla verifica di congruità dei costi di attuazione dei progetti selezionati ed alla eventuale riduzione della spesa autorizzata.

2. Ai progetti selezionati e verificati ai sensi del comma 1 si applicano le procedure di cui all'articolo 2, commi 1, 2, 3 e 6, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e al decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile 1994, n. 303. I progetti non selezionati o per i quali non sia stata accettata la rideterminazione dei costi non possono avere ulteriore esecuzione. Con decreto del Ministro per la funzione pubblica è dichiarata la revoca dell'approvazione dei predetti progetti ed è determinato il rimborso delle spese per le attività già svolte e per i costi sostenuti relativamente ad essi.

3. Le somme recuperate ai sensi del presente articolo affluiscono allo stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato e sono riassegnate con decreto del Ministro del tesoro ai capitoli 2557, 2560 e 2543 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per la realizzazione di nuovi progetti per l'attuazione dei processi di riforma della pubblica amministrazione previsti dalla presente legge, secondo le procedure di cui all'articolo 2, commi 1, 2, 3 e 6, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e al decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile 1994, n. 303, nonché per attività di studio e ricerca per l'elaborazione di schemi normativi necessari per la predisposizione dei provvedimenti attuativi di cui alla presente legge, svolta anche in forma collegiale.

Art. 17.

1. Nell'attuazione della delega di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 11 il Governo si atterrà, oltretutto ai principi generali desumibili dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, dall'articolo 3, comma 6, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere che ciascuna amministrazione organizzi un sistema informativo-statistico di supporto al controllo interno di gestione, alimentato da rilevazioni periodiche, al massimo annuali, dei costi, delle attività e dei prodotti;

b) prevedere e istituire sistemi per la valutazione, sulla base di parametri oggettivi, dei risultati dell'attività amministrativa e dei servizi pubblici favorendo ulteriormente l'adozione di carte dei servizi e assicurando in ogni caso sanzioni per la loro violazione, e di altri strumenti per la tutela dei diritti dell'utente e per la sua partecipazione, anche in forme associate, alla definizione delle carte dei servizi ed alla valutazione dei risultati;

c) prevedere che ciascuna amministrazione provveda periodicamente e comunque annualmente alla elaborazione di specifici indicatori di efficacia, efficienza ed economicità ed alla valutazione comparativa dei costi, rendimenti e risultati;

d) collegare l'esito dell'attività di valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati alla allocazione annuale delle risorse;

e) costituire presso la Presidenza del Consiglio dei ministri una banca dati sull'attività di valutazione, collegata con tutte le amministrazioni attraverso i sistemi di cui alla lettera a) ed il sistema informatico del Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato e accessibile al pubblico, con modalità da definire con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

2. Il Presidente del Consiglio dei ministri presenta annualmente una relazione al Parlamento circa gli esiti delle attività di cui al comma 1.

Art. 18.

1. Nell'attuazione della delega di cui all'articolo 11, comma 1, lettera d), il Governo, oltre a quanto previsto dall'articolo 14 della presente legge, si attiene ai seguenti ulteriori principi e criteri direttivi:

a) individuazione di una sede di indirizzo strategico e di coordinamento della politica nazionale della ricerca, anche con riferimento alla dimensione europea e internazionale della ricerca;

b) riordino, secondo criteri di programmazione, degli enti operanti nel settore, della loro struttura, del loro funzionamento e delle procedure di assunzione del personale, nell'intento di evitare duplicazioni per i medesimi obiettivi, di promuovere e di collegare realtà operative di eccellenza, di assicurare il massimo livello di flessibilità, di autonomia e di efficienza, nonché una più agevole stipula di intese, accordi di programma e consorzi;

c) ridefinire la disciplina e lo snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica, tecnologica e spaziale e per la promozione del trasferimento e della diffusione della tecnologia nell'industria, in particolare piccola e media, individuando un momento decisionale unitario al fine di evitare, anche con il riordino degli organi consultivi esistenti, sovrapposizioni di interventi da parte delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, riordinando gli enti operanti nel settore secondo criteri di programmazione e di valutazione, in aggiunta a quelli previsti dall'articolo 14 della presente legge, favorendo inoltre la mobilità del personale e prevedendo anche forme di partecipazione dello Stato ad organismi costituiti dalle organizzazioni imprenditoriali e dagli enti di settore o di convenzionamento con essi;

d) previsione di organismi, strumenti e procedure per la valutazione dei risultati dell'attività di ricerca e dell'impatto dell'innovazione tecnologica sulla vita economica e sociale;

e) riordino degli organi consultivi, assicurando una rappresentanza, oltre che alle componenti universitarie e degli enti di ricerca, anche al mondo della produzione e dei servizi;

f) programmazione e coordinamento dei flussi finanziari in ordine agli obiettivi generali della politica di ricerca;

g) adozione di misure che valorizzino la professionalità e l'autonomia dei ricercatori e ne favoriscano la mobilità interna ed esterna tra enti di ricerca, università, scuola e imprese.

2. In sede di prima attuazione e ai fini dell'adeguamento alla vigente normativa comunitaria in materia, il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica è autorizzato ad aggiornare, con propri decreti, i limiti, le forme e le modalità di intervento e di finanziamento previsti dalle disposizioni di cui al n. 41 dell'allegato 1, previsto dall'articolo 20, comma 8, della presente legge, ferma restando l'applicazione dell'articolo 11, secondo comma, della legge 17 febbraio 1982, n. 46, ai programmi di ricerca finanziati a totale carico dello Stato.

3. Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, trasmette alle Camere una relazione sulle linee di riordino del sistema della ricerca, nella quale:

a) siano censiti e individuati i soggetti già operanti nel settore o da istituire, articolati per tipologie e funzioni;

b) sia indicata la natura della loro autonomia e dei rispettivi meccanismi di governo e di funzionamento;

c) sia delineata la tipologia degli interventi per la programmazione e la valutazione, nonché di quelli riguardanti la professionalità e la mobilità dei ricercatori.

Art. 19.

1. Sui provvedimenti di attuazione delle norme previste dal presente capo aventi riflessi sull'organizzazione del lavoro o sullo stato giuridico dei pubblici dipendenti sono sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

CAPO III

Art. 20.

1. Il Governo, entro il 31 gennaio di ogni anno, presenta al Parlamento un disegno di legge per la delegificazione di norme concernenti procedimenti amministrativi, anche coinvolgenti amministrazioni centrali, locali o autonome, indicando i criteri per l'esercizio della potestà regolamentare nonché i procedimenti oggetto della disciplina, salvo quanto previsto alla lettera a) del comma 5. In allegato al disegno di legge è presentata una relazione sullo stato di attuazione della semplificazione dei procedimenti amministrativi.

2. Con lo stesso disegno di legge di cui al comma 1, il

Governo individua i procedimenti relativi a funzioni e servizi che, per le loro caratteristiche e per la loro pertinenza alle comunità territoriali, sono attribuiti alla potestà normativa delle regioni e degli enti locali, e indica i principi che restano regolati con legge della Repubblica ai sensi degli articoli 117, primo e secondo comma, e 128 della Costituzione.

3. I regolamenti sono emanati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, di concerto con il Ministro competente, previa acquisizione del parere delle competenti Commissioni parlamentari e del Consiglio di Stato. A tal fine la Presidenza del Consiglio dei ministri, ove necessario, promuove, anche su richiesta del Ministro competente, riunioni tra le amministrazioni interessate. Decorsi trenta giorni dalla richiesta di parere alle Commissioni, i regolamenti possono essere comunque emanati.

4. I regolamenti entrano in vigore il sessantesimo giorno successivo alla data della loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Con effetto dalla stessa data sono abrogate le norme, anche di legge, regolatrici dei procedimenti.

5. I regolamenti si conformano ai seguenti criteri e principi:

a) semplificazione dei procedimenti amministrativi, e di quelli che agli stessi risultano strettamente connessi o strumentali, in modo da ridurre il numero delle fasi procedurali e delle amministrazioni intervenienti, anche riordinando le competenze degli uffici, accorpando le funzioni per settori omogenei, sopprimendo gli organi che risultino superflui e costituendo centri interservizi dove raggruppare competenze diverse ma confluenti in una unica procedura;

b) riduzione dei termini per la conclusione dei procedimenti e uniformazione dei tempi di conclusione previsti per procedimenti tra loro analoghi;

c) regolazione uniforme dei procedimenti dello stesso tipo che si svolgono presso diverse amministrazioni o presso diversi uffici della medesima amministrazione;

d) riduzione del numero di procedimenti amministrativi e accorpamento dei procedimenti che si riferiscono alla medesima attività, anche riunendo in una unica fonte regolamentare, ove ciò corrisponda ad esigenze di semplificazione e conoscibilità normativa, disposizioni provenienti da fonti di rango diverso, ovvero che pretendono particolari procedure, fermo restando l'obbligo di porre in essere le procedure stesse;

e) semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa e contabili, anche mediante adozione ed estensione alle fasi di integrazione dell'efficacia degli atti, di disposizioni analoghe a quelle di cui all'articolo 51, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

f) trasferimento ad organi monocratici o ai dirigenti amministrativi di funzioni anche decisionali, che non richiedano, in ragione della loro specificità, l'esercizio in forma collegiale, e sostituzione degli organi collegiali con conferenze di servizi o con interventi, nei relativi procedimenti, dei soggetti portatori di interessi diffusi;

g) individuazione delle responsabilità e delle procedure di verifica e controllo;

h) previsione, per i casi di mancato rispetto del termine del procedimento, di mancata o ritardata adozione del provvedimento, di ritardato o incompleto assolvimento degli obblighi e delle prestazioni da parte della pubblica amministrazione, di forme di indennizzo automatico e forfettario a favore dei soggetti richiedenti il provvedimento; contestuale individuazione delle modalità di pagamento e degli uffici che assolvono all'obbligo di corrispondere l'indennizzo, assicurando la massima pubblicità e conoscenza da parte del pubblico delle misure adottate e la massima celerità nella corresponsione dell'indennizzo stesso.

6. I servizi di controllo interno compiono accertamenti sugli effetti prodotti dalle norme contenute nei regolamenti di semplificazione e di accelerazione dei procedimenti amministrativi e possono formulare osservazioni e proporre suggerimenti per la modifica delle norme stesse e per il miglioramento dell'azione amministrativa.

7. Le regioni a statuto ordinario regolano le materie disciplinate dai commi da 1 a 6 nel rispetto dei principi desumibili dalle disposizioni in essi contenute, che costituiscono principi generali dell'ordinamento giuridico. Tali disposizioni operano direttamente nei riguardi delle regioni fino a quando esse non avranno legiferato in materia. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono ad adeguare i rispettivi ordinamenti alle norme fondamentali contenute nella legge medesima.

8. In sede di prima attuazione della presente legge e nel rispetto dei principi, criteri e modalità di cui al presente articolo, quali norme generali regolatrici, sono emanati appositi regolamenti ai sensi e per gli effetti dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per disciplinare i procedimenti di cui all'allegato 1 alla presente legge, nonché le seguenti materie:

a) sviluppo e programmazione del sistema universitario, di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 245, e successive modificazioni, nonché valutazione del medesimo sistema, di cui alla legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni;

b) composizione e funzioni degli organismi collegiali nazionali e locali di rappresentanza e coordinamento del sistema universitario, prevedendo altresì l'istituzione di un Consiglio nazionale degli studenti, eletto dai medesimi, con compiti consultivi e di proposta;

c) interventi per il diritto allo studio e contributi universitari. Le norme sono finalizzate a garantire l'accesso agli studi universitari agli studenti capaci e meritevoli privi di mezzi, a ridurre il tasso di abbandono degli studi, a determinare percentuali massime dell'ammontare complessivo della contribuzione a carico degli studenti in rapporto al finanziamento ordinario dello Stato per le università, graduando la contribuzione stessa, secondo criteri di equità, solidarietà e progressività in relazione alle condizioni economiche del nucleo familiare, nonché a definire parametri e metodologie adeguati per la valutazione delle effettive condizioni economiche dei predetti nuclei. Le norme di cui alla presente lettera sono soggette a revisione biennale, sentite le competenti Commissioni parlamentari;

d) procedure per il conseguimento del titolo di dottore di ricerca, di cui all'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e procedimento di approvazione degli atti dei concorsi per ricercatore in deroga all'articolo 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537;

e) procedure per l'accettazione da parte delle università di eredità, donazioni e legati, prescindendo da ogni autorizzazione preventiva, ministeriale o prefettizia.

9. I regolamenti di cui al comma 8, lettere a), b) e c), sono emanati previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia.

10. In attesa dell'entrata in vigore delle norme di cui al comma 8, lettera c), il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previsto dall'articolo 4 della legge 2 dicembre 1991, n. 390, è emanato anche nelle more della costituzione della Consulta nazionale per il diritto agli studi universitari di cui all'articolo 6 della medesima legge.

11. Con il disegno di legge di cui al comma 1, il Governo propone annualmente al Parlamento le norme di delega ovvero di delegificazione necessarie alla compilazione di testi unici legislativi o regolamentari, con particolare riferimento alle materie interessate dalla attuazione della presente legge. In sede

di prima attuazione della presente legge, il Governo è delegato ad emanare, entro il termine di sei mesi decorrenti dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui all'articolo 4, norme per la delegificazione delle materie di cui all'articolo 4, comma 4, lettera c), non coperte da riserva assoluta di legge, nonché testi unici delle leggi che disciplinano i settori di cui al medesimo articolo 4, comma 4, lettera c), anche attraverso le necessarie modifiche, integrazioni o abrogazioni di norme, secondo i criteri previsti dagli articoli 14 e 17 e dal presente articolo.

CAPO IV

Art. 21.

1. L'autonomia delle istituzioni scolastiche e degli istituti educativi si inserisce nel processo di realizzazione della autonomia e della riorganizzazione dell'intero sistema formativo. Ai fini della realizzazione della autonomia delle istituzioni scolastiche le funzioni dell'Amministrazione centrale e periferica della pubblica istruzione in materia di gestione del servizio di istruzione, fermi restando i livelli unitari e nazionali di fruizione del diritto allo studio nonché gli elementi comuni all'intero sistema scolastico pubblico in materia di gestione e programmazione definiti dallo Stato, sono progressivamente attribuite alle istituzioni scolastiche, attuando a tal fine anche l'estensione ai circoli didattici, alle scuole medie, alle scuole e agli istituti di istruzione secondaria, della personalità giuridica degli istituti tecnici e professionali e degli istituti d'arte ed ampliando l'autonomia per tutte le tipologie degli istituti di istruzione, anche in deroga alle norme vigenti in materia di contabilità dello Stato. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli istituti educativi, tenuto conto delle loro specificità ordinamentali.

2. Ai fini di quanto previsto nel comma 1, si provvede con uno o più regolamenti da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, nel termine di nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sulla base dei criteri generali e principi direttivi contenuti nei commi 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10 e 11 del presente articolo. Sugli schemi di regolamento è acquisito, anche contemporaneamente al parere del Consiglio di Stato, il parere delle competenti Commissioni parlamentari. Decorsi sessanta giorni dalla richiesta di parere alle Commissioni, i regolamenti possono essere comunque emanati. Con i regolamenti predetti sono dettate disposizioni per armonizzare le norme di cui all'articolo 355 del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, con quelle della presente legge.

3. I requisiti dimensionali ottimali per l'attribuzione della personalità giuridica e dell'autonomia alle istituzioni scolastiche di cui al comma 1, anche tra loro unificate nell'ottica di garantire agli utenti una più agevole fruizione del servizio di istruzione, e le deroghe dimensionali in relazione a particolari situazioni territoriali o ambientali sono individuati in rapporto alle esigenze e alla varietà delle situazioni locali e alla tipologia dei settori di istruzione compresi nell'istituzione scolastica. Le deroghe dimensionali saranno automaticamente concesse nelle province il cui territorio è per almeno un terzo montano, in cui le condizioni di viabilità statale e provinciale siano disagiate e in cui vi sia una dispersione e rarefazione di insediamenti abitativi.

4. La personalità giuridica e l'autonomia sono attribuite alle istituzioni scolastiche di cui al comma 1 a mano a mano che raggiungono i requisiti dimensionali di cui al comma 3 attraverso piani di dimensionamento della rete scolastica, e comunque non oltre il 31 dicembre 2000 contestualmente alla gestione di tutte le funzioni amministrative che per loro natura possono essere esercitate dalle istituzioni autonome. In ogni caso il

passaggio al nuovo regime di autonomia sarà accompagnato da apposite iniziative di formazione del personale, da una analisi delle realtà territoriali, sociali ed economiche delle singole istituzioni scolastiche per l'adozione dei conseguenti interventi perequativi e sarà realizzato secondo criteri di gradualità che valorizzino le capacità di iniziativa delle istituzioni stesse.

5. La dotazione finanziaria essenziale delle istituzioni scolastiche già in possesso di personalità giuridica e di quelle che l'acquistano ai sensi del comma 4 è costituita dall'assegnazione dello Stato per il funzionamento amministrativo e didattico, che si suddivide in assegnazione ordinaria e assegnazione perequativa. Tale dotazione finanziaria è attribuita senza altro vincolo di destinazione che quello dell'utilizzazione prioritaria per lo svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie di ciascuna tipologia e di ciascun indirizzo di scuola.

6. Sono abrogate le disposizioni che prevedono autorizzazioni preventive per l'accettazione di donazioni, eredità e legati da parte delle istituzioni scolastiche, ivi compresi gli istituti superiori di istruzione artistica, delle fondazioni o altre istituzioni aventi finalità di educazione o di assistenza scolastica. Sono fatte salve le vigenti disposizioni di legge o di regolamento in materia di avviso ai successibili. Sui cespiti ereditari e su quelli ricevuti per donazione non sono dovute le imposte in vigore per le successioni e le donazioni.

7. Le istituzioni scolastiche che abbiano conseguito personalità giuridica e autonomia ai sensi del comma 1 e le istituzioni scolastiche già dotate di personalità e autonomia, previa realizzazione anche per queste ultime delle operazioni di dimensionamento di cui al comma 4, hanno autonomia organizzativa e didattica, nel rispetto degli obiettivi del sistema nazionale di istruzione e degli standard di livello nazionale.

8. L'autonomia organizzativa è finalizzata alla realizzazione della flessibilità, della diversificazione, dell'efficienza e dell'efficacia del servizio scolastico, alla integrazione e al miglior utilizzo delle risorse e delle strutture, all'introduzione di tecnologie innovative e al coordinamento con il contesto territoriale. Essa si esplica liberamente, anche mediante superamento dei vincoli in materia di unità oraria della lezione, dell'unitarietà del gruppo classe e delle modalità di organizzazione e impiego dei docenti, secondo finalità di ottimizzazione delle risorse umane, finanziarie, tecnologiche, materiali e temporali, fermi restando i giorni di attività didattica annuale previsti a livello nazionale, la distribuzione dell'attività didattica in non meno di cinque giorni settimanali, il rispetto dei complessivi obblighi annuali di servizio dei docenti previsti dai contratti collettivi che possono essere assolti invece che in cinque giorni settimanali anche sulla base di un'apposita programmazione plurisettimanale.

9. L'autonomia didattica è finalizzata al perseguimento degli obiettivi generali del sistema nazionale di istruzione, nel rispetto della libertà di insegnamento, della libertà di scelta educativa da parte delle famiglie e del diritto ad apprendere. Essa si sostanzia nella scelta libera e programmata di metodologie, strumenti, organizzazione e tempi di insegnamento, da adottare nel rispetto della possibile pluralità di opzioni metodologiche, e in ogni iniziativa che sia espressione di libertà progettuale, compresa l'eventuale offerta di insegnamenti opzionali, facoltativi o aggiuntivi e nel rispetto delle esigenze formative degli studenti. A tal fine, sulla base di quanto disposto dall'articolo 1, comma 71, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono definiti criteri per la determinazione degli organici funzionali di istituto, fermi restando il monte annuale orario complessivo previsto per ciascun curriculum e quello previsto per ciascuna delle discipline ed attività indicate come fondamentali di ciascun tipo o indirizzo di studi e l'obbligo di adottare procedure e strumenti di verifica e valutazione della produttività scolastica e del raggiungimento degli obiettivi.

10. Nell'esercizio dell'autonomia organizzativa e didattica le istituzioni scolastiche realizzano, sia singolarmente che in forme consorziate, ampliamenti dell'offerta formativa che prevedano anche percorsi formativi per gli adulti, iniziative di prevenzione dell'abbandono e della dispersione scolastica, iniziative di utilizzazione delle strutture e delle tecnologie anche in orari extrascolastici e a fini di raccordo con il mondo del lavoro, iniziative di partecipazione a programmi nazionali, regionali o comunitari e, nell'ambito di accordi tra le regioni e l'amministrazione scolastica, percorsi integrati tra diversi sistemi formativi. Le istituzioni scolastiche autonome hanno anche autonomia di ricerca, sperimentazione e sviluppo nei limiti del proficuo esercizio dell'autonomia didattica e organizzativa. Gli istituti regionali di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi, il Centro europeo dell'educazione, la Biblioteca di documentazione pedagogica e le scuole ed istituti a carattere atipico di cui alla parte I, titolo II, capo III, del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono riformati come enti finalizzati al supporto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche autonome.

11. Con regolamento adottato ai sensi del comma 2 sono altresì attribuite la personalità giuridica e l'autonomia alle Accademie di belle arti, agli Istituti superiori per le industrie artistiche, ai Conservatori di musica, alle Accademie nazionali di arte drammatica e di danza, secondo i principi contenuti nei commi 8, 9 e 10 e con gli adattamenti resi necessari dalle specificità proprie di tali istituzioni.

12. Le università e le istituzioni scolastiche possono stipulare convenzioni allo scopo di favorire attività di aggiornamento, di ricerca e di orientamento scolastico e universitario.

13. Con effetto dalla data di entrata in vigore delle norme regolamentari di cui ai commi 2 e 11 sono abrogate le disposizioni vigenti con esse incompatibili, la cui ricognizione è affidata ai regolamenti stessi. Il Governo è delegato ad aggiornare e coordinare, entro un anno dalla data di entrata in vigore delle predette disposizioni regolamentari, le norme del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, apportando tutte le conseguenti e necessarie modifiche.

14. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro, sono emanate le istruzioni generali per l'autonoma allocazione delle risorse, per la formazione dei bilanci, per la gestione delle risorse ivi iscritte e per la scelta dell'affidamento dei servizi di tesoreria o di cassa, nonché per le modalità del riscontro delle gestioni delle istituzioni scolastiche, anche in attuazione dei principi contenuti nei regolamenti di cui al comma 2. È abrogato il comma 9 dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

15. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo è delegato ad emanare un decreto legislativo di riforma degli organi collegiali della pubblica istruzione di livello nazionale e periferico che tenga conto della specificità del settore scolastico, valorizzando l'autonomo apporto delle diverse componenti e delle minoranze linguistiche riconosciute, nonché delle specifiche professionalità e competenze, nel rispetto dei seguenti criteri:

a) armonizzazione della composizione, dell'organizzazione e delle funzioni dei nuovi organi con le competenze dell'amministrazione centrale e periferica come ridefinita a norma degli articoli 12 e 13 nonché con quelle delle istituzioni scolastiche autonome;

b) razionalizzazione degli organi a norma dell'articolo 12, comma 1, lettera p);

c) eliminazione delle duplicazioni organizzative e funzionali, secondo quanto previsto dall'articolo 12, comma 1, lettera g);

d) valorizzazione del collegamento con le comunità locali a norma dell'articolo 12, comma 1, lettera i);

e) attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 59 del

decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, nella salvaguardia del principio della libertà di insegnamento.

16. Nel rispetto del principio della libertà di insegnamento e in connessione con l'individuazione di nuove figure professionali del personale docente, ferma restando l'unicità della funzione, ai capi d'istituto è conferita la qualifica dirigenziale contestualmente all'acquisto della personalità giuridica e dell'autonomia da parte delle singole istituzioni scolastiche. I contenuti e le specificità della qualifica dirigenziale sono individuati con decreto legislativo integrativo delle disposizioni del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, da emanare entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, sulla base dei seguenti criteri:

a) l'affidamento, nel rispetto delle competenze degli organi collegiali scolastici, di autonomi compiti di direzione, di coordinamento e valorizzazione delle risorse umane, di gestione di risorse finanziarie e strumentali, con connesse responsabilità in ordine ai risultati;

b) il raccordo tra i compiti previsti dalla lettera a) e l'organizzazione e le attribuzioni dell'amministrazione scolastica periferica, come ridefinite ai sensi dell'articolo 13, comma 1;

c) la revisione del sistema di reclutamento, riservato al personale docente con adeguata anzianità di servizio, in armonia con le modalità previste dall'articolo 28 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

d) l'attribuzione della dirigenza ai capi d'istituto attualmente in servizio, assegnati ad una istituzione scolastica autonoma, che frequentino un apposito corso di formazione.

17. Il rapporto di lavoro dei dirigenti scolastici sarà disciplinato in sede di contrattazione collettiva del comparto scuola, articolato in autonome aree.

18. Nell'emanazione del regolamento di cui all'articolo 13 la riforma degli uffici periferici del Ministero della pubblica istruzione è realizzata armonizzando e coordinando i compiti e le funzioni amministrative attribuiti alle regioni ed agli enti locali anche in materia di programmazione e riorganizzazione della rete scolastica.

19. Il Ministro della pubblica istruzione presenta ogni quattro anni al Parlamento, a decorrere dall'inizio dell'attuazione dell'autonomia prevista nel presente articolo, una relazione sui

risultati conseguiti, anche al fine di apportare eventuali modifiche normative che si rendano necessarie.

20. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano con propria legge la materia di cui al presente articolo nel rispetto e nei limiti dei propri statuti e delle relative norme di attuazione.

Art. 22.

1. Sono trasferite alle regioni le funzioni amministrative dello Stato in materia di ricerca e utilizzazione delle acque minerali e termali e la vigilanza sulle attività relative. Di conseguenza le partecipazioni azionarie o le attività, i beni, il personale, i patrimoni, i marchi e le pertinenze delle aziende termali, già inquadrate nel soppresso Ente autonomo gestione aziende termali (EAGAT) e del Centro ittico tarantino-campano spa sono trasferiti a titolo gratuito alle regioni e alle province autonome nel cui territorio sono ubicati gli stabilimenti termali in base ai piani di rilancio di cui al comma 2.

2. Ai fini del trasferimento di cui al comma 1 la regione o la provincia autonoma, entro novanta giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore della presente legge, presenta al Ministro del tesoro un piano di rilancio delle terme, nel quale sono indicati gli interventi, le risorse ed i tempi di realizzazione con impegno dell'ente interessato al risanamento delle passività dei bilanci delle società termali, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato. Il trasferimento di cui al comma 1 avrà luogo entro sessanta giorni dalla presentazione del piano.

3. Le regioni e le province autonome possono cedere, in tutto o in parte, le partecipazioni nonchè le attività, i beni e i patrimoni trasferiti ad uno o più comuni. Possono altresì prevedere forme di gestione attraverso società a capitale misto pubblico-privato o attraverso affidamento a privati.

4. Nel caso in cui le regioni o le province autonome territorialmente interessate non presentino alcun progetto entro il termine indicato al comma 2, il Ministro del tesoro, anche in deroga alle vigenti norme di legge e di regolamento sulla contabilità dello Stato, determina i criteri per le cessioni, volti a favorire la valorizzazione delle finalità istituzionali, terapeutiche e curative delle aziende interessate, tenuto conto dell'importanza delle stesse per l'economia generale, nonchè per gli interessi turistici.

V.3. JURISPRUDENCIA

Sent. 59/58 B. Libertà di Culto - culti acattolici - libertà di esercizio del culto: comprende l'apertura di templi e oratori e la nomina di ministri del culto - libertà di autorganizzazione delle confessioni religiose acattoliche - limiti.
Pubblicazione in G. U. 29/11/1958

Sent. 59/58 C. Confessioni religiose acattoliche - facoltà di stabilire rapporti con lo stato - regolamento di tali rapporti - effetti.
Pubblicazione in G. U. 29/11/1958

Sent. 59/58 E. Confessioni religiose acattoliche - atti dei ministri di culto e apertura di templi e oratori - effetti civili - controllo dello stato - mancata emanazione delle leggi previste dall'art. 8 della costituzione - validità delle norme vigenti - limiti - art. 3 legge 24 giugno 1929, n. 1159 - esclusione di illegittimità costituzionale - art. 1 r.d. 28 febbraio 1930, n. 289 - illegittimità costituzionale parziale - art. 2 dello stesso decreto - illegittimità costituzionale
Pubblicazione in G. U. 29/11/1958

Sent. 30/71 B. Stato e Chiesa cattolica - rapporti - costituzione, art. 7 - interpretazione - contenuto - enunciazione del principio pattizio e riferimento al concordato in vigore - salvezza dei principi supremi dell'ordinamento costituzionale dello stato - leggi di esecuzione dei patti lateranensi - sindacabilità da parte della corte costituzionale
Pubblicazione in G. U.?

Sent. 30/71 C. Giurisdizione - unità - costituzione, art. 102, secondo comma - rapporti tra organi di giurisdizione ordinaria e di giurisdizione speciale - individuazione nel quadro dell'ordinamento interno - tribunali ecclesiastici - estraneità
Pubblicazione in G. U.?

Sent. 31/71 A. Stato e Chiesa cattolica - rapporti - costituzione, art. 7 - interpretazione - leggi di esecuzione dei patti lateranensi - necessaria conformità ai principi supremi dell'ordinamento costituzionale - sindacabilità da parte della corte.
Pubblicazione in G. U.?

Sent. 32/71 C. Matrimonio - matrimonio concordatario - discriminazione per motivi religiosi - non viola il principio di eguaglianza - fondamento nell'art. 7 della costituzione
Pubblicazione in G. U.?

Sent. 169/71 A. Matrimonio - concordato tra stato e chiesa cattolica - assunzione dell'obbligo di non introdurre nell'ordinamento italiano l'istituto del divorzio - esclusione - riferimento nell'art. 34 al «sacramento del matrimonio» - non implica riconoscimento dell'indissolubilità agli effetti civili - espressione non più ricorrente nell'art. 5 della legge 27 maggio 1929, n. 847.
Pubblicazione in G. U.?

Sent. 169/71 C. Matrimonio - matrimonio concordatario - garanzia costituzionale ex art. 7 della costituzione - limiti - legge 1 dicembre 1970, n. 898, art. 2 - estensione al matrimonio concordatario del regime di dissolubilità adottato per quello civile - modificazione dell'art. 34, quarto comma del concordato - insussistenza - adozione della procedura di revisione costituzionale - esclusione
Pubblicazione in G. U.?

Sent. 169/71 D. Matrimonio - disciplina dei casi di scioglimento - legge 1 dicembre 1970, n. 898, art. 2 - non viola gli artt. 7, primo e secondo comma, 10 e 138 della costituzione - esclusione di illegittimità costituzionale.
Pubblicazione in G. U.?

Sent. 175/73 A. Giurisdizione statale - derogabilità - riserva della giurisdizione - non costituisce principio supremo dell'ordinamento costituzionale dello stato - legge 27 maggio 1929, n. 810, art. 1 (esecuzione dell'art. 34, commi quattro, cinque, sei del concordato tra lo stato e la s. sede) - giurisdizione dei tribunali ecclesiastici in materia matrimoniale - non viola il principio di sovranità - esclusione di illegittimità costituzionale.
Pubblicazione in G. U.?

Sent. 175/73 B. Matrimonio - giurisdizione dei tribunali ecclesiastici nella materia - legge 27 maggio 1929, n. 810, art. 1 (esecuzione dell'art. 34, commi quattro, cinque, sei del concordato tra lo stato e la s. sede) - non viola l'art. 11 della costituzione - disciplina dei rapporti tra stato e chiesa cattolica - ha fondamento nell'art. 7 della carta costituzionale - esclusione di illegittimità costituzionale
Pubblicazione in G. U.?

Sent. 175/73 C. Giurisdizione statale - deroga a favore dei tribunali ecclesiastici in materia matrimoniale - legge 27 maggio 1929, n. 810 art. 1 (esecuzione dell'art. 34, commi quattro, cinque, sei del concordato tra lo stato e la s. sede) - razionalità - non è violato il diritto di difesa - successivo e limitato intervento del giudice italiano nel giudizio di delibazione - sussistenza delle garanzie processuali - esclusione di illegittimità costituzionale.
Pubblicazione in G. U.?

Sent. 175/73 D. Giudice naturale - e' tale quello preconstituito per legge - fattispecie - legge 27 maggio 1929, n. 810, art. 1 (esecuzione dell'art. 34, commi quattro, cinque, sei del concordato tra lo stato e la s. sede) - giurisdizione dei tribunali ecclesiastici in materia matrimoniale - non è violato l'art. 25 della costituzione - esclusione di illegittimità costituzionale.
Pubblicazione in G. U.?

Sent. 175/73 E. Giurisdizione - giurisdizione in materia matrimoniale - tribunali ecclesiastici - estraneità all'ordinamento italiano - non costituiscono giudici speciali nel senso indi-

cato dalla costituzione. (legge 27 maggio 1929, n. 810, art. 1 esecuzione dell'art. 34, commi quattro, cinque, sei del concordato tra lo stato e la s. sede).
Pubblicazione in G. U.?

Sent. 175/73 F. Matrimonio - matrimonio civile e religioso - libertà di scelta spettante ai cittadini - diversità di conseguenze in ordine alla giurisdizione - non è violato il principio di eguaglianza. (legge 27 maggio 1929, n. 810, art. 1, esecuzione dell'art. 34, commi quattro, cinque, sei del concordato tra lo stato e la s. sede).
Pubblicazione in G. U.?

Sent. 176/73 B. Matrimonio - matrimonio concordatario - diritto di ottenere la cessazione dei suoi effetti civili - implica il riconoscimento dell'azione rivolta a quel fine. (costituzione, art. 24).
Pubblicazione in G. U.?

Sent. 176/73 C. Matrimonio - matrimonio concordatario - giudizio sulle cause di cessazione degli effetti civili - competenza dei tribunali dello stato (ex art. 2 legge 1 dicembre 1970 n. 898) - rapporti con le competenze riservate ai tribunali ecclesiastici dall'art. 34 del concordato - questione ricompresa in quella già decisa con sent. n. 169 del 1971 della corte costituzionale.
Pubblicazione in G. U.?

Sent. 176/73 D. - Matrimonio concordatario - concordato, art. 34, quarto comma - riserva di giurisdizione e competenza ai tribunali e dicasteri ecclesiastici - non comprende tutte le cause inerenti alla validità ed agli effetti del matrimonio - conseguenze di una interpretazione in senso opposto.
Pubblicazione in G. U.?

Sent. 176/73 E. Matrimonio - matrimonio concordatario - rinuncia dello stato a disciplinare il rapporto matrimoniale ed a conoscere delle relative controversie - esclusione - impegno a riconoscere al matrimonio canonico trascritto gli stessi effetti del matrimonio civile - disciplina degli effetti nel tempo - competenza dello stato.
Pubblicazione in G. U.?

Sent. 176/73 F. Matrimonio - matrimonio concordatario - concordato, art. 34, quarto comma - enumerazione tassativa delle cause inerenti alla validità ed agli effetti del rapporto riservate alla giurisdizione e competenza dei tribunali ecclesiastici - non presunzione, bensì esclusione di una più ampia ed illimitata portata della riserva.
Pubblicazione in G. U.?

Sent. 176/73 G. Matrimonio - matrimonio concordatario - concordato, art. 34, quarto comma (inciso «consente») - riserve stabilite in favore dei tribunali e dicasteri ecclesiastici - effetti civili delle pronunce adottate in merito dalle autorità ecclesiastiche - sentenze e provvedimenti dei giudici italiani relativi alla separazione dei coniugi - hanno valore anche nel foro canonico.
Pubblicazione in G. U.?

Sent. 176/73 H. Matrimonio - matrimonio concordatario - concordato, art. 34, quarto comma - riserve di giurisdizione e competenza in favore dei tribunali e dicasteri ecclesiastici - preesistente fondamento nel diritto canonico
Pubblicazione in G. U.?

Sent. 176/73 L. Matrimonio - matrimonio concordatario - concordato, art. 34, quarto comma - riserve di giurisdizione e

competenza in favore dei tribunali e dicasteri ecclesiastici - oggetto - riconoscimento di effetti civili alle pronunce delle autorità ecclesiastiche.
Pubblicazione in G. U.?

Sent. 176/73 M. Matrimonio - matrimonio concordato - disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio - legge 1 dicembre 1970, n. 898 - cause di cessazione degli effetti civili di matrimonio - salvezza delle riserve contenute nell'art. 34 del concordato in favore dei tribunali e dicasteri ecclesiastici - assunta modificazione dei patti lateranensi e delle norme interne di esecuzione - esclusione
Pubblicazione in G. U.?

Sent. 176/73 N. Matrimonio - matrimonio concordatario - disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio - legge 1 dicembre 1970, n. 898, art. 2 - assunta violazione degli artt. 7 e 138 della costituzione (in relazione all'art. 34 del concordato ed alle leggi 27 maggio 1929, n. 810, e 27 novembre 1929, n. 847) - insussistenza - esclusione di illegittimità costituzionale
Pubblicazione in G. U.?

Sent. 1/77 A. Matrimonio - matrimonio concordatario - validità - legge 27 maggio 1929, n. 847, art. 17 (applicazione del concordato tra santa sede e italia) - rinuncia alla giurisdizione in materia - sostanziale corrispondenza della disposizione impugnata con l'art. 34 del concordato (in parte qua) - l'eventuale illegittimità della prima non toglierebbe vigore al secondo - difetto di rilevanza della questione - inammissibilità.
Pubblicazione in G. U.?

Sent. 1/77 B. Matrimonio - matrimonio concordatario - legge 27 maggio 1929, n. 847, art. 17 (applicazione del concordato tra santa sede e italia) - impone di rendere esecutive anche pronunce di nullità per cause (come la riserva mentale) non previste dalla legge italiana - non costituisce autonoma questione nell'ordinanza di rimessione - difetto di rilevanza nel giudizio a quo - inammissibilità.
Pubblicazione in G. U.?

Sent. 1/77 C. Legge ed atti equiparati - contenuto normativo - corrispondenza con quello di atto avente posizione e grado diverso - fattispecie - legge ordinaria n. 810 del 1929 e concordato tra stato e chiesa - copertura costituzionale di questo - conformità delle leggi nn. 847 e 848 del 1929 a precetti della costituzione e dello stesso concordato.
Pubblicazione in G. U.?

Sent. 1/77 D. Concordato tra Stato e chiesa cattolica - sue norme - estraneità all'ordinamento statale in quanto norme pattizie - immissione, invece, nell'ordinamento a seguito dell'ordine di esecuzione contenuto nell'art. 1 della legge 27 maggio 1929, n. 810.
Pubblicazione in G. U.?

Sent. 16/82 A. Matrimonio - matrimonio concordatario - trascrizione - nubente di età inferiore ai sedici anni - mancata previsione del divieto di trascrizione e della possibilità, se eseguita, di impugnarla - questione sollevata dal tribunale per i minorenni investito del giudizio di ammissibilità al matrimonio civile di minore ultrasedicenne - mera ipoteticità della rilevanza - inammissibilità della questione.
Pubblicazione in G. U.?

Sent. 16/82 C. Matrimonio - matrimonio concordatario - trascrizione - matrimonio contratto da minore infrasedicenne o che abbia compiuto gli anni sedici ma non sia stato ammesso al

matrimonio ex art. 84 c.c. - mancata previsione del divieto di trascrizione - illegittimità costituzionale in parte qua.
Pubblicazione in G. U.?

Sent. 18/82 A.- Matrimonio - matrimonio concordatario - giurisdizione dei tribunali ecclesiastici - riserva delle controverse in materia di nullità dei matrimoni canonici trascritti agli effetti civili e conseguente deroga alla giurisdizione statale - preteso contrasto con il principio supremo dell'ordinamento costituzionale dello stato posto a garanzia del diritto alla tutela giurisdizionale, comportante nel suo nucleo essenziale che sia assicurato a tutti un giudice e un processo - esclusione - riconoscimento della giurisdizionalità del processo canonico in tema di nullità matrimoniale - irrilevanza delle difformità di tutela una volta verificato il rispetto del principio supremo - non fondatezza della questione
Pubblicazione in G. U.?

Sent. 18/82 B.- Matrimonio - matrimonio concordatario - sentenze tribunali ecclesiastici - procedimento di delibazione ex art. 797 c.p.c. - poteri della corte di appello - limiti - impossibilità di accertare se sia stato assicurato il diritto di difesa e se la sentenza ecclesiastica contenga disposizioni contrarie all'ordine pubblico - illegittimità costituzionale parziale
Pubblicazione in G. U.?

Sent. 18/82 C. Matrimonio - matrimonio concordatario - provvedimento di dispensa canonica dal matrimonio rato e non consumato - non ha natura giurisdizionale - effetti civili della dispensa - alternativa alla giurisdizione statale - sussistenza del dedotto contrasto con il principio supremo dell'ordinamento costituzionale rappresentato dalla tutela giurisdizionale e desumibile da diversi parametri costituzionali - illegittimità costituzionale parziale - assorbimento dell'ulteriore questione attinente alla limitazione dei poteri del giudice dello stato nel procedimento diretto a conferire effetti civili al provvedimento ecclesiastico di dispensa.
Pubblicazione in G. U.?

Sent. 43/88. confessioni acattoliche - comunità israelitiche - consigli - componenti - requisiti per l'eleggibilità - illegittimità costituzionale. - r.d. 30 ottobre 1930, n. 1731, art. 9. - cost., art. 8, comma secondo
Pubblicazione in G. U. 27/01/1988

Sent. 609/88. Chiesa cattolica - ente centrale - dirigenti ed amministratori - giurisdizione italiana - esclusione - questione incidentale di legittimità costituzionale - inammissibilità.
Pubblicazione in G. U. 15/06/1988

Sent. 203/1989 A. concordato - accordo e protocollo addizionale modificativi - sindacato della corte per violazione dei principi supremi dell'ordinamento - (libertà religiosa, principio di laicità) - ammissibilità. - legge 25 marzo 1985 n. 121, art. 9, numero 2. protocollo addizionale punto 5, lett. b), numero 2. - cost., artt. 2, 3 e 19.
Pubblicazione in G. U. 19/04/1989

Sent. 203/1989 B. Concordato - accordo e protocollo addizionale modificativi - insegnamento della religione cattolica - omessa previsione di facoltatività - discriminazione in danno degli studenti non avvalentisi - non fondatezza della questione nei sensi di cui in motivazione. - legge 25 marzo 1985 n. 121, art. 9, numero 2. protocollo addizionale punto 5, lett. b), numero 2. - cost., artt. 2, 3 e 19.
Pubblicazione in G. U. 19/04/1989

Sent. 259/90 A. Giudizio di legittimità costituzionale in via

incidentale - rilevanza della questione - controllo da parte della corte - criteri - fattispecie.

Pubblicazione in G. U. 30/05/1990

Sent. 259/90 B. confessioni religiose - culti acattolici - comunità israelitiche - natura pubblicistica - poteri e controlli inerenti ad essa - illegittimità costituzionale

Pubblicazione in G. U. 30/05/1990

Sent. 13/91 A. Concordato (tra Stato e chiesa) - accordo e protocollo addizionale modificativi - insegnamento di religione cattolica - collocazione nell'ordinario orario delle lezioni ai non avvalentisi - lamentata conseguente discriminazione negativa - difetto di legittimazione del giudice a quo - insussistenza - eccezione di inammissibilità della questione - reiezione

Pubblicazione in G. U. 16/01/1991

Sent. 13/91 B. Concordato (tra Stato e chiesa) - accordo e protocollo addizionale modificativi - insegnamento di religione cattolica - facoltatività - «stato di non obbligo» per i non avvalentisi.

Pubblicazione in G. U. 16/01/1991

Sent. 13/91 C. Concordato (tra Stato e chiesa) - accordo e protocollo addizionale modificativi - insegnamento di religione cattolica - inserimento tra le altre materie del piano didattico - discriminazione tra studenti avvalentisi e non - violazione del principio di laicità dello stato - insussistenza - modalità compatibili con le finalità della scuola - non fondatezza della questione nei sensi di cui in motivazione.

Pubblicazione in G. U. 16/01/1991

Sent. 13/91 D. Concordato (tra Stato e chiesa) - accordo e protocollo addizionale modificativi - insegnamento di religione cattolica - facoltatività - stato di non obbligo per i non avvalentisi - finalità - garanzia della libertà di religione - influenza disincentivante sulle future scelte degli avvalentisi - esclusione

Pubblicazione in G. U. 16/01/1991

Sent. 13/91 E. Concordato (tra Stato e chiesa) - accordo e protocollo addizionale modificativi - insegnamento di religione cattolica - obbligo dei non avvalentisi a rimanere inattivi nella scuola durante l'insegnamento di religione cattolica - insussistenza - non fondatezza della questione nei sensi di cui in motivazione

Pubblicazione in G. U. 16/01/1991

Sent. 290/92 A. Concordato (tra Stato e chiesa) - accordo e protocollo addizionale modificativi - insegnamento di religione cattolica - mancata previsione, quanto meno per la scuola elementare, della obbligatoria collocazione di tale insegnamento all'inizio od alla fine delle lezioni - lamentata incidenza sullo stato di «non obbligo» dei «non avvalentisi», in cui si esplica nel caso la libertà di coscienza - esclusione - inammissibilità della questione

Pubblicazione in G. U. 01/07/1992

Sent. 290/92 B. Concordato (tra Stato e chiesa) - accordo e protocollo addizionale modificativi - insegnamento della religione cattolica (con particolare riferimento alla scuola elementare) - inserzione di tale insegnamento nel quadro dell'orario normale delle lezioni - conseguente lamentata perdita, per i «non avvalentisi», di due ore dell'insegnamento obbligatorio - incidenza sul principio dell'obbligatorietà e gratuità dell'istruzione inferiore - esclusione - problematica che, riguardando l'organizzazione scolastica, non attinge il parametro costituzionale - inammissibilità della questione

Pubblicazione in G. U. 01/07/1992

Sent. 467/92 A. Tributi in genere - agevolazioni in materia di i.v.a. e di i.r.pe.g. in favore di associazioni a carattere commerciale - applicabilità alle associazioni religiose non riconosciute - questione di legittimità costituzionale - eccezione di inammissibilità per irrilevanza - reiezione - non sindacabilità da parte della corte della valutazione del giudice 'a quo' sulla natura «religiosa» dell'associazione interessata

Pubblicazione in G. U. 25/11/1992

Sent. 467/92 B. Tributi in genere - agevolazioni in materia di i.v.a. e di i.r.pe.g. in favore di associazioni a carattere non commerciale - applicabilità alle associazioni religiose non riconosciute - violazione dei principi di eguaglianza, capacità contributiva ed eguale libertà delle confessioni religiose, denunciata sull'errato presupposto che tali agevolazioni siano state accordate solo alle suddette associazioni e non anche agli enti associativi delle confessioni con intese - non fondatezza della questione.

Pubblicazione in G. U. 25/11/1992

Sent. 467/92 C. Tributi in genere - agevolazioni in materia di i.v.a. e di i.r.pe.g. in favore di associazioni a carattere non commerciale - applicabilità alle associazioni religiose non riconosciute - irrazionalità denunciata sull'errato presupposto che per ottenere l'agevolazione sia sufficiente e vincolante che l'associazione interessata si autoqualifichi «religiosa» - non fondatezza della questione.

Pubblicazione in G. U. 25/11/1992

Sent. 195/93 A. Libertà religiosa e di culto - attività di culto - interventi pubblici volti a facilitarle - necessario rispetto del principio supremo di laicità dello stato - significato e implicazioni di quest'ultimo - salvaguardia della libertà di religione, in regime di pluralismo confessionale e culturale

Pubblicazione in G. U. 05/05/1993

Sent. 195/93 B. Edilizia e urbanistica - disciplina urbanistica dei servizi di tipo religioso - interventi per agevolare la realizzazione di edifici o attrezzature destinati al culto - assegnazione di aree riservate e di contributi finanziari alle confessioni religiose presenti sul territorio comunale - esclusione di tali benefici per le confessioni, diverse dalla cattolica, non regolate per legge sulla base di intese con lo stato, o prive di uno statuto organizzativo - discriminazione lesiva dell'eguale libertà di tutte le confessioni di fronte alla legge, nonche' del fondamentale diritto di libertà religiosa.

Pubblicazione in G. U. 05/05/1993

Sent. 195/93 C. Regione Abruzzo - Disciplina urbanistica dei servizi di tipo religioso - interventi per agevolare la realizzazione di edifici o attrezzature destinati al culto - assegnazione di aree riservate e di contributi finanziari alle confessioni religiose presenti sul territorio comunale - inapplicabilità di tale normativa alle confessioni, diverse dalla cattolica, non regolate per legge sulla base di intese con lo stato - discriminazione lesiva dell'eguale libertà delle confessioni di fronte alla legge, nonche' del fondamentale diritto di libertà religiosa - illegittimità costituzionale parziale - effetti di essa sulle disposizioni della medesima legge che presuppongono o richiamano l'illegittimo criterio di discriminazione

Pubblicazione in G. U. 05/05/1993

Sent. 390/99 A. Impiego pubblico - insegnanti di religione - nomina - efficacia annuale - impossibilità per gli stessi di essere inseriti nell'organico dei docenti - dedotta violazione del principio di eguaglianza - inesattezza della premessa dalla quale muove il giudice rimettente - non fondatezza della questione.

Pubblicazione in G. U. 27/10/1999

Sent. 390/99 B. Impiego pubblico - insegnanti di religione - nomina - efficacia annuale - impossibilità per gli stessi di essere inseriti nell'organico dei docenti - pretesa lesione del diritto al lavoro, nonché del principio di buon andamento dell'amministrazione - insussistenza - non fondatezza della questione
Pubblicazione in G. U. 27/10/1999

Sent. 390/99 A. Impiego pubblico - insegnanti di religione - nomina - efficacia annuale - impossibilità per gli stessi di essere inseriti nell'organico dei docenti - dedotta violazione del principio di eguaglianza - inesattezza della premessa dalla quale muove il giudice rimettente - non fondatezza della questione
Pubblicazione in G. U. 27/10/1999

Sent. 390/99 B. Impiego pubblico - insegnanti di religione - nomina - efficacia annuale - impossibilità per gli stessi di essere inseriti nell'organico dei docenti - pretesa lesione del diritto al lavoro, nonché del principio di buon andamento dell'amministrazione - insussistenza - non fondatezza della questione
Pubblicazione in G. U. 27/10/1999

Massima numero 26551

Sentenza 329/2001. Oggetto del giudizio - Normativa anteriore in materia matrimoniale (emessa in applicazione del concordato del 1929) - Compatibilità con il sopravvenuto accordo di modifica del 1984. - Permanente sua vigenza.
Pubblicazione in G. U. 03/10/2001

Massima numero 26552

Sentenza 329/2001 Matrimonio concordatario - Sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio - Provvedimenti provvisori a favore di uno dei coniugi - Esecuzione - Carente indicazione,

nell'ordinanza di rimessione, di elementi in ordine al giudizio 'a quo' - Manifesta inammissibilità della questione.
Pubblicazione in G. U. 03/10/2001

Massima numero 26553

Sentenza 329/2001 Matrimonio concordatario - Nullità dichiarata dal tribunale ecclesiastico - Disciplina delle conseguenze patrimoniali - Ritenuta copertura costituzionale - Esclusione - Sottoponibilità al giudizio di costituzionalità - Rigetto della eccezione contraria, sollevata dalla parte privata.
Pubblicazione in G. U. 03/10/2001

Massima numero 26554

Sentenza 329/2001 Matrimonio concordatario - Sentenza ecclesiastica di nullità - Esecuzione - Disciplina delle conseguenze patrimoniali - Rinvio al regime previsto per il matrimonio (civile) putativo, anziché a quello, più favorevole, previsto in caso di cessazione degli effetti civili del matrimonio (dalla legge n. 898 del 1970, all'art. 5) - Assunto contrasto con il principio di eguaglianza e con quello di laicità dello stato - Differenza strutturale delle due fattispecie confrontate - Discrezionalità legislativa in materia - Non fondatezza delle questioni.
Pubblicazione in G. U. 03/10/2001

Sentenza 346/2002 Regione lombardia - Confessioni religiose - Realizzazione di edifici e attrezzature destinati al culto - Accesso ai contributi previsti - Condizione che le confessioni richiedenti abbiano regolato i loro rapporti con lo stato sulla base di intesa (ai sensi dell'art. 8, terzo comma, della costituzione) - Contrasto con l'eguale libertà delle confessioni religiose e con l'eguaglianza dei singoli nel godimento della libertà di culto - Illegittimità costituzionale 'in parte qua'.
Pubblicazione in G. U. 24/07/2002

V.4. DOCUMENTOS

V.4.1. EL ESTADO Y LA IGLESIA CATÓLICA

La reforma del Concordato lateranense concluyó con la firma del «*Accordo de Villa Madama*» el 18 de febrero de 1984. Este Acuerdo supuso el fin al sistema estático «político-religioso» propio del sistema Concordatario y establece que las relaciones Estado-Iglesia sean mediante un sistema de «acuerdos-marco» basados en el principio de la negociación permanente. Con el fin de aportar más información sobre este tema hemos seleccionado algunos párrafos del siguiente artículo.

«LA CHIESA CATTOLICA E L'ATTUAZIONE DELL'ACCORDO DEL 1984»³⁶

di ATTILIO NICORA

Per evitare riflessioni prive di una precisa base di riferimento positivo è bene richiamare per tratti essenziali le disposizioni dell'Accordo del 18 febbraio 1984, con annesso Protocollo addizionale, che hanno avuto specifica attuazione dopo l'entrata in vigore dell'Accordo medesimo negli ordinamenti civile e canonico, avvenuta il 3 giugno 1985 attraverso lo scambio delle rispettive ratifiche tra le due Parti contraenti.

Premesso che l'attuazione dell'Accordo è quasi compiutamente realizzata, è però opportuno distinguere diversi profili.

1. PUNTI ACQUISITI DI COMUNE INTESA FRA LE PARTI

A parecchie disposizioni è stata data formale esecuzione, in tempi e con strumenti diversi, attraverso procedure che hanno visto di volta in volta lo Stato, da un lato, e la Santa Sede o la Conferenza Episcopale Italiana dall'altro, convenire su indirizzi comuni.

A) La Santa Sede ha agito in nome proprio anzitutto nel dare esecuzione al n. 6 dell'art. 7, giungendo alla sottoscrizione del Protocollo del 15 novembre 1984 che approva le norme per la disciplina della materia degli enti e dei beni ecclesiastici, entrato in vigore il 3 giugno 1985 contemporaneamente all'Accordo del 18 febbraio 1984.

Essa ha poi proceduto, attraverso uno scambio di Note Verbali, a stabilire le modalità per la comunicazione alle competenti autorità civili della nomina dei titolari di taluni uffici ecclesiastici, prevista dall'art. 3, n. 2, nonché a definire l'Intesa circa la determinazione delle festività religiose diverse dalla domenica, che la Repubblica italiana riconosce come festivi (cf. art. 6) e quella concernente la determinazione dei titoli nelle discipline diverse dalla teologia, conferiti dalle facoltà approvate dalla Santa Sede, che vengono riconosciuti dallo Stato (cf. art. 10, n. 2, comma primo).

Ancora, la stessa Santa Sede ha agito in vista della prima (e sinora unica) attuazione dell'art. 14 dell'Accordo, ricercando e raggiungendo attraverso una Commissione paritetica, nomi-

³⁶ Fuente: «Dall'Accordo del 1984 al disegno di legge sulla libertà religiosa - Un quindicennio di politica e di legislazione ecclesiastica». www.governó.it

nata d'intesa, con il Governo italiano, un'amichevole soluzione di alcune questioni interpretative e applicative delle norme relative ai beni e agli enti ecclesiastici approvate con il Protocollo del 15 novembre 1984 (cf. scambio di Note Verbali del 10 e 30 aprile 1997). Infine la Santa Sede ha preso l'iniziativa per uno scambio di Note Verbali con il Governo su taluni aspetti procedurali attinenti al riconoscimento degli enti ecclesiastici originariamente previsti dallo stesso Protocollo, attraverso il quale è stato espresso ed acquisito il consenso della Parte vaticana a proposito di innovazioni introdotte dalla legislazione italiana circa il soggetto abilitato a riconoscere con decreto gli enti ecclesiastici agli effetti civili e circa il venir meno dell'obbligo di previo parere del Consiglio di Stato da parte del Ministero dell'Interno (11 luglio - 27 ottobre 1998).

B) In rapporto ad altre disposizioni dell'Accordo è emersa invece come soggetto interlocutore dell'autorità civile la Conferenza Episcopale Italiana, la quale peraltro ha sempre agito dopo aver previamente acquisito l'autorizzazione della Segreteria di Stato trattandosi, in ogni caso, di operare in materia di esecuzione pattizia.

Il ruolo della C.E.I. si è manifestato in più occasioni e su materie importanti.

Anzitutto, l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche (cf. art. 9, n. 2): qui sono da ricordare in particolare l'Intesa tra il Presidente della C.E.I. e il Ministro della Pubblica Istruzione del 14 dicembre 1985 e quella parzialmente modificativa della medesima del 13 giugno 1990. Poi l'assistenza spirituale in favore di una delle categorie previste dall'art. 11, n. 1: l'Intesa tra il Presidente della C.E.I. e il Ministro dell'Interno del 21 dicembre 1990 ha stabilito le modalità per assicurare l'assistenza spirituale agli appartenenti alla Polizia di Stato di religione cattolica e quella firmata il 9 settembre 1999 l'ha modificata e sostituita dopo i primi anni di esperienza. Infine, la materia dei beni culturali ecclesiastici, disciplinata dall'art. 12: l'Intesa tra il Presidente della C.E.I. e il Ministro per i beni culturali e ambientali del 13 settembre 1996 (cf. art. 12, n. 1, comma secondo) ha stabilito livelli, soggetti e procedure di collaborazione per la tutela dei beni culturali di interesse religioso appartenenti ad enti e istituzioni ecclesiastiche, mentre quella firmata tra lo stesso Presidente e il Ministro per i beni e le attività culturali il 18 aprile 2000 ha identificato le modalità per favorire e agevolare la conservazione e la consultazione degli archivi di interesse storico e delle biblioteche degli enti e istituzioni ecclesiastiche (cf. art. 12, n. 1, comma terzo). È da far cenno, a questo punto, a quanto previsto dal n. 7 del Protocollo addizionale in relazione all'art. 13, n. 1 dell'Accordo («Le Parti procederanno a opportune consultazioni per l'attuazione, nel rispettivo ordine, delle disposizioni del presente Accordo»), rilevando che, in effetti, l'impegno ha trovato e trova forme concrete e discrete di realizzazione.

Specialmente per quanto riguarda la C.E.I., si può ricordare il «gruppo di lavoro» costituito presso la Direzione Generale degli Affari dei Culti del Ministero dell'Interno alla fine degli anni '80, che ha portato all'elaborazione degli schemi per la concessione delle chiese e dei relativi locali di pertinenza di proprietà del Fondo Edifici di Culto (cf. gli artt. 54-65 delle Norme approvate con il Protocollo del 15 novembre 1984) nonché per la richiesta di retrocessione in proprietà delle chiese riconosciute agli effetti civili come enti ecclesiastici, con riferimento alle disposizioni richiamate dall'art. 73 delle Norme medesime.

Con la stessa Direzione Generale positiva s'è mostrata e si mostra la collaborazione per favorire l'ordinata attuazione delle disposizioni di cui all'art. 71, comma secondo delle Norme: cospicuo è infatti il numero di confraternite per le quali non è stato ancora riconosciuto il fine prevalente o esclusivo di culto, che pur sembra attestato dai relativi statuti, ma quanto mai complessa e talvolta precaria è la condizione di non poche di

esse, e quindi si mostra opportuna una costruttiva collaborazione tra C.E.I. e Ministero dell'Interno per stimolare l'impegno al chiarimento delle situazioni da parte dei Vescovi interessati e per offrire indicazioni utili all'impostazione chiara, completa e documentata delle pratiche necessarie. La C.E.I. ha inviato un'apposita Circolare ai Vescovi (n. 28 del 1° marzo 1999) e ha offerto la disponibilità del proprio Comitato per gli enti e i beni ecclesiastici al fine di esaminare ed eventualmente aiutare a integrare le pratiche in vista dell'inoltro delle medesime alle Prefetture competenti.

Altrettanto utile è il «tavolo di lavoro» istituito presso il Ministero della Pubblica Istruzione a partire dal 1998, e avente lo scopo di esaminare con i responsabili dell'Amministrazione scolastica centrale problemi di volta in volta emergenti, con speciale riferimento al rapporto tra la vigente disciplina dell'IRC e le rilevanti innovazioni dell'ordinamento scolastico: lo scopo che si persegue è quello di cercare, attraverso le vie amministrative corrette, l'appropriata soluzione di eventuali questioni e di predisporre le forme più utili per favorire adempimenti che si annunciano necessari (per esempio, il ripensamento dei programmi di insegnamento di religione cattolica alla luce della riforma dei cicli scolastici in vista degli atti formali che dovranno essere posti dalle autorità competenti secondo le Intese vigenti).

Una possibilità di contatto agile e di scambio prezioso di informazioni è infine assicurata dai due organismi della Presidenza del Consiglio dei Ministri che hanno competenza nel settore: la Commissione governativa per l'esecuzione del Concordato istituita nel 1987 e ultimamente rinnovata nel 1999 e l'Ufficio del Segretario generale configurato dal DPCM 4 agosto 2000 recante «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri», il quale, tra l'altro, «attendere (...) ai compiti di supporto in materia di rapporti tra Governo e confessioni religiose» (art. 22, comma 2).

[...]

4. PUNTI CHE PRESENTANO DIFFICOLTÀ

Non mancano, per la verità, alcuni punti dell'Accordo circa i quali sono emerse, sin dall'inizio o in un prosieguo di tempo, difficoltà derivanti ora dall'incerta formulazione dei testi ora dall'insorgere di nuovi profili problematici connessi con vicende concrete o con trasformazioni sopravvenute nei due ordinamenti giuridici interessati.

Non è qui il luogo per approfondite analisi. Mi limiterò a ricordare per sommi capi:

*i problemi emersi in connessione con le disposizioni di cui ai nn. 1 e 2 dell'art. 2 e al n. 4 dell'art. 4 dell'Accordo e al n. 2, lett. b) del Protocollo Addizionale riguardanti la tutela del libero esercizio del ministero pastorale in rapporto alle esigenze dell'attività istruttoria dell'autorità giudiziaria e la comunicazione all'autorità ecclesiastica competente per territorio dei procedimenti penali promossi a carico di ecclesiastici.

Per risolvere le principali questioni emerse è stata peraltro istituita un'apposita Commissione Paritetica tra Governo italiano e Santa Sede, che ha iniziato i suoi lavori in data 10 aprile 1999.

*La situazione di permanente precarietà che caratterizza per taluni aspetti la disciplina dell'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche, previsto dall'art. 9 n. 2 dell'Accordo e dal n. 5 del Protocollo Addizionale. Tra l'altro, anche in questo settore le recenti profonde innovazioni dell'ordinamento scolastico italiano richiederanno un aggiornamento delle Intese 1985/1990.

*La discutibilità degli orientamenti assunti dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione in materia di delibazione delle sentenze ecclesiastiche di nullità matrimoniale, con riferimento all'art. 8, n. 2 dell'Accordo e al n. 4 del Protocollo Addizio-

nale, sui quali la Santa Sede non ha mancato di esprimere in diverse occasioni la propria divergente valutazione.

*L'incertezza causata dalla mutazione di indirizzo dell'Amministrazione del Fondo Edifici di Culto in rapporto alla questione della retrocessione in proprietà di talune chiese e relative pertinenze rispetto a precisi pareri rilasciati dal Consiglio di Stato, che non ha ancora trovato una risoluzione soddisfacente ai fini della piena esecuzione delle disposizioni di cui all'art. 73 delle Norme approvate con il Protocollo del 15 novembre 1984.

[...]

A conclusione di questa rassegna dello stato di attuazione delle disposizioni dell'Accordo, considerato dal punto di vista ecclesiastico, può essere opportuno aggiungere alcune osservazioni derivanti dall'esperienza degli ultimi quindici anni.

1. Una prima riguarda le diverse metodologie che si sono di volta in volta seguite per la definizione delle disposizioni esecutive dell'Accordo.

Ci si è mossi con un certo margine di elasticità, sulla base di valutazioni connesse con l'argomento in questione e con il contesto entro il quale si doveva operare.

Talvolta il soggetto elaboratore delle intese è stato configurato come vera e propria Commissione paritetica, composta da rappresentanti del Governo italiano e, a seconda dei casi, da rappresentanti della Santa Sede o della C.E.I. (ad esempio, in materia di titoli accademici ecclesiastici o di interpretazione delle norme circa gli enti e i beni ecclesiastici).

Talvolta si è operato attraverso una Commissione composta da rappresentanti del Ministero interessato e della C.E.I. (ad esempio, in materia di insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche).

Talaltra il lavoro è stato avviato attraverso contatti a livello tecnico tra rappresentanti ministeriali e rappresentanti della C.E.I., e poi è stato affidato per il perfezionamento conclusivo a una Commissione Paritetica (ad esempio, in tema di beni culturali e di assistenza spirituale agli appartenenti alla Polizia di Stato).

Talaltra ancora il rapporto è stato diretto tra Governo e Segreteria di Stato e si è poi tradotto in uno scambio di Note Verbali.

Si può sommessamente rilevare che, in generale, l'esperienza ha insegnato che la strada della Commissione Paritetica si mostra, tutto valutato, la migliore quando si tratta di questioni complesse.

Essa infatti unisce in modo più organico e concludente le competenze tecniche (attraverso la presenza di taluni membri esperti delle due Parti), le competenze giuridiche in campo canonico ed ecclesiastico, la sensibilità «politica» e una più agevole possibilità di cura dei necessari rapporti con i rispettivi referenti istituzionali.

2. Una seconda osservazione concerne più direttamente i soggetti espressivi dei due ordinamenti interessati.

L'esperienza ha segnalato che, tutto sommato, le questioni di maggior rilievo vengono affrontate con speranza di miglior esito quando in Italia sono in carica governi non «tecnici» ma «politici».

Le ragioni sono facilmente comprensibili: un Governo che

gode del sostegno organico di una precisa maggioranza politica non soltanto è in grado di assicurare in forma più continuativa e sicura lo svolgimento della trattativa, ma esprime solitamente una linea politica meglio definita e avverte con maggior sensibilità il rilievo generale che talune questioni presentano in vista della salvaguardia di equilibrati rapporti tra lo Stato e la Chiesa cattolica.

Si può aggiungere che, tenuto conto della durata ancor non sufficientemente stabilizzata dei Governi italiani, nonostante le riforme elettorali sopravvenute negli ultimi anni, di particolare utilità s'è mostrata la nomina e le diverse riconferme di una Commissione governativa apposita, i cui membri spesso vengono a far parte delle Commissioni Paritetiche di volta in volta istituite: ciò permette di far conto sulla continuità e sull'esperienza di un nucleo di persone competenti e facilita indubbiamente il dialogo e il confronto con i rappresentanti della parte ecclesiastica, la quale esprime a una più tradizionale stabilità istituzionale.

3. Un'ultima osservazione: mi sembra che, ad una ricognizione complessiva della vicenda dei quindici anni trascorsi, la Santa Sede e la Conferenza Episcopale Italiana, nell'ambito delle rispettive competenze, hanno sostanzialmente dimostrato un'apprezzabile impegno per l'ordinata e coerente esecuzione degli Accordi sottoscritti nel 1984.

In particolare, si è cercato e si cerca di non creare ostacoli alle riforme istituzionali e amministrative che caratterizzano in Italia gli anni più recenti, sia assicurando ampia disponibilità a prender atto di talune innovazioni semplificatrici e razionalizzatrici (ad esempio in materia di disciplina del riconoscimento degli enti, di semplificazione dell'ordinamento fiscale, di revisione dell'ordinamento delle procedure giudiziarie, di innovazione scolastica e dell'istruzione superiore, e via dicendo) sia salvaguardando taluni regimi speciali al fine di non alterare delicati equilibri pur in presenza di riforme che vanno nel segno della riduzione delle formalità e della maggior speditezza (si veda, in proposito, la nuova legislazione in materia di diritto internazionale privato con riferimento alla delibazione delle sentenze matrimoniali), sia avendo cura di promuovere la definizione di taluni aspetti potenzialmente delicati con arricchimenti della normativa canonica che tengano conto di esigenze sempre più sentite (è il caso della nuova legislazione data dalla C.E.I. circa la tutela della riservatezza dei dati personali dei fedeli, tenendo conto degli sviluppi comunitari e nazionali della disciplina della materia).

È così possibile asserire che i quindici anni trascorsi dall'entrata in vigore degli Accordi di Villa Madama hanno visto uno svolgimento sostanzialmente coerente e costruttivo nell'impegno di traduzione delle linee ispiratrici generali in concrete ed aggiornate disposizioni esecutive, pur non mancando aspetti sui quali si rilevano differenze valutative e lentezze di completamento.

Se peraltro si considera che cosa ha significato il trascorso quindicennio in termini di trasformazioni politiche e sociali, ma anche di vicende ecclesiali, in Italia e nel mondo, non è indebito concludere che il grande principio di corretta collaborazione nella libertà, che rappresenta l'anima del «nuovo» Concordato, ha retto alla prova e resta utile traccia per sviluppi a venire.

V.4.2. FINANCIACIÓN

Regime tributario; attività delle confessioni religiose³⁷

L'articolo 24 dispone direttamente l'equiparazione, sotto il profilo tributario, delle confessioni religiose aventi personali-

tà giuridica (o dei loro enti esponenziali) aventi fine di religione, credenza o culto, nonché delle attività dirette a tali scopi, agli enti ed alle attività aventi finalità di beneficenza o di istruzione.

Quanto alle altre attività svolte, diverse da quelle di religione, credenza o culto, si stabilisce che resta valido il regime vigente, ivi compreso quello tributario.

³⁷ Fuente: Proyectos de ley «Libertad religiosa» A.C.36 e 134. 8 novembre 2006. www.camera.it

L'articolo 25 opera una distinzione tra le attività di religione, credenza e di culto e le altre attività: riprendendo una ripartizione già invalsa nella legislazione ecclesiastica (art. 16 della L. 222/1985), agli effetti civili, sono ricomprese nella prima categoria le attività «dirette all'esercizio del culto e dei riti, alla cura delle anime, alla formazione dei ministri di culto, a scopi missionari e di diffusione della propria fede ed all'educazione religiosa». Rientrano nella sfera delle altre attività, quelle di «assistenza e beneficenza, istruzione, educazione e cultura, e, in ogni caso, le attività commerciali o a scopo di lucro».

La disciplina del finanziamento delle chiese in Italia

La disciplina del finanziamento delle chiese in Italia si fonda sui seguenti principi:

destinazione di una quota pari all'8 per mille dell'imposta sui redditi delle persone fisiche (IRPEF) ad una confessione religiosa effettuata all'atto della presentazione annuale dei redditi;

possibilità da parte dei singoli cittadini di effettuare donazioni liberali in denaro a favore delle confessioni religiose aventi personalità giuridica. Tali donazioni sono deducibili dal reddito ai fini IRPEF fino all'importo di 1.032,91 euro;

agevolazioni fiscali previste per le confessioni religiose che sono riconosciute come organizzazioni non a scopo di lucro (ONLUS).

Destinazione dell'8 per mille dell'IRPEF

L'art. 47, secondo comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222, recante «Disposizioni sugli enti ecclesiastici in Italia e per il sostentamento del clero cattolico in servizio nelle diocesi», ha stabilito che a decorrere dal 1990 una quota pari all'8 per mille del gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), liquidata dagli uffici sulla base delle dichiarazioni annuali, venga destinata, in parte, a scopi di interesse sociale o di carattere umanitario a diretta gestione statale e, in parte, a scopi di carattere religioso a diretta gestione della Chiesa cattolica: la scelta relativa all'effettiva destinazione viene effettuata dai contribuenti all'atto della presentazione della dichiarazione annuale dei redditi. Se il contribuente non opera una scelta la quota dell'8 per mille viene ripartita proporzionalmente tra Stato e Chiesa in base alle scelte effettuate dagli altri contribuenti (art. 47, terzo comma).

Relativamente all'impiego dei fondi disponibili, il successivo art. 48 prevede che tali quote vengano utilizzate:

dallo Stato, per interventi straordinari per la fame nel mondo, calamità naturali, assistenza ai rifugiati, conservazione dei beni culturali;

dalla Chiesa cattolica, per esigenze di culto della popolazione, sostentamento del clero, interventi caritativi a favore della collettività nazionale o di Paesi del terzo mondo.

Successivamente, tale finanziamento è stato esteso anche ad alcune delle confessioni religiose non cattoliche che hanno stipulato intese con lo Stato italiano ai sensi dell'art. 8 della Costituzione. Si tratta in particolare delle seguenti confessioni:

Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno (L. 22 novembre 1988, n. 516);

Assemblee di Dio in Italia (L. 22 novembre 1988, n. 516);

Chiesa evangelica valdese (L. 5 ottobre 1993, n. 409, «Integrazione dell'intesa tra il Governo della Repubblica italiana e la Tavola valdese, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione»);

Chiesa Evangelica Luterana in Italia - CELI (L. 29 dicembre 1995, n. 520);

Unione delle Comunità ebraiche italiane (L. 20 dicembre 1996, n. 638).

Donazioni liberali

Attualmente, la disciplina delle erogazioni liberali prevede casi sia di deducibilità sia di detraibilità.

Sotto il primo profilo, va segnalato che all'art. 10, co. 1, lett. i) ed l), del TUIR (Testo unico sull'imposta dei redditi, approvato con il D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917), si prevede la deducibilità delle erogazioni liberali in denaro – fino ad un massimo di 1.032,91 euro – a favore dell'Istituto centrale per il sostentamento del clero della Chiesa cattolica italiana, nonché delle erogazioni liberali a favore di alcune confessioni religiose che hanno stipulato intese con lo Stato italiano (Avventisti, Assemblee di Dio, Tavola valdese).

Riguardo ai casi di detraibilità, il TUIR prevede il diritto di detrarre dall'imposta lorda nella misura del 19%, sia per la generalità dei contribuenti (art. 15) sia specificamente per gli enti non commerciali (art. 147 del TUIR), le erogazioni liberali in denaro tra cui le erogazioni liberali in denaro a favore delle organizzazioni non profit (organizzazioni non lucrative di utilità sociale – ONLUS), per importo non superiore a 2.065,83 euro (art. 15, co. 1, lett. i-bis) o non superiori a 2.065,83 euro o al 2% del reddito d'impresa dichiarato da parte degli imprenditori (art. 100, comma 1, lett. h).

Si ricorda, inoltre, che l'articolo 14 del D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, ha esteso alla totalità dei contribuenti la possibilità di dedurre dal reddito le erogazioni liberali, effettuate in favore delle ONLUS e di altri soggetti espressamente indicati. La deduzione riconosciuta è ammessa nel limite del 10 per cento del reddito complessivo dichiarato e, comunque, nella misura massima complessiva di 70.000 euro annui.

Agevolazioni fiscali

Per quanto concerne in particolare il regime fiscale, si segnala che il D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460 ha provveduto al riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle ONLUS. In particolare, ai sensi dell'articolo 10 del decreto, sono ONLUS le associazioni, i comitati, le fondazioni, le società cooperative e altri enti di carattere privato, il cui statuto o atto costitutivo preveda, tra l'altro, lo svolgimento di determinate attività (fra le quali rientrano anche quelle di beneficenza ed istruzione) e l'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale.

Si ricorda peraltro che in base al comma 9 dell'articolo 10 del D. Lgs. n. 460 del 1997 gli enti ecclesiastici delle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese sono considerati ONLUS limitatamente all'esercizio delle attività elencate alla lettera a) del comma 1 (tra le quali rientrano le attività aventi fine di beneficenza o di istruzione).

Se rispondono ai requisiti indicati, tali enti, in quanto ONLUS, possono usufruire di alcune agevolazioni fiscali, tra le quali si ricordano le seguenti:

ai sensi dell'articolo 12 del D. Lgs. n. 460, per le ONLUS lo svolgimento di attività istituzionali non costituisce esercizio di attività commerciale;

ai sensi dell'articolo 13, si consente la detrazione delle erogazioni liberali effettuate a favore delle medesime ONLUS fino all'importo di 2.065,83 euro (vedi paragrafo precedente);

ai sensi degli articoli 14 e 15, riguardanti disposizioni agevolative relative all'IVA, alcune operazioni riguardanti le ONLUS sono ricomprese tra le operazioni esenti, e si esenta-

no le ONLUS dall'obbligo di certificazione dei corrispettivi mediante ricevuta o scontrino fiscale;

ai sensi dell'articolo 16, si esentano le ONLUS dalla ritenuta che deve essere versata all'Erario a titolo d'acconto sui contributi corrisposti dagli enti pubblici, di cui all'articolo 28 del D.P.R. 600/1973;

inoltre, si esentano le ONLUS da una serie di imposte indirette, quali l'imposta di bollo, le tasse sulle concessioni governative, oltre a prevedere ulteriori facilitazioni in materia di imposta sugli spettacoli e imposta di registro.

Fondi pubblici per il finanziamento delle attività svolte dalle chiese

Per quanto riguarda il finanziamento pubblico assegnabile per le attività svolte dalle chiese, come i restauri, si segnala il fondo edifici di culto istituito dalla legge 222 del 1985, con lo scopo di provvedere alla conservazione ed al restauro degli edifici di culto di proprietà statale. L'amministrazione del fondo è affidata al Ministero dell'interno che la esercita a mezzo della direzione generale degli affari dei culti e, nell'ambito provinciale, tramite i prefetti. Il bilancio del fondo è allegato allo stato di previsione del Ministero dell'interno, nell'ambito del bilancio dello Stato.

Non risultano altri fondi pubblici destinati esclusivamente alle funzioni svolte dalle chiese: le chiese e gli altri edifici di culto possono usufruire dei finanziamenti destinati ai restauri nell'ambito degli stanziamenti per i beni culturali non statali. Va ricordato, inoltre, che finanziamenti pubblici finalizzati a specifiche finalità (interventi per calamità naturali,

contributi per grandi eventi come il Giubileo) prevedono la destinazione di fondi anche per il restauro e il recupero di edifici di culto.

Otto per mille³⁸

Partecipano alla ripartizione della quota dell'otto per mille del gettito IRPEF le seguenti Confessioni Religiose:

- Chiesa Cattolica
- Tavola Valdese
- Unione Italiana delle Chiese Avventiste del 7° giorno
- Assemblee di Dio in Italia
- Unione delle Comunità Ebraiche Italiane
- Chiesa Evangelica Luterana in Italia.

Si possono dedurre ai fini fiscali liberalità fino • 1.032,91 a favore delle seguenti Confessioni Religiose:

- Chiesa Cattolica
- Tavola Valdese
- Unione Italiana delle Chiese Avventiste del 7° giorno
- Assemblee di Dio in Italia
- Unione delle Comunità Ebraiche Italiane
- Chiesa Evangelica Luterana in Italia
- Unione Cristiana Evangelica Battista d'Italia

I dati relativi alla ripartizione del gettito derivante dall'otto per mille dell'IRPEF - riferiti ai redditi del 2000 e ripartiti nel 2004. Vedi tabella.

OTTO PER MILLE				
<i>Ripartizione del gettito derivante dall'otto per mille dell'IRPEF</i>				
<i>(riferiti ai redditi del 2000 e ripartiti nel 2004)</i>				
Beneficiari dell'otto per mille	Fondi derivanti da scelte espresse dai contribuenti (v.a.)[*]	Valori %	Fondi derivanti da scelte non espresse ripartiti secondo le % delle scelte espresse (v.a.)^{**}	TOTALE (v.a.)
Stato	36.537.390,29	10,28	63.644.505,10	100.181.895,39
Chiesa Cattolica	310.105.768,73	87,25	472.594.303,78	782.700.072,51
Assemblee di Dio in Italia	710.844,17	0,20	0	710.844,17
Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno	959.639,63	0,27	1.462.469,48	2.422.109,11
Chiesa evangelica valdese (Unione delle Chiese metodiste valdesi)	4.513.860,47	1,27	0	4.513.860,47
Unione delle Comunità ebraiche italiane	1.492.772,75	0,42	2.274.952,52	3.767.725,27
Chiesa Evangelica Luterana in Italia	1.101.808,46	0,31	1.679.131,62	2.780.940,08
Totale	355.422.084,50	100,00	541.655.362,50	897.077.447

* I fondi derivanti da scelte espresse rappresentano il 39,62% del totale del gettito totale dell'8 per mille.
** Le Assemblee di Dio in Italia e la Chiesa evangelica valdese (Unione delle Chiese metodiste valdesi) hanno rinunciato ai fondi derivanti dalle scelte non espresse, pertanto le somme loro spettanti, rispettivamente pari allo 0,20 e all'1,27 % del totale (corrispondenti e € 1.083.310,73 e 6.879.023,10) sono conteggiate nel fondo a favore dello Stato.

Fonte: Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Dada la importancia que tiene **La ley 222/1985** sobre las relaciones financieras con la Iglesia Católica hemos seleccionado parte del artículo de **Carlo Cardia «LA LEGGE 222/1985: ATTUAZIONE, PROBLEMI, PROSPETTIVE»³⁹**

«Per giudizio pressochè generale, la riforma del 1984/85

³⁸ Fuente: Servizio per i rapporti con le confessioni religiose e per la relazioni istituzionali. www.governo.it

³⁹ Fuente: «Dall'Accordo del 1984 al disegno di legge sulla libertà religiosa - Un quindicennio di politica e di legislazione ecclesiastica». www.governó.it

sugli enti e beni ecclesiastici, e sui rapporti finanziari tra Stato e Chiesa cattolica, ha dato buona prova di sè, è stata attuata con equilibrio ed è stata assimilata da dottrina e giurisprudenza senza eccessive fratture o contrasti incompatibili.

Questa valutazione, naturalmente, non incide sui tradizionali dissensi di carattere ideologico relativi alle scelte essenziali della riforma. Se lo Stato debba, in qualche modo, farsi garante della condizione del clero, del suo diritto alla remunerazione, e debba contribuirvi finanziariamente, o se non debba rimettere tutto ciò alla autonomia della confessione religiosa (quella cattolica, innanzitutto e poi le altre). Se, più in genere, le confessioni debbano provvedere autonomamente ai propri fabbisogni finanziari, o se lo Stato e la società civile debbano in qualche modo essere coinvolti con meccanismi di contribuzione economica diretta o indiretta. Queste ed altre problematiche restano aperte nel dibattito generale, e possono divenire attuali anche in presenza di eventi che abbiano a verificarsi: come vedremo, ad esempio, qualora dal sistema oggi vigente di rapporti finanziari tra Stato e Chiese dovesse derivare un flusso contributivo eccessivo a favore di una confessione religiosa potrebbe porsi il problema di una revisione del sistema stesso.

Nel merito, comunque, i capisaldi della riforma dei 1985 sono stati realizzati, ed i suoi principi ispiratori sono diventati i principi-base della legislazione ecclesiastica che coinvolge ormai tutte le confessioni religiose che hanno stipulato una Intesa con lo Stato. Il sistema beneficiale non esiste più e ad esso è stato sostituito un sistema di sostentamento del clero fondato in parte minima su uno sfruttamento più razionale delle risorse del patrimonio ecclesiastico (aggregato nell'ambito degli Istituti Diocesani per il Sostentamento del Clero - IDSC), in parte maggiore sulla contribuzione pubblica che giunge agli IDSC attraverso l'Istituto Centrale (ICSC).

Realizzato a seguito di uno sforzo veramente encomiabile delle strutture ecclesiastiche, in primo luogo della Conferenza episcopale italiana, e di quelle civili, il nuovo sostentamento del clero, riconoscendo a tutti il diritto ad una remunerazione congrua e dignitosa, capace cioè di sovvenire alle esigenze fondamentali di tutti i sacerdoti che svolgono servizio in favore della diocesi, ha risolto l'antico problema delle perequazioni tra clero alto e clero basso, tra clero congruato e clero non congruato, tra benefici ricchi e benefici poveri. Beninteso, non che non esistano più preti ricchi e preti non ricchi, parrocchie con patrimoni cospicui e parrocchie con risorse più ridotte. Certamente, però, ogni sacerdote ha un minimo garantito che ne salvaguarda la dignità e, soprattutto, lo mette al riparo da eventuali interventi autoritativi ecclesiastici capaci di incidere sulle sue condizioni economiche; così come ogni struttura con cura d'anime (a seguito della distribuzione del flusso derivante dall'8 per mille) può fruire di una contribuzione che ne garantisce le essenziali finalità di cura d'anime e caritative. Se una cosa può segnalarsi, essa riguarda il fatto che il sistema di sostentamento del clero è stato esteso a tutti i sacerdoti che in Italia svolgono servizio in favore delle diocesi, siano essi italiani o di altra cittadinanza. In effetti, la legge 222/1985 non prevede che la remunerazione spetti soltanto ai sacerdoti italiani, anche se la ratio legislativa poteva essere legittimamente interpretata in questo senso; comunque, con una interpretazione giustamente estensiva di fatto sono moltissimi i sacerdoti di altri Paesi che sono entrati a far parte del sistema di sostentamento del clero.

I veri problemi che si sono presentati sono stati sostanzialmente tre, due di natura giuridica, uno di carattere precipuamente economico-finanziario. I problemi giuridici riguardano entrambi la remunerazione dei sacerdoti e il tipo di tutela che l'ordinamento ha predisposto. Era quasi inevitabile che si ponesse la questione della natura giuridica della remunerazione, e quindi, del rapporto che unisce il sacerdote alla diocesi. La

legge 222/85 ha fatto tutto il possibile per chiarire che non si intendeva dar vita ad un rapporto di lavoro (con tutte le conseguenze che questo avrebbe comportato), ed ha così rinviato al diritto canonico laddove ha fatto riferimento al servizio svolto in favore della diocesi (art. 24), mentre ha equiparato la remunerazione, «ai soli fini fiscali, al reddito da lavoro dipendente». Tuttavia, vi è stato chi ha presto sollevato in via giudiziaria la questione, asserendo che nel servizio a favore della diocesi vi è un indubbio elemento laburistico, e comunque una sorta di sinallagna tra il servizio svolto e la remunerazione ricevuta. La Cassazione, che già si era pronunciata sia pure incidentalmente sulla questione (cfr. Sez.Un.Civ., 13. VI.1989, n. 2853; Id., 28.VIII.1990, n. 8870), nel 1996 afferma definitivamente che «non è necessario un particolare approfondimento della questione se il ministero sacerdotale sia suscettibile di essere qualificato «lavoro», poichè è certo che il rapporto di obbligazione, dedotto in giudizio non è riconducibile ad alcuno dei rapporti elencati dall'art. 409 c.p.c.», ciò anche perchè non appare certo configurabile nel rapporto tra sacerdote e diocesi lo «schema dell'antagonismo tra gli interessi delle parti». Tuttavia, la stessa sentenza afferma poi che «il rapporto giuridico tra sacerdote e Istituto obbligato al pagamento della remunerazione è riconducibile ad una forma di assistenza obbligatoria (...). Ne discende che la competenza spetta per materia al Pretore, senza limiti di valore ai sensi dell'art. 442 c.p.c.».

Meno scontata la pronuncia della Cassazione sull'altra questione, se cioè il ricorso alle procedure accelerate di composizione in sede canonica di cui all'articolo 34 L. 222/85 sia da considerarsi alternativo, o cumulativo, nei riguardi dei rimedi civilistici, per quei sacerdoti che vogliano in qualunque forma far valere il proprio diritto alla remunerazione di cui all'art. 24, 3 comma, della legge. Per la Suprema Corte si deve optare decisamente per il carattere alternativo del ricorso alla via canonica, sia perchè «le pronunce ecclesiastiche riservate si risolverebbero in mero flatus vocis se non potessero essere portate ad esecuzione nello Stato nei confronti degli istituti di sostentamento del clero dotati anche per l'effetto di personalità giuridica nell'ordinamento italiano», sia perchè «se si volesse postulare che in tanto si può agire davanti al giudice italiano in quanto sia stato esaurito l'iter giurisdizionale davanti ai giudici ecclesiastici, si verrebbe inammissibilmente a depotenziare la forza di quelle decisioni nell'ordinamento ad esse proprio». In questo modo, senza che nulla dica la legge in tema di alternatività di giurisdizione, e addirittura contro la chiarissima lettera dei lavori preparatori (per i quali «in caso di controversia sulle legittime spettanze sarà garantita al singolo sacerdote, oltre a quanto già previsto dal diritto canonico la possibilità di far valere le proprie ragioni attraverso appositi strumenti di composizione e forme di ricorso da definire a livello canonico, che contemplino un'opportuna rappresentanza del clero e garantiscano celerità di definizione»: dalla Relazione sui principi redatta dalla Commissione paritetica che ha formulato il testo normativo della L. 222/85), la Cassazione ha optato per una innovazione veramente eccezionale (l'unico altro caso che viene in mente, in materia di diritto ecclesiastico, è quello assai controverso della doppia concorrente giurisdizione in materia di nullità matrimoniali) senza un vero fondamento legislativo o documentale.

La terza questione che sta profilandosi è una questione di fatto, di natura squisitamente finanziaria, riassumibile in termini molto semplici: dal flusso finanziario dell'8 per mille del gettito IRPEF derivano alla Chiesa cattolica (recte: alla CEI) delle somme veramente ingenti, che hanno superato ogni più consistente previsione. Si parla ormai di circa 900-1000 miliardi l'anno. Il livello è da considerarsi tanto più alto in quanto il fabbisogno per il sostentamento del clero non supera mediamente i 400-500 miliardi annui. Ciò vuol dire che la CEI ha

la disponibilità annua di diverse centinaia di miliardi per finalità («esigenze di culto della popolazione, sostentamento del clero, interventi caritativi a favore della collettività nazionale o di paesi del terzo mondo»: art. 48 L. 222/85) che sono chiaramente 'secondarie' rispetto a quella primaria del sostentamento del clero; e che, lievitando così il livello del flusso finanziario si potrebbe presto giungere al paradosso per il quale è

proprio il sostentamento del clero ad assumere il ruolo di finalità secondaria rispetto alle altre. Tutto ciò porterebbe a vere e proprie distorsioni nell'uso del denaro da parte della Chiesa cattolica, e, più in generale, riaprirebbe il capitolo di un finanziamento pubblico irragionevole che potrebbe raggiungere la soglia della incostituzionalità se riferito al valore della laicità quale principio supremo dell'ordinamento. [...]

V.5. BIBLIOGRAFÍA

1. ALBISETTI, Alessandro: «Corte costituzionale e problematica ecclesiasticista negli anni novanta», in *Studi in Onore di Francesco Finocchiaro*. Padova: Cedam, v. I, 2000; pp. 1-23.
2. BARAGLIA, Simone: «Il crocifisso nelle aule scuole pubbliche : una questione ancora aperta», in *Giurisprudenza Costituzionale*, n° 3, maggio-giugno, 2004; pp. 2130-2147.
3. BARBIERA, Lelio: «La nullità del matrimonio concordatario in la questione della riserva di competenza ai tribunali ecclesiastici», in *Rivista di Diritto Civile*, n° 6, novembre-dicembre, 2004; pp. 801-808.
4. BATTISTA VARNIER, Giovanni, (ed): *Fattore religioso, ordinamenti e identità nazionale nell'Italia che cambia*. Genova: Accademia Ligure di Scienze e Lettere, 2004. (Collana di studi e ricerche ; 32).
5. BONI, Geraldina: «Corresponsabilità e sussidiarietà nella chiesa», in Giovanni Cimbalo y José Ignacio Alonso Pérez (eds): *Federalismo, Regionalismo e Principio di Sussidiarietà Orizzontale : le azioni, le strutture, le regole della collaborazione con enti confessionali : atti del convegno Ravenna 25-27 settembre 2003*. Torino: G. Giappichelli, [2005]; pp. 371-432.
6. BOTTA, Raffaele: «Trattamento dei dati personali e confessioni religiose : dalla L. 31 dicembre 1995, n. 675 al D. Lgs. 11 maggio 1999, n. 135», in *Studi in Onore di Francesco Finocchiaro*. Padova: Cedam, v. I, 2000; pp. 295-344.
7. CARDIA, Carlo: *Principi di diritto ecclesiastico : tradizione europea, legislazione italiana*. 2ª ed. Torino: Giappichelli, 2005.
8. CARETTI, Paolo: «Manifestazione del pensiero, reati di apologia e di istigazione : un vecchio tema che torna d'attualità in una società multi-etnica», in *Diritto, Nuove Tecnologie, Trasformazioni Sociali : scritti in memoria di Paolo Barile*. Padova: Cedam, 2003; pp. 111-130.
9. CEBRIÁ GARCÍA, María: «Los beneficios fiscales de las confesiones religiosas en Italia», in *Anuario de la Facultad de Derecho. Universidad de Extremadura*, v. 18, 2000; pp. 139-157.
10. CIMBALO, Gianni: «Scuola pubblica e istruzione religiosa : il concordato tradito», in *Laicidad y Libertades : Escritos Jurídicos*, n° 3, dicembre, 2003; pp.107-134.
11. CONSORTI, Pierluigi: «Nuovi rapporti fra la Repubblica e le confessioni religiose? : sui riflessi ecclesiastici della riforma del Titolo V, parte seconda, della Costituzione», in *Quaderni di Diritto e Politica Ecclesiastica*, n° 1, 2003; pp. 12-36.
12. COPPOLA, Raffaele: «Le confessioni di minoranza e la costituzione», in *Studi in Onore di Francesco Finocchiaro*. Padova: Cedam, v. I, 2000; pp. 585-602.
13. CORVAJA, Fabio: «Rimedi giuridici contro il diniego di intesa con le confessioni religiose», in *Quaderni Costituzionali*, n° 2, giugno, 2002; pp. 227-239.
14. DI SALVATORE, Enzo: «Il sentimento religioso nella giurisprudenza costituzionale», in *Giurisprudenza Costituzionale*, n° 6, 2000; pp. 4419-4448.
15. GROSSI, Pierfrancesco: *Il diritto costituzionale tra principi di libertà e istituzioni*. Padova: Cedam, 2005.
16. GUZZAROTTI, Andrea: «Le minoranze religiose tra potere politico e funzione giurisdizionale : bontà e limiti del modello italiano», in *Quaderni Costituzionali*, n° 2, giugno, 2002; pp. 213-225.
17. GUZZETTA, Giovanni: «Considerazioni sui rapporti tra libertà di associazione, potere delle confessioni religiose acattoliche e diritti dei fedeli alla tutela giurisdizionale», in *Diritto e Società*, n° 1, 1999; pp. 29-85.
18. LABRIOLA, Silvano: «Inviolabilità dei diritti fondamentali della persona umana e libertà religiosa nell'articolo 2 della costituzione italiana», in *Rassegna Parlamentare*, n° 1, gennaio-marzo, 2002; pp. 248-262.
19. LARICCIA, Sergio: «La laicità delle istituzioni repubblicane italiane», in *Democrazia e Diritto*, n° 2, 2006; pp. 89-110.
20. —: «Leggi sulla base di intense e garanzie di libertà religiosa», in *Il Foro Italiano*, n° 10, ottobre, 2000; pp. 273-276.
21. LO GIACCO, María Luisa: *Le competenze delle regioni in materia ecclesiastica*. Bari: Cacucci, 2004. (Profili di innovazione; 11).
22. LOMBARDI, Silvia: «Nullità del matrimonio concordatario e divorzio nella recente giurisprudenza e nelle riflessioni dottrinali», in *Revista Española de Derecho Canónico*, v. 61, n° 157, julio-diciembre, 2004; pp. 657-694.
23. LONG, Gianni: «Les nouveaux mouvements religieux en Italie», in European Consortium for Church-State Research = Consortium Européen pour l'Étude des Relations Eglises-État: *New Religious Movements and the Law in the European Union = proceedings of the meeting, Lisbon, Universidade Moderna 8-9 November, 1997 = Les nouveaux mouvements religieux et le droit dans l'Union européenne = actes du colloque, Lisbonne, Universidade Moderna, 8-9 November 1997*. [Bruxelles], [etc.]: Bruylant [etc.], 1999; pp. 207-238.
24. MORMANDO, Vito: «Religione, laicità, tolleranza e diritto penale», in *Rivista Italiana di Diritto e Procedure Penale*, n° 3, 2005; pp. 651-673.
25. MURARO, Luisa: «Terreni di confronto e di scambio con la Chiesa cattolica oggi», in *Critica Marxista*, n° 1, gennaio-febbraio, 2006; pp. 21-26.
26. PASTORI, Giorgio: «Regioni e confessioni religiose nel nuovo ordinamento costituzionale», in *Quaderni di Diritto e Politica Ecclesiastica*, n° 1, 2003; pp. 3-12.
27. PATERNITI, Francesco: «Sul crocifisso nelle aule scolastiche», in *Studi Parlamentari e di Politica Costituzionale*, n° 143-144, 2004; pp.109-124.
28. PULITANÒ, Domenico: «Laicità e diritto penale», in *Rivista Italiana di Diritto e Procedura*, n° 1, gennaio-marzo, 2006; pp. 55-94.

29. RIMOLI, Francesco: «I diritti fondamentali in materia religiosa», in Roberto Nania y Paolo Ridola (eds): *I Diritti Costituzionali*. Torino: G. Giappichelli, v. II, 2001; pp. 643-664.
30. ROMANO, Augusto: «In riferimento alla tutela penale del sentimento religioso in una società pluralista», in *Diritto e Società*, n° 3, 2002; pp. 435-447.
31. SARTORI, Giovanni: *Mala costituzione e altri malanni*. Roma: Laterza, 2006. (I Robinson / letture).
32. SCOPPOLA, Pietro: «Stato e Chiesa in Italia : dal conflitto convenzionale di fine secolo ad una incerta conciliazione», in Fernando García Sanz (ed): *España e Italia en la Europa Contemporánea: desde finales del siglo XIX a las dictaduras*. Madrid: Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 2002; pp. 169-186.
33. SERAFINI, Giuseppe: *Laicità educazione scuola nella pedagogia italiana dall'unità ai giorni nostri*. Roma: Bulzoni, 2003.
34. SORRENTI, Lucia: *Il trono e gli altari : beni e poteri temporali delle chiese nei rapporti col sovrano*. Milano: Giuffrè, 2004. (Publicazione della Facoltà di Giurisprudenza della Università di Messina; 216).
35. STAMMATI, Sergio: «Altre due intese fra Stato e confessioni religiose in attesa dell'approvazione del parlamento», in *Il Foro Italiano*, n° 10, ottobre, 2000; pp. 276-279.
36. TIGANO, Marta: *L'assolutezza del diritto all'istruzione religiosa*. Milano: Giuffrè, 2004. (Quaderni per la didattica e la ricerca; 21).
37. VÁZQUEZ ALONSO, Víctor Javier: «Los complejos perfiles del principio de laicidad en Italia : a propósito del crucifijo en las aulas en la República», in *Boletín de la Facultad de Derecho. UNED*, n° 28, 2006; pp. 183-218.
38. VISCONTI, Costantino: «La tutela penale della religione nell'età post-secolare e il ruolo della Corte costituzionale», in *Rivista Italiana di Diritto e Procedura Penale*, n° 3, luglio-settembre, 2005; pp. 1029-1068.

V.6. DIRECCIONES WEB

Il Portale del Governo Italiano

<http://www.governo.it/>

Gazzetta ufficiale

www.gazzettaufficiale.it >>

Ministerio de Justicia

www.giustizia.it >>

Camara

www.camera.it/index.asp >>

Senado

www.senato.it/senato.htm >>

Corte costituzionale della Repubblica italiana

www.cortecostituzionale.it

Norme in rete (NIR)

www.nir.it >>

Consiglio Nazionale del Notariato.

www.notariato.it/

Osservatorio legislativo interregionale. «...»

www.parlamentiregionali.it

Consiglio regionale della Toscana...

www.consiglio.regione.toscana.it

Università degli Studi Roma Tre

Centro Europeo di Documentazione sulle Istituzioni Religiose

<http://host.uniroma3.it/progetti/cedir/cedir/index.htm>

La chiesa evangelica valdese

<http://valdesigenova.altervista.org/index.php>

L'Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose (OLIR)

<http://www.olir.it/news/>

Educazione & Scuole

http://www.edscuola.it/archivio/norme/leggi/ddlirc_02.html

Aedon Rivista di arti diritto on line

<http://www.aedon.mulino.it/archivio/2000/1/mar.htm>